

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

N. 211

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625

(Parere ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 novembre 2020)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVIII/D98/20

Roma, 2 novembre 2020

Gia Pericolati

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 30 ottobre 2020, recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri, in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisita.

Gia Pericolati

Federico D'Inca

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Prot. 9286

Roma, - 2 NOV 2020

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio Legislativo Economia

All'Ufficio Legislativo Finanze

Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

OGGETTO: dlgs recante esercizio della delega di cui all'art. 11 della legge n. 117 del 2019 "norme in materia di produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri".

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, si restituisce il testo bollinato e la relazione tecnica debitamente verificata.


Il Capo dell'Ufficio
Pres. Gerardo Mastrandrea



9046



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari
con l'Unione Europea
UFFICIO II

Roma, ~~1~~ 2 NOV. 2020

Prot. N.
Prot. Entrata N. 211792
Allegati: 1
Risposta a nota del:

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

All'Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

e, p. c. All'Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE

Oggetto: schema di provvedimento n. 124 - schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art.11 della legge n. 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625.

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, si comunica di non avere osservazioni da formulare e si restituisce il provvedimento bollinato, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME PER LA PRODUZIONE A SCOPO DI COMMERCIALIZZAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI SEMENTIERI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 4 OTTOBRE 2019, N. 117 PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/625

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, inerente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, inerente la disciplina dell'attività sementiera e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inerente il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi e successive modificazioni;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, inerente modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 774, inerente le norme in materia di versamento dei compensi dovuti dai costitutori di varietà vegetali;

Vista la decisione 86/563/CEE della Commissione, del 12 novembre 1986, che modifica la decisione 81/675/CEE che constata che alcuni sistemi di chiusura sono "sistemi di chiusura non riutilizzabili" ai sensi, fra l'altro, delle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE del Consiglio e successive modificazioni;

Visto il regolamento 2100/94/CE del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, inerente il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni;



Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, inerente l'attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agrarie e relativi controlli e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agrarie e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e successive modificazioni;

Vista la decisione 2003/17/CE del Consiglio, 16 dicembre 2002, inerente l'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, inerente l'attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

Visto il regolamento 1829/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agrarie e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi e successive modificazioni;

Vista la decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autorizza l'apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere;

Vista la decisione 2004/371/CE della Commissione, del 20 aprile 2004, relativa alle condizioni per l'immissione sul mercato di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere;

Vista la decisione 2004/842/CE della Commissione, del 1° dicembre 2004, relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agrarie o delle specie di ortaggi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150, inerente l'attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, inerente la depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;



Vista la direttiva 2006/47/CE della Commissione, del 23 maggio 2006, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di *Avena fatua* nelle sementi di cereali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, inerente l'attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agrarie naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;

Vista la direttiva 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate sementi di base o sementi certificate;

Visto il regolamento 637/2009/CE della Commissione, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agrarie e delle specie di ortaggi;

Visto il regolamento 1107/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, di attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà ortive tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà ortive prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà;

Vista la decisione 2011/180/UE della Commissione, del 23 marzo 2011, inerente le modalità d'applicazione della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni alle quali è autorizzata la commercializzazione di piccoli imballaggi di miscugli di sementi standard di più varietà della stessa specie;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n.148, inerente l'attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 11; **Vista** la direttiva di esecuzione (UE) n. 177/2020 dell'11 febbraio 2020 che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE



del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 30 ottobre 2020;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del...

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del xxxxxx;

Su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1

(Finalità e campo di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri.
2. Il presente decreto non si applica alle sementi e ai materiali di moltiplicazione per i quali sia provata la destinazione all'esportazione verso Paesi terzi, nonché ai prodotti sementieri destinati a usi ornamentali. In tali casi, si applicano le pertinenti disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/2031.
3. È considerata «produzione a scopo di commercializzazione» dei prodotti sementieri quella effettuata da imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio, qualunque ne sia l'entità, e la cui attività sia indirizzata, anche saltuariamente, ai fini industriali o commerciali. È altresì considerata produzione a scopo di commercializzazione quella effettuata da cooperative, consorzi, associazioni, aziende agrarie e altri enti anche se al solo scopo della distribuzione ai propri associati, partecipanti e dipendenti. È inoltre considerata «produzione a scopo di commercializzazione» anche ogni lavorazione di prodotti sementieri, le attività di selezione di granella per reimpiego aziendale, nonché la selezione di sementi, effettuata per conto di terzi.
4. Per «commercializzazione» s'intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso.



5. Non sono considerate commercializzazione le operazioni non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà come:

- a) la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;
- b) la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite;
- c) la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agrarie a fini industriali, ovvero per la propagazione di sementi finalizzata alla produzione di talune materie prime agrarie a fini industriali, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore di tali sementi trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o all'organismo da questo delegato alla certificazione dei prodotti sementieri, una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi, anche tramite la propria organizzazione di rappresentanza, comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite. Nella fornitura dei suddetti prodotti sementieri devono essere tenuti distinti quelli di varietà geneticamente modificate che devono essere facilmente identificabili. Deve essere, comunque, garantita la tracciabilità di tutti i prodotti sementieri oggetto della fornitura.

6. Nel caso di fornitura di prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, di cui al comma 5, lettera c), terzo periodo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali informa la commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate di cui all'articolo 17, la quale può acquisire, su richiesta, la documentazione relativa.

Art. 2

(Autorità nazionale competente)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è individuato quale autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione del presente decreto.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) *Anno di produzione*: anno relativo alla prima lavorazione, selezione e confezionamento delle sementi e degli altri materiali di riproduzione e moltiplicazione;
 - b) *Associazione varietale*: un'associazione di sementi certificate di un determinato ibrido impollinatore-dipendente, ufficialmente iscritto al Registro nazionale delle varietà di piante agrarie, con sementi certificate di uno o più determinati impollinatori, ugualmente iscritti, e miscelate meccanicamente in proporzioni stabilite congiuntamente dai responsabili della conservazione in purezza di tali componenti;
 - c) *Avente causa*: persona fisica o giuridica alla quale è stato trasmesso o che ha acquisito le prerogative sulla varietà prima spettanti al costituente;
 - d) *Costituente*: la persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero il suo avente causa, responsabile della conservazione in purezza della varietà che effettua direttamente o affida ad un responsabile della conservazione;
 - e) *Ditta sementiera*: operatore professionale impegnato in almeno una delle seguenti attività: produzione, lavorazione e commercializzazione di prodotti sementieri;
 - f) *Germinabilità*: percentuale in numero di semi puri capaci di produrre germinelli normali potenzialmente in grado di svilupparsi in piante normali in condizioni favorevoli di coltura;
 - g) *Ibridi*: piante derivanti da incroci di due o più varietà della stessa specie di vegetale;



- h) *Ibrido impollinatore-dipendente*: il componente maschio sterile dell'associazione varietale o dell'ibrido (componente femminile);
- i) *Impollinatore*: il componente che emette polline nell'associazione varietale o dell'ibrido (componente maschile);
- j) *Lotto*: un quantitativo omogeneo di sementi o di materiali di riproduzione che non superi i limiti di peso, indicati nell'allegato IV;
- k) *Miscugli*: la partita di sementi, tuberi, bulbi, rizomi e simili costituita da due o più specie o varietà, quando l'insieme di esse, meno quella presente in maggiore quantità, superi la percentuale ponderale del 5 %;
- l) *Organismi geneticamente modificati (OGM)*: organismi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
- m) *Micropropagazione*: la pratica che prevede la moltiplicazione rapida del materiale vegetale al fine di produrre un elevato numero di piante, impiegando colture *in vitro* provenienti da boccioli o meristemi vegetali differenziati ottenuti da una pianta;
- n) *Pianta madre*: una pianta identificata da cui si ottiene il materiale di propagazione;
- o) *Prodotti sementieri*: le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e simili, destinati alla riproduzione e alla moltiplicazione delle piante;
- p) *Purezza fisica*: la percentuale in peso del seme puro della varietà o specie contenuta in un lotto o in una confezione. Le impurità sono costituite da sostanze inerti e semi di altre varietà o specie;
- q) *Responsabile della conservazione in purezza*: la persona fisica o giuridica che effettua il mantenimento in purezza della varietà, per conto del costituente se diverso da questo;
- r) *Stabilimento*: ogni unità produttiva stabilmente costituita, provvista di strutture come uffici, serre, magazzini, capannoni, attraverso le quali la ditta sementiera svolge le attività previste dal presente decreto;
- s) *Varietà sintetiche*: varietà risultanti dalla progenie di un certo numero di linee liberamente fecondatesi.

Arti. 4

(Classificazioni dei prodotti sementieri)

I. Ai fini dell'applicazione del presente decreto i prodotti sementieri sono distinti nei seguenti gruppi:

- a) foraggiere;
- b) cereali;
- c) barbabietole;
- d) oleaginose e da fibra;
- e) ortaggi;
- f) patate;
- g) miscugli;
- h) altri prodotti sementieri diversi da quelli indicate dalle lettere precedenti.

2. Ai fini della classificazione dei prodotti sementieri le specie appartenenti ai gruppi, a eccezione dei miscugli, sono elencate nell'allegato I. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, stabilisce, conformemente alle disposizioni europee, eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui all'allegato I.

3. I prodotti sementieri appartenenti ai gruppi di cui al comma 1, si suddividono nelle seguenti categorie:



- a) categoria pre-base: le sementi e i materiali di moltiplicazione di generazioni antecedenti la categoria base, prodotti dal costituutore o aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilità, secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varietà a partire dalla selezione conservatrice;
 - b) categoria di base: le sementi e i materiali di moltiplicazione, prodotti dal costituutore o aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilità, secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varietà;
 - c) categoria certificata: le sementi e i materiali di moltiplicazione derivanti da prodotto appartenente alla categoria di base, in prima o seconda riproduzione;
 - d) categoria commerciale: le sementi e i materiali di moltiplicazione di piante erbacee, ad esclusione delle sementi ortive, non classificabili nella «categoria di base» o nella «categoria certificata» e identificabili soltanto tramite la specie;
 - e) categoria standard: le sementi e i materiali di moltiplicazione di specie ortive, per le quali è previsto l'obbligo del registro varietale, prodotte da varietà dotate di sufficiente identità e purezza varietale;
 - f) categoria «*mercantile ortiva*»: le sementi e i materiali di moltiplicazione di specie ortive, diverse da quelle elencate nell'allegato II, sezione C, per le quali non è previsto l'obbligo del registro varietale e che devono rispondere alle condizioni di cui all'allegato VI, sezione II.
4. I prodotti sementieri delle categorie pre-base, base e certificata devono essere ufficialmente controllati e certificati.
5. I requisiti delle categorie di cui al comma 3 sono stabiliti al successivo Capo III.

Art. 5

(Miscugli di sementi e di materiali di moltiplicazione)

1. Salvo quanto disposto al comma 2, la commercializzazione dei miscugli è consentita nei seguenti casi:
- a) miscugli destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi di specie vegetali di cui all'allegato II, sezioni A e B, con esclusione delle varietà di cui all'articolo 35, comma 4, ;
 - b) miscugli destinati alla costituzione di tappeti erbosi o comunque non destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi appartenenti a specie vegetali di cui all'allegato II, sezioni A e B e sementi appartenenti a specie vegetali non incluse tra quelle richiamate nel presente comma;
 - c) miscugli destinati alla salvaguardia dell'ambiente naturale, di cui all'articolo 63, comma 4, nel quadro della conservazione delle risorse genetiche;
 - d) miscugli di diverse specie di cereali: i miscugli di sementi di diverse specie di cereali di cui all'allegato I;
 - e) miscugli di diverse varietà di specie di cereali: i miscugli di varietà diverse di una specie di cereali purché tali miscugli, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche, risultino particolarmente efficaci contro la propagazione di taluni organismi nocivi;
 - f) miscugli destinati alla produzione di ortaggi:
 - 1) miscugli di sementi standard di più varietà della stessa specie in piccoli imballaggi;
 - 2) miscugli di sementi della categoria mercantile ortiva, caratterizzati solo per la specie, in piccoli imballaggi;
 - 3) miscugli di sementi standard e di sementi della categoria mercantile ortiva caratterizzati solo per la specie, in piccoli imballaggi.



2. Per le sementi e per i materiali di moltiplicazione definite all'articolo 4, la commercializzazione di miscugli è consentita alle condizioni di cui all'articolo 32, comma 4, e solo in piccoli imballaggi di cui all'allegato V.
3. I miscugli di cui al comma 1, lettera c), devono escludere totalmente (100 %) materiale sementiero derivante da varietà geneticamente modificate nonché qualsiasi forma di contaminazione da detto materiale.
4. Al fine di evitare forme di contaminazione genetica non previste e che possano arrecare danno ai sistemi agrari, alle produzioni biologiche o ad *habitat* naturali protetti di piante e animali, i miscugli in cui siano presenti prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate con prodotti sementieri di varietà non geneticamente modificate, devono rispettare, per quanto attiene alla loro coltivazione e commercializzazione, le medesime disposizioni previste per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate.
5. Le diverse componenti dei miscugli di cui al presente articolo devono essere conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione a esse applicabili.
6. I piccoli imballaggi contenenti miscugli di sementi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e f) non devono essere superiori al peso o al numero di pezzi indicati nell'allegato V.
7. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni europee, determina condizioni specifiche per ciò che riguarda la commercializzazione di miscugli compresi i piccoli imballaggi in relazione a:
 - a) altre condizioni per la commercializzazione dei miscugli di cui al comma 1, lettere a) e b) con particolare riferimento all'etichettature, al controllo della produzione e al campionamento dei lotti di partenza e dei miscugli prodotti;
 - b) le condizioni relative alla commercializzazione dei miscugli di cui al comma 1, lettere c), d) ed e);
 - c) le specie cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera f), le dimensioni massime per gli imballaggi e i requisiti per l'etichettatura.

Art. 6

(Obblighi delle ditte sementiere)

1. La ditta sementiera deve essere registrata presso il Servizio Fitosanitario Nazionale nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) in applicazione degli articoli 65 e 66 del Regolamento (UE) 2016/2031.
2. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato Fitosanitario Nazionale, istituito ai sensi della normativa fitosanitaria nazionale vigente, sono stabiliti i requisiti di professionalità, dotazioni minime di attrezzature e le relative procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attività sementiera.
3. Sono esonerati dalla registrazione al RUOP di cui al comma 1:
 - a) i produttori agricoli che cedono prodotti sementieri direttamente a ditte sementiere registrate;
 - b) i commercianti che vendono esclusivamente al dettaglio prodotti sementieri già confezionati ed etichettati.
4. Il Servizio Fitosanitario Regionale nel cui territorio ricade la sede legale della ditta sementiera provvede alla registrazione al RUOP, dandone comunicazione ai Servizi Fitosanitari Regionali coinvolti, in applicazione degli articoli 65 e 66 del Regolamento (UE) 2016/2031.

Capo II



REGISTRI DI VARIETA'

Art. 7

(Registri nazionali delle varietà di specie agrarie e ortive)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può istituire, per ciascuna specie di coltura, Registri di varietà al fine di permettere l'identificazione delle varietà stesse anche quando queste sono linee *inbred* e ibridi destinati a servire da componenti per le varietà finali e le loro sementi sono commercializzate sotto il loro nome.
2. L'istituzione dei Registri di varietà è obbligatoria per le varietà di patate, di barbabietola da zucchero e da foraggio, per le varietà di specie foraggere, cereali, oleaginose e da fibra, nonché per le varietà di specie ortive, limitatamente alle specie indicate nell'allegato II del presente decreto. È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituire Registri volontari delle specie agrarie e ortive non contemplate nell'allegato II, a fronte di un interesse economico concreto per tali specie. L'elenco dei registri volontari istituiti è riportato nell'allegato III.
3. I Registri di varietà di specie ortive sono suddivisi in:
 - a) Registro delle varietà le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate», o controllate in quanto «sementi *standard*»;
 - b) Registro delle varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi *standard*».
4. I Registri delle varietà, la cui tenuta è affidata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, consultabili e resi pubblici nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), devono riportare obbligatoriamente, oltre al nome della varietà, il codice (SIAN) identificativo della stessa, la data del decreto di iscrizione e la data dell'ultimo decreto di rinnovo dell'iscrizione oltre al codice (SIAN) del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà.
5. All'interno del Registro è istituita un'apposita sezione dove riportare le varietà geneticamente modificate e nella quale, accanto a ciascuna varietà, sono indicate la natura della modifica genetica, l'effetto prodotto dalla stessa, il numero e il tipo di geni che sono stati trasferiti, nonché il tipo di marcatori utilizzati per l'introduzione dei geni e l'identificatore unico di cui al regolamento (CE) 14 gennaio 2004, n. 65/2004, della Commissione. Chiunque commercializzi tali varietà deve indicare chiaramente nel proprio catalogo, o in qualsiasi altro foglio informativo, che si tratta di varietà geneticamente modificata.
6. Nei Registri nazionali delle varietà delle specie di piante agrarie e ortive sono iscritte le varietà da conservazione e le varietà di specie di piante ortive prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.
7. Per ogni varietà iscritta, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce un fascicolo che comprende una descrizione della varietà e la documentazione presentata ai fini dell'ammissione. Tale fascicolo, relativo alle varietà iscritte e a quelle cancellate dal Registro delle varietà, è tenuto a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione dell'Unione europea. Le informazioni reciproche sono riservate.
8. I fascicoli relativi all'iscrizione delle varietà sono accessibili, a titolo personale ed esclusivo, a coloro che abbiano dimostrato un interesse qualificato a tale riguardo. Tale disposizione non si applica allorché il costituente abbia chiesto, in conformità all'articolo 8, comma 3, il segreto sui componenti genealogici della varietà e sui risultati degli esami sugli stessi.
9. Per ogni varietà iscritta viene comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione dell'Unione europea una breve descrizione delle caratteristiche più importanti relative alla sua utilizzazione. A richiesta dei suddetti verranno comunicati anche i caratteri che differenziano le varietà in questione da altre varietà analoghe. La presente disposizione non si applica nel caso di varietà (linee *inbred*, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varietà finali.



10. Tutte le modifiche apportate ai Registri nazionali delle varietà, nonché ogni domanda di iscrizione o ritiro di domanda di una varietà, sono notificate agli Stati membri e alla Commissione dell'Unione europea.

Art. 8

(Domanda di iscrizione di varietà di specie agrarie e ortive ai registri nazionali)

1. L'iscrizione al Registro è chiesta dal costituente della varietà e, in sua mancanza, da un soggetto pubblico o privato operante in campo sementiero che offre la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà. Per le varietà di cui non si conosca il costituente o non esista, l'iscrizione può essere fatta d'ufficio.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le modalità operative inerenti la presentazione delle domande di iscrizione nei Registri nazionali delle varietà.
3. Il costituente ha facoltà di chiedere il segreto sulla descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varietà sintetiche e sui relativi esami a chiunque sia coinvolto nel processo di iscrizione della varietà.

Art. 9

(Requisiti per l'iscrizione delle varietà di specie agrarie e ortive ai Registri nazionali)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai fini dell'iscrizione al Registro, deve accertare che ogni varietà si distingua per uno o più caratteri dalle altre varietà iscritte, che sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Nel caso delle varietà di specie ortive, fatta eccezione per la cicoria industriale, il Ministero deve accertare esclusivamente i requisiti di distinguibilità, uniformità e stabilità.
2. Una varietà è distinta se, indipendentemente dall'origine artificiale o naturale della varietà iniziale da cui proviene, si distingue nettamente per uno o più caratteri da qualsiasi altra varietà nota nell'Unione europea e nei Paesi aderenti alla Convenzione dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV). Si considera nota nell'Unione europea qualsiasi varietà che, al momento in cui la richiesta di iscrizione della varietà da giudicare è presentata, soddisfa uno dei seguenti requisiti:
 - a) figura nel catalogo comune delle varietà delle specie delle piante agricole o nel catalogo delle varietà delle specie di ortaggi;
 - b) è iscritta o in corso di iscrizione in Italia o in un altro Stato membro o è ammessa per la certificazione per altri Paesi a meno che, prima della decisione in merito alla richiesta di iscrizione della varietà da giudicare, non siano più soddisfatti, in tutti gli Stati membri interessati, i requisiti sopra indicati;
 - c) è nota una varietà protetta con una privativa o per la quale sia stata debitamente presentata una domanda per ottenere una privativa per ritrovati vegetali in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione UPOV.
3. Una varietà si considera omogenea se, fatta salva la variazione che si può prevedere dai particolari caratteri della sua moltiplicazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonché di altri caratteri usati per la descrizione della varietà.
4. Una varietà è stabile se resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali al termine delle sue riproduzioni o moltiplicazioni successive ovvero alla fine di ogni ciclo, qualora il costituente abbia definito un ciclo particolare di riproduzione o moltiplicazione.



5. Una varietà possiede un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente se, visto l'insieme delle sue qualità costituisce, rispetto alle altre varietà iscritte nel Registro delle varietà, almeno per la produzione in un determinato areale, un netto miglioramento per la coltivazione o per la gestione dei raccolti o per l'impiego dei prodotti ottenuti. L'eventuale deficienza di talune caratteristiche può essere compensata dalla presenza di altre caratteristiche favorevoli.
6. Per l'iscrizione delle varietà di specie agrarie e di specie ortive nei Registri nazionali, indicate nell'allegato II, i caratteri e le condizioni minime da osservare per determinare la differenziabilità, la omogeneità e la stabilità delle varietà, sono conformi ai protocolli e alle linee direttrici indicate all'allegato VIII. Per quanto riguarda il valore agronomico e di utilizzazione delle varietà delle specie di piante agricole le condizioni da osservarsi devono essere conformi all'allegato III della direttiva 2003/90/CE e successive modificazioni.
7. Ai fini dell'iscrizione nei Registri di varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «*sementi standard*», possono essere presi in considerazione i risultati di esami non ufficiali e le cognizioni pratiche ottenute durante la coltivazione in relazione ai risultati di un esame ufficiale.
8. Il Ministero provvede ad eseguire o a far eseguire prove di coltivazione in campo e con decreto del Ministro individua le strutture e gli enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera, con provata esperienza nell'accertamento dei requisiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e che conducono tali prove sulla base delle caratteristiche tecniche necessarie nonché i criteri e le procedure tecniche per l'iscrizione ai Registri nazionali delle varietà di specie agrarie e di specie ortive indicate negli allegati II e III.
9. Per gli accertamenti tecnici da effettuare ai fini dell'iscrizione, sono dovute le tariffe di cui all'articolo 83.

Art. 10

(Deroghe ai requisiti per l'iscrizione delle varietà ai Registri nazionali)

1. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è necessario per l'ammissione delle varietà di graminacee quando il costitutore dichiara che le sementi della varietà da iscrivere nel Registro nazionale sono destinate a uso di tappeto erboso.
2. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è richiesto per l'ammissione di varietà (linee *inbred*, ibridi) utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride che soddisfano i requisiti di distinzione, stabilità e omogeneità. La stessa previsione si applica per l'iscrizione delle componenti nelle associazioni varietali.
3. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è necessario per l'ammissione delle varietà le cui sementi sono destinate a essere commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea che le abbia ammesse in considerazione del loro valore agronomico e di utilizzazione.
4. Nel caso di varietà per le quali non è richiesto un esame del valore agronomico e di utilizzazione, è necessario verificare l'idoneità all'uso dichiarato, attraverso un esame appropriato. In questi casi sono fissate le condizioni di esame.
5. Una varietà geneticamente modificata è iscritta nell'apposita sezione del Registro nazionale delle varietà previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 2.

Art. 11

(Iscrizione di varietà di specie agrarie e ortive ai Registri nazionali)

1. L'iscrizione è disposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sentito il parere del



Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – Sezione Sementi - istituito con decreto ministeriale il 30 giugno 2016.

2. Una varietà geneticamente modificata, può essere iscritta nel Registro nazionale solo se in possesso di uno dei seguenti provvedimenti:
 - a) l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003;
 - b) l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dall'autorità nazionale competente di uno Stato membro, ai sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE;
 - c) l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e, se ne ricorrono i presupposti, la decisione adottata dalla medesima autorità, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
3. Il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – Sezione Sementi - di cui al comma 1, nell'esprimere il parere sull'iscrizione di varietà geneticamente modificate nell'apposita sezione del Registro nazionale, si attiene al parere della Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate di cui all'articolo 17.
4. Al costituente è affidato il compito della conservazione in purezza della varietà, con il quale viene garantito il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 9, che effettua direttamente o demanda ad un responsabile della conservazione in purezza.
5. Nel caso di varietà iscritte d'ufficio e il cui costituente è sconosciuto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali affida il compito della conservazione in purezza a un soggetto pubblico o privato che opera nel campo sementiero e che offre la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà.
6. Se i soggetti di cui ai commi 4 e 5 non adempiono alle prescrizioni relative al mantenimento in purezza della varietà, nel caso in cui la varietà abbia un interesse economico di valenza nazionale o nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assegna tale compito ad altro soggetto, pubblico o privato, che assume gli obblighi del costituente. Nei suoi confronti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce le modalità di distribuzione della semente di base.

Art. 12

(Non assoggettabilità delle varietà iscritte nel catalogo comune a restrizioni commerciali e possibilità di organizzare esperimenti temporanei in ambito europeo)

1. Le sementi di varietà iscritte nel «Catalogo comune delle varietà di specie di piante agrarie e ortive» non sono soggette, con effetto a partire dalla pubblicazione dell'iscrizione medesima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 24 e 25.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Gruppo permanente per la protezione delle piante di cui all'articolo 11, può proporre o aderire ad esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alle procedure previste dalle direttive comunitarie di riferimento.

Art. 13

(Denominazione varietale)

1. La varietà, oggetto di iscrizione nei Registri nazionali delle varietà, prende la denominazione assegnata dal costituente.



2. La denominazione deve essere tale da consentire l'identificazione della varietà. Tale denominazione deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) 22 luglio 2009, n. 637, della Commissione e risultare non contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.
3. Se, dopo l'iscrizione di una varietà, risulta che la denominazione ad cui al comma 2 non poteva essere accettabile al momento dell'iscrizione, la denominazione viene modificata in modo tale da renderla conforme al regolamento (CE) 22 luglio 2009, n. 637. La denominazione precedente può essere temporaneamente utilizzata fino all'adozione della nuova denominazione.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede in ordine ai dubbi sorti dopo l'iscrizione di una varietà per quanto concerne la sua denominazione al momento della iscrizione.

Art. 14

(Gestione dei Registri nazionali delle varietà)

1. L'iscrizione di una varietà è valida sino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima e può essere rinnovata per periodi determinati, ove la coltura sia così estesa da giustificarla o, comunque, abbia un interesse economico rilevante o che la stessa debba essere mantenuta nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, sempre che risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneità e di stabilità. Per le varietà da conservazione e per le varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, detti requisiti sono stabiliti al Capo VI.
2. Le domande di rinnovo devono essere presentate dal costituente entro i due anni antecedenti alla scadenza dell'iscrizione. Tale scadenza non si applica per le varietà da conservazione di cui al Capo VI. Per quest'ultime, le domande di rinnovo vanno presentate prima della scadenza dell'iscrizione.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le procedure operative per la verifica delle varietà, nel secondo quinquennio di validità della registrazione, ai fini del rinnovo della loro iscrizione.
4. Nel caso di varietà geneticamente modificate, l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro varietale potrà essere rinnovata previo parere della Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, di cui all'articolo 17.

Art. 15

(Cancellazione e rettifiche di varietà iscritte al registro delle varietà)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, dispone la cancellazione di una varietà qualora:
 - a) in sede di esame, risulti che detta varietà non sia più distinta, stabile o sufficientemente omogenea;
 - b) il responsabile della conservazione in purezza della varietà ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;
 - c) all'atto dell'inoltro della domanda di iscrizione o nel corso della procedura d'esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolente in merito agli elementi da cui dipende l'iscrizione;
 - d) risulti, dopo l'iscrizione, la mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
 - e) la validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza.



2. Nel caso di cui al comma 1, lettera e), nel decreto di cancellazione si stabilisce, su richiesta del costituente, un periodo transitorio per la certificazione, per il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e per la commercializzazione dei prodotti sementieri che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione.
3. Per le varietà comprese nel catalogo comune delle varietà di specie di piante agrarie o di ortive, il periodo transitorio che scade per ultimo fra quelli accordati dai vari Stati membri in cui la varietà è iscritta, si applica alla commercializzazione in Italia quando le sementi o i tuberi-seme della varietà in questione non sono state sottoposte ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varietà.
4. La perdita di una delle caratteristiche o condizioni di distinguibilità, uniformità e stabilità richieste per l'iscrizione, comporta la cancellazione della varietà dal Registro.
5. Nel caso di specie o varietà suscettibili, per le modalità di riproduzione, di modifiche di talune caratteristiche varietali, il loro verificarsi comporta la rettifica della descrizione nel Registro.
6. Sia la cancellazione che la rettifica della descrizione vengono disposte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti coloro che hanno interesse al mantenimento dell'iscrizione.
7. Se, dopo l'iscrizione di una varietà, risulta che la condizione di differenziabilità non è stata soddisfatta al momento dell'iscrizione, il provvedimento di iscrizione è annullato e sostituito da un'altra decisione. In tal caso, la varietà non è più considerata come una varietà nota nella Unione europea, a partire dal momento della iscrizione iniziale.

Art. 16

(Equivalenza dell'iscrizione nei Registri varietali e selezione conservatrice equivalente)

1. Le condizioni poste dal presente decreto per l'iscrizione nei Registri delle varietà valgono anche per le varietà costituite in altri Stati. L'iscrizione di una varietà nel catalogo comune delle varietà di specie di piante agrarie o di ortive, o in un Registro nazionale di uno Stato membro della Unione europea, conformemente alle direttive del Consiglio 13 giugno 2002, n. 2002/53/CE, e n. 2002/55/CE, può considerarsi equivalente all'iscrizione nel Registro delle varietà di cui all'articolo 7, comma 1, limitatamente ai requisiti di differenziabilità, stabilità e omogeneità. L'iscrizione di una varietà in un Registro di un Paese terzo può considerarsi parimenti equivalente qualora il competente organo dell'Unione europea abbia constatato che gli esami ufficiali delle varietà effettuati in detti Paesi, ai fini della iscrizione nel Registro, offrano le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri.
2. La conservazione in purezza di una varietà iscritta o presentata all'iscrizione nei Registri di cui all'articolo 7, comma 1, può essere effettuata in un Paese terzo, anziché in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea, qualora il competente organo dell'Unione europea abbia constatato che i controlli della selezione conservatrice, effettuati in detto Paese terzo, offrano le stesse garanzie dei controlli effettuati negli Stati membri.

Art. 17

(Commissione per i prodotti sementieri geneticamente modificati)

1. È istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, composta da dodici membri di cui due designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, due dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, due dal Ministero della salute e sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti e né rimborsi spese comunque denominati.



2. La Commissione di cui al comma 1:

- a) definisce, nel caso di eventuali deroghe concesse ai sensi dell'articolo 46, comma 1, i criteri per il rispetto del principio di precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
- b) accerta che sia stata verificata l'assenza di rischi di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), d'intesa con le regioni interessate ai sistemi agrari soggetti alla verifica stessa;
- c) esprime parere vincolante al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – Sezione sementi - di cui all'articolo 10, comma 1, sulla richiesta di iscrizione di varietà di sementi geneticamente modificate nell'apposita sezione del Registro delle varietà di cui all'articolo 11;
- d) individua i criteri in base ai quali è effettuato il monitoraggio dei prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, compresa la definizione delle metodologie da adottare per la verifica della presenza fortuita di sementi geneticamente modificate in lotti di prodotti sementieri convenzionali.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite norme applicative delle disposizioni relative ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, con riguardo alle modalità ed ai criteri per la messa a punto di protocolli tecnici di analisi e controllo e all'individuazione e messa a punto di piani di monitoraggio.

Capo III

CONTROLLI E CERTIFICAZIONI

Art. 18

(Controlli ai prodotti sementieri)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai controlli dei prodotti sementieri finalizzati all'accertamento della loro conformità ai requisiti e alle condizioni richieste per l'immissione in commercio.
2. I controlli ufficiali dei prodotti sementieri finalizzati alla verifica della presenza di organismi nocivi delle piante si applicano conformemente a quanto previsto dalla normativa fitosanitaria in vigore in applicazione del regolamento (UE) 2017/625.
3. Ai fini della certificazione dei prodotti sementieri delle specie disciplinate dal presente decreto, i controlli di cui al comma 1 verificano le condizioni e i requisiti di cui agli allegati VI e IX.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le procedure per l'esecuzione dei controlli di cui al comma 1.

Art. 19

(Esecuzione dei controlli)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è l'autorità competente per l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 18, comma 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, può delegare l'esercizio di determinati compiti relativi al controllo dei prodotti sementieri, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per la loro certificazione e immissione in commercio, ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e in possesso di adeguata esperienza nella verifica delle sementi in tutte le loro fasi di produzione, manipolazione e conservazione, di seguito "organismo delegato".



2. I controlli di cui al comma 1, si esercitano organicamente in tutte le fasi della produzione, della lavorazione e della commercializzazione mediante ispezioni, campionamenti, analisi, diagnosi e prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento parcellare di campioni.
3. Qualora nell'ambito dei controlli di cui al comma 1 siano disposte analisi di laboratorio per accertare i requisiti e le condizioni richieste per l'immissione in commercio delle sementi si osservano, se esistenti, i metodi ufficialmente riconosciuti in ambito nazionale e internazionale. I campioni da destinare alle analisi sono prelevati da lotti omogenei. Il peso massimo del lotto ed il peso minimo del campione di prelevamento sono quelli indicati nell'allegato IV.
4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, definisce criteri e modalità di attuazione di specifici programmi annuali di controllo delle sementi. Tali programmi possono essere finalizzati anche all'accertamento della eventuale presenza di OGM nelle sementi prodotte in Italia, in quelle provenienti dai Paesi dell'Unione europea e in quelle provenienti dai Paesi terzi.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono riconosciuti i laboratori per le caratteristiche di commercializzazione, idonei per l'esecuzione delle analisi per accertare i requisiti e le condizioni richieste per l'immissione in commercio delle sementi, ed i relativi requisiti
6. I controlli di cui al comma 1 possono essere svolti anche sotto sorveglianza ufficiale da ditte sementiere, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 30 e delle disposizioni definite in applicazione dell'articolo 18, comma 4.
7. Gli oneri derivanti dalle attività finalizzate al controllo e certificazione dei prodotti sementieri sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

Art. 20

(Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri)

1. Le operazioni di controllo di cui all'articolo 19 sono svolte da personale autorizzato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, preventivamente formato allo scopo dal Ministero o da un organismo pubblico delegato e iscritto al Registro di cui al comma 3, previa verifica dei requisiti richiesti. Tale personale, nell'esercizio delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 357 del codice penale.
2. Il personale destinato alle operazioni di controllo viene scelto tra persone che non esercitano a qualsiasi titolo, anche temporaneo, attività di carattere economico nella produzione e nel commercio di prodotti sementieri e che non siano dipendenti da ditte che svolgono attività nel settore sementiero.
3. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri.
4. Il Registro, inserito nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), si articola in sezioni e contiene i nominativi del personale, il titolo di studio, la funzione relativa ai controlli ufficiali dei prodotti sementieri e la sede operativa.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definiti i requisiti e le modalità di formazione del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri.
6. Al personale tecnico autorizzato all'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 19 è revocata l'autorizzazione concessa e il nominativo cancellato dal Registro di cui al comma 3 qualora:
 - a) non possenga più i requisiti richiesti;
 - b) non soddisfi gli obblighi di cui al presente decreto;



c) non dimostri la necessaria diligenza;

d) non si attenga scrupolosamente alle istruzioni ricevute con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

7. Nel Registro del personale tecnico autorizzato all'esecuzione dei controlli sui prodotti sementieri è iscritto d'ufficio, in apposita sezione ad esaurimento, il personale già autorizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 21

(Certificazione dei prodotti sementieri e categorie di commercializzazione)

1. Le sementi di cereali, di foraggere, di barbabietole di patate e di piante oleaginose e da fibra, appartenenti alle specie di cui all'allegato II, sezione A, possono essere commercializzate soltanto se sono state ufficialmente certificate come sementi di base o sementi certificate.
2. Le sementi di piante ortive, appartenenti alle specie di cui all'allegato II, sezione C, possono essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate soltanto se la loro varietà è ufficialmente ammessa nel registro nazionale o nel registro di un altro Stato membro.
3. Le sementi appartenenti ai generi e alle specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra diverse da quelle di cui al comma 1, elencate all'allegato II, sezione B, possono essere commercializzate anche se corrispondenti alla categoria «commerciale».
4. Le categorie dei prodotti sementieri appartenenti ai gruppi di specie di cui ai commi 1, 2 e 3, devono rispondere ai requisiti di cui agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possono essere stabiliti i requisiti per la certificazione di categorie antecedenti al base.

Art. 22

(Requisiti delle categorie di sementi di cereali)

1. Per le sementi di cereali destinate alla produzione di piante agricole o orticole le condizioni richieste, ai fini della classificazione in categorie di cui all'articolo 21, sono le seguenti:

a) sementi di base (avena comune e bizantina, avena forestiera, avena nuda, frumento duro, frumento tenero, orzo, riso, scagliola, segale, spelta e triticale, comunque diversi dagli ibridi):

1. che siano prodotte sotto la responsabilità del costituente secondo metodi di selezione per la conservazione delle varietà;
2. che sia prevista la destinazione per la produzione sia di «sementi certificate» che di «sementi certificate di 1^a o di 2^a riproduzione»;
3. che siano conformi alle condizioni specificate negli allegati VI e IX per le sementi di base;
4. per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3;

b) sementi di base (ibridi di avena comune e bizantina, avena forestiera, avena nuda, frumento duro, frumento tenero, orzo, riso, segale, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione):

1. destinate alla produzione di ibridi;
2. che soddisfano le condizioni fissate dagli allegati VI, 1, B) Cereali e allegato IX, A) per le sementi di base; e



3. per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1 e 2;

c) sementi di base di granturco e sorgo spp.:

1. di varietà a impollinazione libera:

1.1. che siano prodotte sotto la responsabilità del costituente secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

1.2 che sia prevista la destinazione per la produzione di sementi certificate della predetta varietà ad impollinazione libera ovvero di ibridi «top cross» o «ibridi intervarietali»;

1.3 che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi di base;

1.4 per le quali all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

2. di linee «inbred»:

2.1 che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi di base;

2.2 per le quali all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera a).

3. di ibridi semplici:

3.1 che sia prevista la destinazione per la produzione di ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi «top cross»;

3.2 che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi di base;

3.3 per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b).

d) sementi certificate (frumento duro, frumento tenero, granturco, scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo, sorgo del Sudan e ibridi di avena bizantina, avena comune, avena forestiera, avena nuda, orzo, riso, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione):

1. che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costituente, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base dagli allegati VI e IX;

2. che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;

3. che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;

4. per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3.

e) sementi certificate di prima riproduzione (avena bizantina, avena comune, avena forestiera, avena nuda, frumento duro, frumento tenero, riso, orzo, spelta e triticale), comunque diversi dagli ibridi:

1. che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costituente, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati VI e IX per le sementi di base;



2. che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 2^a riproduzione», che per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;
3. che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate di 1^a riproduzione;
4. per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui .

f) sementi certificate di seconda riproduzione (avena nuda, avena comune, avena forestiera, avena bizantina, orzo, triticale, riso, frumento tenero, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi):

1. che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1^a riproduzione o, a richiesta del costituente, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purché le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste dagli allegati VI e IX per le sementi di base;
2. che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;
3. che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e XI per le sementi certificate di 2^a riproduzione;
4. per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3.

Art. 23

(Requisiti delle categorie di sementi di piante foraggere)

1. Per le sementi di piante foraggere, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 21 sono le seguenti:

a) sementi di base

1. che siano prodotte sotto la responsabilità del costituente secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;
2. che sia prevista la destinazione per la produzione sia di sementi della categoria «sementi certificate» che di «sementi certificate di 1^a e 2^a riproduzione»;
3. che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi di base;
4. per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni dell'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3;

b) sementi certificate (le sementi di tutte le specie di cui all'allegato II, sezioni A e B, diverse da erba medica, favino, lupino bianco, lupino giallo, lupino selvatico, pisello da foraggio, veccia comune, veccia pannonica, veccia vellutata):

1. che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costituente, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e IX;
2. che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi foraggere;
3. che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;
4. per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3.



- c) sementi certificate di 1^a riproduzione (erba medica, favino, lupino bianco, lupino giallo, lupino selvatico, pisello da foraggio, veccia comune, veccia pannonica, veccia vellutata):
1. che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costituente da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e IX;
 2. che sia prevista la destinazione, sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 2^a riproduzione» che per una produzione diversa da quella di sementi di foraggiere;
 3. che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e XI per le sementi certificate;
 4. per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3;
- d) sementi certificate di 2^a riproduzione (erba medica, favino, lupino bianco, lupino giallo, lupino selvatico, pisello da foraggio, veccia comune, veccia pannonica, veccia vellutata):
1. che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1^a riproduzione o, a richiesta del costituente, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purché le sementi di detta generazione siano risultate, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e IX;
 2. che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quelle di sementi di piante foraggiere;
 3. che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e XI per le sementi certificate;
 4. per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3;
- e) sementi commerciali (generi e specie contemplati nell'allegato II, sezione B):
1. che siano identificate per le specie;
 2. che siano conformi alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali;
 3. per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1 e 2.

Art. 24

(Requisiti delle categorie di sementi di barbabietola da zucchero e da foraggio)

1. Per le sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio della specie *Beta vulgaris* L. le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 21 sono le seguenti:

a) sementi di base:

1. che siano prodotte sotto la responsabilità del costituente secondo rigorose norme selettive per quanto riguarda il tipo o la varietà;
2. che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»;
3. che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi di base;
4. per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3;

b) sementi certificate:

1. che provengano direttamente da sementi di base;
2. che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di barbabietole;
3. che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;
4. per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3.



Art. 25

(Requisiti delle categorie e classi di commercializzazione tuberi-seme di patate)

1. Per i tuberi seme di patata le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 21 e della relativa commercializzazione sono le seguenti:

a) Tuberi-seme di patate di generazioni anteriori ai tuberi-seme di base

1. I tuberi-seme di patate pre-base che:

- a) siano stati prodotti in modo conforme a metodi di selezione per la conservazione della varietà e dello stato sanitario
- b) siano destinati principalmente alla produzione di tuberi-seme di patate di base;
- c) siano conformi ai requisiti minimi di cui agli allegati VI e IX per i tuberi semi pre base;
- d) siano stati trovati, ad un esame ufficiale, conformi alle condizioni minime di cui alle lettere a), b) e c);

2. i tuberi-seme di patate pre-base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe PBTC dell'Unione» e alla «classe PB dell'Unione» conformemente alle condizioni di cui agli allegati VI e IX.

b) Tuberi seme di base

1. i tuberi di patate:

- a) prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà e dello stato sanitario;
- b) previsti soprattutto per la produzione di tuberi-seme certificati;
- c) conformi alle condizioni minime degli allegati VI e IX per i tuberi-seme di base;
- d) e per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) ;

2. i tuberi-seme di patate di base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe S dell'Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:

- a) un'ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti specifici di cui alla Sezione D, paragrafo III, punto 3 dell'allegato IX; e
- b) un'ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui alla Sezione B, punto 2, dell'allegato VI.

3. i tuberi-seme di patate di base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe SE dell'Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:

- a) un'ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui al punto Sezione D, paragrafo III, punto 4 dell'allegato IX; e
- b) un'ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui alla Sezione B, punto 3 dell'allegato VI.

4. i tuberi-seme di patate di base possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe E dell'Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:

- a) un'ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui alla Sezione D, paragrafo III, punto 5 dell'allegato IX; e



b) un'ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui alla Sezione B, punto 4 dell'allegato VI.c) «Tuberi-seme certificati»

1. I tuberi di patate

- a) provenienti direttamente da tuberi-seme di base o da tuberi-seme certificati, ovvero da tuberi-seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle condizioni previste per i tuberi-seme di base;
- b) previsti soprattutto per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate;
- c) conformi alle condizioni minime degli allegati VI e IX per i tuberi-seme certificati; e
- d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

2. I tuberi-seme di patate certificati possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe A dell'Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:

- a) un'ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui alla Sezione D, paragrafo III, punto 6 dell'allegato IX; e
- b) un'ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui alla Sezione B, punto 5 dell'allegato VI.

3. i tuberi-seme di patate certificati possono essere commercializzati come appartenenti alla «classe B dell'Unione» se soddisfano i seguenti requisiti:

- a) un'ispezione ufficiale ha determinato che le patate soddisfano i requisiti di cui Sezione D, paragrafo III, punto 7 dell'allegato IX; e
- b) un'ispezione ufficiale ha determinato che i lotti di patate soddisfano i requisiti di cui alla Sezione B, punto 6 dell'allegato VI.

Art. 26

(Requisiti delle categorie di sementi di piante oleaginose e da fibra)

1. Per le sementi di piante oleaginose e da fibra le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 21 sono le seguenti:

a) sementi di base (varietà diverse dagli ibridi):

- 1) prodotte sotto la responsabilità del costituente secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;
- 2) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di «sementi certificate» che di «sementi certificate di 1^a e 2^a riproduzione», o all'occorrenza, di «sementi certificate di 3^a riproduzione»;
- 3) conformi alle condizioni specificate negli allegati VI e IX per le sementi di base;



- 4) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3.
- 5) diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente norma, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'articolo 102.

b) sementi di base (ibridi):

1. Sementi di base di linee inbred:

- a) che rispondono ai requisiti di cui agli allegati VI e IX per le sementi di base e,
- b) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera a).

2. Sementi di base di ibridi semplici:

- a) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi:
- b) che rispondono ai requisiti fissati agli allegati VI e IX del presente decreto per le sementi di base e, per le quali all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera a);

c) sementi certificate (canapa, colza, cotone, cumino, girasole, papavero domestico, ravizzone, senape bianca, senape bruna, senape nera, canapa dioica, cartamo):

1. che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costituente, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e IX;
2. che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;
3. che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;
4. per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3;

d) sementi certificate di 1^a riproduzione di arachide, canapa monoica, lino oleaginoso, lino tessile, soia e cotone:

1. che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costituente, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati VI e IX per le sementi di base;
2. che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 2^a riproduzione» o all'occorrenza, della categoria «sementi certificate della 3^a riproduzione» che per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;
3. che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;



4. per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3;

e) sementi certificate di 2^a riproduzione di arachide, lino oleaginoso, lino tessile, soia e cotone:

1. che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1^a riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purché le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati VI e IX per le sementi di base;
2. che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra, o all'occorrenza, per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 3^a riproduzione";
3. che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;
4. per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3;

f) sementi certificate di 2^a riproduzione di canapa monoica

1. che provengano direttamente da sementi certificate di 1^a riproduzione, preparate e ufficialmente controllate segnatamente ai fini della produzione di sementi certificate di 2^a riproduzione;
2. previste per la produzione di canapa destinata ad essere raccolta nella fase della fioritura;
3. che soddisfino ai requisiti previsti negli allegati VI e IX per le sementi certificate;
4. per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3;

g) sementi certificate di 3^a riproduzione di lino oleaginoso e di lino tessile:

1. che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1^a e 2^a riproduzione ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati VI e IX per le sementi di base;
2. che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;
3. che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e IX per le sementi certificate;
4. per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3;

h) sementi commerciali;

1. che siano identificate per la specie;
2. che siano conformi alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali;
3. per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai numeri 1 e 2.



2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentare forestali, conformemente alle disposizioni adottate in sede comunitaria, è prevista l'inclusione al comma 1, lettere a) e b), di ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse da quelle di girasole.

Art. 27

(Requisiti delle categorie di sementi di specie ortive)

1. Per le sementi di specie ortive, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 21 sono le seguenti:

a) Categoria di base.

1. Le sementi devono essere:

- a) prodotte sotto la responsabilità del costituente o suoi aventi causa o del selezionatore secondo metodi di selezione che assicurino la conservazione in purezza della varietà;
- b) previste per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate";
- c) conformi, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 45, comma 4, alle condizioni previste dall'allegato VI, II, lettera A), e dall'allegato IX lettera F) per le sementi ortive di base;
- d) rispondenti alle condizioni indicate alle lettere a), b) e c), all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza.

b) Categoria certificata.

1. Le sementi devono essere:

- a) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costituente o dei suoi aventi causa, da una generazione anteriore a quella delle sementi di base; che possano soddisfare e abbiano soddisfatto all'atto di un esame ufficiale, alle condizioni e ai requisiti previsti dall'allegato VI, nonché alle condizioni di cui all'allegato IX per le sementi ortive di base;
- b) previste soprattutto per la produzione di ortaggi;
- c) conformi alle condizioni previste dall'allegato VI e dall'allegato XI per le sementi ortive certificate;
- d) rispondenti alle condizioni indicate alle lettere a), b), e c), all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale;
- e) sottoposte a posteriori a controllo ufficiale mediante sondaggi, per quanto concerne l'identità e la purezza della varietà.

c) Categoria standard.

1. Le sementi, previste soprattutto per la produzione di ortaggi, che devono presentare sufficiente identità e purezza della varietà e corrispondere a quanto previsto dall'allegato VI;
2. le sementi di cui al punto 1 devono essere sottoposte a controllo ufficiale, a posteriori e mediante sondaggi, per quanto concerne l'identità e la purezza della varietà.

d) Categoria mercantile ortiva.

1. Le sementi di specie ortive non elencate nell'allegato II, sezione C, che devono essere conformi ai requisiti previsti all'allegato VI.



2. I controlli delle sementi certificate e standard di cui al comma 1, lettera b), punto 1. lettera e) e lettera c), punto 2, sono effettuati secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 28, comma 3. Agli oneri per l'effettuazione di tali controlli si provvede secondo le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 10.

Art. 28

(Controllo delle sementi ortive appartenenti alla categoria standard)

1. Il controllo delle sementi di specie ortive appartenenti alla categoria standard consiste nell'accertamento della identità e della purezza della varietà. A tal fine sono poste in atto ispezioni presso le ditte sementiere responsabili dell'apposizione del cartellino relativo alle sementi ortive di categoria standard, campionamenti, esami di laboratorio e prove di coltura in parcella.
2. Le varietà da sottoporre a controllo devono:
 - a) appartenere alle specie elencate nell'allegato II o alle specie elencate nell'allegato III, per le quali siano stati istituiti registri nazionali;
 - b) essere iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive o nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità operative per l'attuazione dei controlli di cui al presente articolo.
4. La ditta sementiera che appone il cartellino relativo alle sementi standard deve notificare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o all'eventuale Organismo delegato a tale attività:
 - a) l'inizio e la fine della propria attività di confezionamento delle sementi ortive standard, specificando il numero di registrazione al RUOP;
 - b) i dati inerenti il consuntivo dell'attività svolta nel termine di ogni ciclo annuale e comunque non oltre il 30 luglio di ciascun anno, annotando separatamente le sementi prodotte e quelle riconfezionate, secondo le modalità riportate nelle tabelle n. 1 e n. 2 dell'allegato XIII;
 - c) se del caso, di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 34, comma 4, concernente la possibilità di menzionare sul cartellino una determinata selezione conservatrice.
5. L'inizio delle attività di confezionamento delle sementi ortive standard corrisponde alla data di registrazione al RUOP della ditta sementiera, ai sensi dell'articolo 6, comma 1. La fine delle attività di cui al comma 4, lettera a) corrisponde alla data di cessazione delle attività stesse da parte della ditta sementiera.
6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può disporre l'effettuazione del controllo presso determinati responsabili dell'apposizione del cartellino.
7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o l'Organismo delegato comunica alle ditte interessate l'elenco dei campioni sottoposti ad analisi di laboratorio e l'elenco dei campioni scelti per l'istituzione di prove di coltura in parcelle nonché gli esiti dei controlli stessi.
8. Le varietà, i cui campioni non presentino i previsti requisiti di identità e purezza della varietà stessa, possono essere oggetto di un nuovo immediato controllo.
9. Qualora, a seguito dei controlli di cui al presente articolo, venga ripetutamente constatata l'insufficiente rispondenza delle sementi di una varietà ai requisiti previsti circa l'identità e la purezza della varietà stessa, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – Sezione sementi -, può interamente o parzialmente vietare la commercializzazione di detta varietà alla ditta che la commercializza



per un determinato periodo. Il relativo provvedimento potrà essere revocato, non appena sia garantito il ripristino dei requisiti di identità e di purezza della varietà.

10. Le somme dovute dalle ditte sementiere per i controlli di cui al presente articolo, sono determinate sulla base delle tariffe di cui all'articolo 83.

Art. 29

(Esiti del controllo e certificazione dei prodotti sementieri)

1. Qualora l'esito dei controlli di cui all'articolo 18 sia favorevole, è disposta ai sensi del successivo Capo IV, la cartellinatura delle partite controllate.
2. I risultati dei controlli di cui all'articolo 18 sono registrati, conservati e resi disponibili al richiedente il controllo.

Art. 30

(Requisiti per l'autorizzazione del personale addetto al controllo sotto sorveglianza ufficiale e modalità di esercizio della sorveglianza su colture e sementi)

1. L'esame sotto sorveglianza ufficiale, prescritto dagli articoli:

- articolo 22, comma 1, lettera *a*), punto 4); lettera *b*), punto 3); lettera *c*), punto 1), lettera *d*); lettera *c*), punto 2), lettera *b*); lettera *c*), punto 3), lettera *c*); lettera *d*), punto 4); lettera *e*), punto 4); lettera *f*) punto 4); nonché nelle ipotesi di cui all'articolo - articolo 23, comma 1, lettera *a*), punto 4), ; lettera *b*), punto 4); lettera *c*), punto 4); lettera *d*), punto 4); lettera *e*) punto 3);

- articolo 24, comma 1. lettera *a*), punto 4); lettera *b*), punto 4); all'articolo 26, comma 1, lettera *a*), punto 4); lettera *b*), punto 1), lettera *b*); lettera *b*), punto 2), lettera *b*); lettera *c*), punto 4); lettera *d*), punto 4); lettera *e*), punto 4); lettera *f*), punto 4); lettera *g*), punto 4); lettera *h*), punto 3),

- articolo 27, per le sementi di varietà di specie ortive categoria base e certificata, deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) ispezione in campo:

1) il personale addetto all'esame:

a) può essere alle dipendenze o opera per conto di una ditta sementiera;

b) deve possedere le necessarie qualificazioni tecniche previste dall'articolo 20, comma 5;

c) non deve trarre profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;

d) deve partecipare ad appositi corsi di formazione e aggiornamento organizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dall'organismo delegato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro medesimo;

e) è autorizzato con provvedimento dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, previo superamento di un esame finale. Tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la firma di una dichiarazione d'impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;

f) deve svolgere ispezioni previste per i controlli ufficiali in conformità agli articoli 19 e 20 del presente decreto;



- 2) la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;
- 3) una parte delle colture da seme deve essere controllata ufficialmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dall'organismo delegato per una quota non inferiore al 5%;
- 4) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme deve essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale.

b) controlli delle sementi:

1) i controlli delle sementi sono eseguiti dai laboratori per le caratteristiche di commercializzazione appositamente autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali di cui all'articolo 19, comma 5 e che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) i laboratori dispongono di una persona incaricata delle analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio e in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi. Le persone incaricate delle analisi delle sementi devono possedere le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali o dall'organismo delegato, secondo le stesse modalità vigenti per le analisi ufficiali e confermate mediante esami ufficiali;
- b) i locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dall'organismo delegato, se soddisfano le condizioni di cui all'allegato X. I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;
- c) i laboratori sono indipendenti o appartenenti ad una ditta sementiera. I laboratori indipendenti possono operare solo se in possesso di accreditamento ISTA (International Seed Testing Association) per le specie e i metodi d'analisi d'interesse. Il laboratorio appartenente ad una ditta sementiera esegue il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della ditta a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la ditta stessa, il richiedente la certificazione e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o l'organismo delegato;
- d) la prestazione dei laboratori, per quanto riguarda il controllo delle sementi, è soggetta alla sorveglianza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dell'organismo delegato;
- e) ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) almeno il 5% delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi;
- f) il mantenimento dell'autorizzazione è subordinato all'esercizio continuativo dell'attività di analisi;
- g) i locali, le attrezzature, i metodi applicati e il volume di attività dei laboratori, devono soddisfare le condizioni fissate dall'allegato X, in particolare per quanto riguarda i metodi di analisi, ove non specificato, si deve fare riferimento alle norme ISTA in vigore.

c) campionamento:

1) durante la procedura di controllo delle varietà, durante l'esame delle sementi per la certificazione e l'esame delle sementi commerciali, i campioni sono prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati come previsto dall'allegato X. Il campionamento delle sementi, effettuato durante la commercializzazione, è eseguito ufficialmente;



2) qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale di cui *al punto 1)*, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi punti 3), 4);

b) i campionatori devono possedere le necessarie qualificazioni tecniche ottenute in corsi di formazione organizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali o dall'organismo delegato secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;

3) i campionatori possono essere:

a) persone fisiche indipendenti;

b) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi;

c) alle dipendenze di ditte sementiere. In tal ultimo caso i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o l'organismo delegato;

4) la prestazione dei campionatori, per quanto riguarda il campionamento delle sementi, è soggetta alla sorveglianza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dell'organismo delegato. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;

5) ai fini della sorveglianza di cui al punto 4) almeno il 5% delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento per il controllo da parte di campionatori ufficiali. Il campionamento ai fini del controllo non riguarda il campionamento automatico. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o l'organismo delegato confronta i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli, della stessa partita, prelevati sotto sorveglianza ufficiale.

2. La sorveglianza sulle attività previste dal presente articolo è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dall'organismo delegato, sulle colture in campo, durante la manipolazione e conservazione del prodotto da immettere in commercio nonché mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni. La valutazione dell'efficienza dei laboratori autorizzati ai sensi del comma 1, lettera b), si esercita, anche, attraverso la verifica dei risultati ottenuti in «test di performance» organizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dall'organismo delegato.

3. Qualora, durante l'effettuazione della sorveglianza di cui al comma 2 da parte dell'Organismo delegato sia accertata una delle violazioni di cui all'articolo 81, tale organismo trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito verbale.

4. Gli oneri derivanti dalle attività di formazione e sorveglianza ufficiale, di cui al presente articolo, sono interamente a carico del richiedente l'autorizzazione secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

Art. 31

(Inadempienze relative ai controlli sotto sorveglianza ufficiale)

1. La violazione per colpa da parte dell'ispettore in campo, del titolare del laboratorio di analisi e del campionario delle disposizioni di cui all'articolo 30 che disciplinano, per ciascuno di essi, l'esame sotto sorveglianza ufficiale delle sementi, comporta la sospensione dell'efficacia



dell'autorizzazione per un periodo da sei mesi ad un anno in considerazione dell'entità della violazione. I casi che costituiscono inadempienze ai sensi del presente comma sono indicati nell'allegato X.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione per dolo da parte dell'ispettore in campo, del titolare del laboratorio di analisi e del campionatore delle disposizioni che disciplinano, per ciascuno di essi, l'esame sotto sorveglianza ufficiale delle sementi, adottate ai sensi del presente decreto, comporta, in ogni caso, la decadenza automatica dell'autorizzazione.
3. Qualora sia accertata la violazione di cui ai commi 1 e 2, la certificazione della semente è annullata a meno che possa essere dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti.
4. Qualora sia accertata una delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 da parte dell'organismo delegato all'esecuzione della sorveglianza, quest'ultimo trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali apposito verbale per l'applicazione delle sanzioni previste.

Capo IV

CONDIZIONI PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Art. 32

(Immissione in commercio dei prodotti sementieri)

- 1) I prodotti sementieri delle categorie di pre-base, base e certificata, sono commercializzati solo se appartenenti a varietà iscritte nei Registri di varietà di cui all'articolo 7, comma 1, o nel Catalogo comune delle specie di piante agrarie ed ortive, e muniti del cartellino ufficiale rilasciato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dall'Organismo delegato, attestante che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Le indicazioni riportate sul cartellino ufficiale non escludono la responsabilità della ditta sementiera circa la rispondenza del prodotto alle qualità dichiarate.
- 2) Le ditte sementiere, sotto la propria responsabilità, possono sconfezionare e riconfezionare i prodotti sementieri acquistati presso gli stabilimenti indicati in sede di registrazione al RUOP. Nel caso di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, lo sconfezionamento, il riconfezionamento e la ricartellinatura sono soggetti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dell'Organismo delegato.
- 3) Sul valore dichiarato del grado di purezza e germinabilità dei prodotti sementieri sono consentite, di fronte ai risultati delle analisi, le tolleranze di cui all'allegato VII, punto VII.
- 4) Nel caso di miscugli di cui è ammessa la commercializzazione ai sensi dell'articolo 5:
 - a) la purezza specifica non deve essere inferiore alla media ponderale delle percentuali minime determinate per ciascun genere e specie all'allegato VI;
 - b) le percentuali di germinabilità dei singoli componenti non devono essere inferiori ai minimi fissati dall'allegato VI.
5. Per gli oneri derivanti dal presente articolo si applicano le tariffe di cui all'articolo 83.

Art. 33

(Imballaggi e cartellini)

1. I prodotti sementieri devono essere posti in commercio in partite omogenee confezionati in involucri chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo.



2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte sementiere registrate al RUOP ai sensi dell'articolo 6.
3. Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base, certificata e commerciale nonché gli imballaggi dei miscugli di sementi destinate alla produzione di foraggi o di tappeti erbosi, debbono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorarne il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino ufficiale di certificazione di cui all'articolo 32, comma 1, o sull'imballaggio stesso. A tal fine, il sistema di chiusura deve comportare almeno l'incorporazione del suddetto cartellino o l'apposizione di un sigillo ufficiale, salvo che si tratti di un sistema di chiusura non riutilizzabile.
4. L'apertura e la nuova chiusura degli imballaggi può effettuarsi solo ufficialmente o sotto controllo ufficiale. In tal caso sul cartellino ufficiale di certificazione di cui all'articolo 32 comma 1, dovrà essere menzionata, oltre la prima, anche l'ultima operazione di chiusura, la data della medesima ed il servizio che l'ha effettuata.
5. Le disposizioni applicative in materia di contrassegno degli imballaggi, incluse le indicazioni che devono essere riportate sul cartellino, sono disciplinate dall'allegato VII. Per le specie non contemplate in tale allegato, le indicazioni che dovranno essere riportate sul cartellino e sull'attestato interno saranno stabilite dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con il provvedimento di istituzione del registro delle varietà di ciascuna delle specie suddette.
6. Le sementi e i materiali di moltiplicazione della categoria commerciale di generi e specie per i quali non è stato istituito il registro delle varietà possono essere ammessi ad un esame ufficiale al fine della constatazione della identità della specie e della rispondenza alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali. In tal caso, gli imballaggi saranno muniti del cartellino ufficiale conforme all'allegato VII.
7. Nel caso di prodotti sementieri che sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi deve essere apposta sull'involucro o su un'apposita etichetta riportando le informazioni previste dall'articolo 49, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 anche con documentazione aggiuntiva esterna all'imballaggio. In alternativa i dati dei trattamenti chimici, o altre informazioni non ufficiali, possono essere riportati sul cartellino ufficiale in un apposito spazio ben distinto dalle altre informazioni previste.
8. Per gli oneri derivanti dal presente articolo si applicano le tariffe di cui all'articolo 83.

Art. 34

(Imballaggi e cartellino relativo alla commercializzazione delle sementi di specie ortive standard)

1. Gli imballaggi di sementi standard devono essere chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino del produttore previsto dal comma 2 e sull'imballaggio stesso. Essi devono essere piombati o provvisti di un sistema di chiusura equivalente dal responsabile dell'apposizione del cartellino.
2. Gli imballaggi di sementi standard sono muniti di un cartellino del fornitore oppure di una scritta stampata o di un timbro in una delle lingue ufficiali della Comunità conformemente all'allegato VII, parte IV.
3. Le ditte sementiere possono riconfezionare sementi di specie ortive della categoria standard a condizione che appongano, alle nuove confezioni poste in vendita, un proprio cartellino in sostituzione di quello precedentemente applicato.
4. In caso di varietà di specie ortive note al 1° luglio 1970, sul cartellino del fornitore si può fare riferimento ad una selezione conservatrice già riconosciuta della varietà. Tale riferimento, segue



la denominazione varietale dalla quale deve essere chiaramente separato, preferibilmente con un trattino, e non deve prevalere sulla denominazione varietale.

5. Le ditte sementiere che appongono il cartellino su sementi standard devono:
 - a) informare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'inizio e della fine della loro attività;
 - b) tenere una contabilità relativa a tutte le partite di sementi standard, che deve essere mantenuta a disposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per almeno tre anni attraverso i sistemi di tracciabilità di cui all'articolo 37;
 - c) prelevare un campione di ciascun lotto destinato alla commercializzazione e tenerlo a disposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per almeno due anni.
6. Le operazioni di cui al comma 2 e al comma 5, lettere *b*) e *c*), sono sottoposte a controllo ufficiale secondo le disposizioni di cui all'articolo 28.

Art. 35

(Cartellino del produttore)

1. Gli imballaggi dei prodotti sementieri possono essere muniti di un cartellino del produttore, diverso dal cartellino ufficiale di cui all'articolo 32, comma 1, per fornire anche ulteriori informazioni. In sostituzione del cartellino del produttore, le indicazioni previste possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile o con etichetta adesiva non rimovibile.
2. Qualora la ditta sementiera utilizza il cartellino del produttore, questa deve garantire l'identificazione della ditta produttrice almeno tramite il numero di registrazione al RUOP e riportare, la ditta distributrice, il nome della specie e se del caso della varietà, l'anno di produzione, la purezza specifica, la germinabilità con relativa data di determinazione, il peso o la quantità, in caso di miscuglio il tipo di utilizzazione a cui è destinato il prodotto, il riferimento al sistema di tracciabilità adottato, l'indicazione di eventuali trattamenti chimici cui sono stati sottoposti i prodotti sementieri. Il cartellino del produttore non può essere di colore bianco, azzurro, rosso, bruno, verde o arancio.
3. È vietato apporre cartellini e indicazioni non previsti dal presente decreto sui prodotti sementieri; è tuttavia consentito apporre sulle confezioni indicazioni relative alle caratteristiche varietali e agronomiche nonché all'impiego del prodotto.
4. Nel caso di prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, le indicazioni riportate sui cartellini o etichette e su ogni documento che li accompagna devono includere chiaramente l'informazione che la varietà è stata geneticamente modificata. L'obbligo si applica ai miscugli anche quando uno solo dei componenti è costituito da una varietà geneticamente modificata. Sui cartellini o etichette e su ogni documento che accompagna i prodotti sementieri, l'indicazione relativa alla presenza di varietà geneticamente modificate può essere omessa esclusivamente nel caso in cui il prodotto risulti all'analisi totalmente esente da varietà geneticamente modificate. In tutti gli altri casi, deve essere specificata la percentuale di sementi derivanti da varietà geneticamente modificate, eccetto che per le frazioni inferiori all'1% per le quali è comunque obbligatoria la dicitura: «Contiene sementi derivate da varietà geneticamente modificate in misura inferiore all'1%».
5. Per i miscugli e per le piccole confezioni, le indicazioni relative alla ditta produttrice possono essere sostituite con il marchio della ditta medesima.

Art. 36

(Piccoli imballaggi)



1. Per piccoli imballaggi di prodotti sementieri si intendono quelli contenenti sementi, tuberi, bulbi, rizomi e simili, rispettivamente non superiori nel peso o nel numero di pezzi a quelli indicati nell'allegato V.
2. I piccoli imballaggi di prodotti sementieri di patate, barbabietole da zucchero e da foraggio, specie foraggere, cereali, specie oleaginose e da fibra devono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale con le stesse modalità previste all'articolo 33, ad eccezione dei piccoli imballaggi CE. I «Piccoli imballaggi CE» di sementi di barbabietole e i «Piccoli imballaggi CE B» di sementi o di miscugli di sementi di piante foraggere, devono essere muniti all'esterno di un cartellino adesivo ufficiale conforme all'allegato VII, sezione II, punto 2. È possibile procedere a una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.
3. I piccoli imballaggi di sementi ortive certificate o di sementi e materiali di moltiplicazione di specie diverse da quelle di cui al comma I, nonché i «Piccoli imballaggi CE A» contenenti miscugli di sementi non destinati alla produzione di foraggi, debbono essere chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciar traccia di manomissione sul cartellino o sull'imballaggio stesso.
4. I piccoli imballaggi di sementi ortive della categoria sementi certificate sono muniti di un cartellino del produttore conformemente all'allegato VII, sezione IV. I «Piccoli imballaggi CE A» contenenti miscugli di sementi non destinati alla produzione di foraggi, sono muniti di un cartellino del produttore conformemente all'allegato VII, sezione II, punto 2, ed è possibile effettuare una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.
5. Ferme restando le norme vigenti in materia fitosanitaria, è permessa la circolazione di piccole confezioni di prodotti sementieri, diversi da quelli di varietà geneticamente modificate, destinate a scopi dimostrativi, nel limite di peso o di numero di pezzi non superiore a un quinto di quelli indicati nell'allegato V, senza l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli 32 e 34 purché sulle confezioni stesse sia apposta, con carattere indelebile, la dicitura: «campione dimostrativo». In tal caso, i prodotti sementieri soggetti a certificazione devono provenire da lotti ufficialmente certificati.
6. Per i piccoli imballaggi di tuberi-seme di patate chiusi sul territorio nazionale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può stabilire, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni europee, deroghe alle norme riguardanti la loro etichettatura.
7. Per gli oneri derivanti dal presente articolo si applicano le tariffe di cui all'articolo 83.

Art. 37

(Tracciabilità dei prodotti sementieri)

1. Le ditte sementiere istituiscono sistemi o procedure di tracciabilità atti a consentire, per ciascun stabilimento, l'identificazione degli operatori professionali che forniscono loro i prodotti sementieri e degli operatori professionali ai quali forniscono ogni unità di vendita.
2. I sistemi di registrazione di cui al comma I, adottati dalle ditte sementiere, devono consentire di identificare, in maniera inequivocabile, tutti i prodotti sementieri che entrano nello stabilimento distinguendo fra prodotti destinati ad essere lavorati in conto proprio ovvero per conto terzi e prodotti importati, nonché tutti i lotti di prodotti sementieri che vengono prodotti, registrando i dati inerenti le lavorazioni cui vengono sottoposti in modo da assicurare la completa tracciabilità dei lotti commercializzati.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o l'Organismo delegato verificano la validità dei sistemi di tracciabilità adottati.

Art. 38



(Locali di commercializzazione)

1. Nei locali adibiti esclusivamente alla vendita all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti sementieri è vietato detenere i prodotti che non siano confezionati, cartellinati e contraddistinti secondo le prescrizioni del presente decreto.
2. Nei locali adibiti alla vendita, all'ingrosso o al dettaglio, dei prodotti sementieri, o alla vendita promiscua di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, è vietato detenere e vendere prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, che non siano confezionati in involucri o imballaggi chiusi e debitamente etichettati ai sensi delle disposizioni vigenti. Detti prodotti sementieri, inoltre, devono essere sistemati in apposite scaffalature o in apposite sezioni o aree dei suddetti locali che siano nettamente separate e opportunamente distanziate dagli altri prodotti. In tali aree o scaffalature devono essere apposti, in maniera ben visibile, cartelli di dimensioni non inferiori a centimetri 15 per centimetri 30 recanti la dicitura: "Prodotti Geneticamente Modificati".
3. Nei locali adibiti alla vendita promiscua, all'ingrosso e al dettaglio di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, sui recipienti e sugli imballaggi contenenti questi ultimi, e comunque sui prodotti non destinati alla riproduzione, dovranno essere apposti cartellini di dimensioni non inferiori a centimetri 10 per centimetri 20 recanti la dicitura: «Prodotto non destinato alla riproduzione».

Art. 39

(Coltivazioni antecedenti la categoria di base e conservazione in purezza)

1. Al fine di consentire la verifica della conservazione in purezza, i costitutori responsabili della produzione di sementi, sono tenuti a comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o all'Organismo delegato alla certificazione dei prodotti sementieri, prima dell'inizio di ogni ciclo colturale, le coltivazioni che intendono istituire per la produzione di sementi e del materiale di moltiplicazione delle categorie antecedenti il «base» non certificate, nonché di sementi ortive della categoria standard. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o l'Organismo delegato provvede al controllo della selezione conservatrice anche in base alle registrazioni effettuate dai responsabili della produzione. Tali controlli si estendono anche alle registrazioni effettuate per la produzione di tutte le generazioni precedenti le sementi o i materiali di moltiplicazione di «base». Il Ministero medesimo o l'Organismo delegato, se necessario, possono procedere anche al prelievo ufficiale di campioni. Le comunicazioni devono recare le seguenti indicazioni:
 - a) specie e varietà;
 - b) ubicazione ed estensione delle coltivazioni;
 - c) nome, cognome e indirizzo del responsabile della conservazione in purezza;
 - d) nome, cognome indirizzo del moltiplicatore di materiale di moltiplicazione delle categorie antecedenti il «base», se diverso dal responsabile della conservazione in purezza.
2. I controlli di cui al comma 1, verificano anche la titolarità delle moltiplicazioni effettuate dai soggetti di cui alla lettera d) .
3. Gli oneri derivanti dalle attività di controllo sono a carico del responsabile della conservazione in purezza secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

Art. 40

(Associazioni varietali)

1. È consentita la commercializzazione di sementi certificate di piante oleaginose e da fibra nella forma di associazione varietale.



2. Ai fini della certificazione delle sementi, l'associazione varietale deve essere notificata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o all'Organismo delegato alla certificazione dei prodotti sementieri.
3. Le sementi dei componenti femminile e maschile sono trattate con conce di colore differente.

Art. 41

(Condizioni per l'immissione in commercio di prodotti sementieri importati)

1. L'importazione dei prodotti sementieri delle specie elencate nell'allegato II, deve essere autorizzata dal Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio dove ha sede legale la ditta importatrice. Le condizioni e le modalità per il rilascio di tale autorizzazione sono stabilite con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Fatta salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali, l'immissione in commercio dei prodotti sementieri introdotti da Paesi terzi è consentita a condizione che essi rispondano ai requisiti minimi prescritti dalle norme nazionali e unionali.
3. È consentita la commercializzazione dei prodotti sementieri provenienti dagli Stati dell'Unione europea e commercializzati in detti Stati in conformità delle norme di attuazione da essi adottate di disposizioni, vincolanti o facoltative, previste dalle direttive comunitarie in materia, fatte salve le restrizioni indicate dalle stesse direttive concernenti le caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

Art. 42

(Cartellino della ditta importatrice)

1. La ditta sementiera che importa prodotti sementieri da Paesi terzi applica agli involucri di tali prodotti, al momento della loro manipolazione, un proprio cartellino contenente le informazioni di cui all'allegato VII, sezione V, nonché le indicazioni prescritte dall'articolo 33. È vietato apporre cartellini e indicazioni non previsti dal presente decreto. La ditta importatrice è responsabile della rispondenza dei prodotti alle indicazioni riportate sul cartellino.
2. Le indicazioni di cui al comma 1, qualora già figurino nel cartellino originale, possono essere omesse in quello della ditta importatrice, sempreché detto cartellino sia redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.
3. Le ditte sementiere possono importare e immettere in commercio i prodotti sementieri importati da Paesi terzi sia nelle confezioni originali e contrassegnate dai cartellini originali, sempreché detti cartellini siano redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, sia in proprie confezioni conformi alle condizioni prescritte dal presente decreto. In quest'ultimo caso, le ditte devono dichiarare sul cartellino del produttore, laddove previsto ai sensi dell'articolo 35, la provenienza del prodotto e la categoria cui il medesimo appartiene.
4. In caso di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, lo sconfezionamento, il riconfezionamento e la ricartellinatura sono soggetti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o degli Organismi delegati. In quest'ultimo caso, sul cartellino della ditta importatrice devono essere indicate le date della prima e dell'ultima chiusura nonché gli organismi che le hanno effettuate.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, è ammesso anche l'uso di cartellini autoadesivi e di stampigliature indelebili.
5. Chiunque importi prodotti sementieri destinati alla commercializzazione, deve garantire la registrazione dei dati che consentono di identificare cronologicamente ed analiticamente le



partite di prodotti importati, gli operatori professionali che l'hanno fornita e gli operatori professionali ai quali è fornita ogni unità di vendita, conformemente all'articolo 37

Art. 43

(Responsabilità di chi commercializza i prodotti sementieri)

I. Chi vende o pone in commercio prodotti sementieri nelle confezioni originali di ditte sementiere o in quelle originarie estere per i prodotti importati, non è responsabile della rispondenza dei prodotti stessi alle indicazioni impresse sugli involucri e figuranti sugli annessi cartellini, sempre che dette confezioni e la relativa cartellinatura siano conformi alle prescrizioni del presente decreto, non presentino segni di alterazione o di manomissione e siano conservate in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

Capo V

DEROGHE E DIVIETI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE SEMENTI

Art. 44

(Deroga per piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può autorizzare i produttori o i loro rappresentanti in Italia a commercializzare piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici o per lavori di miglioramento genetico, secondo quanto riportato nell'allegato XI.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può autorizzare i costitutori aventi sede in Italia a commercializzare quantitativi adeguati di sementi per scopi di prova o sperimentazione, diversi da quelli di cui al comma 1, purché le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione ai sensi dell'articolo 9, secondo quanto riportato in allegato XII.

3. Nel caso di prodotti sementieri geneticamente modificati e a condizione che siano state adottate tutte le misure appropriate per il rispetto del principio di precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e successive modificazioni, si applica solamente la deroga di cui al comma 1, al fine di evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari e tenuto conto delle peculiarità agroecologiche e pedoclimatiche.

Art. 45

(Requisiti minimi e difficoltà di approvvigionamento)

1. Ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento, possono essere ammessi temporaneamente alla commercializzazione prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti all'allegato VI secondo le norme unionali vigenti.
2. Ricorrendo le cause di cui al comma 1, può essere autorizzata, secondo le norme unionali vigenti, la commercializzazione di materiali sementieri appartenenti a varietà non iscritte nei Registri di varietà di cui all'articolo 7, né nei cataloghi comuni delle varietà di specie di piante agricole e orticole.
3. Può essere autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la certificazione ufficiale di sementi di base non rispondenti alle condizioni di cui all'allegato VI per quanto riguarda la facoltà germinativa. In tal caso il cartellino ufficiale dovrà indicare che trattasi di sementi con germinabilità ridotta.



4. Nell'interesse di un rapido approvvigionamento di materiale sementiero, può essere autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la certificazione ufficiale e la commercializzazione, fino al primo destinatario commerciale, dei prodotti sementieri la cui commercializzazione è subordinata in via normale, all'esito favorevole dei prescritti controlli, anche se non sia determinato l'esame ufficiale volto ad accertare, per quanto riguarda la facoltà germinativa, la rispondenza del prodotto ai requisiti di cui all'allegato VI. I materiali sementieri sono accompagnati, durante il trasporto dal produttore al primo destinatario commerciale, da una dichiarazione del produttore medesimo relativa alla germinabilità. Tale dichiarazione rimane in possesso del primo destinatario commerciale delle sementi; la certificazione è consentita a condizione che sia presentato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o all'organismo delegato un rapporto di analisi provvisoria dei materiali sementieri di cui si chiede la certificazione e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario. Ai fini anzidetti, sono assimilati al primo destinatario commerciale le cooperative, i consorzi e le associazioni di agricoltori. Il fornitore dovrà garantire, mediante apposita dichiarazione, la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria, tale facoltà germinativa, che non dovrà essere inferiore a quella minima prescritta, deve risultare dal cartellino ufficiale.
5. Può essere autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la commercializzazione delle sementi di riso con facoltà germinativa ridotta all'80 % rispetto a quella richiesta nell'allegato VI. La germinabilità all'80% deve essere specificata sul cartellino ufficiale.
6. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per i prodotti sementieri provenienti dai Paesi membri dell'Unione europea. Per quelli da importare da Paesi terzi le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione soltanto per i prodotti ottenuti da moltiplicazioni effettuate al di fuori dell'Unione europea con un materiale di pre-base, di base, certificato di prima riproduzione, ove previsto, certificato come tale in uno degli Stati dell'Unione europea.
7. Sono fatti salvi gli impegni derivanti da convenzioni internazionali.

Art. 46

(Divieto di commercializzare sementi per rischi fitosanitari, alla salute umana e all'ambiente)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su segnalazione dei Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli aspetti di rispettiva competenza, chiede alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare, in tutto o in parte, nel territorio nazionale, la commercializzazione delle sementi o dei materiali di moltiplicazione di una varietà, se è accertato che la coltivazione di tale varietà, iscritta nel catalogo comune delle varietà:

a) possa nuocere alla coltivazione di altre varietà o specie dal punto di vista fitosanitario o alla loro integrità;

b) possa presentare un rischio per la salute umana o per l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche e pedoclimatiche. La valutazione del rischio per l'ambiente o la salute umana è effettuata sulla base dei criteri di riferimento stabiliti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, n. 2001/18/CE, dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, e dal Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, con allegati, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 gennaio 2004, n. 27.

2. In caso di pericolo imminente di propagazione di organismi nocivi o di pericolo imminente per la salute umana o per l'ambiente, il divieto di cui al comma 1 può essere applicato immediatamente dal momento della presentazione della richiesta alla Commissione europea sino al momento della



decisione della stessa. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, informa la Commissione europea dell'immediata applicazione del divieto.

Art. 47

(Divieto di coltivare varietà per rischi fitosanitari, alla salute umana e all'ambiente o perché non adatta alla coltivazione nel territorio nazionale)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali chiede alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare, in tutto o in parte del territorio nazionale, l'impiego di una varietà iscritta nel catalogo comune delle varietà o di prescrivere condizioni appropriate di coltivazione e, nel caso di cui alla lettera c), anche di impiego dei prodotti derivanti dalla sua coltivazione:

- a) qualora sia appurato che la coltivazione di tale varietà possa risultare dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varietà o possa nuocere all'integrità di altre varietà o specie;
- b) qualora, in base a esami ufficiali in coltura, si sia constatato che la varietà non produce, in nessuna parte del territorio, risultati corrispondenti a quelli ottenuti con un'altra varietà comparabile ammessa nel territorio nazionale o se è noto che la varietà, per natura e classe di maturità, non è adatta ad essere coltivata in alcuna parte del territorio nazionale;
- c) qualora sussistano valide ragioni, diverse da quelle indicate alle lettere a) e b) per ritenere che la varietà presenta un rischio per la salute umana o l'ambiente, anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari, tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche e pedoclimatiche.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), la richiesta alla Commissione europea è presentata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anche su segnalazione dei Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli aspetti di rispettiva competenza.

Capo VI

VARIETÀ DA CONSERVAZIONE, VARIETÀ ORTIVE PRIVE DI VALORE INTRINSECO E SVILUPPATE PER LA COLTIVAZIONE IN CONDIZIONI PARTICOLARI E MISCUGLI DI PRESERVAZIONE

Art. 48

(Varietà da conservazione e varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari)

1. Le disposizioni di cui al presente Capo stabiliscono le deroghe applicabili alle specie agrarie e ortive disciplinate dal presente decreto in merito alla conservazione *in-situ* e all'utilizzo sostenibile di risorse fitogenetiche attraverso la coltivazione e la commercializzazione:

- a) per l'iscrizione nei Registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie e ortive di ecotipi e varietà naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate da erosione genetica, in seguito varietà da conservazione;
- b) per l'iscrizione nei Registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive di varietà prive di valore intrinseco per la produzione orticola a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, in seguito varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;
- c) per la commercializzazione delle sementi e tuberi-seme di patata di tali ecotipi e varietà.



Art. 49

(Termini tecnici)

1. Ai fini del presente Capo si intende per:

- a) conservazione *in-situ*: la conservazione di materiale genetico nel suo ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell'ambiente di coltivazione dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;
- b) erosione genetica: perdita, nel tempo, della diversità genetica tra popolazioni o varietà della stessa specie e all'interno di esse, o riduzione della base genetica di una specie a causa dell'intervento umano o di un cambiamento climatico;
- c) varietà locale: un insieme di popolazioni o cloni di una specie vegetale adatti alle condizioni ambientali della propria regione;
- d) «zona fonte»:
 - 1) una zona designata come zona speciale di conservazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE; o
 - 2) una zona che contribuisce alla conservazione delle risorse fitogenetiche e che è designata secondo la procedura nazionale basata su criteri comparabili a quelli previsti dal combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, e dall'articolo 1, lettere k) e l), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, e che è gestita, protetta e posta sotto sorveglianza in un modo equivalente a quello prescritto dagli articoli 6 e 11 di detta direttiva;
- e) «sito di raccolta»: la parte della zona fonte in cui sono state raccolte le sementi;
- f) «miscela di sementi raccolte direttamente»: una miscela di sementi commercializzata così come raccolta nel sito di raccolta con o senza pulitura;
- g) «miscela di sementi coltivate»: una miscela di sementi prodotte con il seguente procedimento:
 - 1) le sementi delle singole specie sono prelevate nel sito di raccolta;
 - 2) le sementi di cui al numero 1) sono moltiplicate al di fuori del sito di raccolta come singole specie;
 - 3) le sementi di dette specie sono poi mescolate per ottenere una miscela composta dei generi, delle specie e, se del caso, delle sottospecie che sono caratteristici del tipo di habitat del sito di raccolta.

Art. 50

(Ammissione al Registro nazionale delle varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari)

1. È ammessa l'iscrizione nei Registri nazionali delle varietà delle specie di piante agrarie, degli ecotipi e delle varietà locali di cui all'articolo 48, comma 1, lettera a), alle condizioni previste dagli articoli 51 e 53. Tali ecotipi o varietà sono ammesse nei Registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie come: «varietà da conservazione».

2. È ammessa l'iscrizione nei Registri nazionali delle varietà delle specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate come «sementi certificate di una varietà da conservazione» oppure controllate come «sementi standard di una varietà da conservazione» degli ecotipi e delle varietà di cui all'articolo 48, comma 1, lettera a), alle condizioni previste agli articoli 51 e 53. Tali ecotipi o varietà sono ammesse nei Registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive come «varietà da



conservazione» le cui sementi devono essere certificate conformemente all'articolo 61 ovvero controllate conformemente all'articolo 59.

3. È ammessa l'iscrizione nei Registri nazionali delle varietà delle specie di piante ortive le cui sementi possono essere controllate come «sementi standard di una varietà da conservazione», degli ecotipi e delle varietà di cui all'articolo 48, comma 1, lettera a), alle condizioni previste agli articoli 51 e 53. Tali ecotipi o varietà sono ammesse nei Registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive come «varietà da conservazione» le cui sementi devono essere controllate conformemente all'articolo 59.

4. È ammessa l'iscrizione delle varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari nei Registri nazionali delle varietà delle specie di piante ortive, di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), le cui sementi possono essere unicamente controllate come «sementi standard di una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari». Tali varietà sono ammesse nei Registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive come «varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari» le cui sementi devono essere controllate conformemente all'articolo 59.

Art. 51

(Requisiti essenziali per l'ammissione ai Registri nazionali delle varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari)

1. Per essere ammessa in quanto varietà da conservazione, un ecotipo o una varietà deve presentare un interesse per la conservazione delle risorse fitogenetiche.

2. Per essere ammessa in quanto varietà ortiva sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, una varietà deve essere priva di valore intrinseco per la produzione orticola a fini commerciali, ma sviluppata in condizioni agrotecniche, climatiche e pedologiche particolari.

3. Al fine della distinguibilità e della stabilità si applicano alle varietà da conservazione agrarie e ortive e alle varietà ortive prive di valore intrinseco almeno i caratteri previsti nei:

a) questionari tecnici associati ai protocolli d'esame dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), elencati nell'allegato I della direttiva della Commissione 6 ottobre 2003, n. 2003/90/CE, per le specie agrarie e nell'allegato I della direttiva della Commissione 6 ottobre 2003, n. 2003/91/CE, per le specie ortive,

b) questionari tecnici delle linee guida dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV), elencate nell'allegato II della direttiva della Commissione 6 ottobre 2003, n. 2003/90/CE, per le specie agrarie e nell'allegato II della direttiva della Commissione 6 ottobre 2003, n. 2003/91/CE, per le specie ortive.

4. Per la valutazione dell'omogeneità si applica la direttiva della Commissione 6 ottobre 2003, n. 2003/90/CE, per le specie agrarie e la direttiva della Commissione 6 ottobre 2003, n. 2003/91/CE, per le specie ortive. Se il livello di omogeneità è stabilito sulla base delle piante fuori tipo si applica un livello di popolazione standard del 10 % e una probabilità di accettazione del 90%.

Art. 52

(Inammissibilità di varietà da conservazione e di varietà ortive sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari)

1. Una varietà da conservazione o una varietà ortiva sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari non è ammessa al Registro nazionale delle varietà se:

a) figura già nel catalogo comune delle varietà di specie di piante agrarie e di piante ortive, ma non come varietà da conservazione o come varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni



particolari, o è stata cancellata dal medesimo catalogo comune nel corso degli ultimi due anni o da almeno due anni a partire dalla scadenza del periodo previsto dall'articolo 15, comma 3;

b) è protetta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali prevista dal regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100/94, o da una privativa nazionale per ritrovati vegetali, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, o sia stata presentata una domanda in tal senso.

Art. 53

(Domanda di iscrizione)

1. L'iscrizione delle varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al Registro nazionale delle varietà avviene per iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano o su richiesta di enti pubblici, istituzioni scientifiche, organizzazioni, associazioni, singoli cittadini e aziende, previo parere favorevole delle Regioni o Province autonome competenti per territorio.
2. In applicazione al comma 1, una domanda di iscrizione per una varietà da conservazione e per una varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari è presentata secondo le modalità di cui all'allegato XIV.
3. L'esame della domanda d'iscrizione per una varietà da conservazione è effettuato dalle Regioni o Province autonome competenti per territorio, che esprimono il proprio parere in merito all'iscrizione della varietà stessa.
4. L'iscrizione di una varietà da conservazione al Registro nazionale è effettuata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sessanta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 3.
5. L'esame di una domanda d'iscrizione per una varietà priva di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, è effettuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, previo parere della Regione o Provincia autonoma competente per territorio di origine, ne dispone l'iscrizione tramite apposito provvedimento.
6. Il parere di cui al comma 5, è formulato entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Regione o Provincia autonoma medesima.
7. L'ammissione delle varietà di cui al presente Capo nei Registri nazionali è gratuita e non è soggetta ad alcun esame ufficiale se, ai fini dell'adozione delle relative decisioni, risultano sufficienti le informazioni di cui all'allegato XIV.
8. Nei casi in cui la documentazione presentata con la domanda d'iscrizione di cui al comma 2, non fornisca elementi sufficienti per l'identificazione della varietà e si renda necessario l'accertamento della differenziabilità della medesima varietà rispetto a quelle più simili, i costi sono a carico del richiedente.
9. I termini fissati dal presente articolo, sono sospesi nel caso in cui sia necessario integrare la documentazione presentata a corredo della domanda d'iscrizione o nel caso in cui sia necessario dare avvio a prove varietali per l'accertamento del requisito della differenziabilità della varietà candidata rispetto alle altre già conosciute.

Art. 54

(Denominazione varietale)



1. Per le denominazioni delle varietà da conservazione conosciute prima del 25 maggio 2000 sono ammesse deroghe al regolamento (CE) della Commissione 23 luglio 2009, n. 637/2009, salvo che tali deroghe violino i diritti pregressi di terzi protetti in virtù dell'articolo 2 di tale regolamento.

2. È ammesso l'uso di più denominazioni per la stessa varietà nel caso in cui si tratti di denominazioni tradizionalmente conosciute.

Art. 55

(Zona di origine)

1. Al momento dell'ammissione di una varietà da conservazione viene determinata la «zona di origine», ovvero la zona o le zone di coltivazione tradizionale di tale varietà alle cui condizioni la varietà medesima sia naturalmente adattata. Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine.

2. Se la zona d'origine è situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell'Unione europea, la determinazione è stabilita di comune accordo.

3. La zona di origine identificata è notificata alla Commissione dell'Unione europea.

4. Al momento dell'autorizzazione alla commercializzazione di una miscela di sementi per la preservazione, viene definita la zona cui tale miscela è naturalmente associata e designata, di seguito, «zona di origine». Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle regioni e province autonome e dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche e da organizzazioni riconosciute a tale fine.

5. Se la zona d'origine è situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell'Unione europea, la determinazione è stabilita di comune accordo.

Art. 56

(Zona di produzione delle sementi)

1. Le sementi di una varietà da conservazione possono essere prodotte esclusivamente nella zona di origine. Se in tale zona risulta impossibile adempiere alle condizioni di certificazione o di produzione delle sementi di cui agli articoli 59, 61 e 62, per un motivo specifico connesso all'ambiente, si può autorizzare la produzione di sementi in altre zone, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine. Le sementi prodotte in queste ulteriori zone possono essere utilizzate esclusivamente nelle zone di origine.

2. Le ulteriori zone di produzione delle sementi, individuate ai sensi del comma 1, devono essere notificate alla Commissione europea e agli Stati membri e sono autorizzate con procedura europea.

Art. 57

(Selezione conservatrice)

1. La selezione conservatrice di una varietà da conservazione ammessa al Registro nazionale deve essere effettuata nella sua zona di origine.

Art. 58

(Controllo delle colture di sementi)



1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o l'Organismo delegato provvede al controllo ufficiale della conformità delle sementi di varietà da conservazione di specie agrarie e ortive alle disposizioni del presente decreto, mediante ispezioni alle colture, con particolare riguardo alla varietà, ai siti di produzione delle sementi e alle quantità.
2. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

Art. 59

(Controllo delle sementi standard)

1. In deroga all'articolo 18, le sementi di varietà da conservazione di specie ortive e di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, possono essere controllate come sementi standard di una varietà da conservazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Le sementi devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria standard stabilite dal presente decreto, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima.
3. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.
4. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

Art. 60

(Analisi delle sementi)

1. Le analisi delle sementi agrarie, effettuate per appurare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 61, sono soggette a vigilanza ufficiale. Tali analisi vanno realizzate conformemente ai protocolli internazionali esistenti, o, in loro assenza, secondo metodi condivisi a livello nazionale.
2. Le analisi delle sementi ortive da conservazione o di quelle sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, effettuate per appurare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli 61 e 62, sono realizzate conformemente ai protocolli internazionali esistenti o, in loro assenza, secondo metodi condivisi a livello nazionale.
3. Al fine dell'effettuazione delle analisi di cui al comma 1, i campioni devono essere prelevati da lotti omogenei. Il peso del lotto e del campione deve soddisfare le condizioni previste all'allegato II.
4. Le analisi di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

Art. 61

(Certificazione delle sementi delle varietà da conservazione di specie agrarie)

1. In deroga all'articolo 32, le sementi di varietà da conservazione di specie agrarie possono essere oggetto di commercializzazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo le modalità previste per il mantenimento dalla selezione conservatrice.
3. Le sementi, con l'eccezione di quelle di *Oryza sativa*, devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate stabilite dal presente decreto, con



esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale.

4. Le sementi di *Oryza sativa* devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate di seconda riproduzione stabilite dal presente decreto, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale.
5. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.
6. Per la commercializzazione dei tuberi-seme di patata non sono applicabili le disposizioni previste dall'allegato IV, della categoria certificata, relativamente al calibro.

Art. 62

Certificazione delle sementi delle varietà da conservazione di specie ortive

1. In deroga all'articolo 32, le sementi di varietà da conservazione di specie ortive possono essere certificate come sementi certificate di una varietà da conservazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo le modalità previste per il mantenimento della selezione conservatrice.
3. Le sementi devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate stabilite dal presente decreto, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale.
4. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.

Art. 63

(Autorizzazione alla commercializzazione delle miscele di sementi)

1. Possono essere autorizzate alla commercializzazione le miscele di sementi per la preservazione nella Regione o Provincia autonoma d'origine a condizione che tali miscele siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 64, per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, o dell'articolo 65 nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate.
2. La richiesta ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1, è corredata dalle informazioni necessarie per verificare la conformità alle disposizioni del comma 5 e, dell'articolo 64 nel caso di miscele per la preservazione raccolte direttamente o dell'articolo 65 nel caso di miscele per la preservazione coltivate.
3. Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o l'Organismo delegato o le Regioni e Province autonome provvedono all'ispezione visuale del sito di raccolta. Le ispezioni sono effettuate sul sito di raccolta durante il periodo di crescita a intervalli appropriati, in modo da assicurare almeno la conformità della miscela alle condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 64, commi 2 e 4. I risultati dell'ispezione devono essere documentati.
4. Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione coltivate, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o l'Organismo delegato o le Regioni e Province autonome, nel corso dell'esame della richiesta di autorizzazione provvede, mediante esame ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, alla verifica della miscela di sementi per la preservazione circa la conformità delle condizioni di cui all'articolo 65, commi 2 e 3. L'esame è realizzato secondo i metodi internazionali, conformemente ai protocolli esistenti o, in loro assenza, secondo metodi condivisi a livello nazionale. I campioni utilizzati per l'esame sono prelevati da lotti omogenei e si applicano le disposizioni relative al peso dei lotti e dei campioni di cui all'allegato IV.



5. L'autorizzazione di cui al comma 1, è concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dall'organismo delegato o dalle Regioni e Province Autonome che possono avocare a se tale facoltà su richiesta del produttore e in essa sono indicati:
 - a) nome o denominazione e sede del produttore;
 - b) metodo di raccolta: sementi raccolte direttamente o coltivate;
 - c) percentuale in peso dei componenti per specie e se del caso sottospecie;
 - d) nel caso delle miscele per la preservazione coltivate, la germinabilità dei componenti della miscela qualora non siano rispettati i valori previsti dalla colonna 2 della tabella riportata all'allegato VI, lettera C), Foraggere, punto 1);
 - e) la quantità della miscela cui si applica l'autorizzazione;
 - f) la zona di origine;
 - g) la restrizione alla commercializzazione nella zona di origine;
 - h) la zona fonte;
 - i) il sito di raccolta e le sue caratteristiche fisiche e, nel caso di una miscela di sementi per la preservazione coltivate, il sito di moltiplicazione e le sue caratteristiche fisiche;
 - l) il tipo di habitat del sito di raccolta;
 - m) l'anno di raccolta.
6. In relazione al comma 5, lettera c), per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, è sufficiente indicare i componenti per specie e, se del caso, sottospecie che sono caratteristici del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche.

Art. 64

(Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente)

1. Le sementi che compongono la miscela devono essere state raccolte direttamente nella loro zona fonte, in un sito che non è stato seminato con seme di varietà geneticamente selezionate per produzione foraggera o tappeto erboso da almeno quaranta anni prima della data della domanda presentata dal produttore di cui all'articolo 63, comma 5. La zona fonte è situata all'interno della zona di origine.
2. La percentuale dei componenti della miscela di sementi per la preservazione direttamente raccolte e che sono specie e, se del caso, sottospecie caratteristiche del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, è tale da ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta.
3. La germinabilità dei componenti di cui al comma 2, è adatta a ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta.
4. La percentuale di specie e, se del caso, sottospecie che non rispettano le condizioni di cui al comma 2, non è superiore all'1 % in peso. Le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente non contengono *Avena fatua*, *Avena sterilis* e *Cuscuta* spp, la percentuale in *Rumex* spp, diversa da *Rumex acetosella*, *Rumex acetosa* e *Rumex maritimus*, non è superiore allo 0,05 % in peso.

Art. 65

(Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione coltivate)



1. Le sementi a partire dalle quali sono prodotte le sementi per la preservazione coltivate che compongono la miscela, devono essere raccolte nella loro zona fonte in un sito che non è stato seminato con seme di varietà geneticamente selezionate per produzione foraggera o tappeto erboso da almeno quaranta anni prima della data della domanda presentata dal produttore di cui all'articolo 63, comma 5. La zona fonte è situata all'interno della zona di origine.
2. Le sementi per la preservazione coltivate che compongono la miscela sono di specie e, se del caso, sottospecie caratteristiche del tipo di habitat del sito di raccolta e sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche.
3. I componenti di una miscela di sementi per la preservazione coltivate devono essere conformi, prima di essere miscelate, ai requisiti per le sementi commerciali indicati all'allegato V, lettera C), Foraggiere, punto III sementi commerciali.
4. La moltiplicazione può essere effettuata per cinque generazioni.
5. Al fine di garantire la qualità del materiale ottenuto e di consentire un adeguato controllo del processo produttivo da parte degli organi competenti, la moltiplicazione può essere effettuata solo nella zona di origine in cui è sita la zona fonte.

Art. 66

(Condizioni di commercializzazione)

1. La produzione dei prodotti sementieri di varietà da conservazione e di varietà prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, e la loro commercializzazione devono avvenire nel rispetto della normativa fitosanitaria nazionale e unionale.
2. Le sementi di una varietà da conservazione possono essere commercializzate unicamente alle seguenti condizioni:
 - a) sono state prodotte nella loro zona di origine o in una delle zone di cui all'articolo 56;
 - b) sono commercializzate nella loro zona di origine.
3. In deroga al comma 2, lettera b), possono essere approvate ulteriori zone di commercializzazione a condizione che queste siano comparabili con le zone di origine quanto ad habitat naturali e semi-naturali della varietà in questione. In tale caso il quantitativo di sementi necessario per la produzione della quantità minima di cui all'articolo 67, è riservato alla conservazione della varietà nella sua zona d'origine. L'approvazione delle ulteriori zone di cui al presente comma è oggetto di notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
4. Nel caso sia stata applicata la deroga di cui all'articolo 56, comma 1, non si può far ricorso all'ulteriore deroga prevista dal comma 3.
5. In deroga all'articolo 32, comma 1, si può autorizzare la commercializzazione di miscele di sementi foraggiere di vari generi, specie e se del caso sottospecie, destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, di cui all'articolo 48. Tali miscele possono contenere sementi di piante foraggiere, e di piante non foraggiere ai sensi del presente decreto. Dette miscele sono designate come: «miscele di sementi per la preservazione».
6. Se la miscela di sementi per la preservazione contiene una varietà da conservazione, si applicano le disposizioni dagli articoli da 48 a 62.

Art. 67

(Restrizioni quantitative)

1. Per ciascuna varietà da conservazione di specie agrarie, la quantità di sementi commercializzata non deve superare lo 0,5% della quantità di sementi, della stessa specie, utilizzata in ambito



nazionale per una stagione di semina. Tale quantità è rapportata a quella necessaria per seminare 100 ettari qualora quest'ultima risultasse maggiore. Per le specie *Pisum sativum*, *Triticum spp.*, *Hordeum vulgare*, *Zea mays*, *Solanum tuberosum*, *Brassica napus* e *Helianthus annuus* la percentuale non deve superare lo 0,3%.

2. La quantità totale di sementi di varietà da conservazione di specie agrarie commercializzate non deve superare il 10% delle sementi, della specie in questione, utilizzate annualmente sul territorio nazionale. Se tale percentuale corrisponde a una quantità inferiore a quella necessaria per seminare 100 ettari il valore massimo viene rapportato a tale superficie.
3. Per ciascuna varietà da conservazione di specie ortive, la quantità di sementi commercializzata annualmente non deve superare quella necessaria per la coltivazione delle superfici indicate all'allegato XV per le specie interessate.
4. La commercializzazione delle sementi di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, è consentita se realizzata in imballaggi di piccole dimensioni dal peso non superiore al peso netto massimo fissato all'allegato XVI per le specie interessate.
5. La quantità totale delle sementi per la preservazione che compongono le miscele commercializzate annualmente non deve superare il 5 % del peso totale delle miscele di piante foraggere commercializzate nel medesimo anno sul territorio nazionale.

Art. 68

(Applicazione di restrizioni quantitative)

1. I produttori di sementi di varietà da conservazione comunicano alle Regioni e Province autonome competenti per territorio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'Organismo delegato preposto alla certificazione, prima dell'inizio della stagione di produzione, le superfici e l'ubicazione delle aree di produzione delle sementi.
2. I produttori di miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, comunicano alle Regioni e Province autonome competenti per territorio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'organismo delegato all'esecuzione dei controlli prima dell'inizio della stagione di produzione, la quantità delle sementi per la preservazione che compongono le miscele per le quali intendono chiedere un'autorizzazione, unitamente alla dimensione e alla posizione del sito o dei siti di raccolta previsti.
3. I produttori di miscele di sementi per la preservazione coltivate, comunicano alle Regioni e Province autonome competenti per territorio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'organismo delegato all'esecuzione dei controlli, prima dell'inizio della stagione di produzione, la quantità delle sementi per la preservazione che compongono le miscele per le quali intendono chiedere un'autorizzazione, unitamente alla dimensione e alla posizione dei siti di raccolta e dei siti di moltiplicazione previsti.
4. Laddove, in base alle informazioni ricevute, sussista la possibilità che siano superate le quantità stabilite dall'articolo 67, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o l'organismo delegato, d'intesa con le Regioni e Province autonome competenti per territorio, stabilisce, per ciascun produttore, la quota che può essere commercializzata nel corso della stagione di produzione in questione.

Art. 69

(Chiusura degli imballaggi e dei contenitori)

1. Le sementi delle varietà da conservazione, di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e le miscele di sementi per la preservazione possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi e appositamente sigillati.



2. Gli imballaggi e i contenitori sono sigillati dal produttore in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino del produttore sull'imballaggio o sul contenitore.
3. Al fine di garantire la sigillatura conformemente al comma 2, il sistema di chiusura prevede l'aggiunta del cartellino o l'apposizione di un sigillo come condizione minima.

Art. 70

(Etichettatura)

1. Gli imballaggi e i contenitori di sementi delle varietà da conservazione, di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e quelli per le miscele di sementi per la preservazione sono muniti di un cartellino del produttore o di una scritta stampata o apposta con un timbro che riporta le indicazioni specificate nell'allegato VII.

Art. 71

(Controlli ufficiali a posteriori)

1. L'autorità competente per l'esecuzione dei controlli ufficiali delle sementi prodotte da varietà da conservazione o di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, con proprio decreto, può delegare l'esercizio di determinati compiti relativi a tali controlli conformemente all'articolo 19.
2. I controlli di cui al comma 1, sono effettuati a posteriori mediante sondaggi per verificarne l'identità e la purezza varietale, nonché sulle modalità di applicazione dell'etichettatura, stabilite ai sensi dell'articolo 70.
3. Le sementi prodotte da varietà da conservazione o di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 55 a 62, con particolare attenzione alla varietà, alle zone di produzione delle sementi e alle quantità e sono soggette a controlli ufficiali effettuati durante la produzione e la commercializzazione al fine di verificare i requisiti richiesti.
4. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

Art. 72

(Notifiche)

1. I produttori di sementi operanti sul territorio nazionale provvedono a notificare alle Regioni e Province autonome competenti per territorio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'organismo delegato alla certificazione e per ogni stagione di produzione, i quantitativi di sementi commercializzati per ciascuna varietà da conservazione e per ciascuna varietà sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali notifica, su richiesta della Commissione e degli altri Stati membri, i quantitativi di sementi di ciascuna varietà da conservazione di specie agrarie e ortive, di ogni varietà di specie ortive sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari e delle miscele di sementi per la preservazione commercializzati sul territorio nazionale.

Art. 73



(Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a notificare alla Commissione europea e agli altri Stati membri, le autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o le organizzazioni riconosciute in questo campo.

Art. 74

(Commercializzazione di sementi di varietà da conservazione)

1. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi iscritte nel Registro nazionale delle varietà da conservazione di cui all'articolo 48, è riconosciuto, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, secondo le disposizioni di cui al presente Capo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varietà geneticamente modificate.

Capo VII

EQUIVALENZA PAESI TERZI

Art. 75

(Equivalenza sementi importate)

1. I materiali di moltiplicazione di patate e le sementi di specie foraggere, cereali, barbabietola da zucchero e da foraggio e di specie oleaginose e da fibra, prodotte in un Paese terzo e ufficialmente certificate dalle autorità di tale Paese, sono considerate equivalenti allorché sia stata riconosciuta l'equivalenza delle norme del Paese produttore a quelle vigenti nel territorio dell'Unione europea per quanto attiene alle caratteristiche dei prodotti, alle prescrizioni relative alla loro identità, ai contrassegni, nonché alle ispezioni e ai controlli concernenti le colture e i prodotti medesimi.
2. Le sementi di barbabietole, di cereali, di foraggere e di piante oleaginose e da fibra indicate in allegato II, sezioni A e B, raccolte in altro Stato dell'Unione europea o in un Paese terzo equivalente e provenienti direttamente da sementi di base, certificate come tali in uno degli Stati dell'Unione europea, possono essere certificate in Italia sempreché siano munite di attestato ufficiale dello Stato in cui è stata effettuata la riproduzione, da cui risulti l'avvenuta esecuzione di un'ispezione in campo per la verifica delle condizioni prescritte ai fini della certificazione e sempreché, da un esame ufficiale dello Stato italiano, sia accertata la rispondenza dei prodotti sementieri ai requisiti prescritti per le sementi certificate.

Art. 76

(Certificazione in Italia di sementi di cereali certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo)

1. Le sementi di cereali, provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione, ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo, e raccolte in ambito unionale, devono essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione a



un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato IX, lettera A), per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste dall'allegato VI, 1, lettera B)-Cereali, per la stessa categoria.

2. Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.
3. Le sementi di cereali raccolte in ambito comunitario e destinate a essere certificate conformemente al comma 2, devono essere confezionate e contraddistinte da un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, I, lettera A) e accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, III, C) Cereali.
4. Le sementi di cereali, raccolte in un Paese terzo sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:
 - a) provengono direttamente:
 - 1) da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza oppure
 - 2) dalla ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo equivalente;
 - b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a una ispezione in campo che soddisfa le condizioni di equivalenza, per la categoria interessata;
 - c) è stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera B), per la stessa categoria.
5. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

Art. 77

(Certificazione in Italia di sementi di piante foraggere certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo)

1. Le sementi di piante foraggere provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in siffatto Paese terzo e raccolte in un altro Stato membro, devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione a un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato IX, lettera B), per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera C, per la stessa categoria.
2. Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.
3. Le sementi di piante foraggere raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto dal comma 2, devono essere confezionate e provviste di un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, Parte I, lettera B) Foraggere, ed essere accompagnate da un documento rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato, Parte III, lettera B).



4. Le sementi di piante foraggere, raccolte in un Paese terzo devono, su richiesta, essere certificate:
- a) se provengono direttamente:
 - 1) da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza, o
 - 2) dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo equivalente;
 - b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a una ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza, per la categoria interessata;
 - c) è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera C), per la stessa categoria.
5. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

Art. 78

(Certificazione in Italia di sementi di barbabietole certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo)

1. Le sementi di barbabietole provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri, o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza, e le sementi di barbabietole e raccolte in un altro Stato membro devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste dall'allegato IX, lettera C), per la categoria interessata e se è stata constatata, al momento di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato VI, lettera A), per la stessa categoria.
2. Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di generazioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.
3. Le sementi di barbabietola raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al comma 2, devono essere confezionate e provviste di un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, I, - Barbabietola, lettera C) e devono essere accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato VII, III, lettera A).
4. Le sementi di barbabietole, raccolte in un Paese terzo sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:
 - a) provengono direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza;
 - b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a un'ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza, per la categoria interessata;
 - c) è stato constatato, al momento di un esame ufficiale è che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera A), per la stessa categoria.
5. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 83.



Art. 79

(Certificazione in Italia di sementi di piante oleaginose e da fibra certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo)

1. Le sementi di piante oleaginose e da fibra provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo, e raccolte in un altro Stato membro, devono a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato IX, lettera E), per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera D), per la stessa categoria.
2. Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzione anteriore alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.
3. Le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte in ambito comunitario e destinate a essere certificate conformemente al comma 1, devono essere confezionate e provviste di un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, I, E) Oleaginose e da fibra, e accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato VII, III, lettera D).
4. Le sementi di piante oleaginose e da fibra, sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:
 - a) provengono direttamente:
 - 1) da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza o
 - 2) dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza;
 - b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a un'ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza, per la categoria interessata;
 - c) è stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera D), per la stessa categoria.
5. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

Art. 80

(Certificazione in Italia di sementi di ortive certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo)

1. Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e raccolte in un altro Stato membro, devono, a richiesta e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente decreto, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di



produzione a un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato IX, lettera F), per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato VI, II per la stessa categoria.

2. Se nei casi previsti al comma 1, le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di produzioni anteriori alle sementi di base, si può autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria, sono state rispettate.
3. Le sementi di ortaggi raccolte in ambito comunitario e destinate a essere certificate conformemente al comma 1 devono essere confezionate e provviste di un cartellino ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, I, lettera F) nonché accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato VII, III, lettera E).
4. Le sementi di ortaggi provenienti direttamente da sementi di base o da sementi ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e, raccolte in un Paese terzo, devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione a un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza adottata in ambito comunitario, per la categoria interessata e se è stata constatata, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, II per la stessa categoria.
5. Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al comma 7, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo e al rilascio dei documenti e della certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.
6. Le sementi delle specie ortive raccolte in un Paese terzo, se soddisfano le condizioni previste in una decisione di equivalenza adottata in ambito comunitario sono equivalenti alle sementi delle categorie «base» e «certificata» raccolte all'interno dell'Unione europea.
7. Tranne che per i piccoli imballaggi di sementi standard, le informazioni prescritte dall'allegato VII, sono chiaramente distinte da qualsiasi altra informazione che figurino sul cartellino o sull'imballaggio, comprese quelle previste dal presente articolo.
8. Dopo il 30 giugno 1992 si può decidere, conformemente all'articolo 20, se i piccoli imballaggi di sementi standard di tutte o di alcune specie debbano soddisfare questa norma o se le informazioni prescritte o autorizzate debbano differenziarsi in qualche modo da qualsiasi altra informazione se la caratteristica distintiva è espressamente dichiarata in quanto tale sul cartellino o sull'imballaggio.
9. I controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

Capo VIII

SANZIONI AMMINISTRATIVE E NORME FINANZIARIE

Art. 81

(Sanzioni amministrative)



1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa nazionale e unionale di settore, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.
2. Chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri, come definita nell'articolo 1, comma 3, senza la registrazione al RUOP di cui all'articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
3. Chiunque pone in vendita prodotti sementieri di varietà appartenenti a specie per cui è obbligatoria la iscrizione ai Registri delle varietà, prevista all'articolo 7 comma 2, privi della iscrizione in Italia o in un altro Stato dell'Unione Europea, è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000.
4. Chiunque viola le norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
5. Chiunque viola le norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri geneticamente modificati nei locali adibiti alla vendita, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
6. La ditta sementiera che, ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 2, e articolo 42, comma 6, non registra e non conserva i dati previsti e non garantisce i sistemi di tracciabilità è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
7. La ditta sementiera che non notifica le informazioni di cui all'articolo 28, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000;
8. Chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei miscugli di sementi, di cui all'articolo 5, con esclusione del comma 1, lettera c, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000, salvo quanto disposto dal comma 19.
9. Chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei miscugli di sementi, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, salvo quanto disposto dal comma 19.
10. Chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene gli imballaggi, di cui all'articolo 33, commi 1, 3, 4 e 6 e agli articoli 34, 69 e 70, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000, salvo quanto disposto dal comma 19.
11. Chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene i piccoli imballaggi, di cui all'articolo 36, è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000 euro, salvo quanto disposto dal comma 19.
12. Chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio relativamente ai cartellini del produttore, di cui agli articoli 34, 35, 36, comma 4, e 70 è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000, salvo quanto disposto dal comma 19.
13. Chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene il cartellino di certificazione ufficiale, di cui all'articolo 32 comma 1, è punito con una



sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000, salvo quanto disposto dal comma 19.

14. Chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio, di cui all'articolo 32, ad esclusione del comma 1, è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000, salvo quanto previsto al comma 19.
15. Chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio di prodotti sementieri importati, di cui agli articoli 41 e 42, è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000, salvo quanto disposto dal comma 19.
16. Il costituente o il soggetto incaricato della conservazione in purezza, in caso di mancato adempimento degli obblighi inerenti la conservazione in purezza di cui all'articolo 11, comma 4, in merito al mantenimento dei requisiti della varietà di cui all'articolo 9, è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000.
17. Il responsabile della conservazione in purezza che non consente od ostacola il prelievo ufficiale di campioni per verifiche degli obblighi inerenti la conservazione in purezza, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dell'organismo delegato in applicazione dell'articolo 18, è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000.
18. Chiunque impedisce od ostacola i controlli ufficiali di cui agli articoli 18, 19 e 21 da parte del personale incaricato, durante le fasi di produzione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti sementieri e le relative ispezioni e campionamenti è punito con una sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000
19. Chiunque pone in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti dagli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 400 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di prodotti sementieri e, comunque, per un importo non inferiore a euro 4.000.
20. Chiunque pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali, di cui all'articolo 42 comma 3, o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma stabilita in misura proporzionale di euro 400 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di prodotti sementieri e, comunque, per un importo non inferiore a euro 4.000.
21. Chiunque vende o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto ai sensi dell'articolo 18 per la categoria nella quale essi risultano classificati ai sensi dell'articolo 21 è punito con la sanzione prevista al comma 19.
22. Chiunque con un'azione od omissione viola diverse disposizioni del presente articolo o commette più violazioni della stessa disposizione è punito con una sanzione amministrativa nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1 della legge n. 689/81
23. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e i Servizi fitosanitari delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono competenti ad irrogare le sanzioni.



(Obbligo di rapporto e contestazione da parte del personale addetto alla vigilanza)

1. La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è affidata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze.
2. Gli incaricati della vigilanza, in qualità di pubblici ufficiali, possono visitare i campi destinati alla produzione sementiera, i depositi e magazzini di vendita all'ingrosso e al minuto, i locali adibiti alla conservazione, alla selezione, alla disinfezione ed alla disinfestazione dei prodotti sementieri, i mercati, le fiere, i magazzini ferroviari, portuali e aeroportuali, le banchine ferroviarie e portuali, i carri ferroviari, gli aerei, le imbarcazioni, gli autoveicoli adibiti al trasporto merci. Possono, altresì, procedere al prelievo dei campioni e all'accertamento delle violazioni di legge. Nelle visite ai magazzini e carri ferroviari, ai magazzini portuali e aeroportuali, il personale può essere accompagnato rispettivamente dagli agenti di polizia ferroviaria, portuale e dai militari della Guardia di finanza.
3. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, la vigilanza doganale è svolta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel rispetto della normativa doganale vigente. Nulla è innovato per quanto si riferisce agli accertamenti fitosanitari.
4. Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dal presente decreto del quale viene, comunque, a conoscenza. Il personale medesimo, una volta accertate le infrazioni alle quali il presente decreto prevede sanzioni amministrative, deve:
 - a) contestare immediatamente l'infrazione accertata;
 - b) notificare all'interessato entro trenta giorni, se la contestazione immediata non è possibile, l'accertamento dell'infrazione;
 - c) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al prefetto territorialmente competente, in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione.
5. Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, una somma pari al minimo della sanzione prevista con le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il quale sono, altresì, individuate le modalità di versamento delle sanzioni al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, nella misura del 50 per cento dell'importo versato, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031.
6. Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma 5, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligo di pagare, con le modalità stabilite con decreto di cui al comma 5, la somma medesima entro trenta giorni dalla notifica.
7. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato può ricorrere secondo la normativa vigente.
8. Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute, si procede mediante ruolo.
9. L'obbligo di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non si trasmette agli eredi.



Art. 83

(Tariffe)

1. Le tariffe per le attività di iscrizione delle varietà nei Registri, di cui all'articolo 9, e per le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi di cui agli articoli 19, 28 comma 10, 30, 39 comma 2, 33, 36, 58, 59, 60, 71, 76, 77, 78, 79 e 80 nonché per il rilascio dei cartellini ufficiali di cui all'articolo 32, sono a carico del soggetto interessato. Gli importi sono stabiliti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in misura corrispondente al costo del servizio.
2. Le tariffe di cui al comma 1, possono essere aggiornate ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per le attività di verifica dei requisiti propedeutici all'iscrizione delle varietà nei Registri delle varietà vegetali, le pertinenti prove di campo e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per la copertura dei costi derivanti dalle attività di verifica dei requisiti propedeutici all'iscrizione al Registro delle varietà di cui all'articolo 9.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per la copertura dei costi derivanti dalle attività di controllo e di certificazione delle sementi di cui agli articoli 19, 28 comma 10, 39 comma 2, 58, 59, 60, 71, 76, 77, 78, 79 e 80 nonché per il rilascio dei cartellini ufficiali di cui all'articolo 32 e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 84

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Capo IX

(Norme transitorie e finali)

Art.85

(Clausola di cedevolezza)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle Province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata



in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Art. 86
(*Norme transitorie*)

1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti se non in contrasto con il presente decreto.
2. Il personale tecnico per i controlli ai prodotti sementieri già autorizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è iscritto d'ufficio in apposita sezione ad esaurimento del Registro del personale di cui all'articolo 20.

Art. 87
(*Abrogazioni*)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) legge 25 novembre 1971, n. 1096;
 - b) decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972;
 - c) decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.1065, ;
 - d) legge 20 aprile 1976, n. 195;
 - e) decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, i;
 - f) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150, ;
 - g) decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, ;
 - h) decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, ;
 - i) decreto legislativo 14 agosto 2012, n.148, .
 - l) decreto ministeriale 19 marzo 1993, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 87 del 15/04/1993.
 - m) decreto ministeriale 17 dicembre 2010, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 39 del 17/02/2011.
 - n) decreto ministeriale 18 settembre 2012, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.287 del 10/12/2012.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Allegato I
Elenco delle specie oggetto del presente decreto

I – COLTURE ERBACEE DA PIENO CAMPO

Nome botanico

Nome volgare

BARBABIETOLE:

Beta vulgaris L.

Barbabetola da zucchero e da foraggio

CEREALI:

Avena sativa L. (compresa *Avena byzantina* K. Kock.)

Avena comune e avena bizantina

Avena nuda L.

Avena nuda

Avena strigosa Schreb.

Avena forestiera

Fagopyrum esculentum Moench

Grano saraceno

Hordeum vulgare L.

Orzo

Oryza sativa L.

Riso

Panicum miliaceum L.

Miglio

Phalaris canariensis L.

Scagliola

Secale cereale L.

Segale

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgo

Sorghum bicolor (L.) Moench x *Sorghum sudanense* (Piper) Stapf (*)

Ibridi risultanti dall'incrocio tra *Sorghum bicolor* e *Sorghum sudanense*

Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Erba sudanese

x *Triticosecale* Wittm. ex A. Camus

Ibridi risultanti dall'incrocio tra una specie del genere *Triticum* e una specie del genere *Secale*

Setaria italica (L.) Beauv.

Panico

Triticum aestivum L.

Fumento tenero

Triticum durum Desf

Fumento duro

Triticum spelta L.

Spelta

Triticum spp. x *Secale cereale*

Triticale

Triticum turgidum L.

Fumento turgido

Zea mays L. (partim)

Granturco, Mais [escluso il granturco da scoppio (pop corn) e Mais zuccherino]

FORAGGERE:

Agropyron cristatum (L.) Gaertn.

Agropiro crestato

Agropyron desertorum (Fisch.) Schult.

Agropiro dei deserti

Agropyron trachycaulum (Lk.) Malte

Agropiro tenue

Agrostis canina L.

Agrostide canina

Agrostis capillaris L.

Agrostide tenue



<i>Agrostis gigantea</i> Roth.	Agrostide gigante e bianca
<i>Agrostis palustris</i> Huds.	Agrostide palustre
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifera
<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Coda di volpe
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Paleo odoroso
<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	Antillide
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.S. et K.B. Presl.	Avena altissima
<i>Biserrula pelecinus</i> L.	Biserrula
<i>Brassica campestris</i> L. spp. rapa (L.) Thell. (= Br. Rapa L.)	Rapa da foraggio
<i>Brassica napus</i> L. var. napobrassica (L.) Reichb.	Navone da foraggio
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. acephala DC Alef var. medullosa + var. viridis.	Cavolo da foraggio
<i>Bromus arvensis</i> L.	Bromo arvense
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Bromo
<i>Bromus erectus</i> Ruds.	Bromo eretto
<i>Bromus inermis</i> Leyss.	Bromo inerme
<i>Bromus sitchensis</i> Trin.	Bromo dell'Alaska
<i>Cajanus cajan</i> (L.) Milisp.	Pisello del tropico
<i>Coronilla varia</i> L.	Coronilla
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers	Erba capriola
<i>Cynosorus cristatus</i> L.	Coda di cane
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Erba mazzolina, Dattile
<i>Deschampsia caespitosa</i> (L.) Beauv.	Aira cespitosa
<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	Aira flessuosa
<i>Dolichos lablab</i> L. (= Lablab vulgaris Savi)	Fagiolo d'Egitto
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.)Beauv. var. frumentacea Wight	Miglio giapponese
<i>Eragrostis curvula</i> (Schrad.) Ness	Eragrostide curvula
<i>Festuca arundinacea</i> Schreber	Festuca arundinacea
<i>Festuca filiformis</i> Pourr	Festuca a foglie capillari
<i>Festuca ovina</i> L. duriuscula (L.) Koch.	Festuca duriuscula
<i>Festuca ovina</i> L. var. capillata (Lam.) Hack. (= <i>Festuca tenuifolia</i> Sibth.)	Festuca capillata
<i>Festuca ovina</i> L.	Festuca ovina
<i>Festuca pratensis</i> Hudson	Festuca dei prati
<i>Festuca rubra</i> L. var. commutata Gaud. (= <i>F. fallax</i> Thuill.)	Festuca commutata
<i>Festuca rubra</i> L. var. heterophylla (Lam.) Mutel	Festuca eterofilla
<i>Festuca rubra</i> L.	Festuca rossa
<i>xFestulolium</i> Asch. & Graebn	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere <i>Festuca</i> e una specie del genere <i>Lolium</i>
<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina	Festuca indurita
<i>Galega orientalis</i> Lam.	Galega foraggera
<i>Hedysarum coronarium</i> L.	Sulla
<i>Holcus lanatus</i> L.	Erba bambagiona
<i>Lathyrus cicera</i> L.	Cicerchia/moco
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Loglio d'Italia (compreso il Loglio westervoldico)



<i>Lolium perenne</i> L.	Loietto perenne o Loietto inglese
<i>Lolium x hybridum</i> Hausskn	Loglio ibrido
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Ginestrino
<i>Lotus uliginosus</i> Schk.	Ginestrino palustre
<i>Lupinus albus</i> L.	Lupino bianco
<i>Lupinus angustifolius</i> L.	Lupino selvatico
<i>Lupinus luteus</i> L.	Lupino giallo
<i>Medicago doliata</i> Carmign.	Erba medica aculeata
<i>Medicago italica</i> (Mill.) Fiori	Erba medica attorcigliata
<i>Medicago littoralis</i> Rode ex Loislel	Erba medica litorale
<i>Medicago lupulina</i> L.	Lupolina
<i>Medicago murex</i> Willd.	Erba medica pungente
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Erba medica polimorfa
<i>Medicago rugosa</i> Desr.	Erba medica rugosa
<i>Medicago sativa</i> L.	Erba medica
<i>Medicago scutellata</i> (L.) Miller	Erba medica scudata
<i>Medicago truncatula</i> Gaertn.	Erba medica troncata
<i>Medicago varia</i> Martyn	Medica variegata
<i>Medicago x varia</i> T. Martyn Sand	Erba medica ibrida
<i>Melilotus alba</i> Med.	Meliloto bianco
<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.	Meliloto giallo
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Lupinella
<i>Ornithopus compressus</i> L.	Uccellina comune
<i>Ornithopus sativus</i> Brot.	Serradella
<i>Pennisetum glaucum</i> (L.) R. Br.	Miglio perlato o pennisetto
<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth	Facelia
<i>Phalaris aquatica</i> L.	Erba di Harding, Phalaris
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Falaride arundinacea
<i>Phalaris stenoptera</i> Hack.	Falaride tuberosa
<i>Phaseolus angularis</i> (Willd.) Wight	Fagiolo Azuki
<i>Phaseolus aureus</i> Roxb.	Fagiolo aureo
<i>Phaseolus mungo</i> L.	Fagiolo mungo
<i>Phleum bertolonii</i> DC	Fleolo bulboso
<i>Phleum nodosum</i> L.	Codolina comune
<i>Phleum pratense</i> L.	Fleolo, coda di topo
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Pisello da foraggio
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Piantaggine lanciuaola
<i>Poa annua</i> L.	Poa annua
<i>Poa bulbosa</i> L.	Poa bulbosa
<i>Poa compressa</i> L.	Poa compressa
<i>Poa nemoralis</i> L.	Fienarola dei boschi
<i>Poa palustris</i> L.	Fienarola delle paludi
<i>Poa pratensis</i> L.	Erba fienarola dei boschi
<i>Poa trivialis</i> L.	Poa comune
<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.	Rafano oleifero



Sorghum almum Parodi
Sorghum halepense (L.) Pers.
Sorghum sudanense (Pieper) Stapf.
Sorghum vulgare Pers.
Trifolium squarrosum L.
Trifolium alexandrinum L.
Trifolium campestre Schreb.
Trifolium dubium Sibth
Trifolium fragiferum L.
Trifolium glanduliferum Boiss.
Trifolium hirtum L.
Trifolium hybridum L.
Trifolium incarnatum L.
Trifolium isthmocarpum Brot.
Trifolium michelianum Savi
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Trifolium repens L. var. *giganteum* Lagr. – Fos.
Trifolium resupinatum L.
Trifolium squarrosum L.
Trifolium subterraneum L.
Trifolium vesiculosum Savi
Trigonella foenum-graecum L.
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
Vicia angustifolia Reichb.
Vicia banghalensis L.
Vicia ervilia (L.) Willd.
Vicia faba L. (partim)
Vicia faba L. var. *equina* Pers.
Vicia faba L. var. *minor* (Peters) Bull
Vicia narbonensis L.
Vicia pannonica Crantz.
Vicia sativa L.
Vicia villosa Roth.
Vigna sinensis (L.) Savi

OLEAGINOSE E DA FIBRA:

Arachis hypogea L.
Brassica juncea L. Czern
Brassica napus L. (Partim)
Brassica nigra (L. W. D. J. Koch)
Brassica rapa L. var. *silvestris* (Lam.) Briggs
Camelina sativa L.
Cannabis sativa L.
Chartamus tinctorius L.
Carum carvi L.
Glycine max (L.) Merr.
Gossypium barbadense L.

Sorgo almo
 Sorgagna
 Sorgo gentile
 Sorgo da granella e zuccherino
 Trifoglio squarroso
 Trifoglio alessandrino
 Trifoglio campestre
 Trifoglio filiforme
 Trifoglio fragifero
 Trifoglio glandulifero
 Trifoglio irto
 Trifoglio ibrido
 Trifoglio incarnato
 Trifoglio a frutti strozzati
 Trifoglio di Micheli
 Trifoglio pratense (violetto)
 Trifoglio bianco
 Trifoglio ladino
 Trifoglio persiano
 Trifoglio squarroso
 Trifoglio sotterraneo
 Trifoglio vescicoloso
 Fieno greco
 Avena bionda
 Veccia angustifolia
 Veccia del Bengala
 Vecciolo
 Favino
 Favetta, Fava cavallina
 Favino
 Veccia di Narbona
 Veccia d'Ungheria
 Veccia comune
 Veccia vellutata
 Vigna cinese

Arachide
 Senape bruna
 Colza
 Senape nera
 Ravizzone
 Camelina
 Canapa
 Cartamo
 Cumino
 Soia
 Cotone barbadense



Gossypium hirsutum L.
Helianthus annuus L.
Hibiscus cannabinus L.
Linum usitatissimum L.
Papaver somniferum L.
Raphanus sativus L. var. *oleiformis* Pers.
Ricinus communis L.
Sesamum indicum L. (= orientale)
Sinapis alba L.

Cotone irsuto
 Girasole
 Ibisco
 Lino tessile, lino oleaginoso
 Papavero domestico
 Rafano oleifero
 Ricino
 Sesamo
 Senape bianca

ALTRE:

Lathyrus cicera L.
Lathyrus sativus L.
Lespedeza hedysaroides (Pall.) Kitagawa [=L. *cineata* (Dum.) Don]
Lespedeza stipulacea Maxim
Nicotiana tabacum L.
Sanguisorba minor Scop.
Sorghum vulgare Pers. var. *tecnicum* (Koern) Jav.

Cicerchiella
 Cicerchia
 Lespedeza sericea o perenne
 Lespedeza della Corea
 Tabacco
 Pimpinella
 Saggina da scope

II – COLTURE ERBACEE ORTIVE

Nome botanico

Nome volgare

ORTIVE:

Allium cepa L.
Allium porrum L.
Allium schoenoprasum L.
Anethum graveolens L.
Angelica archangelica L.
Antriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Apium graveolens L.
Asparagus officinalis L.
Atriplex hortensis L.
Barbarea verna (Mill) Aschess.
Beta vulgaris L. var. *vulgaris*
Beta vulgaris L. var. *conditiva* Alef.
Borrago officinalis L.
Brassica chinensis L.
Brassica napus L. var. *napobrassica* (L.) Reichb.
Brassica oleracea L. convar. *acephala* DC Alef var. *sabellica* L.
Brassica oleracea L. convar. *botrytis* (L.) Alef var. *cimosa* Duch
Brassica oleracea L. convar. *oleracea* var. *gemmifera* DC
Brassica oleracea L. var. *sabauda* (L.)
Brassica oleracea L. convar. *capitata* (L.) Alef var., *alba* DC
Brassica oleracea L. convar. *capitata* (L.) Alef var. *rubra* DC
Brassica oleracea L. convar. *acephala* (DC) Alef var. *gongyloides* L.
Brassica rapa L. var. *pekinensis* (Lour.) Kitam.
Brassica rapa L. var. *rapa*

Cipolla
 Porro
 Erba cipollina
 Aneto
 Angelica
 Cerfoglio
 Sedano
 Asparago
 Atreplice
 Barbarea
 Bietola da coste
 Bietola da orto
 Borragine
 Cavolo sedano
 Navone
 Cavolo laciniato
 Cavolfiore
 Cavolo broccolo
 Cavolo di Bruxelles
 Cavolo verza, cavolo di Milano
 Cavolo cappuccio bianco
 Cavolo cappuccio rosso
 Cavolo rapa
 Cavolo cinese
 Rapa primaverile, rapa
 autunnale



Nome botanico

Capparis spinosa L.
Capsicum annum L.
Cicer arietinum L.
Cichorium indivia L.
Cichorium intybus L. (partim)
Citrullus lanatus (Thumb) Nasum e Nakai
Coriandrum sativum L.
Cucumis melo L.
Cucumis sativum L.
Cucurbita maxima Duch.
Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Poir
Cucurbita pepo L.
Cuminum cyminum L.
Cynara cardunculus L.
Cynara scolimus L.
Daucus carota L.
Eruca sativa Mill.
Foeniculum vulgare Mill.
Fragaria vesca L. s. l.
Hibiscus esculentus L.
Humulus lupulus L.
Lactuca sativa L.
Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.(= *L. vulgaris* Ser.)
Lavandula spica L.
Lens culinaris Medik.
Lepidium sativum L.
Majorana hortensis Moench.
Matricaria camomilla L.
Nasturtium officinale R. Br.
Ocimum basilicum L.
Pastinaca sativa L.
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W. Hill
Phaseolus coccineus L.
Phaseolus lunatus L.
Phaseolus vulgaris L.
Physalis alkekengi L.
Pimpinella anisum L.
Pisum sativum L. (partim)

Raphanus sativus L.
Rosmarinus officinalis L.
Rumex acetosa L.
Ruta graveolens L.
Salsola soda L.
Salvia officinalis L.
Satureja hortensis L.
Scorzonera hispanica L.
Solanum lycopersicum L.
Solanum melongena L.
Spinacia oleracea L.
Tetragonia expanso Thumb.

Nome volgare

Cappero
Peperone
Cece
Indivia e scarola
Cicoria o radicchio
Auguria, cocomero
Coriandolo
Melone
Cetriolo
Zucca
Zucca torta
Zucchino
Cumino
Cardo
Carciofo
Carota
Rucola
Finocchio
Fragola
Ocra
Luppolo
Lattuga
Lagenaria
Lavanda
Lenticchia
Agretto
Maggiorana
Camomilla
Crescione d'acqua
Basilico
Pastinaca
Prezzemolo
Fagiolo di Spagna
Fagiolo di Lima
Fagiolo
Alchechengio
Anice
Pisello ad eccezione del pisello
da foraggio
Ravanello
Rosmarino
Acetosa
Ruta
Roscano
Salvia
Santoreggia
Scorzonera
Pomodoro
Melanzana
Spinacio
Spinacio della Nuova Zelanda



Nome botanico

Thymus vulgaris L.
Tragopon porrifolium L.
Valeriana officinalis L.
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Vicia faba L. (partim)
Vigna sesquipedalis L. Furwirth.
Vigna sinensis (L.) Savi (= *Dolichos melanophthalmus* DC.)
Zea mays L. convar. *microsperma* (Koern)

Zea mays L. convar. *saccharata* (Koern)

Nome volgare

Timo
 Scorzobianca
 Valeriana
 Valerianella
 Fava da orto
 Fagiolo asparago
 Fagiolo dall'occhio
 Mais da scoppio o popcorn e
 zuccherino
 Mais zuccherino

III – PIANTE AGRARIE ARBOREE E ARBUSTIVE**Nome botanico**

Castanea sativa Mill.
Citrus aurantium L.
Corylus avellana L.
Diospyros kaki L.
Juglans nigra L.
Juglans regia L.
Malus communis DC. (*Pyrus malus* L.)
Olea europea L.
Pistacia terebinthus L.
Pyrus communis L.
Prunus amygdalus Batsch.
Prunus armeniaca L.
Prunus avium L.
Prunus cerasifera Ehrh.
Prunus domestica L.
Prunus mahaleb L.
Prunus persica Batsch.

Nome volgare

Castagno
 Arancio
 Nocciolo
 Diospiro o Kaki
 Noce nera
 Noce comune
 Melo
 Olivo
 Pistacchio
 Pero selvatico
 Mandorlo
 Albicocco
 Ciliegio selvatico
 Susino mirabolano
 Susino
 Ciliegio mahaleb
 Pesco

IV – MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE COSTITUITI DA TUBERI, BULBI, RIZOMI E SIMILI**Nome botanico**

PATATE:
Solanum tuberosum L.

ORTIVE:
Allium cepa L.
Allium sativum L.
Asparagus officinalis L.
Cynara cardunculus L.
Cynara scolimus L.

Nome volgare

Patata

Cipolla
 Aglio
 Asparago
 Cardo
 Carciofo



Allegato II

Elenco delle specie per le quali l'istituzione dei registri di varietà è obbligatoria

A. Specie agrarie le cui sementi non possono essere commercializzate se non corrispondono alle categorie «di base» o «certificate» e come tali ufficialmente controllate e certificate.

1) Cereali

<i>Avena nuda</i> L.	Avena nuda
<i>Avena sativa</i> L. (compresa <i>Avena byzantina</i> K. Kock)	Avena comune e avena bizantina
<i>Avena strigosa</i> Schreb.	Avena forestiera
<i>Hordeum vulgare</i> L.	Orzo
<i>Oryza sativa</i> L.	Riso
<i>Phalaris canariensis</i> L.	Scagliola
<i>Secale cereale</i> L.	Segale
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	Sorgo
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench x <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf (*)	Ibridi risultanti dall'incrocio tra <i>Sorghum bicolor</i> e <i>Sorghum sudanense</i>
<i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf	Erba sudanese
<i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	Ibridi risultanti dall'incrocio tra una specie del genere <i>Triticum</i> e una specie del genere <i>Secale</i>
<i>Triticum aestivum</i> L.	Fumento tenero
<i>Triticum durum</i> Desf	Fumento duro
<i>Triticum spelta</i> L.	Spelta
<i>Zea mays</i> L. (partim)	Granoturco escluso il granoturco da scoppio (pop corn) e il mais zuccherino

(*) Salvo disposizione contraria, le sementi dei suddetti ibridi devono essere conformi alle norme o altre condizioni previste per le sementi di ognuna delle specie dalle quali derivano.

2) Barbabietole

<i>Beta vulgaris</i> L.	Barbabietole da zucchero e da foraggio
-------------------------	--

3) Patata

<i>Solanum tuberosum</i> L.	Patata
-----------------------------	--------

4) Foraggiere

<i>Agrostis canina</i> L.	Agrostide canina
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Agrostide bianca
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifera
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostide tenue
<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Coda di volpe



<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl	Avena altissima
<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rehb.	Navone
<i>Brassica oleracea</i> L. con var. <i>acephala</i> (DC) Alef. var. <i>medullosa</i> Thell.+ var. <i>viridis</i> L	Cavolo da foraggio
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Bromo catartico
<i>Bromus sitchensis</i> Trin.	Bromo dell'Alaska
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Erba mazzolina (Dattile)
<i>Festuca arundinacea</i> Schreber	Festuca arundinacea
<i>Festuca filiformis</i> Pourr	Festuca a foglie capillari
<i>Festuca ovina</i> L.	Festuca ovina
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Festuca dei prati
<i>Festuca rubra</i> L.	Festuca rossa
<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina	Festuca indurita
<i>xFestulolium</i> Asch. & Graebn	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere <i>Festuca</i> e una specie del genere <i>Lolium</i>
<i>Lolium multiflorum</i> Lam	Loglio d'Italia compreso il loglio westervoldico
<i>Lolium perenne</i> L.	Loglio perenne o loietto inglese
<i>Lolium x hybridum</i> Hausskn	Loglio ibrido
<i>Biserrula pelecinus</i> L.	Biserrula
<i>Galega orientalis</i> Lam.	Galega
<i>Lathyrus cicera</i> L.	Cicerchia/moco
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Ginestrino
<i>Lupinus albus</i> L.	Lupino bianco
<i>Lupinus angustifolius</i> L.	Lupino selvatico
<i>Lupinus luteus</i> L.	Lupino giallo
<i>Medicago doliata</i> Carmign.	Erba medica aculeata
<i>Medicago italica</i> (Mill.) Fiori	Erba medica attorcigliata
<i>Medicago littoralis</i> Rode ex Loislel	Erba medica litorale
<i>Medicago sativa</i> L.	Erba medica
<i>Medicago x varia</i> T. Martyn Sand	Erba medica ibrida
<i>Medicago lupulina</i> L.	Lupolina
<i>Medicago murex</i> Willd.	Erba medica pungente
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Erba medica polimorfa
<i>Medicago rugosa</i> Desr.	Erba medica rugosa
<i>Medicago scutellata</i> (L.) Miller	Erba medica scudata
<i>Medicago truncatula</i> Gaertn.	Erba medica troncata
<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth	Facelia
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Piantaggine lanciuela
<i>Phleum nodosum</i> L.	Codolina comune
<i>Phleum pratense</i> L.	Fleolo (coda di topo)
<i>Ornithopus compressus</i> L.	Uccellina comune
<i>Ornithopus sativus</i> Brot.	Serradella
<i>Pisum sativum</i> (partim)	Pisello da foraggio
<i>Poa nemoralis</i> L.	Poa dei boschi
<i>Poa palustris</i> L.	Fienarola delle paludi
<i>Poa pratensis</i> L.	Fienarola dei prati
<i>Poa trivialis</i> L.	Poa comune
<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.	Rafano oleifero
<i>Trifolium alexandrinum</i> L.	Trifoglio alessandrino
<i>Trifolium fragiferum</i> L.	Trifoglio fragola



<i>Trifolium glanduliferum</i> Boiss.	Trifoglio glandulifero
<i>Trifolium hirtum</i> L.	Trifoglio irto
<i>Trifolium hybridum</i> L.	Trifoglio ibrido
<i>Trifolium incarnatum</i> L.	Trifoglio incarnato
<i>Trifolium isthmocarpum</i> Brot.	Trifoglio a frutti strozzati
<i>Trifolium michelianum</i> Savi	Trifoglio di Micheli
<i>Trifolium repens</i> L.	Trifoglio bianco, olandese o ladino
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trifoglio pratense
<i>Trifolium resupinatum</i> L.	Trifoglio persico
<i>Trifolium squarrosum</i> L.	Trifoglio squarroso
<i>Trifolium subterraneum</i> L.	Trifoglio sotterraneo
<i>Trifolium vesiculosum</i> Savi	Trifoglio vescicoloso
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.	Avena bionda
<i>Vicia banghalensis</i> L.	Veccia del Bengala
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	Favino
<i>Vicia sativa</i> L.	Veccia comune
<i>Vicia villosa</i> Roth	Veccia vellutata e di Narbonne

5) Oleaginose e da fibra

<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	Senape bruna
<i>Brassica napus</i> L. (partim)	Colza
<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs	Ravizzone
<i>Cannabis sativa</i> L.	Canapa
<i>Carthamus tinctorius</i> L.	Cartamo
<i>Carum carvi</i> L.	Cumino
<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	Soia
<i>Gossypium</i> spp.	Cotone
<i>Helianthus annuus</i> L.	Girasole
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Lino oleaginoso, lino tessile
<i>Papaver somniferum</i> L.	Papavero domestico
<i>Sinapis alba</i> L.	Senape bianca

B. Specie di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra le cui sementi possono essere commercializzate anche se corrispondenti alla categoria “commerciale” e come tali ufficialmente controllate e certificate.

1.

1. Foraggere

a) *Poaceae* (*Gramineae*)

<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers	Erba capriola
<i>Phalaris aquatica</i> L.	Erba di Harding
<i>Poa annua</i> L.	Poa annua

b) *Fabaceae* (*Leguminosae*)

<i>Biserrula pelecinus</i> L.	Biserrula
<i>Hedisarum coronarium</i> L.	Sulla
<i>Lathyrus cicera</i> L.	Cicerchia/moco
<i>Medicago doliata</i> Carmign.	Erba medica aculeata



<i>Medicago italica</i> (Mill.) Fiori	Erba medica attorcigliata
<i>Medicago littoralis</i> Rode ex Loislet	Erba medica litorale
<i>Medicago murex</i> Willd.	Erba medica pungente
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Erba medica polimorfa
<i>Medicago rugosa</i> Desr.	Erba medica rugosa
<i>Medicago scutellata</i> (L.) Miller	Erba medica scudata
<i>Medicago truncatula</i> Gaertn.	Erba medica troncata
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Lupinella
<i>Ornithopus compressus</i> L.	Uccellina comune
<i>Ornithopus sativus</i> Brot.	Serradella
<i>Trifolium fragiferum</i> L.	Trifoglio fragola
<i>Trifolium glanduliferum</i> Boiss.	Trifoglio glandulifero
<i>Trifolium hirtum</i> L.	Trifoglio irto
<i>Trifolium isthmocarpum</i> Brot.	Trifoglio a frutti strozzati
<i>Trifolium michelianum</i> Savi	Trifoglio di Micheli
<i>Trifolium squarrosum</i> L.	Trifoglio squaroso
<i>Trifolium subterraneum</i> L.	Trifoglio sotterraneo
<i>Trifolium vesiculosum</i> Savi	Trifoglio vescicoloso
<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.	Fieno greco
<i>Vicia banghalensis</i> L.	Veccia del Bengala
<i>Vicia pannonica</i> Crantz.	Veccia pannonica

c) Altre specie

<i>Plantago lanceolata</i> L.	Piantaggine lanciuola
-------------------------------	-----------------------

2. Oleaginose e da fibra

<i>Arachis hipogea</i> L.	Arachide
<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch	Senape nera

C. Specie di piante orticole le cui sementi possono essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate soltanto se la loro varietà è ufficialmente ammessa almeno in uno Stato membro

<i>Allium cepa</i> L.	
- gruppo <i>cepa</i>	cipolla, anche di tipo lungo (echalion)
- gruppo <i>aggregatum</i>	scalogno
<i>Allium fistulosum</i> L.	cipolletta – tutte le varietà
<i>Allium porrum</i> L.	porro – tutte le varietà
<i>Allium sativum</i> L.	aglio – tutte le varietà
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	erba cipollina – tutte le varietà
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	cerfoglio – tutte le varietà
<i>Apium graveolens</i> L.	
- gruppo sedano	
- gruppo sedano rapa	
<i>Asparagus officinalis</i> L.	asparago – tutte le varietà
<i>Beta vulgaris</i> L.	
- gruppo barbabietola rossa	compresa la Cheltenham beet
- gruppo bietola da foglia	bietola bianca o bietola da costa
<i>Brassica oleracea</i> L.	
- gruppo cavolo laciniato	
- gruppo cavolfiore	



- gruppo capitata	cavolo cappuccio rosso e cavolo cappuccio bianco
- gruppo cavoletto di Bruxelles	
- gruppo cavolo rapa	
- gruppo cavolo verza	
- gruppo broccolo	tipo calabrese e tipo a getti
- gruppo cavolo palmizio	
- gruppo tronchuda	cavolo portoghese
<i>Brassica rapa</i> L.	
- gruppo cavolo cinese	
- gruppo rapa	
<i>Capsicum annuum</i> L.	peperoncino rosso o peperone – tutte le varietà
<i>Cichorium endivia</i> L.	indivia – tutte le varietà
<i>Cichorium intybus</i> L.	
- gruppo cicoria di tipo Witloof	
- gruppo cicoria da foglia	cicoria a foglia larga o cicoria di tipo italiano
- gruppo cicoria industriale	radici
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum et Nakai	cocomero – tutte le varietà
<i>Cucumis melo</i> L.	melone – tutte le varietà
<i>Cucumis sativus</i> L.	
- gruppo cetriolo	
- gruppo cetriolino	
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	zucca – tutte le varietà
<i>Cucurbita pepo</i> L.	zucca, comprese la zucca comune e la zuccina patisson mature, o zuccina, compresa la zuccina patisson immatura – tutte le varietà
<i>Cynara cardunculus</i> L.	
- gruppo carciofo	
- gruppo cardo	
<i>Daucus carota</i> L.	carota e carota da foraggio – tutte le varietà
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Finocchio
- gruppo azoricum	
<i>Lactuca sativa</i> L.	lattuga – tutte le varietà
<i>Solanum lycopersicum</i> L.	pomodoro – tutte le varietà
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A.W. Hill.	
- gruppo prezzemolo da foglia	
- gruppo prezzemolo da radici	
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	fagiolo di Spagna – tutte le varietà
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	
- gruppo fagiolo nano	
- gruppo fagiolo rampicante	
<i>Pisum sativum</i> L.	
- gruppo pisello rotondo	
- gruppo pisello rugoso	
- gruppo pisello dolce	
<i>Raphanus sativus</i> L.	
- gruppo ravanello	
- gruppo ramolaccio	
<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	rabarbaro – tutte le varietà
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	scorzonera – tutte le varietà
<i>Solanum melongena</i> L.	melanzana – tutte le varietà



Spinacia oleracea L.

Valerianella locusta (L.) Latter.

Vicia faba L.

Zea mais L.

- gruppo mais dolce

- gruppo mais da pop corn

tutti gli ibridi delle specie e dei gruppi sopraindicati

spinacio – tutte le varietà

valerianella o lattughella – tutte le varietà

fava – tutte le varietà



Allegato 3

Elenco delle specie di piante agrarie e ortive per le quali l'istituzione dei registri di varietà è volontaria

A. Specie agrarie

Nome botanico	Nome volgare
<i>Triticum monococcum</i> L.	Farro piccolo
<i>Triticum dicoccon</i> Schrank	Farro dicocco
<i>Brassica carinata</i> A. Braun	Brassica carinata
<i>Nicotiana tabacum</i> L.	Tabacco
<i>Triticum turgidum</i> subsp. <i>turanicum</i> (Jakubz.) Á. Löve	Grano turanico
<i>Lolium rigidum</i> Gaudin	Loglio rigido

B. Specie ortive

Nome botanico	Nome volgare
<i>Glycine max</i> (L.) Merr. (partim)	Soia da consumo fresco (tipologia "edamame")
<i>Ocimum basilicum</i> L.	Basilico
<i>Lens culinaris</i> Medik.	Lenticchia
<i>Cicer arietinum</i> L.	Cece



Allegato IV

Definizione del peso massimo di un lotto, di un campione minimo di prelevamento da un lotto e del campione per la determinazione del numero dei semi.

Specie	Peso massimo di un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)	Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'Allegato 6
1	2	3	4
A) Cereali			
<i>Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, xTriticosecale</i>	30	1.000	500
<i>Phalaris canariensis</i>	10	400	200
<i>Oryza sativa</i>	30	1.000	500
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	30	900	900
<i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf	10	250	250
Ibridi di <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench x <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf	30	300	300
<i>Zea mays</i> sementi di base di linee "inbred"	40	250	250
<i>Zea mays</i> sementi di base diverse dalle linee "inbred"	40	1.000	1.000
Altre specie	30	1.000	500
B) Foraggiere			
1. Poaceae (Gramineae)*			
<i>Agrostis canina</i>	10	50	5
<i>Agrostis capillaris</i>	10	50	5
<i>Agrostis gigantea</i>	10	50	5
<i>Agrostis stolonifera</i>	10	50	5
<i>Alopecurus pratensis</i>	10	100	30
<i>Arrhenatherum elatius</i>	10	200	80
<i>Bromus catharticus</i>	10	200	200
<i>Bromus sitchensis</i>	10	200	200
<i>Cynodon dactylon</i>	10	50	5
<i>Dactylis glomerata</i>	10	100	30
<i>Festuca arundinacea</i>	10	100	50
<i>Festuca filiformis</i>	10	100	30
<i>Festuca ovina</i>	10	100	30
<i>Festuca pratensis</i>	10	100	50
<i>Festuca rubra</i>	10	100	30
<i>Festuca trachyphylla</i>	10	100	30
<i>xFestulolium</i>	10	200	60
<i>Lolium multiflorum</i>	10	200	60
<i>Lolium perenne</i>	10	200	60
<i>Lolium x hybridum</i>	10	200	60
<i>Phalaris aquatica</i>	10	100	50
<i>Phleum nodosum</i>	10	50	10
<i>Phleum pratense</i>	10	50	10
<i>Poa annua</i>	10	50	10
<i>Poa femoralis</i>	10	50	5
<i>Poa palustris</i>	10	50	5
<i>Poa pratensis</i>	10	50	5
<i>Poa trivialis</i>	10	50	5
<i>Trisetum flavescens</i>	10	50	5



Specie	Peso massimo di un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)	Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'Allegato 6
1	2	3	4
2. Fabaceae (Leguminosae)			
<i>Biserrula pelecinus</i>	10	30	3
<i>Galega ortientalis</i>	10	250	200
<i>Hedysarum coronarium</i> L.			
- frutto	10	1.000	300
- seme	10	400	120
<i>Lahyrus cicera</i>	25	1.000	140
<i>Lotus corniculatus</i>	10	200	30
<i>Lupinus albus</i>	30	1.000	1.000
<i>Lupinus angustifolius</i>	30	1.000	1.000
<i>Lupinus luteus</i>	30	1.000	1.000
<i>Medicago doliata</i>	10	100	10
<i>Medicago italica</i>	10	100	10
<i>Medicago littoralis</i>	10	70	7
<i>Medicago lupulina</i>	10	300	50
<i>Medicago sativa</i>	10	300	50
<i>Medicago murex</i>	10	50	5
<i>Medicago polymorpha</i>	10	70	7
<i>Medicago rugosa</i>	10	180	18
<i>Medicago scutellata</i>	10	400	40
<i>Medicago truncatula</i>	10	100	10
<i>Medicago x varia</i>	10	300	50
<i>Onobrychis vicifolia</i>			
- frutto	10	600	600
- seme	10	400	400
<i>Ornithopus compressus</i>	10	120	12
<i>Ornithopus sativus</i>	10	90	9
<i>Pisum sativum</i>	30	1.000	1.000
<i>Trifolium alexandrinum</i>	10	400	60
<i>Trifolium fragiferum</i>	10	40	4
<i>Trifolium glanduliferum</i>	10	20	2
<i>Trifolium hirtum</i>	10	70	7
<i>Trifolium hybridum</i>	10	200	20
<i>Trifolium incarnatum</i>	10	500	80
<i>Trifolium isthmocarpum</i>	10	100	3
<i>Trifolium michelianum</i>	10	25	2
<i>Trifolium pratense</i>	10	300	50
<i>Trifolium repens</i>	10	200	20
<i>Trifolium resupinatum</i>	10	200	20
<i>Trifolium squarrosum</i>	10	150	15
<i>Trifolium subterraneum</i>	10	250	25
<i>Trifolium vesiculosum</i>	10	100	3
<i>Trigonella foenum graecum</i>	10	500	450
<i>Vicia banghalensis</i>	20	1.000	120
<i>Vicia faba</i>	30	1.000	1.000
<i>Vicia narbonensis</i>	30	1.000	1.000
<i>Vicia pannonica</i>	30	1.000	1.000
<i>Vicia sativa</i>	30	1.000	1.000
<i>Vicia villosa</i>	30	1.000	1.000
3. Altre specie			
<i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i>	10	200	100
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i>	10	200	100
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	10	300	40
<i>Plantago lanceolata</i>	5	20	2



Specie	Peso massimo di un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)	Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'Allegato 6
1	2	3	4
<i>Raphanus sativus</i> var. <i>oleiformis</i>	10	300	300
Altre specie con sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle del frumento.	20	1.000	500
Altre specie con sementi di dimensioni inferiori a quelle del frumento	10	500	300

(*) Il peso massimo del lotto può essere aumentato a 25 tonnellate se il fornitore è stato autorizzato in tal senso dall'autorità nazionale competente per la certificazione dei prodotti sementieri.

C) Barbabietola da zucchero e da foraggio:

- peso massimo del lotto (tonnellate) 20
- peso minimo del campione (grammi) 500

D) Tuberi seme di patata

- peso massimo del lotto (tonnellate) 100

Il numero minimo dei tuberi che costituiscono il campione e il loro calibro sarà determinato all'atto del prelevamento in relazione agli accertamenti da compiere dall'ente certificatore.

E) Piante oleaginose e da fibra

Specie	Peso massimo di un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)	Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'Allegato 6 (grammi)
1	2	3	4
<i>Arachis hypogea</i>	30	1.000	1.000
<i>Brassica juncea</i>	10	100	40
<i>Brassica napus</i>	10	200	100
<i>Brassica nigra</i>	10	100	40
<i>Brassica rapa</i>	10	200	70
<i>Cannabis sativa</i>	10	600	600
<i>Carthamus tinctorius</i>	25	900	900
<i>Carum carvi</i>	10	200	80
<i>Glycine max</i>	30	1.000	1.000
<i>Gossypium</i> spp.	25	1.000	1.000
<i>Helianthus annuus</i>	25	1.000	1.000
<i>Linum usitatissimum</i>	10	300	150
<i>Papaver somniferum</i>	10	50	10
<i>Sinapis alba</i>	10	400	200
Altre specie con sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle del frumento.	25	1.000	500
Altre specie con sementi di dimensioni inferiori a quelle del frumento	10	500	300



F) Piante ortive

1. peso massimo del lotto (tonnellate):	
a) sementi di <i>Phaseolus coccineus</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Pisum sativum</i> , <i>Vicia faba</i>	30
b) sementi di dimensioni uguali a quelle delle cariossidi di grano, escluse quelle di <i>Phaseolus coccineus</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Pisum sativum</i> , <i>Vicia faba</i>	20
c) sementi di dimensioni inferiori a quelle delle cariossidi di grano	10
2. peso minimo del campione (grammi)	
<i>Allium cepa</i> L.	25
<i>Allium fistulosum</i> L.	15
<i>Allium porrum</i> L.	20
<i>Allium sativum</i> L.	20
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	15
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	20
<i>Apium graveolens</i> L.	5
<i>Asparagus officinalis</i> L.	100
<i>Beta vulgaris</i> L.	100
<i>Brassica oleracea</i> L.	25
<i>Brassica rapa</i> L.	20
<i>Capsicum annuum</i> L.	40
<i>Cichorium endivia</i> L.	15
<i>Cichorium intybus</i> L. (partim) (cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano o cicoria a foglia larga)	15
<i>Cichorium intybus</i> L. (partim) (cicoria industriale)	50
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum et Nakai	250
<i>Cucumis melo</i> L.	100
<i>Cucumis sativus</i> L.	25
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	250
<i>Cucurbita pepo</i> L.	150
<i>Cynara cardunculus</i> L.	50
<i>Daucus carota</i> L.	10
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	25
<i>Lactuca sativa</i> L.	10
<i>Petroselinum crispum</i> (Miller) Nyman ex A.W. Hill.	10
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	1.000
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	700
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	500
<i>Raphanus sativus</i> L.	50
<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	135
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	30
<i>Solanum lycopersicum</i> L.	20
<i>Solanum melongena</i> L.	20
<i>Spinacia oleracea</i> L.	75
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Latter.	20
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	1.000
<i>Zea mays</i> L. (partim)	1.000

Per le varietà ibride F1 delle specie succitate il peso minimo del campione può essere ridotto fino ad un quarto del peso fissato. Tuttavia, il campione deve avere almeno il peso di 5 grammi e contenere almeno 400 semi. Per le specie non comprese nell'elenco di cui sopra il peso minimo del campione sarà determinato in relazione agli accertamenti da compiere per analogia con le specie aventi semi di peso unitario simile.



G) Per le specie riportate in **A), B), C), E)** ed **F)** il peso di un lotto non può eccedere di oltre il 5% il peso massimo prescritto.

H) Altre specie erbacee

- | | | |
|----|--|-----|
| 1) | per le sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle del frumento: | |
| - | peso massimo del lotto (tonnellate) | 20 |
| - | peso minimo del campione (grammi) | 500 |
| 2) | per le sementi di dimensioni inferiori a quelle del frumento: | |
| - | peso massimo del lotto (tonnellate) | 10 |
| - | peso minimo del campione (grammi) | 300 |

I) Specie arboree ed arbustive:

- | | | |
|----|---|---|
| 1) | peso massimo del lotto (tonnellate): | |
| - | per le sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle dell'olivo | 5 |
| - | per le sementi di dimensioni inferiori a quelle dell'olivo | 1 |

Il peso del campione sarà determinato all'atto del prelevamento in relazione agli accertamenti da compiere.

J) Materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili (esclusi i tuberi-seme di patate):

- nessun limite viene fissato per il peso massimo del lotto. Il peso minimo del campione sarà determinato all'atto del prelevamento in relazione agli accertamenti da compiere.



Allegato V

Piccoli imballaggi

I limiti di peso netto per le sementi oppure il numero di pezzi per gli organi riproduttivi, escluse le eventuali aggiunte di antiparassitari solidi, sostanze di rivestimento dei semi od altri additivi solidi, sono così determinati:

A) Cereali:

i piccoli imballaggi non devono superare i 25 kg di peso; per il mais il peso non deve essere superiore a 10 kg;

B) Foraggiere:

a) i piccoli imballaggi contenenti un miscuglio di sementi non destinate a colture foraggiere, denominati «piccoli imballaggi CE A » non devono superare il peso di 2 kg;

b) i piccoli imballaggi contenenti sementi certificate, sementi di base, sementi commerciali o un miscuglio di sementi denominati «piccoli imballaggi CE B» non devono superare il peso di 10 kg;

c) i piccoli imballaggi contenenti sementi o miscugli di sementi di specie diverse da quelle previste all'articolo 20, comma 14, non devono superare i 10 kg di peso;

C) Barbabietole:

i piccoli imballaggi contenenti sementi certificate, denominati «piccoli imballaggi CE »:

a) per le sementi monogermi o di precisione: non devono contenere più di 100.000 glomeruli o semi o non devono superare kg 2,5 di peso;

b) per sementi diverse da quelle monogermi o di precisione: non devono superare kg 10 di peso;

D) Piante oleaginose e da fibra:

i piccoli imballaggi non devono superare kg 2 di peso; per il girasole, l'arachide e la soia tale limite è elevato a kg 5.

E) Ortive:

i piccoli imballaggi non devono superare un peso massimo di sementi di kg 5 per le leguminose, di 0,5 kg per le cipolle, il cerfoglio, gli asparagi, le bietole da coste, le bietole da orto, le rape primaverili, le rape autunnali, le angurie, le zucche, gli zucchini, le carote, i ravanelli, le scorzonere, gli spinaci e le valeriane; di 100 g per tutte le altre specie ortive; il miscuglio di sementi non deve superare i 100 g;

F) Sementi di piante agrarie, arboree ed arbustive:

i piccoli imballaggi non devono superare il peso i 5 kg.

G) Tuberi-seme di patata:

i piccoli imballaggi non devono contenere un numero di tuberi superiore a 100 oppure non devono superare il peso di 10 kg;

H) Organi riproduttivi di piante ortive:

i piccoli imballaggi non devono contenere un numero di pezzi superiore a 20;



Allegato VI

Condizioni cui debbono soddisfare le sementi

I - COLTURE ERBACEE DA PIENO CAMPO

A) Barbabietole

1. Le sementi devono presentare identità e purezza del tipo o della varietà in grado sufficiente.
2. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura può limitata possibile.
3. Le sementi devono inoltre rispondere alle seguenti condizioni:

a)

Specie	Purezza minima specifica (1) (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)	Tenore massimo di umidità (1) (% in peso)
1	2	3	4
a) Barbabietole da zucchero			
- sementi monogermi:	97	80	15
- sementi di precisione:	97	75	15
- sementi plurigermi di varietà la cui percentuale in diploidi supera 85:	97	73	15
- altre sementi:	97	68	15
b) Barbabietole da foraggio:			
- sementi plurigermi di varietà la percentuale in diploidia supera 85			
sementi monogermi, sementi di precisione	97	73	15
- altre sementi	97	68	15
La percentuale in peso di sementi di altre piante non deve superare lo 0,3.			

(1) Esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento e altri additivi solidi.

b) Condizioni supplementari richieste per le sementi monogermi e per le sementi di precisione:

aa) Sementi monogermi:

almeno il 90% dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula.

La percentuale in glomeruli che porta tre plantule o più non deve superare il 5% dei glomeruli germinati.

bb) Sementi di precisione di barbabietole da zucchero:

almeno il 70% dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula.

La percentuale dei glomeruli che danno tre plantule o più non deve superare il 5% dei glomeruli germinati;

cc) Sementi di precisione di barbabietole da foraggio:

per le varietà la cui percentuale di diploidi supera 85, almeno il 58% dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula; in tutti gli altri casi almeno il 63% dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula; la percentuale di glomeruli che danno tre plantule o più non deve superare il 5% dei glomeruli germinati.

dd) Per le sementi della categoria "sementi di base", la percentuale in peso di materia inerte non deve superare l'1,0%. Per le sementi della categoria "sementi certificate", la percentuale in peso di materia inerte non deve superare lo 0,5%. Per quanto concerne



le sementi confettate delle due categorie, l'osservanza della rispettiva disposizione viene verificata su campioni prelevati ufficialmente da sementi trasformate parzialmente decorticate (per strofinamento o frantumazione) ma non ancora confettate, fermo restando l'esame ufficiale della purezza analitica minima sulle sementi confettate;

c) Altre condizioni speciali

Gli Stati membri provvedono a che nelle zone dichiarate indenni dalla rizomania in virtù di specifiche procedure comunitarie non possono essere introdotte sementi di barbabietole la cui percentuale in peso di materia inerte superi lo 0,5%.

4. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità di cui all'articolo 32 è stabilita come segue:

- a) in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.);
- b) in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica);
- c) trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto. In tal caso la responsabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:
 - il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
 - la data di determinazione della facoltà germinativa;
 - la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, portasemi ed emittenti di polline, destinati alla certificazione, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura prevista dall'articolo 24.

B) Cereali

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente o, nel caso di sementi di una linea «inbred», sufficiente identità e purezza relativamente ai suoi caratteri. Per quanto riguarda le sementi di varietà ibride, le disposizioni succitate si applicano anche ai caratteri dei componenti. In particolare le sementi delle specie sotto elencate devono essere conformi alle seguenti norme o condizioni seguenti:

A. Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, comunque diverso dagli ibridi, la purezza minima varietale deve essere:

Categoria	Purezza varietale minima (%)
Sementi di base	99,9
Sementi certificate, 1° generazione	99,7
Sementi certificate, 2° generazione	99,0



La purezza varietale minima deve essere esaminata principalmente mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite all'allegato 15.

B. Varietà di *xTriticosecale* ad autofecondazione esclusi gli ibridi

Categoria	Purezza minima varietale (%)
Sementi di base	99,7
Sementi certificate, 1° generazione	99,0
Sementi certificate, 2° generazione	98,0

La purezza minima varietale è esaminata principalmente mediante ispezioni sul campo di produzione effettuate secondo le condizioni stabilite nell'allegato 15.

C. Ibridi di *Avena nuda*, *Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Hordeum vulgare*, *Oryza sativa*, *Triticum aestivum*, *Triticum durum*, *Triticum spelta* e *xTriticosecale* ad autofecondazione.

La purezza minima varietale delle sementi della categoria "sementi certificate" è del 90%.

Nel caso di sementi di *Hordeum vulgare* prodotte mediante l'uso di componenti maschiosterili (CSM) la purezza varietale è dell'85%. Le impurità diverse dal ristoratore non superano il 2%.

La purezza varietale minima è valutata durante controlli ufficiali a posteriori su una proporzione adeguata di campioni.

D. *Sorghum* spp. e *Zea mays*.

Se per la produzione di sementi certificate di varietà ibride un componente femminile maschiosterile ed un componente maschile che non ristori la maschiofertilità siano stati utilizzati, le sementi devono essere ottenute:

- o miscelando, in proporzione propria alla varietà, lotti di sementi prodotte attraverso l'impiego, da una parte, di un componente femminile maschiosterile e, dall'altra, di un componente femminile maschiofertile;
- o coltivando, in proporzione propria alla varietà, componenti femminili maschiofertili. La proporzione entro queste due componenti deve essere controllata mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato 15.

E. Ibridi di *Secale cereale* e ibridi CSM di *Hordeum vulgare*.

Le sementi possono essere definite come "sementi certificate" soltanto in base ai risultati di un controllo ufficiale a posteriori, su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente, eseguito durante il periodo vegetativo delle sementi per le quali è stata presentata una domanda di certificazione come "sementi certificate". Tale controllo ha lo scopo di verificare se le sementi di base rispondevano, per quanto riguarda i caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità, alle condizioni stabilite dalla direttiva 66/402/CEE per le sementi di base in materia di identità e purezza.



2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

A - Tabella

Specie e categoria	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Purezza minima specifica (%in peso)	Contenuto massimo in numero di semi di altre specie di piante compresi i grani rossi di <i>Oryza sativa</i> in un campione di peso stabilito all'allegato 2 (totale per colonna)						
			Altre specie di piante (a)	Grani rossi di <i>Oryza sativa</i>	Altre specie di cereali	Specie di piante diverse da cereali	<i>Avena fatua, Avena sterilis Lolium temulentum</i>	<i>Raphanus raphanistrum Agrostemma githago</i>	<i>Panicum</i> spp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Avena sativa, Avena Strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta:</i>									
sementi di base	85	99	4	-	1 (b)	3	0 (c)	1	-
sementi certificate di 1 ^a e 2 ^a generazione	85 (d)	98	10	-	7	7	0 (c)	3	-
<i>Avena nuda</i>									
sementi di base	75	99	4	-	1 (b)	3	0 (c)	1	-
sementi certificate di 1 ^a e 2 ^a generazione	75 (d)	98	10	-	7	7	0 (c)	3	-
<i>Oryza sativa:</i>									
sementi di base	85	98	4	1	-	-	-	-	1
sementi certificate di 1 ^a generazione	85	98	4	3	-	-	-	-	3
sementi certificate di 2 ^a generazione	85	98	10	5	-	-	-	-	3
<i>Secale cereale:</i>									
sementi di base	85	98	4	-	1 (b)	3	0 (c)	1	-
sementi certificate	85	98	10	-	7	7	0 (c)	3	-
<i>Phalaris canariensis:</i>									
sementi di base	75	98	4	-	1 (b)	-	0 (c)	-	-
sementi certificate	75	98	10	-	5	-	0 (c)	-	-
<i>Sorghum</i> spp.	80	98	0	-	-	-	-	-	-
<i>xTriticosecale:</i>									
sementi di base	80	98	4	-	1 (b)	3	0 (c)	1	-
sementi certificate di 1 ^a e 2 ^a generazione	80	98	10	-	7	7	0 (c)	3	-
<i>Zea mays</i>	90	98	0	-	-	-	-	-	-
<i>Avena bizantina</i>	85	98	10	-	7	-	0 (c)	-	-
<i>Fagopyrum esculentum</i>	80	95	-	-	-	-	0 (c)	-	-
<i>Panicum miliaceum</i>	85	97	50	-	-	-	0 (c)	-	-
<i>Setaria italica</i>	80	97	50	-	-	-	0 (c)	-	-
<i>Triticum turgidum</i>	85	98	10	-	-	-	0 (c)	-	-

B - Norme o altre condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui al punto 2, lettera A, del presente allegato:



- a) Il contenuto massimo di semi di cui alla colonna 4 comprende anche i semi delle specie di cui alle colonne da 5 a 10.
- b) Un secondo seme non deve essere considerato come impurità qualora un secondo campione dello stesso peso sia esente da semi di altre specie di cereali.
- c) La presenza di un seme di *Avena fatua*, *Avena sterilis* o *Lolium temulentum* in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di queste specie.
- d) Nel caso delle varietà di *Hordeum vulgare* (orzo nudo) la facoltà germinativa minima richiesta è ridotta al 75% delle sementi pure. L'etichetta ufficiale reca la dicitura "Facoltà germinativa minima 75%".

C - Requisiti particolari per quanto riguarda la presenza di *Avena fatua* da accertarsi a richiesta degli interessati la coltura è priva di *Avena fatua* al momento dell'ispezione in campo ufficiale effettuata in conformità alle disposizioni dell'allegato 15 del presente decreto e un campione di almeno kg 1 prelevato ufficialmente, è privo di *Avena fatua* all'atto dell'esame ufficiale; oppure: un campione di almeno kg 3 prelevato ufficialmente è privo di *Avena fatua* all'atto dell'esame ufficiale.

3. Le sementi sono praticamente esenti da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità delle sementi.

Le sementi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

La presenza di ORNQ sulle sementi e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:

Nematodi				
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per le sementi pre-base	Soglie per le sementi di base	Soglie per le sementi certificate
<i>Aphelenchoi des besseyi</i> Christie [APLOBE]	<i>Oryza sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
Funghi				
<i>Gibberella fujikuroi</i> Sawada [GIBBFU]	<i>Oryza sativa</i> L.	Praticamente esente	Praticamente esente	Praticamente esente



4. La presenza di corpi fungini sulle sementi e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:

Categoria	Numero massimo di corpi fungini, quali sclerozi o ergot, in un campione del peso indicato nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato III
Cereali, esclusi gli ibridi di <i>Secale cereale</i> :	
— sementi di base	1
— sementi certificate	3
Ibridi di <i>Secale cereale</i> :	1
— sementi di base	4(*)
— sementi certificate	

(*) La presenza di cinque corpi fungini, quali sclerozi o frammenti di sclerozi o ergot, in un campione del peso prescritto è considerata conforme alle norme se un secondo campione dello stesso peso contiene non più di quattro corpi fungini.

5. Il tenore massimo di umidità non deve superare il 13% in peso delle sementi di *Zea mays* ed il 14% in peso delle sementi delle altre specie.

5. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'articolo 32, è stabilita come segue: in mesi 9 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.), ad eccezione del mais per il quale la validità della dichiarazione è prolungata a mesi 12; in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica). Trascorsi tali termini il prodotto può essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto. In tal caso la responsabilità sul valore della germinabilità resta a carico del detentore delle sementi, il quale senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: il proprio nome o la ragione sociale della ditta; la data di determinazione della facoltà germinativa; la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

C) Foraggiere

I. Sementi certificate.

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente.

Le sementi delle specie sotto elencate devono rispondere alle seguenti norme e altre condizioni.

La purezza minima varietale deve essere pari a:

- *Poa pratensis* (varietà apomittiche), *Brassica napus* var. *napobrassica*, *Brassica oleracea* convar. *acephala*: 98%;
- *Pisum sativum* e *Vicia faba*:
 - sementi certificate di prima generazione: 99%;
 - sementi certificate di seconda generazione: 98%.
- *Trifolium subterraneum*, *Medicago* spp., eccetto *M. lupulina*, *M. sativa*, *M. x varia*:
 - per la produzione di sementi di base: 99,5%;



- per la produzione di sementi certificate ai fini dell'ulteriore riproduzione: 98%;
- per la produzione di sementi certificate: 95%.

La purezza minima varietale è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato 15 lettera B) Foraggiere.

- Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme e altre condizioni relative a facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante, inclusa la presenza di semi amari in varietà dolci di *Lupinus* spp.:

A - Tabella

Specie	Facoltà germinativa		Purezza specifica								Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato 2)			Condizioni relative al contenuto di semi di lupino di altro colore e amari
	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)							<i>Avena fatua</i> <i>Avena sterilis</i>	<i>Cuscuta</i> spp.	<i>Rumex</i> spp. diverso da <i>Rumex acetosellae</i> <i>Rumex maritimus</i>	
				Totale	Una specie singola	<i>Elytrigia repens</i>	<i>Alopecurus pratensis</i>	<i>Melilotus</i> spp.	<i>Raphanus raphanistrum</i>	<i>Sinapis arvensis</i>				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Poaceae (Graminae):														
<i>Agrostis canina</i>	75 (a)	-	90	2,0	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
<i>Agrostis capillaris</i>	75(a)	-	90	2,0	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
<i>Agrostis gigantea</i>	80 (a)	-	90	2,0	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
<i>Agrostis stolonifera</i>	75 (a)	-	90	2,0	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
<i>Alopecurus pratensis</i>	70 (a)	-	75	2,5	1,0 (f)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
<i>Arrhenatherum elatius</i>	75 (a)	-	90	3,0	1,0 (f)	0,5	0,3	-	-	-	0 (g)	0(j)(k)	5 (n)	-
<i>Bromus catharticus</i>	75 (a)	-	97	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0 (g)	0(j)(k)	10 (n)	-
<i>Bromus sitchensis</i>	75 (a)	-	97	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0 (g)	0(j)(k)	10 (n)	-
<i>Cynodon dactylon</i>	70 (a)	-	90	2,0	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2	-
<i>Dactylis glomerata</i>	80 (a)	-	90	1,5	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
<i>Festuca arundinacea</i>	80 (a)	-	95	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
<i>Festuca filiformis</i>	75 (a)	-	85	2,0	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
<i>Festuca ovina</i>	75 (a)	-	85	2,0	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
<i>Festuca pratensis</i>	80 (a)	-	95	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
<i>Festuca rubra</i>	75 (a)	-	90	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
<i>Festuca trachyphylla</i>	75 (a)	-	85	2,0	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
<i>xFestulolium</i>	75 (a)	-	96	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
<i>Lolium multiflorum</i>	75 (a)	-	96	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
<i>Lolium perenne</i>	80 (a)	-	96	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
<i>Lolium x hybridum</i>	75 (a)	-	96	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
<i>Phalaris aquatica</i>	75 (a)	-	96	1,5	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5	-
<i>Phleum nodosum</i>	80 (a)	-	96	1,5	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(k)	5	-
<i>Phleum pratense</i>	80 (a)	-	96	1,5	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(k)	5	-
<i>Poa annua</i>	75 (a)	-	85	2,0	1,0 (c)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
<i>Poa nemoralis</i>	75 (a)	-	85	2,0	1,0 (c)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
<i>Poa palustris</i>	75 (a)	-	85	2,0	1,0 (c)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-



Specie	Facoltà germinativa		Purezza specifica								Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato 2)			Condizioni relative al contenuto di semi di lupino di altro colore e amari
	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)							Avena fatua <i>Avena sterilis</i>	Cuscuta spp.	Rumex spp. diverso da <i>Rumex acetosellae</i> <i>Rumex acetosellae</i>	
				Totale	Una specie singola	<i>Elytrigia repens</i>	<i>Alopecurus pratensis</i>	<i>Melilotus</i> spp.	<i>Raphanus raphanistrum</i>	<i>Sinapis arvensis</i>				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Poa pratensis</i>	75 (a)	-	85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
<i>Poa trivialis</i>	75 (a)	-	85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
<i>Trisetum flavescens</i>	70 (a)	-	75	3,0	1,0 (f)	0,3	0,3	-	-	-	0 (h)	0(j)(k)	2 (n)	-
Fabaceae (Leguminosae):														
<i>Biserrula pelecinus</i>	70		98	0,5							0 (i)	0 (j) (k)	10	
<i>Galega orientalis</i>	60 (a)(b)	40	97	2,0	1,5	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10 (n)	-
<i>Hedysarum coronarium</i>	75 (a)(b)	30	95	2,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0 (k)	5	-
<i>Lathyrus cicera</i>	80		95	1	0,5			0,3			0 (i)	0 (j)(k)	20	
<i>Lotus corniculatus</i>	75 (a)(b)	40	95	1,8 (d)	1,0 (d)	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
<i>Lupinus albus</i>	80 (a)(b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	-	-	0,3	-	-	0 (i)	0 (j)	5 (n)	(o)(p)
<i>Lupinus angustifolius</i>	75 (a)(b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	-	-	0,3	-	-	0 (i)	0 (j)	5 (n)	(o)(p)
<i>Lupinus luteus</i>	80 (a)(b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	-	-	0,3	-	-	0 (i)	0 (j)	5 (n)	(o)(p)
<i>Medicago dolia</i>	70		98	2							0 (i)	0 (j)(k)	10	
<i>Medicago italica</i>	70 (b)	20	98	2							0 (i)	0 (j)(k)	10	
<i>Medicago littoralis</i>	70		98	2							0 (i)	0 (j)(k)	10	
<i>Medicago lupulina</i>	80 (a)(b)	20	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
<i>Medicago murex</i>	70 (b)	30	98	2							0 (i)	0 (j)(k)	10	
<i>Medicago polymorpha</i>	70 (b)	30	98	2							0 (i)	0 (j)(k)	10	
<i>Medicago rugosa</i>	70 (b)	30	98	2							0 (i)	0 (j)(k)	10	
<i>Medicago sativa</i>	80 (a)(b)	40	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
<i>Medicago scutellata</i>	70		98	2							0 (i)	0 (j)(k)	10	
<i>Medicago trunculata</i>	70 (b)	20	98	2							0 (i)	0 (j)(k)	10	
<i>Medicago x varia</i>	80 (a)(b)	40	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
<i>Onobrychis viciifolia</i>	75 (a)(b)	20	95	2,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0 (j)	5	-
<i>Ornithopus compressus</i>	75		90	1							0 (i)	0 (j)(k)	10	
<i>Ornithopus sativus</i>	75		90	1							0 (i)	0 (j)(k)	10	
<i>Pisum sativum</i>	80 (a)	-	98	0,5	0,3	-	-	0,3	-	-	0	0 (j)	5 (n)	-
<i>Trifolium alexandrinum</i>	80 (a)(b)	20	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
<i>Trifolium fragiferum</i>	70		98	1							0 (i)	0 (j)(k)	10	
<i>Trifolium glanduliferum</i>	70 (b)	30	98	1							0 (i)	0 (j)(k)	10	
<i>Trifolium hirtum</i>	70		98	1							0 (i)	0 (j)(k)	10	
<i>Trifolium hybridum</i>	80 (a)(b)	20	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
<i>Trifolium incarnatum</i>	75 (a)(b)	20	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
<i>Trifolium isthmocarpum</i>	70		98	1,5							0 (i)	0 (j)(k)	10	
<i>Trifolium michelianum</i>	75 (b)	30	98	1							0 (i)	0 (j)(k)	10	
<i>Trifolium pratense</i>	80 (a)(b)	20	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
<i>Trifolium repens</i>	80 (a)(b)	40	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
<i>Trifolium resupinatum</i>	80 (a)(b)	20	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-



Specie	Facoltà germinativa		Purezza specifica								Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato 2)			Condizioni relative al contenuto di semi di lupino di altro colore e amari
	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)							<i>Avena fatua</i> <i>Avena sterilis</i>	<i>Cuscuta</i> spp.	<i>Rumex</i> spp. diverso da <i>Rumex acetosellae</i> <i>Rumex maritimus</i>	
				Totale	Una specie singola	<i>Elytrigia repens</i>	<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Melilotus</i> spp.	<i>Raphanus raphanistrum</i>	<i>Sinapis arvensis</i>				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Trifolium squarrosum</i>	75 (b)	20	97	1,5				0,3			0	0(l)(m)	10	
<i>Trifolium subterraneum</i>	80 (b)	40	97	0,5							0 (i)	0 (j)(k)	10	
<i>Trifolium vesiculosum</i>	70		98	1							0 (i)	0 (j)(k)	10	
<i>Trigonella foenum graecum</i>	80 (a)	-	95	1,0	0,5	-	-	0,3	-	-	0	0 (j)	5	-
<i>Vicia benghalensis</i>	80 (b)	20	97 (e)	1							0 (i)	0 (j)(k)	10	
<i>Vicia faba</i>	80 (a)(b)	5	98	0,5	0,3	-	-	0,3	-	-	0	0 (j)	5 (n)	-
<i>Vicia pannonica</i>	85 (a)(b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	-	-	0,3	-	-	0 (i)	0 (j)	5 (n)	-
<i>Vicia sativa</i>	85 (a)(b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	-	-	0,3	-	-	0 (i)	0 (j)	5 (n)	-
<i>Vicia villosa</i>	85 (a)(b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	-	-	0,3	-	-	0 (i)	0 (j)	5 (n)	-
Altre specie														
<i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i>	80 (a)	-	98	1,0	0,5	-	-	-	0,3	0,3	0	0(j)(k)	5	-
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i> (var. <i>acephala</i> var. <i>medullosa</i> + var. <i>viridis</i>)	75 (a)	-	98	1,0	0,5	-	-	-	0,3	0,3	0	0(j)(k)	10	-
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	80 (a)	-	96	1,0	0,5	-	-	-	-	-	0	0(j)(k)	-	-
<i>Plantago lanceolata</i>	75		85	1,5							0 (i)	0 (j)(k)	10	
<i>Raphanus sativum</i> var. <i>oleiformis</i>	80 (a)	-	97	1,0	0,5	-	-	-	0,3	0,3	0	0 (j)	5	-

B - Norme o altre condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui alla sezione 1, punto 2, lettera A, del presente allegato:

- tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare devono essere considerati semi germinati;
- entro i limiti massimi ammessi, i semi duri devono essere considerati come semi suscettibili di germinazione;
- un contenuto massimo totale pari allo 0,8% in peso di semi di altre specie di *Poa* non deve essere considerato come impurità;
- un contenuto massimo pari all' 1% in peso di semi di *Trifolium pratense* non deve essere considerato come impurità;



- e) un contenuto massimo totale pari allo 0,5% in peso di semi di *Lupinus albus*, *Lupinus angustifolius*, *Lupinus luteus*, *Pisum sativum*, *Vicia faba*, *Vicia* spp. in un'altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurità;
- f) la percentuale massima in peso stabilita per i semi di una sola specie non si deve applicare ai semi di *Poa* spp.;
- g) un contenuto massimo totale pari a 2 semi di *Avena fatua* e di *Avena sterilis*, in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di queste specie;
- h) la presenza di un seme di *Avena fatua* e di *Avena sterilis*, in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurità se un campione di peso doppio è esente da semi di queste specie;
- i) la determinazione del contenuto in numero di semi di *Avena fatua* e di *Avena sterilis*, può non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni cui alla colonna 12;
- j) la determinazione del contenuto in numero di semi di *Cuscuta* spp. può non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 13;
- k) la presenza di un seme di *Cuscuta* spp., in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di *Cuscuta* spp.;
- l) il peso del campione per la determinazione del contenuto in numero di semi di *Cuscuta* spp. è il doppio del peso stabilito nell'allegato 2, colonna 4, per le specie corrispondenti;
- m) la presenza di un seme di *Cuscuta* spp. in un campione del peso stabilito, non deve essere considerata come impurità se un secondo campione di peso doppio di quello stabilito è esente da semi di *Cuscuta* spp.;
- n) la determinazione del contenuto in numero di semi di *Rumex* spp. diverso da *Rumex acetosella* e *Rumex maritimus* è necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 14;
- o) la percentuale in numero di semi di *Lupinus* spp. di colore diverso non deve superare:
 - in lupino amaro: 2%;
 - in *Lupinus* spp. diverso dal lupino amaro: 1%;
- p) la percentuale in numero di semi amari di *Lupinus* spp. diverso dal lupino amaro non deve superare il 2,5%.

3. Le sementi sono praticamente esenti da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità delle sementi.

Le sementi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

La presenza di ORNQ sulle sementi e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per le sementi pre-base	Soglie per le sementi di base	Soglie per le sementi certificate



<i>Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus</i> (McCulloch 1925) Davis <i>et al.</i> [CORBIN]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

4. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'articolo 32, è stabilita come segue:

- a) in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.);
- b) in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini, il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto.

In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile dalla quale risulti:

- il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
- la data di determinazione della facoltà germinativa;
- facoltà germinativa (espressa in percentuale).

II. SEMENTI DI BASE.

Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione 1 del presente allegato si applicano alle sementi di base:

1. Le sementi di *Pisum sativum*, *Brassica napus* var. *napobrassica*, *Brassica oleracea* conv. *acephala*, *Vicia faba* e delle varietà di *Poa pratensis* devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni; la purezza minima varietale deve essere del 99,7 %.
La purezza minima varietale è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato 15, B) Foraggiere.
2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o condizioni:



A - Tavola:

Specie	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante						Altre norme o condizioni
	Totale (% in peso)	Numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato 2 (totale per colonna)					
		Una singola specie	<i>Rumex</i> spp. diverso da <i>Rumex acetosella</i> e <i>Rumex maritimus</i>	<i>Elytrogia repens</i>	<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Melilotus</i> spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Fabaceae (Leguminosae):							
<i>Biserrula pelecinus</i>	0,3	20	5				
<i>Galega orientalis</i>	0,3	20	2	-	-	0 (e)	(j)
<i>Hedysarum coronarium</i>	0,3	20	2	-	-	0 (e)	(j)
<i>Lathyrus cicero</i>	0,3	20	5			0 (d)	
<i>Lotus corniculatus</i>	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(g)(j)
<i>Lupinus albus</i>	0,3	20	2	-	-	0 (d)	(h)(k)
<i>Lupinus angustifolius</i>	0,3	20	2	-	-	0 (d)	(h)(k)
<i>Lupinus luteus</i>	0,3	20	2	-	-	0 (d)	(h)(k)
<i>Medicago doliata</i>	0,3	20	5			0 (e)	
<i>Medicago italica</i>	0,3	20	5			0 (e)	
<i>Medicago littoralis</i>	0,3	20	4			0 (e)	
<i>Medicago lupulina</i>	0,3	20	5	-	-	0 (e)	(j)
<i>Medicago murex</i>	0,3	20	5			0 (e)	
<i>Medicago polymorpha</i>	0,3	20	5				
<i>Medicago rugosa</i>	0,3	20	5				
<i>Medicago sativa</i>	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(j)
<i>Medicago scutellata</i>	0,3	20	5				
<i>Medicago truncatula</i>	0,3	20	5				
<i>Medicago x varia</i>	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(j)
<i>Onobrychis viciifolia</i>	0,3	20	2	-	-	0 (d)	-
<i>Ornithopus compressus</i>	0,3	20	5				
<i>Ornithopus sativus</i>	0,3	20	5				
<i>Pisum sativum</i>	0,3	20	2	-	-	0 (d)	-
<i>Trifolium alexandrinum</i>	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(j)
<i>Trifolium fragiferum</i>	0,3	20	5				
<i>Trifolium glanduliferum</i>	0,3	20	5				
<i>Trifolium hirtum</i>	0,3	20	5				
<i>Trifolium hybridum</i>	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(j)
<i>Trifolium incarnatum</i>	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(j)
<i>Trifolium isthmocarpum</i>	0,3	20	5				(j)
<i>Trifolium michelianum</i>	0,3	20	5				(j)
<i>Trifolium pratense</i>	0,3	20	5	-	-	0 (e)	(j)
<i>Trifolium repens</i>	0,3	20	5	-	-	0 (e)	(j)
<i>Trifolium resupinatum</i>	0,3	20	5	-	-	0 (e)	(j)
<i>Trifolium squarrosum</i>	0,3	20	5				
<i>Trifolium subterraneum</i>	0,3	20	5				(j)
<i>Trifolium vesiculosum</i>	0,3	20	5				(j)
<i>Trigonella foenum graecum</i>	0,3	20	2			0 (d)	-
<i>Vicia benghalensis</i>	0,3	20	5			0 (d)	
<i>Vicia faba</i>	0,3	20	2	-	-	0 (d)	-
<i>Vicia pannonica</i>	0,3	20	2	-	-	0 (d)	(h)
<i>Vicia sativa</i>	0,3	20	2	-	-	0 (d)	(h)
<i>Vicia villosa</i>	0,3	20	2	-	-	0 (d)	(h)
Altre specie:							



Specie	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante						Altre norme o condizioni
	Totale (% in peso)	Numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato 2 (totale per colonna)					
		Una singola specie	<i>Rumex</i> spp. diverso da <i>Rumex acetosella</i> e <i>Rumex maritimus</i>	<i>Elytrigia repens</i>	<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Melilotus</i> spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Brassica napus</i> var. <i>Napobrassica</i>	0,3	20	2	-	-	-	(j)
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i> (<i>acephala</i> var. <i>medullosa</i> + var. <i>viridis</i>)	0,3	20	3	-	-	-	(j)
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	0,3	20	-	-	-	-	-
<i>Plantago lanceolata</i>	0,3	20	3	-	-	-	-
<i>Raphanus sativus</i> var. <i>oleiformis</i>	0,3	20	2	-	-	-	-
Poaceae (Gramineae):							
<i>Agrostis canina</i>	0,3	20	1	1	1	-	(j)
<i>Agrostis capillaris</i>	0,3	20	1	1	1	-	(j)
<i>Agrostis gigantea</i>	0,3	20	1	1	1	-	(j)
<i>Agrostis stolonifera</i>	0,3	20	1	1	1	-	(j)
<i>Alopecurus pratensis</i>	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
<i>Arrhenatherum elatius</i>	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(i)(j)
<i>Bromus catharticus</i>	0,4	20	5	5	5	-	(j)
<i>Bromus sitchensis</i>	0,4	20	5	5	5	-	(j)
<i>Cynodon dactylon</i>	0,3	20 (a)	1	1	1	-	(j)
<i>Dactylis glomerata</i>	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
<i>Festuca arundinacea</i>	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
<i>Festuca filiformis</i>	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
<i>Festuca ovina</i>	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
<i>Festuca pratensis</i>	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
<i>Festuca rubra</i>	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
<i>Festuca trachyphylla</i>	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
<i>xFestulolium</i>	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
<i>Lolium multiflorum</i>	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
<i>Lolium perenne</i>	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
<i>Lolium x hybridum</i>	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
<i>Phalaris aquatica</i>	0,3	20	2	5	5	-	(j)
<i>Phleum nodosum</i>	0,3	20	2	1	1	-	(j)
<i>Phleum pretense</i>	0,3	20	2	1	1	-	(j)
<i>Poa annua</i>	0,3	20 (b)	1	1	1	-	(f)(j)
<i>Poa nemoralis</i>	0,3	20 (b)	1	1	1	-	(f)(j)
<i>Poa palustris</i>	0,3	20 (b)	1	1	1	-	(f)(j)
<i>Poa pratensis</i>	0,3	20 (b)	1	1	1	-	(f)(j)
<i>Poa trivialis</i>	0,3	20 (b)	1	1	1	-	(f)(j)
<i>Trisetum flavescens</i>	0,3	20 (c)	1	1	1	-	(f)(j)



B - Norme o condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento alla tavola di cui alla sezione II, punto 2, lettera A), del presente allegato:

- a) un contenuto massimo totale pari a 80 semi di *Poa* spp. non deve essere considerato come impurità;
 - b) la condizione stabilita nella colonna 3 non è applicabile ai semi di *Poa* spp.; il contenuto massimo totale di semi di *Poa* spp. diversa dalla specie in esame non deve superare 1 in un campione di 500 semi;
 - c) un contenuto massimo totale di 20 semi di *Poa* spp. non deve essere considerato come impurità;
 - d) la determinazione del contenuto in numero di semi di *Melilotus* spp. è necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7;
 - e) la presenza di un seme di *Melilotus* spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurità se un secondo campione di peso doppio è esente da semi di *Melilotus* spp.;
 - f) la condizione (c) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica;
 - g) la condizione (d) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica;
 - h) la condizione (e) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica;
 - i) la condizione (f) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica;
 - j) le condizioni (k) e (m) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applicano;
 - k) la percentuale in numero di semi amari di *Lupinus* spp. diverso da lupino amaro non deve superare 1%.
3. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura prevista dall'articolo 23.

III. SEMENTI COMMERCIALI.

Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione I, punti 2,3,4, del presente allegato, si applicano alle sementi commerciali.

1. per quanto concerne il contenuto massimo di sementi di altre specie di piante, le percentuali in peso di cui alle colonne 5 e 6 della tavola di cui alla sezione I, punto 2, lettera A, del presente allegato sono aumentate dell'1%;
2. in *Poa annua* un tenore massimo totale pari al 10% in peso di sementi di altre specie di *Poa* non deve essere considerato come impurità;
3. nelle specie di *Poa* spp. diverse da *Poa annua* un tenore massimo totale del 3% in peso di sementi di altre specie di *Poa* non deve essere considerato come impurità;
4. in *Hedysarum coronarium* un tenore massimo totale pari all'1% in peso di sementi di *Melilotus* spp. non deve essere considerato come impurità;
5. la condizione (d) stabilita per il *Lotus corniculatus* alla sezione I, punto 2, del presente allegato, non si applica;
6. per quanto riguarda le specie di *Lupinus* spp.:
 - a) la purezza minima specifica deve essere del 97% in peso;
 - b) la percentuale numerica di semi di *Lupinus* spp. di altro colore non deve superare:
 - nel lupino amaro: 4%;
 - nei lupini diversi dal lupino amaro: 2%;
7. in *Vicia* spp. un tenore massimo totale pari al 6% in peso di sementi di *Vicia pannonica*, *Vicia villosa*, *Vicia benghalensis* o di specie affini coltivate in un'altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurità;
8. in *Vicia pannonica*, *Vicia sativa*, *Vicia villosa*, *Vicia benghalensis* la purezza minima specifica deve essere del 97% in peso.



9. Per *Lathyrus cicera* la purezza specifica minima è del 90% in peso. Un contenuto totale massimo del 5% in peso di semi di specie coltivate affini non è considerato come impurità.

IV. Sementi commerciali (specie non previste dall'allegato 2 sezione B).

1. le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla purezza specifica, al contenuto di semi di malerbe ed alla facoltà germinativa:

Specie	Purezza specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di malerbe(% in peso)	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)
1	2	3	4	5
<i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertn.	90	1	80	-
<i>Agropyron desertorum</i> (Fisch) Schultes	90	1	80	-
<i>Agropyron trachycaulum</i> (L.K) Malte	90	1	80	-
<i>Agrostis palustris</i> Hudson	90	1	75	-
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	75	1,5	70	-
<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	95	0,5	80	-
<i>Bromus arvensis</i> L.	90	1,5	80	-
<i>Bromus erectus</i> Hudson	90	1,5	80	-
<i>Bromus inermis</i> Leyss	90	1,5	80	-
<i>Cajanus caian</i> (L.) Millsp.	98	0,1	80	-
<i>Cynosurus cristatus</i> L.	95	1	80	-
<i>Coronilla varia</i> L.	95	0,5	80	-
<i>Deschampsia caespitosa</i> (L.) Beauv.	75	1,5	70	-
<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	75	1,5	70	-
<i>Dolichos lablab</i> L. (= <i>Lablab vulgaris</i> Savi)	98	0,1	85	-
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv. var. <i>frumentacea</i> Wight	97	1,5	80	-
<i>Eragrostis curvula</i> (Schard.) Nees	95	1	80	-
<i>Holcus lanatus</i> L.	75	1,5	70	-
<i>Lotus uliginosus</i> Schk.	95	0,8	75	-
<i>Melilotus alba</i> Med.	97	1	80	-
<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.	97	1	80	-
<i>Phaseolus angularis</i> (Willd.) Wight	97	0,1	80	-
<i>Phaseolus aureus</i> Roxb.	97	0,1	80	-
<i>Phaseolus mungo</i> L.	97	0,1	80	-
<i>Pennisetum glaucum</i> (L.) R. Br.	97	5	80	-
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	97	5	75	-
<i>Phalaris stenoptera</i> Haeck.	97	5	75	-
<i>Poa compressa</i> L.	85	1	75	-
<i>Sorghum alnum</i> Parodi	97	4	75	-
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	97	4	75	-
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	97	0,5	80	-
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	97	0,5	80	-
<i>Trifolium fragiferum</i> L.	97	0,5	80	-
<i>Trifolium squarrosum</i> L.	97	0,5	80	-
<i>Trifolium subterraneum</i> L.	97	0,5	80	-
<i>Vicia angustifolia</i> Reichb.	97	0,5	85	20
<i>Vicia ervilia</i> (L.) Willd.	97	0,5	85	20
<i>Vigna sinensis</i> (L.) Savi	97	0,5	75	-

2. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.
3. Entro i limiti massimi ammessi, i semi duri sono considerati come semi suscettibili di germinazione.



4. Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare sono considerati semi germinati.
5. La presenza di *Rumex crispus* L., *Rumex obtusifolius* L. non deve essere superiore a due semi in 5 grammi.
6. Le sementi devono essere esenti da *Avena fatua* e *Cuscuta* spp.; tuttavia, un seme di *Avena fatua* o di *Cuscuta* in un campione di 100 grammi non è considerato come impurezza se un secondo campione di 200 grammi è esente da *Avena fatua* o da *Cuscuta*.
7. La percentuale in peso di semi di altre piante coltivate non deve superare 3. Per quanto riguarda ciascuna delle specie di *Poa*, la presenza di una percentuale del 3% di semi di altre specie di *Poa* non è considerata una impurezza.
8. In una specie di *Vicia*, una percentuale di semi di *Vicia pannonica*, *Vicia villosa*, e di specie coltivate affini, pari a 6 in totale, non è considerata impurezza.
9. Per quanto riguarda la durata di efficacia della dichiarazione di germinabilità di cui all'articolo 32 si applica la disposizione di cui alla sezione I, punto 4, del presente allegato.

D) Oleaginose e da fibra

I. Sementi di base e certificate.

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. Le sementi delle specie sottoelencate devono rispondere in particolare alle seguenti norme o altre condizioni:

Specie e categoria	Purezza minima varietale (%)
<i>Arachis hypogea</i> :	
- sementi di base	99,7
- sementi certificate	99,5
<i>Brassica napus</i> , diverse dagli ibridi, varietà diverse da quelle esclusivamente foraggere, <i>Brassica rapa</i> , varietà diverse da quelle esclusivamente foraggere:	
- sementi di base	99,9
- sementi certificate	99,7
<i>Brassica napus</i> spp., diverse dagli ibridi, varietà esclusivamente foraggere, <i>Brassica rapa</i> varietà esclusivamente foraggere; <i>Helianthus annuus</i> , varietà diverse da quelle ibride, compresi i loro componenti;	
<i>Sinapis alba</i> :	
- sementi di base	99,7
- sementi certificate	99,0
<i>Glycine max</i> :	
- sementi di base	99,5
- sementi certificate	99,0
<i>Linum usitatissimum</i> :	
- sementi di base	99,7
- sementi certificate di prima riproduzione	98,0
- sementi di base di seconda e terza generazione	97,5
<i>Papaver somniferum</i> :	
- sementi di base	99,0
- sementi certificate	98,0

La purezza minima varietale è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato 15 - E) oleaginose e da fibra.

2. Per gli ibridi di *Brassica napus* prodotti avvalendosi della maschiosterilità le sementi devono essere conformi alle condizioni e alle norme definite alle lettere da a) a d):

- a) le sementi devono avere sufficiente identità e purezza rispetto alle caratteristiche varietali dei loro componenti, comprese la maschiosterilità o il ripristino della fertilità;



- b) la purezza varietale minima delle sementi è la seguente:
- sementi di base, componente femminile 99,0%;
 - sementi di base, componente maschile 99,9%;
 - sementi certificate di varietà di colza invernale 90,0%;
 - sementi certificate di varietà di colza primaverile 85,0%.
- c) le sementi possono essere certificate soltanto in esito ai controlli a posteriori su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente ed eseguiti nel periodo di crescita delle sementi di cui si chiede la certificazione. Lo scopo dei controlli è verificare se le sementi di base soddisfano i requisiti di identità riguardo alle caratteristiche dei componenti, inclusa la maschiosterilità e le norme relative alle sementi di base soddisfano i requisiti di purezza varietale minima definite alla lettera b).
Per le sementi di base di ibridi, la purezza varietale può essere verificata con idonei metodi biochimici.
- d) le norme relative alla purezza varietale minima definita alla lettera b) riguardo alle sementi certificate di ibridi devono essere oggetto di controlli ufficiali a posteriori da eseguirsi su una porzione congrua di campioni prelevati sotto controllo ufficiale. Possono essere utilizzati metodi biochimici idonei.

3. Qualora non possano essere soddisfatte le condizioni di cui all'allegato 15, lettera B) oleaginose e da fibra, punto 4, B), b) b.4), devono essere rispettate le seguenti condizioni: se per la produzione di sementi certificate di ibridi di *Helianthus annuus* sono stati impiegati un componente femminile maschiosterile ed un componente maschile, che non ristorino la maschiosterilità, le sementi prodotte dal genitore maschiosterile saranno miscelate con sementi prodotte da sementi parentali interamente fertili. Il rapporto tra sementi parentali maschiosterili ed il genitore maschiofertile non deve superare il rapporto 2:1.

4. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facoltà germinativa purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante, inclusi i semi di *Orobanchae* spp.:

A. Tabella

Specie	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Purezza specifica		Contenuto massimo in numero di semi di altre specie di piante in un campione del peso stabilito all'allegato 2 (totale per colonna)							Condizioni relative al contenuto di semi di <i>Orobanchae</i>
		Purezza specifica Minima (% in peso)	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante totale (% in peso)	Altre specie di piante (a)	<i>Avena fatua Avena sterilis</i>	<i>Cuscuta</i> spp.	<i>Raphanus raphanistrum</i>	<i>Rumex</i> spp. diverso da <i>Rumex acetosella</i>	<i>Alopecurus myosuroides</i>	<i>Lolium remotum</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Arachis hypogea</i>	70	99	-	5	0	0(c)	-	-	-	-	-
<i>Brassica</i> spp.:											
- sementi di base	85	98	0,3	-	0	0(c)(d)	10	2	-	-	-
- sementi certificate	85	98	0,3	-	0	0(c)(d)	10	5	-	-	-
<i>Cannabis sativa</i>	75	98	-	30(b)	0	0(c)	-	-	-	-	(e)
<i>Carthamus tinctorius</i>	75	98	-	5	0	0(c)	-	-	-	-	(e)
<i>Carum carvi</i>	70	97	-	25(b)	0	0(c)(d)	10	-	3	-	-
<i>Glycine max</i>	80	98	-	5	0	0(c)	-	-	-	-	-
<i>Gossypium</i> spp.	80	98	-	15	0	0(c)	-	-	-	-	-



<i>Helianthus annuus</i>	85	98	-	5	0	0(c)	-	-	-	-	-
<i>Linum usitatissimum</i> (tessile)	92	99	-	15	0	0(c)(d)	-	-	4	2	-
<i>Linum, usitatissimum</i> (oleaginoso)	85	99	-	15	0	0(c)(d)	-	-	4	2	-
<i>Papaver somniferum</i>	80	98	-	25(b)	0	0(c)(d)	-	-	-	-	-
<i>Sinapis alba</i> :											
- sementi di base	85	98	0,3	-	0	0(c)(d)	10	2	-	-	-
- sementi certificate	85	98	0,3	-	0	0(c)(d)	10	5	-	-	-

B. Norme o altre condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui alla sezione 1, punto 2, lettera A, del presente allegato.

- Il contenuto massimo di semi di cui alla colonna 5 comprende anche i semi delle specie di cui alle colonne da 6 a 11.
- La determinazione del contenuto totale in numero di semi di altre specie di piante non è necessario che sia effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5.
- La determinazione del contenuto in numero di semi di *Cuscuta* spp. non è necessariamente effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7.
- La presenza di un seme di *Cuscuta* spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di *Cuscuta* spp.
- La semente deve essere esente da *Orobanchae* spp, tuttavia, un seme di *Orobanchae* in un campione di 100 g non deve essere considerato come impurità. se un secondo campione di 200 g è esente da *Orobanchae*.

5. Le sementi sono praticamente esenti da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità dei materiali di moltiplicazione.

Le sementi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

La presenza di ORNQ sulle sementi e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:

Funghi e oomiceti				
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per le sementi pre-base	Soglie per le sementi di base	Soglie per le sementi certificate
<i>Alternaria linicola</i> Groves & Skolko [ALTELI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> e <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> e <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> e <i>Fusarium</i> spp.



<i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	<i>Linum usitatissimum</i> L. - lino	1 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> e <i>Fusarium</i> spp.	1 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> e <i>Fusarium</i> spp.	1 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> e <i>Fusarium</i> spp.
<i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	<i>Linum usitatissimum</i> L. - semi di lino	5 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> e <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> e <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> e <i>Fusarium</i> spp.
<i>Botrytis cinerea</i> de Bary [BOTRCI]	<i>Helianthus annuus</i> L., <i>Linum usitatissimum</i> L.	5 %	5 %	5 %
<i>Colletotrichium lini</i> Westerdijk [COLLLI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> e <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> e <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> e <i>Fusarium</i> spp.
<i>Diaporthe caulivora</i> (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC] <i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>sojae</i> Lehman [DIAPPS]	<i>Glycine max</i> (L.) Merr	15 % per l'infezione causata dal complesso <i>Phomopsis</i>	15 % per l'infezione causata dal complesso <i>Phomopsis</i>	15 % per l'infezione causata dal complesso <i>Phomopsis</i>
<i>Fusarium</i> Link (genere)	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 %	5 %	5 %



anamorfico) [1FUSAG]		5 % colpite da <i>Alternaria linicola,</i> <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola,</i> <i>Colletotrichium lini</i> e <i>Fusarium spp.</i>	5 % colpite da <i>Alternaria linicola,</i> <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola,</i> <i>Colletotrichium lini</i> e <i>Fusarium spp.</i>	5 % colpite da <i>Alternaria linicola,</i> <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola,</i> <i>Colletotrichium lini</i> e <i>Fusarium spp.</i>
esclusi <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] e <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]				
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	<i>Helianthus annuus</i> L.	0 %	0 %	0 %
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs	Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato II del d.P.R. 1065/73, lettera E) Piante oleaginose e da fibra.	Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato II del d.P.R. 1065/73, lettera E) Piante oleaginose e da fibra.	Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato II del d.P.R. 1065/73, lettera E) Piante oleaginose e da fibra.
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Brassica napus</i> L. (partim), <i>Helianthus annuus</i> L.	Non più di 10 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato II del d.P.R.	Non più di 10 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato II del d.P.R.	Non più di 10 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato II del d.P.R.



		1065/73, lettera E) Piante oleaginose e da fibra.	1065/73, lettera E) Piante oleaginose e da fibra.	1065/73, lettera E) Piante oleaginose e da fibra.
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Sinapis alba</i> L.	Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato II del d.P.R. 1065/73, lettera E) Piante oleaginose e da fibra.	Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato II del d.P.R. 1065/73, lettera E) Piante oleaginose e da fibra.	Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato II del d.P.R. 1065/73, lettera E) Piante oleaginose e da fibra.

6. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'articolo 32, è stabilita come segue:

- a) in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.);
- b) in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto. In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: il proprio nome o la ragione sociale della ditta; la data di determinazione della facoltà germinativa; la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

II. SEMENTI COMMERCIALI.

2. Le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato, a eccezione del punto 1, si applicano alle sementi commerciali.

III. Sementi commerciali (specie non previste all'articolo 20, comma 14).

1. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

Specie	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di sementi di altre specie di piante (% in peso)
<i>Camelia sativa</i>	80	97	0,5
<i>Hibiscus cannabinus</i>	75	95	0,5
<i>Ricinus communis</i>	80	98	0,1



<i>Sesamum indicum</i>	80	98	0,1
------------------------	----	----	-----

2. Le sementi devono essere esenti da *Avena fatua* e *Cuscuta* spp., tuttavia, un seme di *Avena fatua* o di *Cuscuta* spp. in un campione di 100 g non è considerato come impurità, se un secondo campione di 200 g è esente da *Avena fatua* o da *Cuscuta* spp..
3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.
1. Per quanto riguarda la durata di efficacia della dichiarazione di germinabilità di cui all'articolo 32 si applica la disposizione di cui alla sezione I punto 4 del presente allegato.

E) Altre

Specie	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di malerbe (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)
<i>Lathyrus cicera</i> L.	98	0,1	85
<i>Lathyrus sativus</i> L.	98	0,1	85
<i>Lespedeza hedysaroides</i> (Pall)	97	0,5	80
<i>Kitagawa L. cuneata</i> (Dum) (Don)	97	0,5	80
<i>Lespedeza stipulacea</i> Maxim	97	0,5	80
<i>Nicotiana tabacum</i> L.	99	0	80
<i>Sanguisorba minor</i> Scop	95	1	75
<i>Sorghum vulgare</i> Pers.var. <i>technicum</i> (Koern) Jav	98	4	75

1. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.
2. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'articolo 32, è stabilita come segue:
 - in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non "a tenuta" di umidità (es. sacchi di juta, di cotone);
 - in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi "a tenuta" di umidità (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini, il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto. In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: il proprio nome o la ragione sociale della ditta; la data di determinazione della facoltà germinativa; la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

II - COLTURE ERBACEE ORTIVE

I - SEMENTI DI BASE, CERTIFICATE E STANDARD.

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente. Per la cicoria industriale la varietà deve possedere un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente.
2. Le sementi sono praticamente esenti da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità dei materiali di moltiplicazione.



Le sementi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

3. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

a) *Tabella*

Specie	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di altre specie di piante (%in peso)	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)
<i>Allium cepa</i>	97	0,5	70
<i>Allium fistulosum</i>	97	0,5	65
<i>Allium porrum</i>	97	0,5	65
<i>Allium sativum</i>	97	0,5	65
<i>Allium schoenoprasum</i>	97	0,5	65
<i>Anthriscus cerefolium</i>	96	1	70
<i>Apium graveolens</i>	97	1	70
<i>Asparagus officinalis</i>	96	0,5	70
<i>Beta vulgaris</i> (Cheltenham beet)	97	0,5	50 (glomeruli)
<i>Beta vulgaris</i> (diversa dalla Cheltenham beet)	97	0,5	70 (glomeruli)
<i>Brassica oleracea</i> (cavolfiore)	97	1	70
<i>Brassica oleracea</i> (diversa dal cavolfiore)	97	1	75
<i>Brassica rapa</i> (cavolo cinese)	97	1	75
<i>Brassica rapa</i> (rapa)	97	1	80
<i>Capsicum annuum</i>	97	0,5	65
<i>Cichorium endivia</i>	95	1	65
<i>Cichorium intybus</i> (partim)	95	1,5	65
(cicoria tipo Witloof, cicoria di tipo italiano o cicoria a foglia)			
<i>Cichorium intybus</i> (partim) (cicoria industriale)	97	1	80
<i>Citrullus lanatus</i>	98	0,1	75
<i>Cucumis melo</i>	98	0,1	75
<i>Cucumis sativus</i>	98	0,1	80
<i>Cucurbita maxima</i>	98	0,1	80
<i>Cucurbita pepo</i>	98	0,1	75
<i>Cynara cardunculus</i>	96	0,5	65
<i>Daucus carota</i>	95	1	65
<i>Foeniculum vulgare</i>	96	1	70
<i>Lactuca sativa</i>	95	0,5	75
<i>Petroselinum crispum</i>	97	1	65
<i>Phaseolus coccineus</i>	98	0,1	80
<i>Phaseolus vulgaris</i>	98	0,1	75
<i>Pisum sativum</i> (partim)	98	0,1	80
<i>Raphanus sativus</i>	97	1	70
<i>Rheum rhabarbarum</i>	97	0,5	70
<i>Scorzonera hispanica</i>	95	1	70
<i>Solanum lycopersicum</i>	97	0,5	75
<i>Solanum melongena</i>	96	0,5	65
<i>Spinacia oleracea</i>	97	1	75
<i>Valerianella locusta</i>	95	1	65
<i>Vicia faba</i> (partim)	98	0,1	80



<i>Zea mays (partim)</i>	98	0,1	85
--------------------------	----	-----	----

b) La presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) sulle sementi di ortaggi non supera, almeno all'ispezione visiva, le rispettive soglie specificate nella tabella seguente:

Batteri

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Genere o specie di sementi di ortaggi	Soglia per la presenza di ORNQ sulle sementi di ortaggi
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> [CORBMI]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPH]	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i> [XANTFF]	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič 1957) Jones <i>et al.</i> [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %

Insetti e acari

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Genere o specie di sementi di ortaggi	Soglia per la presenza di ORNQ sulle sementi di ortaggi
<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say) [ACANOB]	<i>Phaseolus coccineus</i> L., <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus) [BRCHPI]	<i>Pisum sativum</i> L.	0 %



<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman [BRCHRU]	<i>Vicia faba</i> L.	0 %
--	----------------------	-----

Nematodi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Genere o specie di sementi di ortaggi	Soglia per la presenza di ORNQ sulle sementi di ortaggi
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L.	0 %

Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Genere o specie di sementi di ortaggi	Soglia per la presenza di ORNQ sulle sementi di ortaggi
Pepino mosaic virus [PEPMV0]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %

c) Altre norme o condizioni: nel caso delle varietà di *Zea mays* (mais dolce – tipi super dolci) la facoltà germinativa minima richiesta è ridotta nei semi puri all'80%. L'etichetta ufficiale o l'etichetta del produttore, secondo il caso, reca la dicitura "Facoltà germinativa minima 80%".

4. La durata della responsabilità del produttore o, nel caso di sementi standard, del fornitore, relativa alla rispondenza delle sementi ai requisiti concernenti la germinabilità, è stabilita come segue:

- a) per le sementi di base e le sementi certificate, ad eccezione, per quest'ultima categoria dei piccoli imballaggi, con decorrenza dal mese successivo a quello della chiusura o dell'ultimo prelievo ufficiale relativo alla certificazione, indicato sul cartellino di certificazione di cui all'allegato 7, punto I, lettera F),
 - fino a 6 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta di cotone, ecc.), a eccezione delle bietole, brassiche e legumi per i quali la responsabilità è prolungata fino a 9 mesi;
 - fino a 30 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica);
- b) per le sementi standard e per le sementi certificate che si presentano sotto forma di piccoli imballaggi, con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della campagna indicata sul cartellino del fornitore di cui all'allegato 7, punto IV;
 - fino a 6 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.);
 - fino a 24 mesi, qualora le sementi siano contenuti in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, od altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto. In tal caso la responsabilità relativa alla rispondenza delle sementi ai requisiti concernenti la germinabilità resta a carico del detentore delle sementi medesime, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore o del fornitore,



è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: il proprio nome o la ragione sociale della ditta; la data di determinazione della conformità della facoltà germinativa.

II. - Sementi mercantili ortive (specie non previste dall'allegato 2, sezione C).

1. Le condizioni di cui al punto 3, lettera b) della precedente sezione I, si applicano alle sementi mercantili ortive.
2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facoltà germinativa, alla purezza specifica ed al contenuto di semi di altre specie di piante:

A. Tavola

Specie	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)	Purezza minima specifica	Tenore massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)
<i>Anethum graveolens</i> L.	75	95	1,5
<i>Angelica arcangelica</i> L.	60	90	1,0
<i>Atriplex hortensis</i> L.	60	95	0,1
<i>Barbarea verna</i> (Mill.) Aschess.	75	97	0,2
<i>Borrago officinalis</i> L.	80	96	1,0
<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Reichb.	80	98	0,5
<i>Capparis spinosa</i> L.	50	95	0,5
<i>Cicer arietinum</i> L.	80	98	0,1
<i>Coriandrum sativum</i> L.	80	96	0,5
<i>Cucurbita moschata</i> (Duch.) Duch. ex Poir	80	98	0,1
<i>Cuminum cyminum</i> L.	65	95	1,0
<i>Eruca sativa</i> Mill.	85	97	1,0
<i>Fragaria vesca</i> L.	75	95	0,2
<i>Hibiscus esculentus</i> L.	75	95	0,5
<i>Humulus lupulus</i> L.	60	90	0,1
<i>Lagenaria siceraria</i> (mol.) Standl. (=L. vulgaris Ser.)	80	98	0,1
<i>Lavandula spica</i> L.	50	95	0,1
<i>Lens culinaris</i> Med.	85	98	0,5
<i>Lepidium sativum</i> L.	85	97	0,2
<i>Majorana hortensis</i> Moench.	75	95	0,2
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	70	70	0,2
<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.	80	95	0,2
<i>Ocimum basilicum</i> L.	65	97	0,5
<i>Pastinaca sativa</i> L.	75	90	1,5
<i>Phaseolus lunatus</i> L.	80	98	0,1
<i>Physalis alkekengi</i> L.	85	97	0,5
<i>Pimpinella anisum</i> L.	75	95	1,0
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	50	95	1,0
<i>Rumex acetosa</i> L.	80	95	0,5
<i>Ruta graveolens</i> L.	80	97	1,0
<i>Salsola soda</i> L.	65	90	1,5
<i>Salvia officinalis</i> L.	75	97	0,5
<i>Satureja hortensis</i> L.	75	97	0,5
<i>Tetragonia expansa</i> Thumb.	75	97	1,0
<i>Thymus vulgaris</i> L.	50	95	0,5
<i>Tragopogon porrifolius</i> L.	75	95	1,0
<i>Valeriana officinalis</i> L.	75	95	1,0
<i>Vigna sesquipedalis</i> (L.) Furwirth	80	98	0,1

3. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'articolo 32, è stabilita come segue:
 - in mesi 6 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.) a eccezione del mais, brassiche e legumi per i quali la validità della dichiarazione è prolungata a mesi 9;



- in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dal presente decreto. In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: il proprio nome o la ragione sociale della ditta; la data di determinazione della facoltà germinativa; la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

III - MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE COSTITUITI DA TUBERI, BULBI, RIZOMI E SIMILI

1. PATATE (*Solanum tuberosum* L.)

A. Lotti di tuberi-seme di patate pre-base

1. I lotti di tuberi-seme di patate pre-base soddisfano i seguenti requisiti minimi:

- i) la presenza di terra e di corpi estranei non deve essere superiore all'1,0 % in massa;
- ii) la percentuale numerica di patate colpite da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non deve essere superiore allo 0,2 % in massa;
- iii) la percentuale numerica di patate con difetti esterni, compresi tuberi difformi o danneggiati, non deve essere superiore al 3,0 % in massa;
- iv) la percentuale numerica di patate colpite da scabbia comune su più di un terzo della superficie non deve essere superiore al 5,0 % in massa;
- v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare lo 0,5 % in massa;
- vi) i lotti di tuberi-seme di patate pre-base soddisfano i seguenti requisiti in merito alla presenza di ORNQ o di malattie causate dai rispettivi ORNQ come indicato nella tabella:

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Soglia per la presenza di ORNQ sui lotti di tuberi-seme di patate pre-base
<i>Candidatus</i> Liberibacter solanacearum Liefting <i>et al.</i> [LIBEPS]	0 %
<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne [DITYDE]	0 %
Croste nere, presenti su più del 10 % della superficie dei tuberi, causate da <i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	1,0 %
Scabbia pulverulenta, presente su più del 10 % della superficie dei tuberi, causata da <i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	1,0 %

g) la percentuale numerica totale di patate di cui alle lettere da b) a f) non deve essere superiore al 6,0 % in massa.



2. I requisiti concernenti i lotti di tuberi-seme di patate pre-base della classe **PBTC** dell'unione sono stabiliti come segue:

- i) i lotti devono essere privi di tuberi-seme di patate colpiti da marciume;
- ii) i lotti devono essere privi di tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune;
- iii) i lotti devono essere privi di tuberi-seme di patate raggrinziti per eccessiva disidratazione;
- iv) i lotti devono essere privi di tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature;
- v) i lotti di tuberi-seme di patate pre-base devono rispettare le seguenti soglie per quanto riguarda la presenza di ORNQ, o di sintomi causati dai rispettivi ORNQ, come specificato nella tabella seguente:

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Soglia in massa per la presenza di ORNQ sui lotti di tuberi-seme di patate pre-base della classe PBTC dell'Unione
<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i> [LIBEPS]	0 %
<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne [DITYDE]	0 %
Croste nere dei tuberi di patata causate da <i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	0 %
Scabbia pulverulenta causata da <i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	0 %

3. Le tolleranze applicabili ai lotti di tuberi-seme di patate pre-base della classe **PB** dell'unione per quanto concerne le impurità, i difetti e le malattie sono i seguenti:

- i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,2 % in massa;
- ii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su più di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
- iii) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare lo 0,5 % in massa;
- iv) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa;
- v) la presenza di terra e di corpi estranei non deve essere superiore all'1,0 % in massa;
- vi) i lotti di tuberi-seme di patate pre-base devono rispettare le seguenti soglie per quanto riguarda la presenza di ORNQ, o di sintomi causati dai rispettivi ORNQ, come specificato nella tabella seguente:



ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Soglia in massa per la presenza di ORNQ sui lotti di tuberi-seme di patate pre-base della classe PB dell'Unione
<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i> [LIBEPS]	0 %
<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne [DITYDE]	0 %
Croste nere, presenti su più del 10 % della superficie dei tuberi, causate da <i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	1,0 %
Scabbia pulverulenta della patata, presente su più del 10 % della superficie dei tuberi, causata da <i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	1,0 %

vii) la percentuale totale dei tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a iv) e vi) non deve superare il 6,0 % in massa.

B. Lotti di tuberi-seme di patate di base e certificati

1. Per le impurità, i difetti e gli ORNQ, o i sintomi causati dagli ORNQ, dei tuberi-seme di patate di **base e certificati** sono consentite le seguenti tolleranze:

- 1) presenza di terra e di corpi estranei: 1,0 % in massa per i tuberi-seme di patate di base e 2,0 % in massa per i tuberi-seme di patate certificati;
- 2) marciume secco e marciume umido complessivamente, purché non siano causati da *Synchytrium endobioticum*, *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* o *Ralstonia solanacearum*: 0,5 % in massa, di cui il marciume umido con limite di 0,2 % in massa;
- 3) difetti esterni (ad esempio, tuberi difformi o con ammaccature o spaccature): 3,0 % in massa;
- 4) scabbia comune (tuberi colpiti su una superficie superiore a un terzo): 5,0 % in massa;
- 5) tuberi aggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea: 1,0 % in massa;
- 6) ORNQ, o sintomi causati dagli ORNQ, sui lotti dei tuberi-seme di patate:

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Soglia in massa per la presenza degli ORNQ sui tuberi-seme di patate di base	Soglia in massa per la presenza degli ORNQ sui tuberi-seme di patate certificati
<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i>	0 %	0 %
<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne [DITYDE]	0 %	0 %
Croste nere, presenti su più del 10 % della superficie dei tuberi, causate da <i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	5,0 %	5,0 %



Scabbia pulverulenta della patata, presente su più del 10 % della superficie dei tuberi, causata da <i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	3,0 %	3,0 %
--	-------	-------

7) totale delle tolleranze per i punti da 2 a 6: 6,0 % in massa per i tuberi-seme di patate di base e 8,0 % in massa per i tuberi-seme di patate certificati.

2. Le tolleranze applicabili ai lotti di tuberi seme di patate di base della «classe S dell'Unione» per quanto riguarda le impurità, i difetti e le malattie sono le seguenti:

- i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa;
- ii) i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su più del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
- iii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su più di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
- iv) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvurulenta su più del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa;
- v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l'1,0 % in massa;
- vi) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa; la presenza di terra e di corpi estranei non deve superare l'1,0 % in massa;
- vii) la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi) non deve superare il 6,0 % in massa.

3) le tolleranze applicabili ai lotti di tuberi seme di patate di base della «classe SE dell'Unione», per quanto riguarda le impurità, i difetti e le malattie sono le seguenti:

- i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa;
- ii) i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su più del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
- iii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su più di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
- iv) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvurulenta su più del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa;
- v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l'1,0 % in massa;
- vi) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa;
- vii) la presenza di terra e di corpi estranei non deve superare l'1,0 % in massa;
- viii) la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi), non deve superare il 6,0 % in massa.



4) le tolleranze applicabili ai lotti di tuberi seme di patate di base della «**classe E dell'Unione**», per quanto riguarda le impurità, i difetti e le malattie sono le seguenti:

- i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa;
- ii) i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su più del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
- iii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su più di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
- iv) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvurulenta su più del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa;
- v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l'1,0 % in massa;
- vi) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa;
- vii) la presenza di terra e di corpi estranei non deve superare l'1,0 % in massa;
- viii) la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi) non deve superare il 6,0 % in massa.

5) le tolleranze applicabili ai lotti di tuberi seme certificati della «**classe A dell'Unione**», per quanto riguarda le impurità, i difetti e le malattie sono le seguenti:

- i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa;
- ii) i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su più del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
- iii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su più di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
- iv) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvurulenta su più del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa;
- v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l'1,0 % in massa;
- vi) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa;
- vii) la presenza di terra e di corpi estranei non deve superare il 2,0 % in massa;
- viii) la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi) non deve superare l'8,0 % in massa.

6) le tolleranze applicabili ai lotti di tuberi seme certificati della «**classe B dell'Unione**», per quanto riguarda le impurità, i difetti e le malattie sono le seguenti:

- i) i tuberi-seme di patate colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5 % in massa, di cui i tuberi-seme di patate colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2 % in massa;



- ii) i tuberi-seme di patate colpiti da croste nere dei tuberi di patata su più del 10 % della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
- iii) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune su più di un terzo della superficie non devono superare il 5,0 % in massa;
- iv) i tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulvurulenta su più del 10 % della superficie non devono superare il 3,0 % in massa;
- v) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l'1,0 % in massa;
- vi) i tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0 % in massa;
- vii) la presenta di terra e di corpi estranei non deve superare il 2,0 % in massa;
- viii) la percentuale totale di tuberi-seme di patate interessati dalle tolleranze di cui ai punti da i) a vi) non deve superare l'8,0 % in massa.

2. ORTIVE

Specie	Categoria
<i>Allium cepa</i> L.	-
<i>Allium sativum</i> L.	-
<i>Asparagus officinalis</i> L.	-
<i>Cynara cardunculus</i> L.	-
<i>Cynara scolymus</i> L.	-

1. Non sono tollerate impurità per presenza di terra e di corpi estranei superiori al 2% del peso.
2. Non sono tollerati difetti esterni (ad esempio: tuberi, rizomi, bulbi e simili difformi o con ammaccature o spaccature) in misura superiore al 3% del peso.



Allegato VII

Contrassegno degli imballaggi

I - Cartellini ufficiali

Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base, certificata e commerciale nonché gli imballaggi dei miscugli di sementi destinati alla produzione di foraggi o di tappeti erbosi, debbono essere muniti, in aggiunta al cartellino del produttore o dell'importatore:

a) all'esterno: di un cartellino ufficiale, non utilizzato in precedenza, conforme, a seconda della specie, al presente allegato di colore bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate di prima riproduzione da sementi di base, rosso per le sementi certificate delle successive riproduzioni da sementi di base, bruno per le sementi commerciali e verde per i miscugli. Per le sementi certificate di un'associazione varietale di ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse dal girasole, il cartellino è di colore blu con una striscia diagonale verde. Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino può figurare all'interno quando esso è leggibile attraverso l'imballaggio. In alternativa è consentito l'impiego di cartellini ufficiali adesivi;

b) all'interno: di un attestato ufficiale, dello stesso colore del cartellino, di cui al precedente punto a) che riporti le indicazioni previste al presente allegato. Esso non è indispensabile quando, conformemente al medesimo punto a), il cartellino figura all'interno dell'imballaggio trasparente, o è utilizzata un cartellino adesivo o, infine, il cartellino sia costituito da materiale non lacerabile.

Le dimensioni dei cartellini ufficiali non devono essere inferiori a mm 110 x 67.

A) Cereali

a) Per le sementi di base e le sementi certificate:

- 1) «Normativa C.E.»;
- 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
- 4) numero di riferimento del lotto *;
- 5) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini *;
- 6) varietà, indicata almeno in caratteri latini, o linea inbred di granturco e di *Sorghum* spp. *;
- 7) categoria;
- 8) paese di produzione;
- 9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi;
- 10) in caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
- 11) nel caso di varietà ibride o linee inbred, per le sementi di base, se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammesse conformemente alla direttiva 2002/53/CE, il nome di questo componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine «componente»; per le sementi di base negli altri casi, il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredata dal termine «componente»; per le sementi certificate, il nome della varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato dal termine «ibrido»;
- 12) mese e anno della chiusura ufficiale o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione;



- 13) in caso di rianalisi, perlomeno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese e anno)» e il servizio responsabile della rianalisi.

Le disposizioni contenute al punto 5 sono facoltative riguardo a talune specie, e ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

- b) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:
- 1) «Normativa C.E.»;
 - 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
 - 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
 - 4) numero di riferimento del lotto *;
 - 5) specie *;
 - 6) varietà *;
 - 7) «sementi pre-base»;
 - 8) numero delle generazioni precedenti le sementi delle categorie «sementi certificate» o «sementi certificate di prima riproduzione»;
 - 9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;
 - 10) mese e anno della chiusura ufficiale o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

B) Foraggiere

- a) Per le sementi di base e le sementi certificate:
- 1) «Normativa C.E.»;
 - 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
 - 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
 - 4) numero di riferimento del lotto *;
 - 5) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini *; nel caso di *xFestulolium* sono indicati i nomi delle specie appartenenti ai generi *Festuca* e *Lolium*;
 - 6) varietà indicata almeno in caratteri latini *;
 - 7) categoria;
 - 8) paese di produzione;
 - 9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;
 - 10) in caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
 - 11) numero delle generazioni dalla semente di base;
 - 12) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione;
 - 13) «non destinate alla produzione foraggera»;
 - 14) in caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese e anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.

Le disposizioni contenute nei punti 5 e 6 diventano facoltative riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi».

- b) Per le sementi commerciali:
- 1) «Normativa C.E.»;
 - 2) «sementi commerciali» (non certificate per le varietà) *;
 - 3) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
 - 4) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
 - 5) numero di riferimento del lotto *;



- 6) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata senza i nomi degli autori in caratteri latini *;
- 7) paese di produzione;
- 8) peso netto o lordo dichiarato o numero dei semi puri;
- 9) in caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
- 10) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa all'approvazione come semente commerciale;
- 11) in caso di rianalisi per lo meno della facoltà germinativa possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese e anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.

Le disposizioni contenute al punto 6 diventano facoltative riguardo a talune specie e, ove opportuno, per i periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione di semi.

c) Per i miscugli di sementi:

- 1) «miscuglio di sementi per...» (utilizzazione prevista);
- 2) servizio che ha proceduto alla chiusura e Stato membro o sigla degli stessi*;
- 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
- 4) numero di riferimento del lotto *;
- 5) proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo le specie e, se necessario, le varietà indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini *; nel caso di *xFestulolium* sono indicati i nomi delle specie appartenenti ai generi *Festuca* e *Lolium*;
- 6) peso netto o lordo dichiarato, o numero dichiarato di semi puri;
- 7) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
- 8) mese e anno della chiusura;
- 9) in caso di rianalisi per lo meno della facoltà germinativa di tutte le componenti del miscuglio, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato...(mese e anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.

d) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:

- 1) «Normativa C.E.»;
- 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
- 4) numero di riferimento del lotto *;
- 5) specie *;
- 6) varietà *;
- 7) «sementi pre-base»;
- 8) numero delle generazioni precedenti le sementi della categoria «sementi certificate di prima riproduzione»;
- 9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;
- 10) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

C) Barbabietole.

a) Per le sementi di base e le sementi certificate:

- 1) «Normativa C.E.»;
- 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
- 4) numero di riferimento del lotto *;



- 5) barbabietola da zucchero o da foraggio *;
 - 6) varietà *;
 - 7) categoria;
 - 8) paese di produzione;
 - 9) peso netto o lordo dichiarato di glomeruli o di semi puri;
 - 10) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o di semi puri ed il peso totale;
 - 11) per le sementi monogermi la dizione «monogermi»;
 - 12) per le sementi di precisione la dizione «di precisione»;
 - 13) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione;
 - 14) in caso di rianalisi, perlomeno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese e anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.
- b) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:
- 1) «Normativa C.E.»;
 - 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
 - 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
 - 4) numero di riferimento del lotto *;
 - 5) barbabietola da zucchero o da foraggio *;
 - 6) varietà *;
 - 7) «sementi pre-base»;
 - 8) numero delle generazioni precedenti le sementi della categoria «sementi certificate»;
 - 9) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;
 - 10) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

D) Tuberi-seme di patata.

- a) Per i tuberi-seme di base e per i tuberi-seme certificati:
- 1) «Normativa C.E.»;
 - 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
 - 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
 - 4) numero riferimento del lotto *;
 - 5) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi*;
 - 6) varietà, indicata almeno in caratteri latini *;
 - 7) paese di produzione;
 - 8) categoria ed eventuale classe;
 - 9) calibro;
 - 10) peso netto dichiarato;
 - 11) mese e anno della chiusura.
- b) Per i tuberi-seme di generazioni anteriori a quella di base:
- 1) «Normativa C.E.»;
 - 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
 - 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
 - 4) numero di riferimento del lotto *;
 - 5) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi;



- 6) varietà, indicata almeno in caratteri latini;
- 7) «tuberi-seme pre-base»;
- 8) peso netto dichiarato;
- 9) mese e anno della chiusura.

E) Piante oleaginose e da fibra.

a) Per le sementi di base e le sementi certificate:

- 1) «Normativa C.E.»;
- 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
- 4) numero di riferimento del lotto *;
- 5) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
- 6) varietà indicate almeno in caratteri latini;
- 7) le disposizioni contenute al punto 5 sono facoltative, riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi;
- 8) categoria;
- 9) paese di produzione;
- 10) peso netto o lordo dichiarato;
- 11) in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
- 12) nel caso di varietà ibride o linee inbred:
 - I. per le sementi di base, se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammesse conformemente alla direttiva n. 2002/53/CE: il nome di questo componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato nel caso di ibridi o linee inbred, destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine «componente»;
 - II. per le sementi di base negli altri casi: il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine «componente»;
 - III. per le sementi certificate: il nome delle varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato del termine «ibrido».
- 13) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione;
- 14) in caso di rianalisi per lo meno della facoltà germinativa possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese, anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.

b) Per le sementi certificate di un'associazione varietale:

le stesse informazioni richieste alla lettera a), indicando il nome dell'associazione varietale invece del nome della varietà (indicare: «associazione varietale» e il suo nome) e le percentuali in peso dei vari componenti per varietà; qualora detta percentuale in peso sia stata comunicata per iscritto all'acquirente, su richiesta, e registrata ufficialmente, sarà sufficiente indicare il nome dell'associazione varietale.

c) Per le sementi commerciali:

- 1) «Normativa C.E.»;



- 2) «sementi commerciali» (non certificate per la varietà) *;
- 3) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi *;
- 4) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
- 5) numero di riferimento del lotto *;
- 6) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
- 7) regione di produzione;
- 8) peso netto o lordo dichiarato;
- 9) in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra peso dei semi ed il peso totale;
- 10) mese e anno della chiusura;
- 11) in caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato...(mese e anno)» e il servizio responsabile della rianalisi.

Le disposizioni contenute al punto 6 sono facoltative per talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

d) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:

- 1) «Normativa C.E.»;
- 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
- 4) numero di riferimento del lotto *;
- 5) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
- 6) varietà, indicata almeno in caratteri latini;
- 7) «sementi pre-base»;
- 8) numero delle generazioni precedenti le sementi delle categorie «sementi certificate» o «sementi certificate di 1^a riproduzione»;
- 9) peso netto o lordo dichiarato;
- 10) mese e anno della chiusura o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

F) Ortive

a) Per le sementi di base e sementi certificate a esclusione dei piccoli imballaggi:

– indicazioni prescritte:

- 1) normativa C.E.;
- 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
- 4) mese e anno della chiusura indicati con l'espressione: «chiuso . . .» (mese e anno); o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: «campione prelevato . . .» (mese e anno);
- 5) numero di riferimento del lotto;
- 6) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune o con entrambi;
- 7) varietà, indicata almeno in caratteri latini;
- 8) categoria;
- 9) paese di produzione;
- 10) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri;



- 11) in caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
- 12) in caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, l'indicazione: «rianalizzato...» (mese e anno);
- 13) nel caso di varietà ibride o linee inbred, per le sementi di base se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammessi conformemente alla direttiva 88/480/CEE 13 giugno 1988, il nome di questo componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato, nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine «componente»:

per le altre sementi di base, il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine «componente»;

per le sementi certificate, il nome delle varietà cui appartengono le sementi certificate, corredate del termine «ibrido».

- Le dimensioni minime ammesse del cartellino sono: millimetri 110 x 67.

b) Per le sementi di generazioni precedenti a quella di base:

- indicazioni prescritte:

- 1) normativa C.E.;
- 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stesi;
- 3) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
- 4) mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso . . .» (mese e anno); o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione «campione prelevato . . .» (mese e anno);
- 5) numero di riferimento del lotto;
- 6) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi;
- 7) varietà indicata almeno in caratteri latini;
- 8) dicitura «sementi di pre-base»;
- 9) numero di generazioni anteriori alle sementi della categoria certificata.

- Le dimensioni minime ammesse del cartellino sono: millimetri 110 x 67.

II – Cartellini piccoli imballaggi C.E.

1. *Cartellini ufficiali.*

Le dimensioni dei cartellini ufficiali non devono essere inferiori a mm 110 x 67.

A) **Barbabietole**

a) Per le sementi certificate:

- 1) «piccolo imballaggio C.E.»;
- 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 3) numero d'ordine;
- 4) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi: indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio *;



- 5) varietà indicata almeno in caratteri latini *;
- 6) categoria;
- 7) peso netto o lordo o numero di glomeruli o di semi puri;
- 8) in caso d'indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o di semi puri e il peso totale;
- 9) per le sementi monogermi la dizione «monogermi»;
- 10) per le sementi di precisione la dizione «di precisione».

B) Foraggiere

a) Per le sementi certificate:

- 1) «piccolo imballaggio C.E. B»;
- 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 3) numero d'ordine;
- 4) specie indicata almeno in caratteri latini *;
- 5) varietà, indicata almeno in caratteri latini *;
- 6) categoria;
- 7) peso lordo o netto o numero di semi puri;
- 8) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale;
- 9) «non destinate alla produzione foraggera».

b) Per le sementi commerciali:

- 1) «piccolo imballaggio C.E.B»;
- 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 3) numero d'ordine;
- 4) specie, indicata almeno in caratteri latini;
- 5) «sementi commerciali»;
- 6) peso lordo o netto o numero di semi puri;
- 7) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale.

c) Per i miscugli di sementi:

- 1) «piccolo imballaggio C.E. B»;
- 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 3) numero d'ordine;
- 4) «miscugli di sementi per...» (utilizzazione prevista);
- 5) peso netto o lordo o numero di semi puri;
- 6) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale;
- 7) proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo la specie e, se necessario, la varietà. Indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini.

2. *Cartellino del produttore (o scritta sull'imballaggio)*

A) Per i miscugli di sementi per tappeti erbosi:

- 1) «piccolo imballaggio C.E. A»;
- 2) nome ed indirizzo del produttore o suo marchio di identificazione;
- 3) numero di riferimento che consente di identificare i lotti utilizzati;



- 4) nome dello Stato membro o sua sigla;
- 5) «miscugli di sementi per...» (utilizzazione prevista);
- 6) peso netto o lordo o numero di semi puri;
- 7) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale;
- 8) proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo la specie e, se necessario, le varietà.

* L'attestato ufficiale per l'interno della confezione può recare soltanto le indicazioni contrassegnate con l'asterisco.

III - Cartellino e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro.

A) Barbabietola:

a) Indicazioni prescritte per il cartellino:

- 1) autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;
- 2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
- 3) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi; indicazione che precisa se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio;
- 4) varietà, indicata almeno in caratteri latini;
- 5) categoria;
- 6) numero di riferimento del campo o della partita;
- 7) peso netto o lordo dichiarato;
- 8) la menzione «sementi non definitivamente certificate».

b) Il cartellino è di colore grigio.

c) Indicazione prevista per il documento:

- 1) autorità che rilascia il documento;
- 2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
- 3) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi; indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio;
- 4) varietà, indicata almeno in caratteri latini;
- 5) categoria;
- 6) numero di riferimento delle sementi utilizzate ed indicazione del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi;
- 7) numero di riferimento del campo o della partita;
- 8) superficie coltivata per la produzione della partita oggetto del documento;
- 9) quantità di sementi raccolte e numero di colli;
- 10) attestato che sono state soddisfatte le condizioni previste per la coltura da cui le sementi provengono;
- 11) se del caso, i risultati delle analisi preliminari delle sementi.

B) Foraggiere:

a) Indicazioni prescritte per il cartellino:

- 1) autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;
- 2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;



- 3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
- 4) varietà indicata almeno in caratteri latini;
- 5) categoria;
- 6) numero di riferimento del campo e della partita;
- 7) peso netto o lordo dichiarato;
- 8) la menzione «sementi non definitivamente certificate».

Le disposizioni contenute ai punti 3) e 4) sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

b) Il cartellino è di colore grigio.

c) Indicazioni prescritte per il documento:

- 1) autorità che rilascia il documento;
- 2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
- 3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
- 4) categoria;
- 5) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi;
- 6) numero di riferimento del campo o della partita;
- 7) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.
- 8) quantità delle sementi raccolte e numero dei colli;
- 9) numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate;
- 10) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi;
- 11) se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi.

C) Cereali:

a) Indicazioni prescritte per il cartellino:

- 1) autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;
- 2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
- 3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
- 4) varietà indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride, è aggiunta la parola «componente»;
- 5) categoria;
- 6) nel caso di varietà ibride, la parola ibrido;
- 7) numero di riferimento del campo e della partita;
- 8) peso netto o lordo dichiarato;
- 9) la menzione «sementi non definitivamente certificate».

Le disposizioni contenute al punto 3) sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

b) Il cartellino è di colore grigio.

c) Indicazioni prescritte per il documento:

- 1) autorità che rilascia il documento;
- 2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;



- 3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
- 4) varietà, indicata in caratteri latini;
- 5) categoria;
- 6) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi;
- 7) numero di riferimento del campo o della partita;
- 8) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento;
- 9) quantità delle sementi raccolte e numero dei colli;
- 10) numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate;
- 11) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi;
- 12) se del caso, risultati dalle analisi preliminari delle sementi.

D) Oleaginose e da fibra:

a) Indicazioni prescritte per il cartellino:

- 1) autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;
- 2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
- 3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
- 4) varietà indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride, è aggiunta la parola «componente»;
- 5) categoria;
- 6) nel caso di varietà ibride, la parola «ibrido»;
- 7) numero di riferimento del campo e della partita;
- 8) peso netto o lordo dichiarato;
- 9) la menzione «sementi non definitivamente certificate».

Le disposizioni contenute al punto 3) sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

b) Il cartellino è di colore grigio.

c) Indicazioni prescritte per il documento:

- 1) autorità che rilascia il documento;
- 2) numero d'ordine attribuito ufficialmente
- 3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
- 4) varietà, indicata almeno in caratteri latini;
- 5) categoria;
- 6) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.
- 7) numero di riferimento del campo o della partita.
- 8) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.
- 9) quantità delle sementi raccolte e numero dei colli.
- 10) numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate.
- 11) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi.
- 12) se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi.



E) Ortive

a) Indicazioni prescritte con il cartellino:

- 1) autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;
- 2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
- 3) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi in caratteri latini;
- 4) varietà indicata almeno in caratteri latini;
- 5) categoria;
- 6) numero di riferimento del campo e della partita;
- 7) peso netto o lordo dichiarato;
- 8) la menzione «sementi non definitivamente certificate».

b) Il cartellino è di colore grigio.

c) Indicazioni prescritte per il documento:

- 1) autorità che rilascia il documento;
- 2) numero d'ordine attribuito ufficialmente;
- 3) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune o con entrambi;
- 4) varietà, indicata almeno in caratteri latini;
- 5) categoria;
- 6) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi;
- 7) numero di riferimento del campo o della partita;
- 8) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento;
- 9) quantità delle sementi raccolte e numero dei colli;
- 10) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono;
- 11) se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi.

IV - Cartellino del fornitore o diciture sull'imballaggio per le sementi standard e i piccoli imballaggi della categoria «sementi certificate».

Ortive

Indicazioni prescritte:

- 1) Normativa C.E.;
- 2) nome ed indirizzo del responsabile dell'apposizione del cartellino o suo marchio di identificazione;
- 3) campagna di chiusura indicata con «chiuso nella campagna . . . (termini della campagna) » oppure campagna dell'ultimo esame della facoltà germinativa indicata con «germinabilità determinata nella campagna . . . (termini della campagna) ». Può essere indicata la fine della campagna;
- 4) per i piccoli imballaggi di sementi standard destinati al consumatore finale l'indicazione presente nel cartellino relativa a chiuso nella campagna ... (termini della campagna)» oppure a «germinabilità determinata nella campagna ... (termini della campagna)», di cui al precedente punto 3, è sostituita dalla «data di scadenza del prodotto (mese ed anno)», intesa come data alla quale è garantita la germinabilità della semente.»
- 5) specie, indicata almeno in caratteri latini;



- 6) varietà, indicata almeno in caratteri latini;
- 7) categoria; per i piccoli imballaggi, le sementi certificate possono essere contrassegnate dalla lettera «C» e le sementi standard dalle lettere «St»;
- 8) numero di riferimento dato dal responsabile dell'apposizione del cartellino (per le sementi standard);
- 9) numero di riferimento che consente di identificare il lotto certificato (per le sementi certificate);
- 10) peso netto o lordo dichiarato, o numero dichiarato di semi puri (ad eccezione dei piccoli imballaggi fino a 500 g);
- 11) in caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale.

Le dimensioni minime ammesse dal cartellino (esclusi i piccoli imballaggi) sono: millimetri 110 x 67. Il colore del cartellino è giallo scuro per la categoria standard e azzurro per i piccoli imballaggi della categoria «sementi certificate».

V – Cartellino dell'importatore per sementi importate da Paesi terzi

Indicazione prescritte

- a) Specie
- b) Varietà
- c) Categoria
- d) Paese di produzione o servizio di controllo ufficiale
- e) Paese superiore
- f) Importatore
- g) Quantitativo di sementi

VI – Cartellino del produttore per le varietà da conservazione, le varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e le miscele di sementi per la preservazione

Indicazioni prescritte:

- a) dicitura «norme CE»;
- b) nome e indirizzo del responsabile del cartellino o suo numero di identificazione;
- c) anno della chiusura, nei seguenti termini: «chiuso ...», cui segue l'indicazione dell'anno, oppure, ad eccezione dei tuberi-seme di patata, l'anno dell'ultimo prelievo di campioni per l'ultima analisi di germinabilità, nei seguenti termini: «campione prelevato ...», cui segue l'indicazione dell'anno;
- d) specie;
- e) la denominazione della varietà;
- f) indicazione «varietà da conservazione» per le specie agrarie e «sementi certificate di varietà da conservazione» o «sementi standard di varietà da conservazione» per le specie ortive;
- g) zona di origine;
- h) se la zona di produzione delle sementi è diversa dalla zona di origine, l'indicazione della zona di produzione delle sementi;



- i) il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell'apposizione del cartellino;
- l) il peso netto o lordo dichiarato oppure, con esclusione dei tuberi-seme di patata, il numero dichiarato di semi;
- m) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura del trattamento chimico o dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o dei semi puri e il peso totale, fatta eccezione per i tuberi-semi di patata.

VII. Gradi tolleranza sulle percentuali di germinabilità e purezza

Percentuale di germinabilità dichiarata	Tolleranza %
100/99	1
98/96	2
95/92	3
91/88	4
87/80	5
79/71	6
70/60	7
59/50	8

Percentuale di purezza dichiarata	Tolleranza %
100	0,8
99	1,0
98	1,2
97	1,3
96	1,4
95	1,5
94	1,6
93	1,7
92	1,9
91/90	2,0
89/85	2,5
84/80	3,5
79/75	3,5

Percentuale di purezza dichiarata	Tolleranza %
100	0,8
99	1,0
98	1,2
97	1,3
96	1,4
95	1,5
94	1,6
93	1,7
92	1,9
91/90	2,0
89/85	2,5
84/80	3,5
79/75	3,5



Allegato VIII

Caratteri e condizioni minime da osservarsi per determinare la differenziabilità, la omogeneità, la stabilità e, nei casi previsti, il valore agronomico e di utilizzazione delle varietà di specie agrarie e ortive.

Tabella 1. Elenco delle specie agrarie di cui agli allegati 2 e 7 che devono conformarsi ai protocolli di esame dell'UCVV, così come da ultimo modificato dalla Direttiva di esecuzione (UE) 2016/1914 della Commissione del 31 ottobre 2016 (il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu)).

Nome scientifico	Nome comune	Protocollo UCVV
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Festuca arundinacea	TP 39/1 dell'1.10.2015.
<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	Festuca a foglie capillari	TP 67/1 del 23.6.2011.
<i>Festuca ovina</i> L.	Festuca ovina	TP 67/1 del 23.6.2011.
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Festuca dei prati	TP 39/1 dell'1.10.2015.
<i>Festuca rubra</i> L.	Festuca rossa	TP 67/1 del 23.6.2011.
<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina	Festuca indurita	TP 67/1 del 23.6.2011.
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Loglio italico	TP 4/2 del 19.3.2019.
<i>Lolium perenne</i> L.	Loglio perenne	TP 4/2 del 19.3.2019.
<i>Lolium x hybridum</i> Hausskn.	Loglio ibrido	TP 4/2 del 19.3.2019.
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Pisello da foraggio	TP 7/2 rev. 2 del 15.3.2017.
<i>Poa pratensis</i> L.	Fienarola dei prati	TP 33/1 del 15.3.2017.
<i>Vicia faba</i> L.	Favino	TP/8/1 del 19.3.2019.
<i>Vicia sativa</i> L.	Veccia comune	TP 32/1 del 19.4.2016.
<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.	Navone	TP 89/1 dell'11.3.2015.
<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.	Rafano oleifero	TP 178/1 del 15.3.2017.
<i>Brassica napus</i> L. (partim)	Colza	TP 36/2 del 16.11.2011.
<i>Cannabis sativa</i> L.	Canapa	TP 276/1 rev. parziale del 21.3.2018.
<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	Semi di soia	TP 80/1 del 15.3.2017.
<i>Gossypium</i> spp.	Cotone	TP 88/1 del 19.4.2016.
<i>Helianthus annuus</i> L.	Girasole	TP 81/1 del 31.10.2002.
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Lino	TP 57/2 del 19.3.2014.
<i>Sinapis alba</i> L.	Senape bianca	TP 179/1 del 15.3.2017.
<i>Avena nuda</i> L.	Avena nuda	TP 20/2 dell'1.10.2015.
<i>Avena sativa</i> L. (compresa <i>A.</i> <i>byzantina</i> K. Koch)	Avena comune e avena bizantina	TP 20/2 dell'1.10.2015.
<i>Hordeum vulgare</i> L.	Orzo	TP 19/5 del 19.3.2019.
<i>Oryza sativa</i> L.	Riso	TP 16/3 dell'1.10.2015.
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	Sorgo	TP 122/1 del 19.3.2019.
<i>Secale cereale</i> L.	Segala	TP 58/1 del 31.10.2002.



<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	Sorgo	TP 122/1 del 19.3.2019.
<i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf.	Erba sudanese	TP 122/1 del 19.3.2019.
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench x <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf.	Ibridi risultanti dall'incrocio di <i>Sorghum bicolor</i> e <i>Sorghum sudanense</i>	TP 122/1 del 19.3.2019.
<i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere <i>Triticum</i> e una specie del genere <i>Secale</i>	TP 121/2 rev. 1 del 16.2.2011.
<i>Triticum aestivum</i> L.	Frumento	TP 3/5 del 19.3.2019.
<i>Triticum durum</i> Desf.	Frumento duro	TP 120/3 del 19.3.2014.
<i>Zea mays</i> L. (partim)	Granturco	TP 2/3 dell'11.3.2010.
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Patata	TP 23/3 del 15.3.2017.

Tabella 2. Elenco delle specie agrarie di cui agli allegati 2 e 7 che devono conformarsi ai protocolli di esame dell'UPOV, così come da ultimo modificato dalla Direttiva di esecuzione (UE) 2016/1914 della Commissione del 31 ottobre 2016 (il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int)).

Nome scientifico	Nome comune	Linee direttrici dell'UPOV
<i>Beta vulgaris</i> L.	Barbabietola da foraggio	TG/150/3 del 4.11.1994.
<i>Agrostis canina</i> L.	Agrostide canina	TG/30/6 del 12.10.1990.
<i>Agrostis gigantea</i> Roth.	Agrostide gigantea	TG/30/6 del 12.10.1990.
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifera	TG/30/6 del 12.10.1990.
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostide tenue	TG/30/6 del 12.10.1990.
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Bromo	TG/180/3 del 4.4.2001.
<i>Bromus sitchensis</i> Trin.	Bromo dell'Alaska	TG/180/3 del 4.4.2001.
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactilis (pannocchia)	TG/31/8 del 17.4.2002.
<i>xFestulolium</i> Asch. et Graebn.	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere <i>Festuca</i> e una specie del genere <i>Lolium</i>	TG/243/1 del 9.4.2008.
<i>Phleum nodosum</i> L.	Codolina comune	TG/34/6 del 7.11.1984.
<i>Phleum pratense</i> L.	Fleolo	TG/34/6 del 7.11.1984.
<i>Poa pratensis</i> L.	Fienarola dei prati	TG/33/7 del 9.4.2014.
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Ginestrino	TG/193/1 del 9.4.2008.
<i>Lupinus albus</i> L.	Lupino bianco	TG/66/4 del 31.3.2004.
<i>Lupinus angustifolius</i> L.	Lupino selvatico	TG/66/4 del 31.3.2004.
<i>Lupinus luteus</i> L.	Lupino giallo	TG/66/4 del 31.3.2004.
<i>Medicago sativa</i> L.	Erba medica	TG/6/5 del 6.4.2005.
<i>Medicago x varia</i> T. Martyn	Erba medica ibrida	TG/6/5 del 6.4.2005.
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trifoglio violetto	TG/5/7 del 4.4.2001.
<i>Trifolium repens</i> L.	Trifoglio bianco	TG/38/7 del 9.4.2003.
<i>Vicia faba</i> L.	Favino	TG/8/6 del 17.4.2002.
<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.	Rafano oleifero	TG/178/3 del 4.4.2001.



<i>Arachis hypogaea</i> L.	Arachide	TG/93/4 del 9.4.2014.
<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs	Ravizzone	TG/185/3 del 17.4.2002
<i>Carthamus tinctorius</i> L.	Cartamo	TG/134/3 del 12.10.1990.
<i>Papaver somniferum</i> L.	Papavero domestico	TG/166/4 del 9.4.2014.
<i>Sinapis alba</i> L.	Senape bianca	TG/179/3 del 4.4.2001.
<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	Semi di soia	TG/80/6 dell'1.4.1998.
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	Sorgo	TG/122/4 del 25.3.2015.
<i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf.	Erba sudanese	TG/122/4 del 25.3.2015.
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench x <i>Sorghum sudanense</i> (Piper) Stapf	Ibridi risultanti dall'incrocio di <i>Sorghum bicolor</i> e <i>Sorghum sudanense</i>	TG/122/4 del 25.3.2015.

Tabella 3. Elenco delle specie ortive di cui all'allegato 2 che devono conformarsi ai protocolli di esame dell'UCVV, così come da ultimo modificato dalla Direttiva di esecuzione (UE) 2016/1914 della Commissione del 31 ottobre 2016 (il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu)).

Nome scientifico	Nome comune	Protocollo UCVV
<i>Allium cepa</i> L. (varietà Cepa)	Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)	TP 46/2 dell'1.4.2009.
<i>Allium cepa</i> L. (varietà Aggregatum)	Scalognò	TP 46/2 dell'1.4.2009.
<i>Allium fistulosum</i> L.	Cipolletta	TP 161/1 dell'11.3.2010.
<i>Allium porrum</i> L.	Leek	TP 85/2 dell'1.4.2009.
<i>Allium sativum</i> L.	Aaglio	TP 162/1 del 25.3.2004.
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Erba cipollina	TP 198/2 dell'11.3.2015.
<i>Apium graveolens</i> L.	Sedano	TP 82/1 del 13.3.2008.
<i>Apium graveolens</i> L.	Sedani-ropa	TP 74/1 del 13.3.2008.
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asparagi	TP 130/2 del 16.2.2011.
<i>Beta vulgaris</i> L.	Barbabietola rossa, compresa la barbabietola di Cheltenham	TP 60/1 dell'1.4.2009.
<i>Beta vulgaris</i> L.	Bietola da costa	TP 106/1 dell'11.3.2015.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolo laciniato	TP 90/1 del 16.2.2011.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolfiori	TP 45/2 dell'11.3.2010.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Broccoli asparagi o a getto	TP 151/2 del 21.3.2007.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavoletti di Bruxelles	TP 54/2 dell'1.12.2005.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavoli rapa	TP 65/1 del 25.3.2004.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolo verza, cavolo cappuccio bianco e cavolo cappuccio rosso	TP 48/3 del 16.2.2011.
<i>Brassica rapa</i> L.	Cavolo cinese	TP 105/1 del 13.3.2008.
<i>Capsicum annuum</i> L.	Peperoncino e peperone	TP 76/2 del 21.3.2007.
<i>Cichorium endivia</i> L.	Indivia riccia e indivia scarola	TP 118/3 del 19.3.2014.
<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria industriale	TP 172/2 dell'1.12.2005.



<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria Witloof	TP 173/1 del 25.3.2004.
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai	Anguria o cocomero	TP 142/2 del 19.3.2014.
<i>Cucumis melo</i> L.	Melone	TP 104/2 del 21.3.2007.
<i>Cucumis sativus</i> L.	Cetriolo e cetriolino	TP 61/2 del 13.3.2008.
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	Zucca	TP 155/1 dell'11.3.2015.
<i>Cucurbita pepo</i> L.	Zucchini	TP 119/1 rev. del 19.3.2014.
<i>Cynara cardunculus</i> L.	Carciofo e cardo	TP 184/2 del 27.2.2013.
<i>Daucus carota</i> L.	Carota commestibile e carota da foraggio	TP 49/3 del 13.3.2008.
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Finocchio	TP 183/1 del 25.3.2004.
<i>Lactuca sativa</i> L.	Lattuga	TP 13/5 rev. del 19.4.2016.
<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Pomodoro	TP 44/4 rev. del 19.4.2016.
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	Prezzemolo	TP 136/1 del 21.3.2007.
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Fagiolo di Spagna	TP 9/1 del 21.3.2007.
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Fagiolo nano e fagiolo rampicante	TP 12/4 del 27.2.2013.
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Pisello a grano rugoso, pisello rotondo e pisello dolce	TP 7/2 rev. dell'11.3.2015.
<i>Raphanus sativus</i> L.	Ravanello, ramolaccio	TP 64/2 rev. dell'11.3.2015.
<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	Rabarbaro	TP 62/1 del 19.4.2016.
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Scorzoneria	TP 116/1 dell'11.3.2015.
<i>Solanum melongena</i> L.	Melanzana	TP 117/1 del 13.3.2008.
<i>Spinacia oleracea</i> L.	Spinaci	TP 55/5 rev. del 19.4.2016.
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Valerianella o lattughella	TP 75/2 del 21.3.2007.
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	Fava	TP Broadbean/1 del 25.3.2004.
<i>Zea mays</i> L. (partim)	Granturco dolce e pop corn	TP 2/3 dell'11.3.2010.
<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner; <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum peruvianum</i> (L.) Mill.; <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum cheesmaniae</i> (L. Ridley) Fosberg	Pomodoro portainnesto	TP 294/1 rev. del 19.4.2016.



Allegato IX

Condizioni alle quali devono soddisfare le colture ai fini della certificazione

A) Cereali

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata e il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.
2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile e in particolare nel caso del *Sorghum* spp., da fonti di *Sorghum halepense*:

Specie	Distanze minime
<i>Phalaris canariensis</i> , <i>Secale cereale</i> a esclusione degli ibridi:	
- per la produzione di sementi di base	300 m
- per la produzione di sementi certificate	250 m
<i>Sorghum</i> spp.	300 m
- per la produzione di sementi di base (*)	400 m
- per la produzione di sementi certificate (*)	200 m
<i>xTriticosecale</i> , varietà ad autofecondazione:	
- per la produzione di sementi di base	50 m
- per la produzione di sementi certificate	20 m
<i>Zea mays</i>	200 m

(*) Nelle zone in cui la presenza di *S. halepense* o *S. sudanense* pone un problema specifico di impollinazione incrociata, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) le colture destinate alla produzione di sementi di base di *Sorghum bicolor* o dei suoi ibridi devono essere isolate ad una distanza di almeno 800 m da qualsiasi fonte di tali pollini contaminanti;
- b) le colture destinate alla la produzione di sementi certificate di *Sorghum bicolor* o dei suoi ibridi devono essere isolate ad una distanza di almeno 400 m da qualsiasi fonte di tali pollini contaminanti.

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

3. La coltura deve presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente o, nel caso di coltura di una linea «inbred», sufficiente identità e purezza relativamente ai suoi caratteri. Per quanto riguarda la produzione di sementi di varietà ibride, le disposizioni succitate si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità e la ristorazione della fertilità. In particolare le colture di *Oryza sativa*, *Phalaris canariensis*, *Secale cereale* a esclusione degli ibridi, *Sorghum* spp. e *Zea mays* devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni:

A) *Oryza sativa*



Il numero di piante manifestamente riconoscibili come piante selvatiche o piante a grani rossi non supera:

- per la produzione di sementi di base: 0;
- per la produzione di sementi certificate, di prima e seconda riproduzione: 1 per 100 m².

B) *Phalaris canariensis*, *Secale cereale* esclusi gli ibridi

Il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

- 1 per 30 m² per la produzione di sementi di base;
- 1 per 10 m² per la produzione di sementi certificate.

C) *Sorghum* spp.:

La percentuale di piante di una specie di *Sorghum* diversa dalla specie della coltura o di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea consanguinea o alla componente non deve superare:

1. per la produzione di sementi di base:
 - alla fioritura: 0,1%;
 - alla maturazione: 0,1%;
2. per la produzione di sementi certificate:
 - a) piante della componente maschile che hanno disseminato il polline quando le piante della componente femminile presentavano stigmi ricettivi: 0,1%;
 - b) piante della componente femminile:
 - alla fioritura: 0,3%;
 - alla maturazione: 0,1%;

3. per la produzione di sementi certificate di varietà ibride devono essere soddisfatte le norme o le condizioni seguenti:

- a) le piante della componente maschile devono disseminare una quantità sufficiente di polline quando le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi;
- b) se le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi la percentuale di piante di detta componente che hanno disseminato o disseminano polline non deve superare lo 0,1%.

4. le colture di varietà a impollinazione libera o di varietà sintetiche di *Sorghum* spp. devono essere conformi alle norme seguenti: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

- 1 per 30 m² per la produzione di sementi di base;
- 1 per 10 m² per la produzione di sementi certificate.

D) *Zea mays*:

La percentuale in numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà, alla linea inbred o al componente non deve superare:

1. per la produzione di sementi di base:
 - a) linea «inbred»: 0,1%;
 - b) ibridi semplici, ciascun componente: 0,1%;
 - c) varietà a impollinazione libera: 0,5%.
2. per la produzione di sementi certificate:
 - a) componenti di varietà ibride:
 - linea «inbred»: 0,2%;
 - ibrido semplice: 0,2%;



- varietà a impollinazione libera: 1,0%;
 - b) varietà a impollinazione libera: 1,0%;
3. per la produzione di sementi di varietà ibride devono essere rispettate anche le seguenti norme o condizioni:
- a) le piante del componente maschile devono emettere una sufficiente quantità di polline quando le piante del componente femminile sono in fioritura;
 - b) ove il caso lo richieda l'emascuazione deve essere effettuata;
 - c) allorché il 5% o più di piante della componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di piante di questo componente che abbiano emesso polline o emettono polline non deve superare:
 - 1% all'atto di ciascuna ispezione ufficiale in campo;
 - 2% per l'insieme delle ispezioni ufficiali in campo.

Le piante sono considerate come aventi emesso o emettenti polline qualora, su una lunghezza di 50 mm o più dell'asse principale o ramificazioni della infiorescenza maschile, le antere siano fuoriuscite dalle glume e abbiano emesso o emettano polline.

E) Ibridi di *Secale cereale*:

- 1) La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare un'impollinazione estranea indesiderabile:

Coltura	Distanza minima
per la produzione di sementi di base	
- ove si ricorra alla maschiosterilità	- 1.000 m
- ove non si ricorra alla maschiosterilità	- 600 m
- per la produzione di sementi certificate	- 500 m

- 2) La coltura deve presentare sufficiente identità e purezza relativamente ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità.

In particolare, la coltura deve essere conforme alle seguenti norme o altre condizioni:

- a) il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi al componente non deve superare:
 - 1 per 30 m² per la produzione di sementi di base;
 - 1 per 10 m² per la produzione di sementi certificate.

Tale regola si applica nelle ispezioni ufficiali in campo unicamente al componente femminile;

- b) nel caso delle sementi di base, se viene fatto ricorso alla maschiosterilità, il livello di sterilità del componente maschiosterile deve essere pari almeno al 98%.

- 3) Se le sementi certificate sono prodotte in coltura mista devono essere ottenute combinando un componente maschiosterile femminile e un componente maschile che ne ripristina la fertilità maschile..

F) Colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di *Avena nuda*, *Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Oryza sativa*, *Triticum aestivum*, *Triticum durum*, *Triticum spelta* e *xTriticosecale* autoimpollinante e colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di *Hordeum vulgare* mediante una tecnica diversa dalla maschiosterilità citoplasmatica (CSM)



- 1) la coltura è conforme alle norme seguenti per quanto riguarda le distanze da vicine fonti di polline che possono causare inquinamento da fonti di polline estranee e indesiderate:
 - la distanza minima tra il componente femminile e qualsiasi altra varietà della stessa specie diversa da una coltura del componente maschile è di 25 metri. Questa distanza può non essere rispettata se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderata.
- 2) la coltura presenta una identità e una purezza sufficiente per quanto riguarda le caratteristiche dei componenti.
- 3) Se le sementi sono prodotte utilizzando un agente chimico ibridizzante la coltura deve essere conforme alle altre norme e condizioni seguenti:
 - a) la purezza varietale minima di ciascun componente è la seguente:
 - *Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum estivum, Triticum durum e Triticum spelta*: 99,7%;
 - *xTriticosecale* autoimpollinante: 99,0%;
 - b) la percentuale minima di piante ibride è del 95%. Essa va valutata in conformità con i metodi eventualmente seguiti a livello internazionale. Nei casi in cui la percentuale di ibridi è determinata nel corso dell'esame delle sementi prima della certificazione non è necessario valutarla nel corso dell'ispezione in campo.
- 4) Colture destinate alla produzione di sementi di base e certificate di ibridi di *Hordeum vulgare* mediante la tecnica (CSM):
 - a) la coltura è conforme alle norme seguenti per quanto riguarda le distanze da vicine fonti di polline che possono causare una impollinazione estranea indesiderabile:

Coltura	Distanza minima
Per la produzione di sementi di base	100 m
Per la produzione di sementi certificate	50 m

- b) la coltura presenta un'identità varietale e una purezza varietale sufficienti per quanto riguarda le caratteristiche dei componenti. In particolare la coltura è conforme alle seguenti condizioni:
 - i. La percentuale in numero di piante manifestamente riconoscibili come non conformi al tipo non supera:
 - per le colture destinate alla produzione di sementi di base: 0,1% per la linea mantenitrice e per la linea ristoratrice e 0,2% per il componente femminile CSM;
 - per le colture destinate alla produzione di sementi certificate: 0,3% per il ristoratore e il componente femminile CSM e 0,5% se il componente femminile CSM è un ibrido semplice.
 - ii. il livello di maschiosterilità del componente femminile è almeno:
 - 99,7% per le colture destinate alla produzione di sementi di base;
 - 99,5% per le colture destinate alla produzione di sementi certificate;
 - iii. i requisiti di cui ai punti a) e b) sono verificati durante controlli ufficiali a posteriori;



- c) le sementi certificate possono essere prodotte in una coltivazione mista combinando un componente femminile maschiosterile e un componente maschile che ripristina la fertilità.

5) La coltura è praticamente esente da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità delle sementi.

La coltura soddisfa inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena ("ORNQ") previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

La presenza di ORNQ sulle colture soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:

Funghi e oomiceti				
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per la produzione di sementi pre-base	Soglie per la produzione di sementi di base	Soglie per la produzione di sementi certificate
<i>Gibberella fujikuroi</i> Sawada [GIBBFU]	<i>Oryza sativa</i> L.	Non più di 2 piante sintomatiche per 200 m2 riscontrate durante le ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni su un campione rappresentativo delle piante di ciascuna coltura.	Non più di 2 piante sintomatiche per 200 m2 riscontrate durante le ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni su un campione rappresentativo delle piante di ciascuna coltura.	Sementi certificate di prima riproduzione (C1): non più di 4 piante sintomatiche per 200 m2 riscontrate durante le ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni su un campione rappresentativo delle piante di ciascuna coltura. Sementi certificate di seconda riproduzione (C2): non più di 8 piante sintomatiche per 200 m2 riscontrate durante le ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni su un campione rappresentativo delle piante di ciascuna coltura.
Nematodi				
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per la produzione di sementi pre-base	Soglie per la produzione di sementi di base	Soglie per la produzione di sementi certificate
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	<i>Oryza sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

- 6) Il rispetto delle altre norme o condizioni sopra menzionate va verificato, nel caso delle sementi di base, durante ispezioni ufficiali in loco e, nel caso delle sementi certificate, durante ispezioni ufficiali in loco o durante ispezioni effettuate sotto controllo ufficiale.

Tali ispezioni in loco vanno effettuate alle seguenti condizioni:

- a) La condizione o lo stadio di sviluppo della coltura consentono un esame adeguato.



b) Il numero minimo di ispezioni in loco che sono effettuate è:

- per *Avena nuda*, *Avena sativa*, *Avena strigosa*, *Hordeum vulgare*, *Oryza sativa*, *Phalaris canariensis*, *xTriticosecale*, *Triticum aestivum*, *Triticum durum*, *Triticum spelta*, *Secale cereale*: 1;

- per *Sorghum* spp. e *Zea mays* durante il periodo di fioritura:

a) varietà ad impollinazione libera: 1;

b) linee inbred o ibridi: 3.

Se la coltura precedente, dell'anno in corso o dell'anno prima, è costituita da *Sorghum* spp. e *Zea mays*, va effettuata almeno una ispezione in loco specifica per verificare il rispetto delle disposizioni stabilite al punto 1 del presente allegato.

c) Le dimensioni, il numero e la distribuzione delle parcelle del campo da ispezionare per verificare il rispetto delle disposizioni del presente allegato sono determinati con metodi appropriati.

B) Foraggiere

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata e il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.
2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alla distanza da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:

Coltura	Distanza minima (m)
<i>Brassica</i> spp., <i>Phacelia tanacetifolia</i>	
- per la produzione di sementi di base	400
- per la produzione di sementi certificate	200
Specie o varietà diverse da: <i>Brassica</i> spp., <i>Phacelia tanacetifolia</i> , <i>Pisum sativum</i> , <i>Poa pratensis</i> :	
- per la produzione di sementi destinate alla riproduzione: campi fino a 2 ha	200
- per la produzione di sementi destinate alla riproduzione: campi superiori a 2 ha	100
- per la produzione di sementi destinate alla produzione di piante foraggiere: campi fino a 2 ha	100
- per la produzione di sementi destinate alla produzione di piante foraggiere: campi superiori a 2 ha	50

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione indesiderabile.

3. Le piante di altre specie, le sementi delle quali sono difficili da distinguere nelle analisi di laboratorio dalle sementi della coltura, sono tollerate in misura limitata.

In particolare le colture delle specie di *Lolium* o *x Festulolium* devono rispondere alle seguenti condizioni:

- a) il numero di piante di una specie di *Lolium* o *x Festulolium* diversa da quella della coltura non deve superare:
 - 1 per 50 m² per la produzione delle sementi di base;
 - 1 per 10 m² per la produzione delle sementi certificate.



4. La coltura deve presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente.

In particolare le colture diverse da quelle della specie *Pisum sativum*, *Vicia faba*, *Brassica napus* var. *napobrassica*, *Brassica oleracea* conv. *acephala* devono rispondere alle seguenti norme:

a) il numero delle piante della coltura manifestamente riconoscibile come non conforme alla varietà non deve superare:

- 1 per 30 m² per la produzione di sementi di base;
- 1 per 10 m² per la produzione di sementi certificate.

Nel caso delle specie *Pisum sativum*, *Vicia faba*, *Brassica napus* var. *napobrassica*, *Brassica oleracea* conv. *acephala* viene applicata la prescrizione di cui alla prima frase del presente punto 4.

Nel caso di *Poa pratensis* il numero delle piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

- 1 per 20 m² per la produzione di sementi di base;
- 4 per 10 m² per la produzione di sementi certificate.

Tuttavia, nel caso di varietà classificate ufficialmente come "varietà apomittiche monoclonali" secondo procedure approvate un numero di piante riconoscibili come non conformi alla varietà che non sia superiore a 6 per 10 m² può essere considerato corrispondente alle norme suindicate per la produzione di sementi certificate.

5. La coltura è praticamente esente da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità delle sementi.

La coltura soddisfa inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena ("ORNQ") previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

La presenza di ORNQ sulla coltura e sulle rispettive categorie soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per la produzione di sementi pre-base	Soglie per la produzione di sementi di base	Soglie per la produzione di sementi certificate
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> (McCulloch 1925) Davis <i>et al.</i> [CORBIN]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

6. La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale che devono essere effettuate alle seguenti condizioni:



- a) lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato;
- b) si deve procedere ad almeno una ispezione in campo;
- c) l'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati.

C) Barbabietole

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi di *Beta vulgaris* della varietà coltivata e il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.
2. La coltura deve presentare identità e purezza della varietà in grado sufficiente.
3. Il produttore di sementi deve sottoporre all'esame del servizio di certificazione tutte le moltiplicazioni di sementi di una varietà.
4. Nel caso di sementi certificate di qualsiasi categoria si deve procedere ad almeno un'ispezione sul campo, che sia ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, e nel caso delle sementi di base almeno a due ispezioni sul campo, una per i vivai ed una per le piante da seme.
5. Lo stato colturale del campo di produzione e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente della identità e della purezza del tipo o della varietà.
6. Le distanze minime da colture vicine portaseme devono essere le seguenti:

Coltura	Distanza minima
1. Per la produzione di sementi di base:	
- da qualsiasi fonte di polline del genere <i>Beta</i>	1.000 m
2. Per la produzione di sementi certificate:	
a) di barbabietola da zucchero:	
- da qualsiasi fonte di polline del genere <i>Beta</i> non compresa sotto	1.000 m
- se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide: da fonti di polline di barbabietola da zucchero tetraploide	600 m
- se l'impollinatore è esclusivamente tetraploide: da fonti di polline di barbabietola da zucchero diploide	600 m
- da fonti di polline di barbabietola da zucchero la cui ploidia sia sconosciuta	600 m
- se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide: da fonti di polline di barbabietola da zucchero diploide	300 m
- se l'impollinatore è esclusivamente tetraploide: da fonti di polline di barbabietola da zucchero tetraploide	300 m
- tra due campi destinati alla produzione di sementi di barbabietola da zucchero in cui non si fa ricorso alla maschiosterilità	300 m
b) di barbabietola da foraggio:	
- da qualsiasi fonte di polline del genere <i>Beta</i> non compresa sotto	1.000 m
- se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide: da fonti di polline di barbabietola da foraggio tetraploide	600 m



- se l'impollinatore è esclusivamente tetraploide: da fonti di polline di barbabietola da foraggio diploide	600 m
- da fonti di polline di barbabietola da foraggio la cui ploidia sia sconosciuta	600 m
- se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide: da fonti di polline di barbabietola da foraggio diploide	300 m
- se l'impollinatore è esclusivamente tetraploide: da fonti di polline di barbabietola da foraggio tetraploide	300 m
- tra due campi destinati alla produzione di sementi di barbabietola da foraggio in cui si fa ricorso alla maschio sterilità	300 m

Le distanze suindicate possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinatore estraneo indesiderabile. Non è necessario alcun isolamento tra colture di sementi nelle quali viene utilizzato lo stesso impollinatore.

Per stabilire la ploidia dei due componenti "portasemi" ed "emittente di polline" delle colture destinate alla produzione di sementi ci si deve riferire al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole compilato ai sensi della direttiva 2002/53/CE e successive modifiche, oppure al registro nazionale di varietà della specie *Beta vulgaris* L. da zucchero e da foraggio. Qualora per una varietà manchi l'informazione, la ploidia è presunta e in questo caso deve essere osservata una distanza minima di isolamento di 600 m.

D) Tuberi-seme di patate

I- Tuberi-seme di patate pre-base

1. I tuberi-seme di patate pre-base soddisfano i seguenti requisiti minimi:

a) i tuberi-seme di patate pre-base provengono da piante madri indenni dai seguenti organismi nocivi:

Pectobacterium spp., *Dickeya* spp., *Candidatus Liberibacter solanacearum*, *Candidatus Phytoplasma solani*, Potato spindle tuber viroid, Potato leaf roll virus, Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S, Potato virus X e Potato virus Y;

b) la percentuale numerica di piante in crescita non conformi alla varietà e la percentuale numerica delle piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,01%;

c) il numero massimo di generazioni sul campo è limitato a quattro;

d) gli ORNQ, o i sintomi causati dai rispettivi ORNQ, non sono presenti sui tuberi-seme di patate pre-base in misura superiore alle soglie indicate nella seguente tabella:

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Soglia per la presenza di ORNQ sulle piante in crescita per i tuberi-seme di patate pre-base
Gamba nera (<i>Dickeya</i> Samson <i>et al.</i> spp. [1DICKG]; <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al.</i> spp. [1PECBG])	0%
<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i> [LIBEPS]	0%
<i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	0%
Sintomi di mosaico causati da virus	0,1%



e sintomi causati da Potato leaf roll virus [PLRV00]	
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	0%

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Soglia per la presenza di ORNQ sulla discendenza diretta dei tuberi-seme di patate pre-base
Sintomi di virosi	0,5%

2. La conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), è verificata mediante ispezioni ufficiali sul campo. In caso di dubbi, tali ispezioni sono integrate da prove ufficiali sulle foglie.

3. Qualora vengano utilizzati metodi di micropropagazione, la conformità a quanto stabilito dal paragrafo 1, lettera a), è verificata mediante una prova ufficiale, oppure mediante una prova realizzata sotto sorveglianza ufficiale, sulla pianta madre.

4. Qualora vengano utilizzati metodi di selezione clonale, la conformità a quanto stabilito dal paragrafo 1, lettera a), è verificata mediante una prova ufficiale, oppure mediante una prova realizzata sotto sorveglianza ufficiale, sul ceppo clonale.

II- Tuberi-seme di patate pre-base classe PBTC e PB dell'Unione

1. I requisiti per i tuberi-seme di patate pre-base della classe **PBTC** dell'Unione sono stabiliti come segue:

- non devono essere presenti nelle colture piante non conformi alla varietà o piante di una varietà diversa;
- le piante, compresi i tuberi, sono prodotte mediante micropropagazione;
- le piante, compresi i tuberi, sono prodotte in una struttura protetta e in un mezzo di coltura indenne da organismi nocivi;
- i tuberi non devono essere moltiplicati oltre la prima generazione;
- le piante devono rispettare le seguenti soglie per quanto riguarda la presenza di ORNQ, o di sintomi causati dal rispettivo ORNQ, come specificato nella tabella seguente:

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Soglia per la presenza di ORNQ sulle piante in crescita per i tuberi-seme di patate pre-base della classe PBTC dell'Unione
Gamba nera (<i>Dickeya</i> Samson <i>et al.</i> spp. [1DICKG]; <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al.</i> spp. [1PECBG])	0%
<i>Candidatus</i> Liberibacter solanacearum Liefting <i>et al.</i> [LIBEPS]	0%
<i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	0%



Sintomi di mosaico causati da virus e sintomi causati da Potato leaf roll virus [PLRV00]	0%
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	0%

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Soglia per la presenza di ORNQ sulla discendenza diretta dei tuberi-seme di patate pre-base della classe PBTC dell'Unione
Sintomi di virosi	0%

2. I requisiti per i tuberi-seme di patate pre-base della classe **PB** dell'Unione sono stabiliti come segue:

a) requisiti concernenti i tuberi-seme di patate:

- i) la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono superare complessivamente lo 0,01%;
- ii) le piante devono rispettare le seguenti soglie per quanto riguarda la presenza di ORNQ, o di sintomi causati dai rispettivi ORNQ, come specificato nella tabella seguente:

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Soglia per la presenza di ORNQ sulle piante in crescita per i tuberi-seme di patate pre-base della classe PB dell'Unione
Gamba nera (<i>Dickeya</i> Samson <i>et al.</i> spp. [1DICKG]; <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al.</i> spp. [1PECBG])	0%
<i>Candidatus</i> Liberibacter solanacearum Liefting <i>et al.</i> [LIBEPS]	0%
<i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	0%
Sintomi di mosaico causati da virus e sintomi causati da Potato leaf roll virus [PLRV00]	0,1%
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	0%



ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Soglia per la presenza di ORNQ sulla discendenza diretta dei tuberi-seme di patate pre-base della classe PB dell'Unione
Sintomi di virosi	0,5%

III- Tuberi-seme di patate di base e certificati

1. I requisiti minimi per i tuberi-seme di patate di base e certificati sono stabiliti come segue:

- Nel caso dei tuberi-seme di patate di base, la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non sono superiori complessivamente a 0,1% e nella discendenza diretta non sono superiori complessivamente a 0,25 %.
- Nel caso dei tuberi-seme di patate certificati, la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non sono superiori complessivamente a 0,5% e nella discendenza diretta non sono superiori complessivamente a 0,5 %.
- I tuberi-seme di patate di cui ai punti a e b soddisfano i seguenti requisiti per quanto riguarda la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), o di malattie causate dagli ORNQ, e le rispettive categorie, come specificato nella tabella seguente:

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Soglia per le piante per tuberi-seme di patate di base	Soglia per le piante per tuberi-seme di patate certificati
Gamba nera (<i>Dickeya</i> Samson <i>et al.</i> spp. [1DICKG]; <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al.</i> spp. [1PECBG])	1,0%	4,0%
<i>Candidatus</i> Liberibacter solanacearum Liefting <i>et al.</i> [LIBEPS]	0%	0%
<i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	0%	0%
Sintomi di mosaico causati da virus e sintomi causati da Potato leaf roll virus [PLRV00]	0,8%	6,0%
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	0%	0%

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Soglia per la discendenza diretta di tuberi-seme di patate di base	Soglia per la discendenza diretta di tuberi-seme di patate certificati
Sintomi di virosi	4,0%	10,0%

2. Il numero massimo di generazioni di tuberi-seme di patate di base è quattro e le generazioni complessive di tuberi-seme di patate pre-base in campo e di tuberi-seme di patate di base sono sette.



Il numero massimo di generazioni provenienti da tuberi-seme di patate certificati è due. Se la generazione non è indicata nell'etichetta ufficiale i tuberi-seme di patate in questione sono ritenuti appartenere alla generazione limite consentita per la categoria di appartenenza.

3. I requisiti per i tuberi-seme di patate di base della «classe S dell'Unione» sono i seguenti:
 - a) la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,1%;
 - b) la percentuale numerica di piante in crescita colpite da gamba nera non deve essere superiore allo 0,1%;
 - c) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore all'1,0%;
 - d) la percentuale numerica di piante in crescita che presentano sintomi di mosaico e la percentuale numerica di piante che presentano sintomi causati da virus dell'accartocciamento delle foglie di patata non devono essere superiori complessivamente allo 0,2%;
 - e) il numero di generazioni, comprese le generazioni di pre-base sul campo e le generazioni di base, è limitato a cinque;
 - f) se la generazione non è indicata nell'etichetta ufficiale le patate in questione sono considerate appartenenti alla quinta generazione;
4. I requisiti per i tuberi-seme di patate di base della «classe SE dell'Unione » sono i seguenti:
 - a) la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,1%;
 - b) la percentuale numerica di piante in crescita colpite da gamba nera non deve essere superiore allo 0,5%;
 - c) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore al 2,0%;
 - d) la percentuale numerica di piante in crescita che presentano sintomi di mosaico o sintomi causati dal virus dell'accartocciamento delle foglie di patata non deve essere superiore complessivamente allo 0,5%;
 - e) il numero di generazioni, comprese le generazioni di pre-base sul campo e le generazioni di base, è limitato a sei;
 - f) se la generazione non è indicata nell'etichetta ufficiale le patate in questione sono considerate appartenenti alla sesta generazione;
5. I requisiti per i tuberi-seme di patate di base della «classe E dell'Unione» sono i seguenti:
 - a) la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,1%;
 - b) la percentuale numerica delle piante in crescita colpite da gamba nera non deve essere superiore all'1,0%;
 - c) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore al 4,0%;
 - d) la percentuale numerica di piante in crescita che presentano sintomi di mosaico o sintomi causati dal virus dell'accartocciamento delle foglie di patata non deve essere superiore complessivamente allo 0,8%;
 - e) il numero di generazioni, comprese le generazioni di pre-base sul campo e le generazioni di base, è limitato a sette;
 - f) se la generazione non è indicata nell'etichetta ufficiale le patate in questione sono considerate appartenenti alla settima generazione;
6. I requisiti per i tuberi-seme di patate certificati della «classe A dell'Unione» sono i seguenti:



- a) la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,2%;
 - b) la percentuale numerica delle piante in crescita colpite da gamba nera non deve essere superiore al 2,0%;
 - c) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore all'8,0%;
 - d) iv) la percentuale numerica di piante in crescita che presentano sintomi di mosaico o sintomi causati dal virus dell'accartocciamento delle foglie di patata non deve essere superiore complessivamente al 2,0%;
7. I requisiti per i tuberi-seme di patate certificati della «classe B dell'Unione» sono i seguenti:
- a) la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e la percentuale numerica di piante di una varietà diversa non devono essere superiori complessivamente allo 0,5%;
 - b) la percentuale numerica delle piante in crescita colpite da gamba nera non deve essere superiore al 4,0%;
 - c) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore al 10,0%.
 - d) la percentuale numerica di piante in crescita che presentano sintomi di mosaico o sintomi causati dal virus dell'accartocciamento delle foglie di patata non deve essere superiore complessivamente al 6,0%;

E) Oleaginose e da fibra

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.

Gli ibridi di *Brassica napus* devono essere coltivati su un terreno sul quale non siano state coltivate *Brassicaceae* (*Cruciferae*) negli ultimi cinque anni.

2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:

Coltura	Distanze minime
<i>Brassica</i> spp. diversa da <i>Brassica napus</i> ; <i>Cannabis sativa</i> diversa da <i>Cannabis sativa monoica</i> ; <i>Carthamus tinctorius</i> ; <i>Carum carvi</i> ; <i>Sinapis alba</i> :	
- per la produzione di sementi di base	400 m
- per la produzione di sementi certificate	200 m
<i>Brassica napus</i> :	
- per la produzione di sementi di base di varietà diverse dagli ibridi.	200 m
- per la produzione di sementi di base di ibridi	500 m
- per la produzione di sementi certificate di varietà diverse dagli ibridi.	100 m
- per la produzione di sementi certificate di ibridi.	300 m



<i>Cannabis sativa</i> , <i>Cannabis sativa</i> monoica:	
- per la produzione di sementi di base	5.000 m
- per la produzione di sementi certificate	1.000 m
<i>Helianthus annuus</i> :	
- per la produzione di sementi di base di ibridi	1.500 m
- per la produzione di sementi certificate di varietà diverse dagli ibridi	750 m
- per la produzione di sementi certificate	500 m
<i>Gossypium hirsutum</i> e/o <i>Gossypium barbadense</i>	
- per la produzione di sementi di base di linee parentali di <i>Gossypium hirsutum</i>	100 m
- per la produzione di sementi di base di linee parentali di <i>Gossypium barbadense</i>	200 m
- per la produzione di sementi certificate di varietà non ibride e di ibridi intraspecifici di <i>Gossypium hirsutum</i> prodotti senza maschiosterilità citoplasmatica	30 m
- per la produzione di sementi certificate di ibridi intraspecifici di <i>Gossypium hirsutum</i> prodotti con maschiosterilità citoplasmatica	800 m
- per la produzione di sementi certificate di varietà non ibride e di ibridi intraspecifici di <i>Gossypium barbadense</i> prodotti senza maschiosterilità citoplasmatica	150 m
- per la produzione di sementi certificate di ibridi intraspecifici di <i>Gossypium barbadense</i> prodotti con maschiosterilità citoplasmatica	800 m
- per la produzione di sementi di base di ibridi interspecifici stabili di <i>Gossypium hirsutum</i> e <i>Gossypium barbadense</i>	200 m
- per la produzione di sementi certificate di ibridi interspecifici stabili di <i>Gossypium hirsutum</i> e <i>Gossypium barbadense</i> e di ibridi prodotti senza maschiosterilità citoplasmatica	150 m
- per la produzione di sementi certificate di ibridi di <i>Gossypium hirsutum</i> e <i>Gossypium barbadense</i> prodotti con maschiosterilità citoplasmatica	800 m

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

3. La coltura deve possedere sufficienti identità e purezza varietale oppure, nel caso di una coltura di una linea inbred, sufficiente identità e purezza relativamente ai suoi caratteri.

Per la produzione di sementi di varietà ibride le dette disposizioni si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa maschiosterilità o il ripristino della fertilità.

In particolare, le colture di *Brassica juncea*, *Brassica nigra*, *Cannabis sativa*, *Carthamus tinctorius*, *Carum carvi*, *Gossypium* spp. e gli ibridi di *Helianthus annuus* e di *Brassica napus* devono rispondere alle norme o alle condizioni seguenti:

A) *Brassica juncea*, *Brassica nigra*, *Cannabis sativa*, *Carthamus tinctorius*, *Carum carvi* e *Gossypium* spp., diversi dagli ibridi.

Il numero di piante della coltura riconoscibili come manifestamente non conformi alla varietà non può superare:

- 1 per 30 m² per le sementi di base;
- 1 per 10 m² per le sementi certificate.

B) Ibridi di *Helianthus annuus*:

a) la percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:



aa) per la produzione di sementi di base	
i) linea inbred	0,2%
ii) ibridi semplici	
- genitore maschile, piante che hanno emesso polline allorché il 2% o più delle piante femminili presentano fiori ricettivi	0,2%
- genitore femminile	0,5%
bb) per la produzione di sementi certificate:	
- componente maschile, piante che hanno emesso polline allorché il 5% o più delle piante femminili presentano fiori ricettivi	0,5%
- componente femminile	1,0%

b) Per la produzione di sementi di varietà ibride, devono essere rispettate le norme o le altre condizioni seguenti:

- aa) le piante del componente maschile emettono polline sufficiente durante la fioritura delle piante del componente femminile;
- bb) se il componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di piante di tale componente che hanno emesso o emettono il polline non deve superare lo 0,5%;
- cc) per la produzione di sementi di base la percentuale totale in numero di piante del componente femminile riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente e che hanno emesso o che stanno emettendo il polline non deve superare lo 0,5%;
- dd) qualora non possa essere soddisfatta la condizione di cui all'allegato VI, lettera D, punto 3, è rispettata la condizione seguente:
 - un componente maschile sterile utilizzato per la produzione di sementi certificate contiene una linea o linee ristoratrici specifiche, in modo che almeno un terzo delle piante derivate dagli ibridi risultanti produca del polline apparentemente normale sotto tutti gli aspetti.

C) Ibridi di *Brassica napus* prodotti avvalendosi della maschiosterilità:

- a) la percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:

aa) per la produzione di sementi di base	
i) linea inbred	0,1%
ii) ibridi semplici	
- componente maschile	0,1%
- componente femminile	0,2%
bb) per la produzione di sementi certificate:	
- componente maschile	0,3%
- componente femminile	1,0%

- b) la maschiosterilità deve raggiungere almeno il 99% per la produzione di sementi di base e il 98% per la produzione di sementi certificate. Il livello della maschiosterilità deve essere valutato attraverso il controllo dell'assenza di antere fertili nei fiori.

D) Ibridi di *Gossypium hirsutum* e *Gossypium barbadense*:

- a) nelle colture destinate alla produzione di sementi di base di linee parentali di *Gossypium hirsutum* e *Gossypium barbadense* la purezza varietale minima delle linee



parentali sia femminili che maschili deve raggiungere il 99,8% nel momento in cui il 5% o più delle piante portaseme hanno fiori ricettivi al polline. Il livello della maschiosterilità della linea parentale portaseme deve essere valutato attraverso il controllo della presenza di antere sterili nei fiori e non deve essere inferiore al 99,9%;

- b) nelle colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di *Gossypium hirsutum* e/o *Gossypium barbadense* la purezza varietale minima sia del genitore portaseme sia della linea parentale emettente il polline deve raggiungere il 99,5% nel momento in cui il 5% o più delle piante da seme hanno fiori ricettivi al polline. Il livello della maschiosterilità della linea parentale portaseme deve essere valutato attraverso il controllo della presenza di antere sterili nei fiori e non deve essere inferiore al 99,7%.

4. La coltura è praticamente esente da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità dei materiali di moltiplicazione. La coltura soddisfa inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena ("ORNQ") previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

La presenza di ORNQ sulle colture soddisfa i seguenti requisiti indicati nella tabella:

Funghi e oomiceti				
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per la produzione di sementi pre-base	Soglie per la produzione di sementi di base	Soglie per la produzione di sementi certificate
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	<i>Helianthus annuus</i> L.	0%	0%	0 %

5. La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale che devono essere effettuate alle seguenti condizioni:
- A. lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato.
- B. Nel caso di colture diverse da ibridi di *Helianthus annuus*, *Brassica napus*, *Gossypium hirsutum* e *Gossypium barbadense* avrà luogo almeno una ispezione.

Nel caso di ibridi di *Helianthus annuus* avranno luogo almeno due ispezioni.

Nel caso degli ibridi di *Brassica napus* avranno luogo almeno tre ispezioni: una prima del periodo di fioritura, una all'inizio della fioritura e una alla fine del periodo di fioritura.

Nel caso degli ibridi di *Gossypium hirsutum* e/o *Gossypium barbadense* avranno luogo almeno tre ispezioni: una all'inizio della fioritura, una prima della fine della fioritura e



una alla fine della fioritura dopo rimozione, se del caso, delle piante parentali emittenti di polline.

- C. L'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati.

F) Ortive

Ai fini della certificazione ufficiale, le condizioni cui debbono sottostare le colture sono le seguenti:

1. devono presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente;
2. le colture delle sementi di base devono essere assoggettate ad almeno una ispezione ufficiale in campo; per le sementi della categoria certificata si deve procedere ad almeno una ispezione in campo, controllata ufficialmente mediante sondaggi su non meno del 20% delle colture di ogni singola specie;
3. lo stato colturale del campo di produzione nonché lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identità e della purezza varietale nonché dello stato sanitario;
4. le distanze minime fra le colture vicine che possano determinare una impollinazione estranea indesiderabile, devono essere le seguenti:

A) *Beta vulgaris*:

- 1) rispetto a qualsiasi fonte di polline del genere *Beta* non compresa: sotto 1000 m;
- 2) rispetto a fonti di polline di varietà della stessa sottospecie appartenente a un gruppo diverso di varietà:
 - a. per le sementi di base: 1.000 m;
 - b. per le sementi certificate: 600 m;
- 3) rispetto a fonti di polline di varietà della stessa sottospecie appartenente allo stesso gruppo di varietà:
 - a. per le sementi di base: 600 m;
 - b. per le sementi certificate: 300 m

B) Specie di *Brassica*:

- 1) rispetto a fonti di polline estraneo che può provocare una notevole degradazione delle varietà della specie di *Brassica*:
 - a. per le sementi di base: 1.000 m;
 - b. per le sementi certificate: 600 m;
- 2) rispetto ad altre fonti di polline estraneo che può incrociarsi con varietà delle specie *Brassica*:
 - a. per le sementi di base: 500 m;
 - b. per le sementi certificate: 300 m;

C) Cicoria industriale:

- a. rispetto ad altre specie dello stesso genere o sottospecie: 1.000 m;
- b. rispetto ad altre varietà di cicoria industriale:
 - per le sementi di base: 600 m;
 - per le sementi certificate: 300 m.

D) altre specie:

- 1) rispetto a fonti di polline estraneo che può provocare una notevole degradazione di varietà di altre specie risultanti da impollinazione incrociate:
 - a. per le sementi di base: 500 m;



- b. per le sementi certificate: 300 m;
- 2) rispetto ad altre fonti di polline estraneo che può incrociarsi con varietà di altre specie risultanti da impollinazione incrociata:
 - a. per le sementi di base: 300 m;
 - b. per le sementi certificate: 100 m.

Tali distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

5. La coltura è praticamente esente da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità dei materiali di moltiplicazione.

La coltura soddisfa inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena ("ORNQ") previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.



Allegato X

Condizioni per il controllo sotto sorveglianza dei prodotti sementieri

1. Prescrizioni relative ai locali.

Le dimensioni dovranno essere proporzionate al personale operante e al numero di analisi effettuate. I locali dovranno essere luminosi, salubri, ben areati e destinati esclusivamente alle analisi delle sementi.

Le aree di lavoro destinate alle diverse analisi dovranno essere separate e la preparazione dei campioni di analisi dovrà essere effettuata in locale separato, ma attiguo.

2. Attrezzature e dotazioni.

Il laboratorio dovrà essere dotato delle apparecchiature necessarie all'esecuzione delle analisi richieste per la certificazione delle specie oggetto di autorizzazione, ai fini della corretta applicazione dei metodi ufficiali di analisi nazionali e delle Norme ISTA (International Rules for Seed Testing) in vigore.

Di seguito, vengono considerate le prescrizioni relative alle analisi comuni alla generalità delle specie, mentre per l'esecuzione di analisi fitosanitarie o di altra particolare natura è necessario fare riferimento ai protocolli utilizzati per la certificazione delle sementi.

2.1. Preparazione dei campioni di analisi: divisore di tipologia e dimensioni idonee per le specie oggetto di autorizzazione.

2.2. Analisi di purezza specifica e Ricerca dei Semi Estranei: lenti di ingrandimento, setacci di vario calibro, pinze da laboratorio, tavolette, uncini, bilance di portata e grado di precisione idonei per la/e specie oggetto di autorizzazione (vedi tabella 1).

Tabella 1. Numero di cifre decimali da considerare in relazione al peso del campione di analisi.

Peso del campione di analisi in grammi	Numero di cifre decimali da considerare
Inferiore a 1	4
Da 1 a 9,999	3
Da 10 a 99,99	2
Da 100 a 999,9	1
Superiore a 1000	0

- Per le analisi delle sementi di *Dactylis glomerata*, *Poa pratensis*, *Poa trivialis*, il laboratorio dovrà essere dotato di apparecchio soffiatore idoneo all'utilizzo del metodo della corrente d'aria uniforme.
- Per le analisi delle sementi di *Oryza sativa*, il laboratorio dovrà essere dotato di apparecchio idoneo alla sbramatura, al fine di determinare il numero di carioidi a pericarpo rosso presenti nel campione di analisi.
- Per la ricerca di *Cuscuta* spp. in talune specie è consigliato l'utilizzo di una decuscutatrice elettromagnetica da laboratorio.

2.3. Analisi della germinabilità.

2.3.1. Camere o armadi di germinazione con controllo delle condizioni climatiche:



- temperatura con oscillazione massima di ± 2 °C rispetto alla temperatura prescritta; nel caso di alternanza di temperatura, i valori prescritti devono essere raggiunti nel termine massimo di 2 ore;
- umidità prossima al livello di saturazione; qualora vengano utilizzate apparecchiature prive di controllo dell'umidità, è necessario limitare al massimo l'evaporazione dai substrati di germinazione, ricorrendo ad altri dispositivi;
- luce fredda ottenuta da fonti di illuminazione con intensità regolabile tra 250 e 1250 lux (non obbligatoria per tutte le specie, ma comunque consigliata nella maggioranza dei casi).

2.3.2. Armadio frigorifero (4/10 °C) per il trattamento della pre-refrigerazione (ove contemplato).

2.3.3. Germinatoi (capsule Petri in vetro o plastica, bacinelle, altri recipienti) in numero adeguato e di dimensioni idonee.

2.3.4. Substrati di germinazione:

- carta da filtro (in dischi o pieghettata) priva di sostanze chimiche dannose e di ogni altra contaminazione, di adeguato spessore ed elevata capacità di assorbimento;
- sabbia silicea costituita da particelle di diametro compreso fra 0,05 e 0,80 mm, priva di sostanze tossiche e di ogni altra contaminazione, sterile o sterilizzata dal laboratorio.

2.3.5. Altro.

A seconda delle specie oggetto di autorizzazione, il laboratorio dovrà essere dotato di particolari apparecchiature (apparecchio per il prelavaggio, stufa per la pre-essiccazione) e fornito di particolari reagenti (es. KNO_3 , GA_3) necessari per l'applicazione di trattamenti speciali indicati dai metodi ufficiali di analisi nazionali e dalle Norme ISTA.

3. Altre condizioni.

3.1. Conservazione dei campioni: il laboratorio dovrà essere dotato di un'attrezzatura atta allo stoccaggio dei campioni destinati alla conservazione per almeno 1 anno dalla data di analisi, in idonee condizioni (temperatura non superiore a 15 °C - umidità relativa inferiore al 50%).

3.2. Archivio: il laboratorio deve conservare copia dei certificati di analisi, le schede di analisi, i rapporti di taratura e controllo degli strumenti per almeno 6 anni.

3.3. Collezione di riferimento: il laboratorio deve possedere una collezione di semi appartenenti alle specie coltivate analizzate e a quelle affini, nonché alle specie infestanti più comunemente reperite nei campioni di sementi oggetto di analisi.

3.4. Documentazione di riferimento: il laboratorio deve disporre di documentazione normativa e tecnica inerente la certificazione delle sementi e, in particolare, le analisi di laboratorio.

Le modalità di utilizzo e controllo delle apparecchiature e dei substrati e, in generale, le dotazioni e l'operatività del laboratorio sono oggetto di verifica da parte dell'autorità incaricata della certificazione delle sementi.

4. Volume di attività.

Il numero massimo di analisi che possono essere effettuate dal laboratorio è commisurato all'organizzazione dello stesso e al numero di analisti autorizzati che vi lavorano.

5. Casi di inadempienza.

Costituiscono casi di inadempienza che necessitano di azioni correttive almeno i seguenti:

5.1 in relazione all'attività di ispezione in campo:

- a) negligenza nell'esecuzione degli accertamenti previsti e mancato rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dall'organismo delegato;

5.2 in relazione all'attività di campionamento:



- a) divergenze statisticamente significative, nei risultati di analisi relativi a una campagna di riferimento, rispetto a quelli ufficiali. Le metodologie di confronto sono fissate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dall'organismo delegato, tenuto conto dei criteri ISTA per la comparazione dei risultati d'analisi;
- b) negligenza nell'esecuzione degli accertamenti previsti e mancato rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dall'organismo delegato;

5.3 in relazione all'attività di laboratorio:

- a) analisi effettuate da personale non in possesso di autorizzazione riconosciuta sulla base del presente decreto;
- b) divergenze statisticamente significative, nei risultati di analisi relativi a una campagna di riferimento, rispetto a quelli ufficiali. Le metodologie di confronto sono fissate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dall'organismo delegato, tenuto conto dei criteri ISTA per la comparazione dei risultati d'analisi;
- c) negligenza nella tenuta dei locali adibiti a laboratorio o nella taratura delle apparecchiature a disposizione;
- d) utilizzo di metodologie non conformi a quanto stabilito dall'articolo 30, punto B), lettera a).



Allegato XI

1. Modalità di presentazione della domanda per l'importazione e la circolazione a scopi sperimentali delle sementi convenzionali e geneticamente modificate

In applicazione all'articolo 44, comma 1 la domanda di deroga deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione Generale dello sviluppo rurale, Ufficio DISR V, redatta come da modello di seguito riportato.

Nel caso di sementi geneticamente modificate destinate all'emissione deliberata nell'ambiente a fini sperimentali, il richiedente dovrà, inoltre, allegare alla domanda di cui al presente paragrafo la copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

Nel caso di sementi geneticamente modificate già autorizzate con specifica decisione della Commissione europea all'immissione sul mercato, inclusa la coltivazione, per le quali si richiede l'emissione deliberata nell'ambiente a fini sperimentali oppure già autorizzate all'immissione sul mercato, esclusa la coltivazione, per le quali si richiede la sperimentazione in ambiente confinato, il richiedente dovrà, inoltre, allegare alla domanda di autorizzazione all'importazione la specifica decisione della Commissione europea.

2. Quantitativi massimi ammessi per singola specie

La deroga di cui al paragrafo 1 è concessa per le specie ed i quantitativi massimi indicati nelle tabelle del paragrafo 5.

Al di fuori di tali ipotesi la deroga può essere concessa su parere motivato del CREA competente per il tipo di coltura (tabella 3). In questo caso la richiesta deve essere indirizzata contemporaneamente all'Ufficio DISR V del Ministero e al Centro di ricerca in questione, il quale procederà a verificare l'ammissibilità e congruità della richiesta ed a trasmettere il parere all'Ufficio competente.

3. Modalità di messa in circolazione delle sementi convenzionali e geneticamente modificate autorizzate alla sperimentazione

I prodotti sementieri per i quali è concessa la deroga devono essere posti in circolazione recando, sulle confezioni, l'indicazione della destinazione a uso sperimentale, gli estremi dell'autorizzazione ministeriale, ovvero accompagnati da una copia della medesima autorizzazione e da una copia dell'autorizzazione di cui al secondo e terzo capoverso del paragrafo 1, nonché, se necessario, da copia della dichiarazione di cui al paragrafo 4.

4. Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio

L'interessato, in caso di importazione e all'atto dello sdoganamento, deve rilasciare agli uffici competenti presso la dogana d'entrata apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta come da modello di seguito allegato, attestante la corrispondenza tra i prodotti sementieri autorizzati e quelli effettivamente importati.

5. Quantitativi massimi ammessi

Settore di attività

- a) ricerca di base, screening, sondaggio resistenze, ecc.;
- b) valutazione attività combinatoria linee, breeding;
- c) prime prove parcellari.



Tabella 1: Dimensioni dei campioni di seme per le attività sperimentali di specie agrarie (in kg)

Specie	Quantità per le ipotesi sperimentali		
	a	b	c
Frumento duro	15	150	1.500
Frumento tenero	15	150	1.500
Orzo	15	150	1.500
Altri cereali	15	150	1.500
Riso	20	200	2.000
Mais	3	30	300
Sorgo granella	2	20	200
Bietola da zucchero	2,5	25	250
Patate	100	1.000	10.000
Girasole	1	10	100
Colza	2	20	200
Soia	15	150	1.500
Cotone	3	30	300
Altre oleaginose	1	10	100
Erba medica	2	20	200
Altre leguminose	2	20	200
Pisello foraggio	3	30	300
Favino	3	30	300
Lupino	3	30	300
Veccia	3	30	300
Graminacee	2	20	200

Tabella 2: Dimensioni dei campioni di seme per le attività sperimentali di specie ortive (in grammi con possibilità di trasformare in numero di semi)

Specie	Quantità per le ipotesi sperimentali		
	a	b	c
Anguria	50	500	5.000
Aglio	500	5.000	3.000 kg [*]
Asparago	100	1.000	10.000
Basilico	30	300	3.000
Bietola da coste	100	1.000	10.000
Bietola da orto	100	1.000	10.000
Carciofo	60	600	6.000
Cardo	60	600	6.000
Carota	50	500	5.000
Cavolfiore	20	200	2.000
Cavolo broccolo	20	200	2.000
Cavolo capp. Bianco	20	200	2.000
Cavolo cappuccio rosso	20	200	2.000
Cavolo cinese	20	200	2.000
Cavolo di Bruxelles	20	200	2.000
Cavolo laciniato	20	200	2.000
Cavolo rapa	20	200	2.000
Cavolo verza	20	200	2.000
Cece	1.000	10.000	100.000
Cerfoglio	30	300	3.000
Cetriolino	30	300	3.000
Cetriolo	30	300	3.000



Specie	Quantità per le ipotesi sperimentali		
Cicoria a foglie	30	300	3.000
Cipolla	50	500	5.000
Fagiolo di Spagna	2.000	20.000	200.000
Fagiolo nano	2.000	20.000	200.000
Fagiolo rampicante	2.000	20.000	200.000
Fava	3.000	30.000	300.000
Finocchio	30	300	3.000
Indivia riccia/scarola	30	300	3.000
Lattuga	15	150	1.500
Melanzana	20	200	2.000
Melone	30	300	3.000
Peperone	20	200	2.000
Pisello	1.500	15.000	150.000
Pomodoro	20	200	2.000
Porro	50	500	5.000
Prezzemolo	30	300	3.000
Rafano	50	500	5.000
Rapa	20	200	2.000
Ravanello	50	500	5.000
Scalognò	100	1.000	10.000
Scorzonera	200	2.000	20.000
Sedano	10	100	1.000
Sedano rapa	10	100	1.000
Spinacio	100	1.000	10.000
Valeriana	50	500	5.000
Zucca	150	1.500	15.000
Zucchini	50	500	5.000

[*] = riferito ai bulbilli

Tabella 3 - Istituti competenti

1 - CREA Cerealicoltura e Colture industriali (CI)

S.S. 16, km 675 – 71122 Foggia

2 - CREA Zootecnia e Acquacoltura (ZA)

Viale Piacenza, 29 - 20075 LODI

3 - CREA Orticoltura e Florovivaismo

via dei Cavalleggeri, 25 – 84098 PONTECAGNANO (SA)



RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE E/O CIRCOLAZIONE

- art.44, comma 1, (*sementi convenzionali* per colture erbacee e ortive da pieno campo);
 art.44, comma 1 e 3, (*sementi GM* per colture erbacee da pieno campo);

Richiedente l'autorizzazione
nella sua qualità di
indirizzo CAP Città Prov.
Tel.....fax..... e-mail.....telex.....
Specie
Provenienza del materiale
Punto d'ingresso frontaliero ⁽¹⁾
Quantitativo complessivo per il quale l'autorizzazione è richiesta kg
Azienda/e dove sarà effettuata la sperimentazione: Denominazione
..... Indirizzo CAP
Città Prov. Superficie investita ha
Identificativi ⁽²⁾ e quantità dei singoli materiali per i quali si chiede l'autorizzazione
Descrizione della tipologia di attività sperimentale per settore di attività (finalità e scopi)
Dichiarazione: il materiale di cui si chiede l'autorizzazione*: <input type="checkbox"/> <i>non è geneticamente modificato</i> ; <input type="checkbox"/> <i>non deriva o proviene da organismi geneticamente modificati</i> ; <input type="checkbox"/> <i>non contiene prodotti geneticamente modificati</i> ; <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <i>è geneticamente modificato</i> ; <input type="checkbox"/> <i>deriva o proviene da organismi geneticamente modificati</i> ; <input type="checkbox"/> <i>contiene prodotti geneticamente modificati</i> ; <input type="checkbox"/>
Dichiarazione: nel caso di sementi GM: <input type="checkbox"/> la sperimentazione rispetta le prescrizioni previste dal decreto 19 gennaio 2005 <input type="checkbox"/> la sperimentazione si effettua in ambiente confinato

Allegati

- copia autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031
 copia decisione Commissione Europea ex dir. 90/220/CEE o dir.2001/18/CE
..... li,

Firma

- (1) = in base al punto 1 dell'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
(2) = indicare sigle e/o denominazioni
* barrare voce interessata



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art.4, legge n.15/1968 e art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a.....

(cognome)..... (nome).....

nato/a a..... () il.....

(comune di nascita; se nato/a all'estero, specificare lo stato) (prov.)

residente a..... ()

(comune di residenza) (prov.)

via..... n.

(indirizzo)

nella sua qualità

di.....ed.....

avanti a¹ ,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

i prodotti sementieri relativi all'autorizzazione n del di cui

- all'articolo 44, comma 1;
- all'articolo 44, comma 1 e 3 (esclusivamente per prodotti sementieri geneticamente modificati);
- corrispondono esattamente a quelli pervenuti in dogana;
- pervenuti in dogana corrispondono a quelli autorizzati secondo la seguente tavola:

SPECIE:.....

Prodotti autorizzati **Prodotti pervenuti in dogana**

(sigla/denominazione - kg) (sigla/denominazione -kg)



.....
.....
.....
.....
.....

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto che controfirma.

li

Il dichiarante (firma)
ricevente(firma)

Il

Informativa ai sensi dell'art.10 della legge 675/1996:

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

¹ Cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione.

barrare la voce interessata



Allegato XII

Modalità per la richiesta di autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varietà in corso di iscrizione di cui all'articolo 44 comma 2

La domanda di autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varietà in corso di iscrizione nel Registro nazionale o, nel caso di varietà di specie ortive, nel catalogo nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea, di cui all'articolo 44, comma 2, deve essere trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali utilizzando l'apposita sezione del SIAN.

Nel caso delle varietà di specie agrarie, l'autorizzazione è concessa, in relazione alle singole varietà ed entro i limiti massimi riportati nella tabella in calce al presente allegato. Nel caso delle varietà di specie orticole non sono previsti limiti quantitativi.

I prodotti sementieri per i quali è concessa l'autorizzazione devono essere posti in circolazione recando, sul cartellino ufficiale o sull'etichetta del produttore nel caso delle sementi di piante ortive standard, la denominazione proposta o il riferimento del costituente congiuntamente con il codice SIAN. Il cartellino ufficiale e l'etichetta del produttore sono di colore arancio.

Per quanto non espressamente indicato al presente allegato si rimanda alla decisione 2004/842/CE della Commissione del 1° dicembre 2004 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L. 362 del 9 dicembre 2004.

Quantitativi massimi specie agrarie (decisione 2004/842/CE del 1° dicembre 2004)

Specie	Fabbisogno	Superficie	Quantitativo
	medio seme/ha	riferimento calcolo	massimo seme
	kg/ha	ha	kg
Cereali:			
Avena	160	450	72.000
Erba sudanese	30	10	300
Frumento duro	200	850	170.000
Frumento tenero	180	1.800	324.000
Mais	20	1.400	28.000
Orzo	160	950	152.000
Riso	200	220	44.000
Segale	140	10	1.400
Sorgo da granella	25	30	750
Sorgo x erba sudanese (ibrido)	30	10	300
Triticale	180	10	1.800
Barbabetole:			
Barbabetola da zucchero	2	200	400
Barbabetola da foraggio	10	10	100
Foraggere leguminose:			
Erba medica	35	250	8.750
Favino	150	40	6.000
Ginestrino	25	10	250
Lupinella	60	30	1.800
Lupini	150	10	1.500



Specie	Fabbisogno medio seme/ha	Superficie riferimento calcolo quantitativo seme [*]	Quantitativo massimo seme autorizzabile
Lupolina	25	10	250
Pisello da foraggio	150	30	4.500
Rafano oleifero	25	10	250
Sulla	60	100	6.000
Trifoglio alessandrino	30	30	900
Trifoglio bianco	10	10	100
Trifoglio ibrido	20	10	200
Trifoglio incarnato	30	50	1.500
Trifoglio persico	30	10	300
Trifoglio pratense	30	10	300
Veccia comune	70	30	2.100
Veccia vellutata	70	10	700
Foraggere graminacee:			
Agrostide gigantea o bianca	4	10	40
Agrostide stolonifera	4	10	40
Agrostide tenue	2	10	20
Avena altissima	5	10	50
Bromo	20	10	200
Dactylis glomerata	25	10	250
Facelia	10	10	100
Festuca arundinacea	20	10	200
Festuca dei prati	30	10	300
Festuca ovina	20	10	200
Festuca rossa	25	10	250
Festulolium	10	10	100
Fienarola dei prati	15	10	150
Fleolo (coda di topo)	10	10	100
Loglio d'Italia e westervoldico	50	50	2.500
Loglio ibrido	50	10	500
Loglio perenne o loietto inglese	30	10	300
Patata:			
Patata	1500	70	105.000
Oleaginose:			
Canapa	35	10	350
Cartamo	20	10	200
Colza	7	10	70
Cotone	50	10	500
Girasole	5	140	700
Lino	60	10	600
Ravizzone	7	10	70
Senape bianca	10	10	100
Soia	70	150	10.500

- [*] media dati Istat superfici, laddove disponibili, o in base alle sementi distribuite, oppure ai dati AGEA aiuti PAC

- Frumento duro: quantità massima pari a 0,05% fabbisogno superficie paese

- Pisello foraggio, favino, avena, orzo e frumento tenero: quantità massima pari a 0,3% fabbisogno superficie paese



Allegato XIII

Modelli per la registrazione dei dati inerenti l'attività svolta relativamente alle sementi di ortaggi della categoria "sementi standard" in applicazione dell'articolo 28 comma 4 del decreto legislativo

Tabella 1. Consuntivo dell'attività svolta relativamente alle sementi di ortaggi della categoria "sementi standard" nel Periodo 1 Luglio 20__ - 30 Giugno 20__

Sementi prodotte

Specie e varietà	Numero dei lotti	Moltiplicate in Italia kg	Moltiplicate in Paesi UE kg	Moltiplicate in Paesi terzi kg	Totale	Note
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(1) Sono interessate le specie previste nell'allegato II, più quelle previste nell'allegato III, per le quali siano stati istituiti registri nazionali. Sono interessate le varietà iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive e quelle iscritte nel "Catalogo comune delle varietà della specie di ortaggi". La denominazione varietale è quella indicata sul cartellino del produttore con precisazione dell'eventuale riferimento a una determinata selezione conservatrice.

(2) Deve essere indicato il numero totale dei lotti cartellinati per la corrispondente varietà.

(3) Deve essere indicato il peso delle sementi prodotte, moltiplicate in Italia.

(4) Deve essere riportato il peso delle sementi prodotte, moltiplicate in Paesi UE, con a fianco indicate le sigle dei relativi Stati.

(5) Deve essere riportato il peso delle sementi prodotte, moltiplicate in Paesi terzi, con a fianco indicate le sigle dei relativi Stati; i Paesi terzi interessati sono quelli per i quali non sia stata riconosciuta l'equivalenza dei sistemi di controllo a posteriori.

(6) Deve essere indicato il peso complessivo per varietà.

(7) Eventuali osservazioni e precisazioni.

Tabella 2. consuntivo dell'attività svolta relativamente alle sementi di ortaggi della categoria "sementi standard" nel periodo 1 luglio 20__ - 30 giugno 20__

Sementi riconfezionate

Specie e varietà	Numero dei lotti	Moltiplicate in Italia kg	Moltiplicate in Paesi UE kg	Moltiplicate in Paesi terzi kg	Totale	Note
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(1) Sono interessate le specie previste nell'allegato II, più quelle previste nell'allegato III, per le quali siano stati istituiti registri nazionali. Sono interessate le varietà iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive e quelle iscritte nel "Catalogo comune delle varietà della specie di



ortaggi". La denominazione varietale è quella indicata sul cartellino del produttore con precisazione dell'eventuale riferimento ad una determinata selezione conservatrice.

- (2) Deve essere indicato il numero totale dei lotti cartellinati per la corrispondente varietà.
- (3) Deve essere indicato il peso delle sementi riconfezionate, già regolarmente cartellinate in Italia.
- (4) Deve essere riportato il peso delle sementi riconfezionate, già regolarmente cartellinate in Paesi UE, con a fianco indicate le sigle dei relativi Stati.
- (5) Deve essere riportato il peso delle sementi riconfezionate, già regolarmente cartellinate in Paesi terzi, con a fianco indicate le sigle dei relativi Stati; i Paesi terzi interessati sono quelli per i quali sia stata riconosciuta l'equivalenza dei sistemi di controllo a posteriori.
- (6) Deve essere indicato il peso complessivo per varietà.
- (7) Eventuali osservazioni e precisazioni.



Allegato XIV

Modalità di presentazione di una domanda d'iscrizione ai Registri nazionali delle varietà da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari in applicazione del titolo VI del decreto legislativo.

1. Una domanda d'iscrizione al Registro nazionale delle varietà da conservazione deve essere trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione generale dello sviluppo rurale, ufficio DISR V, tramite la Regione o la Provincia autonoma competente per territorio, e deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) denominazione botanica e comune della specie;
 - b) nome comune o nome locale della varietà e ogni eventuale sinonimo;
 - c) descrizione della varietà risultante da valutazioni ufficiali, non ufficiali o da conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego così come notificate dal richiedente l'iscrizione;
 - d) zona di origine della varietà come definita all'articolo 55;
 - e) notizie documentate di carattere storico e culturale volte a dimostrare il legame tradizionale tra la coltivazione della varietà da conservazione e l'ambito locale individuato;
 - f) zona o zone di produzione delle sementi come definite dall'articolo 56;
 - g) superficie della zona di origine nella quale viene effettuata la produzione delle sementi e superficie di coltivazione sulla quale si intende realizzare la produzione;
 - h) zona o zone di commercializzazione delle sementi come definite dall'articolo 66;
 - i) condizioni di coltivazione normalmente adottate con particolare riferimento agli investimenti unitari di sementi;
 - j) quantitativo di sementi annualmente prodotte nella zona o nelle zone di origine;
 - k) condizioni tecniche per il mantenimento della varietà, nonché il responsabile o i responsabili del mantenimento medesimo, ubicazione delle aziende ove il mantenimento viene effettuato;
 - l) altre informazioni, in particolare quelle ottenute dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazione riconosciute a tale scopo.
Sia la zona di origine sia la zona di commercializzazione delle sementi devono essere individuate tramite l'indicazione dei pertinenti territori comunali e provinciali.
2. Una domanda d'iscrizione al Registro nazionale delle **varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari** deve essere trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione generale dello sviluppo rurale, ufficio DISR V e deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) denominazione botanica e comune della specie;
 - b) nome comune o nome locale della varietà e ogni eventuale sinonimo;
 - c) descrizione della varietà risultante da valutazioni ufficiali, non ufficiali o da conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego;
 - d) zona di origine della varietà;
 - e) condizioni di coltivazione normalmente adottate con particolare riferimento agli investimenti unitari di seme;
 - f) quantitativo di sementi annualmente prodotte nella zona o nelle zone di origine;
 - g) condizioni tecniche per il mantenimento della varietà, nonché il responsabile o i responsabili del mantenimento medesimo, ubicazione delle aziende ove il mantenimento viene effettuato;



- h) particolare condizione di coltivazione di natura agrotecnica, climatica o pedologica per la quale la varietà è stata costituita.



Allegato XV

Restrizioni quantitative alla commercializzazione di sementi di varietà da conservazione di cui all'articolo 67, comma 3.

Nome botanico	Numero massimo di ettari per la produzione di ortaggi per varietà da conservazione
<i>Allium cepa</i> L. (varietà Cepa)	40
<i>Brassica oleracea</i> L.	40
<i>Brassica rapa</i> L.	40
<i>Capsicum annuum</i> L.	40
<i>Cichorium intybus</i> L.	40
<i>Cucumis melo</i> L.	40
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	40
<i>Cynara cardunculus</i> L.	40
<i>Daucus carota</i> L.	40
<i>Lactuca sativa</i> L.	40
<i>Solanum lycopersicum</i> L.	40
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	40
<i>Pisum sativum</i> L. partim	40
<i>Vicia faba</i> L. partim	40
<i>Allium cepa</i> L. (varietà Aggregatum)	20
<i>Allium porrum</i> L.	20
<i>Allium sativum</i> L.	20
<i>Beta vulgaris</i> L.	20
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. E Nakai	20
<i>Cucumis sativus</i> L.	20
<i>Cucurbita pepo</i> L.	20
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	20
<i>Solanum melongena</i> L.	20
<i>Spinacia oleracea</i> L.	20
<i>Allium fistulosum</i> L.	10
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	10
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	10
<i>Apium graveolens</i> L.	10
<i>Asparagus officinalis</i> L.	10



<i>Cichorium endivia</i> L.	10
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex W. Hill	10
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	10
<i>Raphanus sativus</i> L.	10
<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	10
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	10
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	10
<i>Zea mays</i> L. (partim)	10



Allegato XVI

Peso netto massimo per imballaggio di sementi di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari di cui all'articolo 67 comma 4.

Nome botanico	Peso netto massimo per imballaggio, espresso in grammi
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	250
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	250
<i>Pisum sativum</i> L. partim	250
<i>Vicia faba</i> L. partim	250
<i>Spinacia oleracea</i> L.	250
<i>Zea mays</i> L. (partim)	250
<i>Allium cepa</i> L. (varietà Cepa, Aggregatum)	25
<i>Allium fistulosum</i> L.	25
<i>Allium porrum</i> L.	25
<i>Allium sativum</i> L.	25
<i>Antriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	25
<i>Beta vulgaris</i> L.	25
<i>Brassica rapa</i> L.	25
<i>Cucumis sativus</i> L.	25
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	25
<i>Cucurbita pepo</i> L.	25
<i>Daucus carota</i> L.	25
<i>Lactuca sativa</i> L.	25
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex W. Hill	25
<i>Raphanus sativus</i> L.	25
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	25
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	25
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	5
<i>Apium graveolens</i> L.	5
<i>Asparagus officinalis</i> L.	5
<i>Brassica oleracea</i> L. (tutte)	5
<i>Capsicum annuum</i> L.	5
<i>Cichorium endivia</i> L.	5
<i>Cichorium intybus</i> L.	5



<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. E Nakai	5
<i>Cucumis melo</i> L.	5
<i>Cynara cardunculus</i> L.	5
<i>Solanum lycopersicum</i> L.	5
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	5
<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	5
<i>Solanum melongena</i> L.	5



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della legge 4 ottobre 2019, n. 117, inerente “Legge di delegazione europea 2018” (pubblicata nella G.U. n.245 del 18-10-2019), che, all’articolo 11, delega il Governo a produrre uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni dei regolamenti suddetti.

Il provvedimento in esame costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri.

L’articolato di detto provvedimento è il risultato dell’accorpamento dei tre testi della normativa di base attualmente in vigore, rappresentati dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096 “Disciplina dell’attività sementiera”, dal decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 “Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi” e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195 “Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell’attività sementiera”, e dalle loro successive modifiche e integrazioni necessarie per recepire l’evoluzione della normativa europea di settore.

Tali norme sono state adeguate in modo da consentire la piena applicazione del nuovo regime fitosanitario unionale così come definito dai Regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625.

Nell’articolato, oltre alle modifiche e alle integrazioni ai testi sopra citati, sono stati inseriti i seguenti decreti legislativi riguardanti l’attuazione di norme relative a specifici settori, collegati alla normativa di base ma non interamente integrati nei relativi testi:

- il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, inerente la “Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agrarie e relativi controlli”;
- il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150, inerente la “Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l’equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi”;
- il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, inerente la “Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà agrarie naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà”;
- il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148, inerente la “Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell’ambiente naturale”;
- il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, inerente la “Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà ortive tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà ortive prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà”.



Nel corso della stesura del provvedimento in esame, oltre all'allenamento al nuovo regime fitosanitario europeo di cui ai regolamenti sopracitati, sono state apportate le opportune modifiche, nel rispetto dei principi di semplificazione e ammodernamento delle norme imposto dalla legge 28 luglio 2016, n. 154, attraverso:

- a) l'organizzazione delle disposizioni per settori omogenei, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo;
- b) il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- c) l'adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle recenti conoscenze tecnico-scientifiche di settore;
- d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;
- e) la revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedurali;
- f) la ricognizione e l'abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle e che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

Per quanto riguarda gli allegati del provvedimento in esame, essi sono costituiti dagli allegati già presenti nelle norme di base sopra indicate e dagli allegati derivanti, con le opportune modifiche redazionali e da disposizioni applicative che nel corso degli anni sono state emanate. Nella tabella di corrispondenza, in calce al testo, sono indicate per ciascun allegato le norme da cui derivano.

Il testo del provvedimento all'esame è costituito da 88 articoli suddivisi in IX Titoli e da 16 allegati.

Titolo I – Norme generali

Titolo II – Registri di varietà

Titolo III – Controlli e certificazioni

Titolo IV – Condizioni per l'immissione in commercio

Titolo V – Deroghe e Divieti alla commercializzazione delle sementi

Titolo VI – Varietà da conservazione, varietà ortive prive di valore intrinseco e miscugli di preservazione

Titolo VII – Equivalenza Paesi terzi

Titolo VIII – Sanzioni amministrative e norme finanziarie

Titolo IX – Norme transitorie e finali

ALLEGATI

Allegato I. Elenco delle specie oggetto del presente decreto.

Allegato II. Elenco delle specie per le quali è obbligatoria l'istituzione di un Registro nazionale

Allegato III. Elenco delle specie di piante agrarie e ortive per le quali l'istituzione dei Registri di varietà è volontaria.

Allegato IV. Definizione del peso di un lotto, di un campione minimo di prelevamento e del campione per la determinazione del numero dei semi



Allegato V. Piccoli imballaggi

Allegato VI. Condizioni cui debbono soddisfare le sementi

Allegato VII. Contrassegno degli imballaggi

Allegato VIII. Caratteri e condizioni minime da osservarsi per determinare la differenziabilità, la omogeneità, la stabilità e, nei casi previsti, il valore agronomico e di utilizzazione delle varietà di specie agrarie e ortive.

Allegato IX. Condizioni alle quali devono soddisfare le colture ai fini della certificazione

Allegato X. Modalità di esecuzione degli esami delle sementi eseguiti sotto sorveglianza ufficiale

Allegato XI. Modalità di presentazione della domanda per l'importazione e la circolazione a scopi sperimentali delle sementi convenzionali e geneticamente modificate

Allegato XII. Modalità per la richiesta di autorizzazione alla commercializzazione sementi varietà in corso di iscrizione di cui all'articolo 44.

Allegato XIII. Modelli per la registrazione dei dati inerenti l'attività svolta relativamente alle sementi di ortaggi della categoria "sementi standard"

Allegato XIV. Modalità di presentazione di una domanda d'iscrizione ai Registri nazionali delle varietà da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari

Allegato XV. Restrizioni quantitative alla commercializzazione di sementi di varietà da conservazione di cui all'articolo 67.

Allegato XVI. Peso netto massimo per imballaggio di cui all'articolo 67.

Si passa di seguito alla illustrazione dei singoli Titoli e relativi articoli.

Il **Titolo I** riguarda le norme generali dell'attività sementiera. Esso è costituito dagli articoli da 1 a 6.

Articolo 1 Finalità e Campo di applicazione

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento all'esame. Esso consolida le disposizioni vigenti di cui all'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. In particolare:

Il comma 1, proveniente dall'articolo 1 della legge 1096/71, stabilisce che le disposizioni del provvedimento all'esame riguardano la produzione a scopo di vendita e la commercializzazione di prodotti sementieri a eccezione di quelli delle piante forestali e officinali.

Il comma 2, proveniente dall'articolo 1 della legge 1096/71, dispone che le prescrizioni del provvedimento all'esame non si applicano ai prodotti sementieri destinati alla commercializzazione in Paesi Terzi e alle specie destinate a uso ornamentale.

Il comma 3 e il comma 4, provenienti dall'articolo 1 del DPR 1065/76, definiscono la produzione a scopo di commercializzazione e ne descrive le varie fattispecie.

Il comma 5, proveniente dall'articolo 1 del DPR 1065/76, elenca le eccezioni che non costituiscono commercializzazione, nonché alcune precisazioni sulla gestione delle sementi di varietà geneticamente modificate.



Il comma 6, proveniente dall'articolo 1 del DPR 1065/76, precisa che in caso di fornitura di prodotti sementieri geneticamente modificati il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali deve informare la Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate di cui al successivo articolo 17.

Articolo 2 Autorità nazionale competente

Il presente articolo, costituito da un unico comma, individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale competente per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto.

Articolo 3 Definizioni

L'articolo, costituito da un unico comma, contiene le definizioni dei termini tecnici utilizzati nel decreto, riportando quelle elencate nell'allegato 3 della legge 1096/71, opportunamente aggiornate e allineate con le disposizioni vigenti europee e aggiungendo altre definizioni. La prima riguarda il responsabile della conservazione in purezza, citato all'articolo 4 del DPR 1065/76 ma mai esaustivamente definito nella normativa di base. La seconda definizione riguarda i miscugli, definiti all'articolo 10, comma 1, della legge 1096/71. La terza definizione di nuova introduzione riguarda gli organismi geneticamente modificati (OGM), che rimanda all'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, relativo all'emissione deliberata nell'ambiente di piante geneticamente modificate. Tale definizione non compare nella attuale normativa sementiera di base, poiché i prodotti sementieri geneticamente modificati erano stati disciplinati dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, emanato antecedentemente al predetto decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. Pertanto, l'introduzione si è resa necessaria per allineare il provvedimento in esame alla normativa sugli OGM attualmente in vigore.

Articolo 4 Classificazione dei prodotti sementieri

L'articolo 4 fornisce la classificazione dei prodotti sementieri, in base alla quale sono poi definite le disposizioni e i requisiti ai fini della loro certificazione e commercializzazione. In esso sono riproposte le norme preesistenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge 24 novembre 1971, n. 1096, all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e all'articolo 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195, riallineate alla nuova normativa europea e semplificate. In particolare:

Il comma 1, risultante dal combinato disposto dell'articolo 6 della legge 1096/71 e dell'articolo 6 del DPR 1065/73, stabilisce che, ai fini dell'applicazione del provvedimento in esame, i prodotti sementieri sono distinti in otto raggruppamenti.

Il comma 2, a eccezione del gruppo miscugli, rimanda all'allegato 1 per quanto attiene l'elenco delle specie appartenenti a ciascun gruppo; tale elenco il quale può essere modificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in ottemperanza alle disposizioni dell'Unione europea.

Il comma 3, risultante dal combinato disposto dell'articolo 7 della legge 1096/71, dell'articolo 2 della legge 195/76 e dell'articolo 8 della legge 1096/71, elenca le categorie nelle quali sono suddivisi i prodotti sementieri dei gruppi sopra indicati.

Il comma 4 individua le categorie di prodotti sementieri che devono essere ufficialmente controllate e certificate.

Il comma 5 rimanda al successivo titolo III la definendone dei requisiti di ciascuna categoria di prodotto sementiero.



Articolo 5 *Miscugli di sementi e di materiali di moltiplicazione*

L'articolo 5 stabilisce le condizioni di vendita dei miscugli di sementi e di materiali di moltiplicazione. In esso sono riproposte le norme preesistenti di cui all'articolo 10 della legge 24 novembre 1971, n. 1096, e dell'articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 riallineate e semplificate. In particolare:

Il comma 1, risultante dal combinato disposto dell'articolo 10 della legge 1096/71 e dell'articolo 8-*bis* del DPR 1065/73, stabilisce quali specie possono essere messe in vendita come miscuglio, rimandando al riguardo alle specie indicate negli allegati 1 e 2 e le condizioni di vendita in funzione di diverse tipologie definite nello stesso comma.

Il comma 2, proveniente dall'articolo 10 della legge 1096/71, dispone che la commercializzazione di miscugli è consentita solo in piccoli imballaggi e alle condizioni di cui all'articolo 33, comma 4 e dell'allegato 5.

Il comma 3, proveniente dall'articolo 8-*bis* del DPR 1065/73, precisa che i miscugli destinati alla salvaguardia dell'ambiente naturale devono escludere totalmente sementi geneticamente modificate.

Il comma 4, proveniente dall'articolo 8-*bis* del DPR 1065/73, stabilisce che i miscugli contenenti sementi geneticamente modificate devono sottostare alle disposizioni di vendita dei prodotti sementieri geneticamente modificati, previste dal presente provvedimento.

Il comma 5, proveniente dall'articolo 8-*bis* del DPR 1065/73, prevede che la semente di ciascuna varietà componente il miscuglio deve essere conforme alle norme di commercializzazione, previste per ciascuna di esse.

Il comma 6, proveniente dall'articolo 8-*bis* del DPR 1065/73, definisce il peso e le dimensioni dei piccoli imballaggi rimandando all'allegato 8 le specifiche per ciascuna casistica.

Il comma 7, proveniente dall'articolo 8-*bis* del DPR 1065/73, stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disciplina le condizioni di commercializzazione dei miscugli per quanto riguarda i controlli, l'etichettatura e le dimensioni degli imballaggi.

Articolo 6 *Obblighi delle ditte sementiere*

L'articolo 6 stabilisce gli obblighi che devono rispettare le ditte sementiere per svolgere l'attività sementiera. In esso sono riprese le norme di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, semplificate e riallineate alla nuova normativa europea ed in particolare agli obblighi previsti per gli operatori professionali dal Regolamento 2016/2031 e semplificate.

Il comma 1 stabilisce che la ditta sementiera deve essere registrata nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) dal Servizio Fitosanitario regionale competente per sede legale in applicazione a quanto previsto dal Regolamento 2016/2031.

Il comma 2 prevede che con provvedimento del Mipaaf, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, istituito ai sensi della normativa fitosanitaria nazionale vigente, possano essere definiti requisiti di professionalità, le dotazioni minime di attrezzature e le relative procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attività sementiera e relative procedure di controllo.

Il comma 3, proveniente dall'articolo 1 del DPR 1065/73 opportunamente allineato alla normativa vigente, elenca i soggetti esonerati dalla registrazione al RUOP.

Il comma 4 stabilisce che il Servizio fitosanitario regionale competente per sede legale registra la ditta sementiera nel RUOP e ne dà comunicazione a tutti i Servizi fitosanitari regionali coinvolti in applicazione di quanto già disposto dal Regolamento 2016/2031.



Il **Titolo II** disciplina il Registro delle varietà vegetali ed è costituito dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17

Articolo 7 Registri nazionali delle varietà di specie agrarie e ortive

L'articolo 7 stabilisce le norme e le procedure per l'iscrizione al Registro nazionale di nuove varietà vegetali, ai fini della commercializzazione delle loro sementi. Esso consolida le disposizioni vigenti ai sensi degli articoli 19, 19-*bis* e 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dell'articolo 4 della legge 20 aprile 1976, n. 195 e dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065. In particolare:

Il comma 1 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce per ciascuna specie vegetale i registri di varietà che permettono la loro identificazione, precisando che tale disposizione vale anche per le linee inbred e ibridi usati come componenti di altre varietà solo quando detti componenti vengono commercializzati con il loro nome.

Il comma 2 indica per quali specie l'istituzione dei tali registri è obbligatoria e dà al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali facoltà di istituire registri volontari per le specie agrarie e ortive, non previste dall'allegato 2. Quelli già istituiti sono elencati in allegato 3.

Il comma 3 disciplina i registri delle varietà di specie ortive, prevedendone la suddivisione in due liste, a) in caso di varietà le cui sementi sono certificate come sementi di base e come sementi certificate o controllate come sementi standard e b) in caso di varietà le cui sementi sono controllate unicamente come sementi standard.

Il comma 4 dispone che la tenuta dei Registri è affidata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ne descrive i contenuti obbligatori.

Il comma 5 stabilisce che per le varietà geneticamente modificate esiste una apposita sezione in cui sono indicati i dati relativi alla modifica genetica.

Il comma 6 prevede la possibilità di iscrivere al registro nazionale varietà da conservazione e varietà di specie ortive prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, secondo le modalità stabilite dal Titolo VI.

Il comma 7 precisa che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce e detiene per ciascuna varietà un fascicolo contenente la sua descrizione e gli esiti delle prove. Il fascicolo viene mantenuto anche in caso di cancellazione della varietà.

Il comma 8 prevede che i fascicoli delle varietà siano accessibili a chi ne ha titolo, tranne che nel caso in cui il costitutore abbia chiesto la riservatezza sui risultati delle prove e sulle componenti genealogici della varietà.

Il comma 9 stabilisce che qualsiasi modifica del registro deve essere notificata agli Stati membri e alla Commissione.

Il comma 10 prevede che per ogni varietà iscritta viene comunicata una breve descrizione delle sue caratteristiche agli Stati membri e alla Commissione.

Articolo 8 Domanda di iscrizione di varietà di specie agrarie e ortive ai registri nazionali

L'articolo 8 deriva dall'articolo 19 della legge 1096/71 e dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065. Esso descrive la procedura per la presentazione di una



domanda di iscrizione al Registro nazionale delle varietà opportunamente riallineata e semplificata. In particolare:

Il comma 1 stabilisce che la domanda per l'iscrizione al registro nazionale delle varietà deve essere presentata dal costituente della varietà e in sua mancanza da un soggetto, operante in campo sementiero, che ne garantisca il mantenimento in purezza. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può iscrivere una varietà d'ufficio quando non sia noto il costituente

Il comma 2 dispone che con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali saranno definite le modalità operative per la presentazione della domanda di iscrizione.

Il comma 3 stabilisce che il costituente ha facoltà di chiedere il riserbo sulle componenti genealogiche della varietà.

Articolo 9 Requisiti per l'iscrizione delle varietà di specie agrarie e ortive ai Registri nazionali

L'articolo 9 deriva dall'articolo 19 della legge 1096/71, dall'articolo 5 della legge 195/76 e dall'articolo 16-bis del DPR 1065/73. Esso descrive i requisiti di una varietà che devono essere accertati mediante prove di campo.

Il comma 1, proveniente dall'articolo 19 della legge 1096/71, stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini dell'iscrizione di una varietà al registro deve accertare che essa si distingua per uno o più caratteri dalle altre varietà iscritte e che sia stabile e omogenea nei suoi caratteri essenziali così come abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente. Nel caso delle ortive, tranne che per la cicoria industriale, si deve accertare solo la distinguibilità, stabilità e omogeneità.

I commi 2, 3, 4 e 5, provenienti dall'articolo 16-bis DPR 1065/73, forniscono le definizioni del requisito di distinguibilità della varietà candidata, rispetto ad altre varietà note specificando cosa si intende per varietà nota, di stabilità, di omogeneità. Nonché la definizione del valore agronomico e di utilizzo.

Il comma 6, proveniente dall'articolo 19 della legge 1096/71, rimanda all'allegato 8 per i protocolli tecnici di valutazione delle varietà in prova.

Il comma 7, proveniente dall'articolo 5 della legge 195/76, precisa che per l'iscrizione di varietà di specie ortive nel registro per il quale le sementi sono controllate unicamente come standard possono essere presi in considerazione i risultati non ufficiali o conoscenze pratiche ottenute durante la coltivazione.

Il comma 8 di nuova introduzione Il Ministero provvede ad eseguire o a far eseguire prove di coltivazione in campo e con decreto del Ministro individua le strutture e gli enti pubblici che conducono tali prove sulla base delle caratteristiche tecniche necessarie nonché i criteri e le procedure tecniche per l'iscrizione ai Registri nazionali delle varietà di specie agrarie e di specie ortive indicate negli allegati II e III.

Il comma 9 dispone che per gli accertamenti tecnici da effettuarsi ai fini dell'iscrizione di una varietà sono dovute da parte del richiedente gli oneri economici di cui all'articolo 83.

Articolo 10 Deroghe ai requisiti per l'iscrizione delle varietà ai Registri nazionali

L'articolo 10 deriva dalle disposizioni di cui all'articolo 15 del DPR 1065/73. Esso elenca le deroghe ai requisiti necessari all'iscrizione di una varietà che devono essere accertati mediante prove di campo.



I commi 1, 2 e 3 elencano le diverse fattispecie per le quali l'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è necessario o non richiesto per l'ammissione di una varietà al registro nazionale.

Il comma 4 dispone che qualora non sia richiesto l'esame agronomico e di utilizzazione sarà tuttavia necessario verificare l'idoneità della varietà all'uso dichiarato attraverso un esame appropriato.

Il comma 5 stabilisce che una varietà geneticamente modificata è iscritta nell'apposita sezione di cui all'articolo 7, comma 5, previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 2.

Articolo 11 Iscrizione di varietà di specie agrarie e ortive ai Registri nazionali

L'articolo 11 deriva dalle disposizioni di cui all'articolo 9 e 19 della legge 1096/71 e stabilisce le norme e le procedure per l'iscrizione al Registro nazionale di nuove varietà vegetali, ai fini della commercializzazione delle loro sementi. In particolare,

Il comma 1 dispone che l'iscrizione di una varietà al registro nazionale è disposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – Sezione Sementi di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016.

Il comma 2 stabilisce che una varietà geneticamente modificata per essere iscritta è soggetta alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1829 del 2003, dalla direttiva 2001/18 nonché dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

Il comma 3 prevede che il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – Sezione Sementi relativo all'iscrizione di una varietà geneticamente modificata è a sua volta soggetto al parere della Commissione dei prodotti sementieri geneticamente modificati di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.

Il comma 4 precisa che al costituente di una varietà è affidato il compito della conservazione in purezza della varietà medesima che effettua direttamente o può demandare.

Il comma 5, nel caso di varietà prive di costituente e iscritte d'ufficio, dà facoltà al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di affidare la conservazione in purezza a un soggetto pubblico o privato, in grado di assolvere correttamente tale compito.

Il comma 6 prescrive che l'affidamento della responsabilità della conservazione in purezza può avvenire anche quando i soggetti di cui ai commi 4 e 5 non adempiono alle prescrizioni concernenti la conservazione in purezza della stessa. In tali casi il soggetto individuato assume gli obblighi del costituente.

Articolo 12 Non assoggettabilità delle varietà iscritte nel catalogo comune a restrizioni commerciali e possibilità di organizzare esperimenti temporanei in ambito comunitario

L'articolo 12 deriva dall'articolo 6 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e ribadisce la libera commercializzazione delle sementi all'interno dell'Unione quando le varietà cui esse appartengono sono iscritte al Catalogo comune. Tale condizione decade se si verificano le fattispecie previste dagli articoli 46 e 47, in base alle quali è possibile vietare, in casi particolari, la coltivazione o la commercializzazione di dette sementi. Inoltre, l'articolo precisa che è possibile avviare, a livello comunitario, esperimenti temporanei finalizzati a valutare l'opportunità di fattispecie non contemplate dalla normativa in vigore. In particolare:

Il comma 1 stabilisce che le varietà iscritte al Catalogo comune delle varietà non sono soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione a eccezione dei casi previsti dagli articoli 46 e 47 del provvedimento all'esame.



Il comma 2 consente l'organizzazione di esperimenti temporanei a livello comunitario al fine di valutare e trovare migliori alternative alle disposizioni vigenti.

Articolo 13 *Denominazione varietale*

L'articolo 13 deriva dall'articolo 16-ter del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, e fornisce le disposizioni, opportunamente riorganizzate e riallineate, relative alla denominazione varietale, utilizzata per designare la varietà al Registro nazionale e identificarla nella fase di commercializzazione. In particolare:

Il comma 1 stabilisce che il costituente indica la denominazione con la quale la varietà viene iscritta al registro nazionale.

Il comma 2 precisa che la denominazione consente l'identificazione della varietà e pertanto deve rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 637/2009.

Il comma 3 precisa che qualora la denominazione della varietà non poteva essere accettabile al momento dell'iscrizione essa deve essere modificata in modo conforme al regolamento (CE) n. 637/2009.

Il comma 4 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede relativamente a eventuali dubbi insorti sulle caratteristiche che costituiscono i requisiti di iscrizione di una varietà.

Articolo 14 *Gestione dei Registri nazionali delle varietà*

L'articolo 14 deriva dalle norme di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, opportunamente riorganizzate e semplificate. Esso regola le operazioni necessarie al mantenimento del Registro stesso come il rinnovo dell'iscrizione. In particolare:

Il comma 1 prevede che l'iscrizione di una varietà è valida per 10 anni dall'anno successivo alla sua iscrizione e può essere rinnovata se mantiene i requisiti validi per l'iscrizione. Per le varietà da conservazione e le varietà ortive prive di valore intrinseco tali requisiti sono stabiliti al Titolo VI.

Il comma 2 stabilisce che a eccezione delle varietà da conservazione di cui al Titolo VI, la richiesta di rinnovo deve essere presentata non oltre due anni prima della scadenza.

Il comma 3 dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le procedure operative per la verifica delle varietà i criteri, le modalità e i controlli da effettuarsi sulle varietà, nel secondo quinquennio di validità della registrazione, ai fini del rinnovo della loro iscrizione.

Il comma 4 dispone che per le varietà geneticamente modificate l'iscrizione può essere rinnovata previo parere della Commissione per i prodotti sementieri geneticamente modificati di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.

Articolo 15 *Cancellazione di varietà dal registro*

L'articolo 15 proviene dall'articolo 17-bis del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065 e dall'articolo 20 della Legge 1096/71 opportunamente riallineato e semplificato e riguarda la facoltà attribuita al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la facoltà di disporre la cancellazione di una varietà dal Registro nazionale. In particolare



Il comma 1 illustra tutte le fattispecie in base alle quali il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può disporre la cancellazione di una varietà dal registro.

Il comma 2 precisa che nel caso di cancellazione per naturale scadenza la varietà può ottenere una proroga di commercializzazione fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza.

Il comma 3 puntualizza che quando la proroga di commercializzazione viene concessa anche in altri Stati membri, si applica il periodo transitorio che scade per ultimo.

Il comma 4 stabilisce che la perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione comporta la cancellazione della varietà dal registro.

Il comma 5 precisa che se la specie della varietà in questione è soggetta, per la natura del suo sistema riproduttivo, a modificazioni delle caratteristiche secondarie, può essere effettuata una rettifica delle stesse a livello di registro.

Il comma 6 stabilisce che sia la cancellazione che la rettifica della descrizione sono disposte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 7 precisa che l'iscrizione può essere annullata qualora la differenziabilità non era stata soddisfatta al momento dell'iscrizione medesima. In tal caso la varietà non è più considerata nota nell'Unione europea.

Articolo 16 Equivalenza iscrizione nei registri varietali e selezione conservatrice equivalente

L'articolo 16 deriva dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, e definisce i criteri in base ai quali può essere considerata equivalente l'iscrizione delle varietà nei registri di altri Stati membri dell'Unione europea o di Paesi terzi. In particolare,

Il comma 1 stabilisce che le condizioni stabilite dal provvedimento in esame per l'iscrizione delle varietà valgono anche per le varietà costituite in altri Stati. Inoltre l'iscrizione delle varietà nel catalogo comune, ai sensi delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE e l'iscrizione nel registro di un Paese Terzo che offra stesse garanzie dell'esame effettuato sulle varietà, sono considerate equivalenti all'iscrizione al registro nazionale, di cui all'articolo 7.

Il comma 2 precisa che la conservazione in purezza di una varietà iscritta, può essere effettuata anche in un Paese Terzo equivalente.

Articolo 17 Commissione prodotti sementieri geneticamente modificati

L'articolo 17 riguarda l'istituzione della Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificati, istituita dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212 dal quale deriva. In particolare:

Il comma 1, 2 e 3 prevedono l'istituzione della Commissione per i prodotti sementieri geneticamente modificati, ne stabiliscono la composizione e ne definiscono le attività e funzioni.

Il **Titolo III** disciplina i controlli ufficiali e la certificazione delle sementi ed è composto dagli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31.

Articolo 18 Controlli ai prodotti sementieri



L'articolo 18 stabilisce disposizioni generali in materia di effettuazione di controlli ufficiali. Tale articolo allinea le disposizioni a quanto previsto dalla nuova normativa europea ed in particolare dal Regolamento 2017/625 in materia di controlli ufficiali.

Il comma 1 precisa che le disposizioni del presente Titolo si applicano ai controlli dei prodotti sementieri finalizzati all'accertamento della loro conformità alle caratteristiche e condizioni tecniche richieste per l'immissione in commercio.

Il comma 2 precisa che i controlli ufficiali dei prodotti sementieri finalizzati alla verifica della presenza di organismi nocivi delle piante si applicano conformemente a quanto stabilito dalla normativa fitosanitaria in vigore in applicazione del Regolamento (UE) 2017/625.

Il comma 3 dispone che i controlli di cui al comma 1 verificano le condizioni e i requisiti di cui agli allegati 6 e 9.

Il comma 4 dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le procedure per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1.

Articolo 19 Esecuzione dei controlli

L'articolo 19 definisce le competenze e le modalità di esecuzione dei controlli da effettuare durante tutte le fasi di produzione delle sementi. Esso combina le disposizioni dell'articolo 21 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, opportunamente riallineate e semplificate. In particolare:

Il comma 1 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è l'autorità competente per il controllo dei prodotti sementieri e può delegare, con decreto del Ministro, l'esercizio di determinati compiti relativi al controllo dei prodotti sementieri, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per la loro certificazione e immissione in commercio, ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e in possesso di adeguata esperienza nella verifica delle sementi in tutte le loro fasi di produzione, manipolazione e conservazione, di seguito "organismo delegato" ..

Il comma 2 prevede che i controlli si effettuano in tutte le fasi di produzione, sulle colture in campo, durante la lavorazione e il confezionamento dei prodotti sementieri e mediante ispezioni, campionamenti, analisi e prove colturali.

Il comma 3 dispone che qualora siano necessarie analisi di laboratorio si osservano i metodi ufficialmente riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale. I relativi campioni sono prelevati da lotti omogenei secondo i quantitativi in peso stabiliti nell'allegato 4.

Il comma 4 attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la facoltà di istituire programmi annuali volti al controllo delle sementi e definirne i criteri e le modalità. Tali programmi possono essere finalizzati all'accertamento della presenza di OGM nei prodotti sementieri.

Il comma 5 dispone che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali siano riconosciuti i laboratori per le caratteristiche di commercializzazione idonei all'esecuzione dell'analisi di cui al comma 3.

Il comma 6 dispone che i controlli di cui al comma 1 possano essere svolti sotto sorveglianza ufficiale in applicazione di quanto definito all'articolo 30.

Il comma 7 attribuisce gli oneri derivanti dalle attività di controllo e certificazione a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 83.



L'articolo 20 riprende le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, opportunamente riallineate e semplificate, integrandole con l'istituzione di un Registro per il personale addetto al controllo. In particolare:

Il comma 1 stabilisce che il personale che effettua le operazioni di controllo è autorizzato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, preventivamente formato allo scopo e iscritto al Registro di cui al comma 3 e riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

Il comma 2 precisa che il personale che effettua i controlli dei prodotti sementieri non esercita alcuna attività di carattere economica nell'ambito del settore sementiero.

Il comma 3, di nuova introduzione, istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri con l'obiettivo di allineare le disposizioni sul personale ispettivo alle disposizioni di cui al regolamento 2017/625.

Il comma 4 prevede che tale registro sia inserito nel SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e ne definisce le diverse sezioni e contenuti.

Il comma 5 dispone che con successivo provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali siano definiti i requisiti e le modalità di formazione del personale tecnico autorizzato ai controlli di cui al presente Titolo.

Il comma 6 individua le fattispecie in relazione alle quali il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può revocare l'autorizzazione sopra citata.

Il comma 7 dispone che nel registro di cui al comma 3 sia iscritto d'ufficio, in apposita sezione ad esaurimento, il personale tecnico già autorizzato alla data di pubblicazione del presente decreto in esame.

Articolo 21 Certificazione dei prodotti sementieri e categorie di commercializzazione

L'articolo 21, combina le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065 e dell'articolo 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195, semplificandole. In particolare:

I commi 1, 2 e 3 del presente articolo stabiliscono per ciascun gruppo di specie i requisiti di certificazione ai fini della commercializzazione, rimandando, per un elenco dettagliato delle specie, alle diverse sezioni dell'allegato 2.

Il comma 4 stabilisce che le categorie dei prodotti sementieri di cui ai commi precedenti devono soddisfare le condizioni e i requisiti di cui ai successivi articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27.

Il comma 5 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possano essere definiti i requisiti per la certificazione di categorie antecedenti al base.

Articolo 22 Requisiti delle categorie di sementi di cereali

L'articolo 22 deriva dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, e definisce le categorie delle sementi di cereali e le condizioni che devono essere rispettate ai fini della loro certificazione. In particolare,

Il comma 1 definisce le condizioni previste per la classificazione in categorie delle sementi di cereali, che, a seconda della specie o del gruppo di specie, sono suddivise in sementi di base, sementi



certificate, sementi certificate di prima e seconda riproduzione, e rimanda agli allegati 6 e 9 per quanto riguarda il dettaglio di dette condizioni.

Articolo 23 Requisiti delle categorie di sementi di piante foraggere

L'articolo 23 deriva dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, e definisce le categorie delle sementi di foraggere e le condizioni che devono essere rispettate ai fini della loro certificazione. In particolare,

Il comma 1 definisce le condizioni previste per la classificazione in categorie delle sementi di specie foraggere che, a seconda della specie o del gruppo di specie, sono suddivise in sementi di base, sementi certificate, sementi certificate di prima e seconda riproduzione e sementi commerciali, e rimanda agli allegati 6 e 9 per quanto riguarda il dettaglio di dette condizioni.

Articolo 24 Requisiti delle categorie di sementi di barbabietola da zucchero e da foraggio

L'articolo 24 deriva dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, e definisce le categorie delle sementi di barbabietola da zucchero e da foraggio e le condizioni che devono essere rispettate ai fini della loro certificazione. In particolare,

Il comma 1 definisce le condizioni previste per la classificazione in categorie delle sementi di barbabietole che sono suddivise in sementi di base e sementi certificate e rimanda agli allegati 6 e 9 per quanto riguarda il dettaglio di dette condizioni.

Articolo 25 Requisiti delle categorie e classi di commercializzazione tuberi-seme di patate

L'articolo 25 deriva dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065 e definisce le categorie tuberi-semi di patate e le condizioni che devono essere rispettate ai fini della loro certificazione. In particolare,

Il comma 1, ai fini della classificazione delle categorie di tuberi-seme di patata, fornisce le definizioni di pianta madre e micropropagazione e definisce le condizioni previste per ciascuna categoria, suddivise in: tuberi-seme di prebase (classi commerciali PBTC e PB), tuberi-seme di base (classi commerciali S, SE ed E) e tuberi-seme certificati (classi commerciali A e B) e rimanda agli allegati 6 e 9 per quanto riguarda il dettaglio di dette condizioni.

Articolo 26 Requisiti delle categorie di sementi di piante oleaginose e da fibra

L'articolo 26 deriva dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, e definisce le categorie delle sementi di piante oleaginose e da fibra e le condizioni che devono essere rispettate ai fini della loro certificazione. In particolare,

Il comma 1 definisce le condizioni previste per la classificazione in categorie delle sementi di specie oleaginose e da fibra che, a seconda della specie o del gruppo di specie, sono suddivise in sementi di base, sementi certificate, sementi certificate di prima, seconda e terza riproduzione e sementi commerciali, e rimanda agli allegati 6 e 9 per quanto riguarda il dettaglio di dette condizioni.

Articolo 27 Requisiti delle categorie di sementi di specie ortive



L'articolo 27 deriva dall'articolo 2, della legge 20 aprile 1976, n. 195 e definisce le categorie delle sementi di specie ortive e le condizioni che devono essere rispettate ai fini della loro certificazione. In particolare,

Il comma 1 definisce le condizioni previste per la classificazione in categorie delle sementi di specie ortive che sono suddivise in sementi di base, sementi certificate e sementi standard, e rimanda agli allegati 6 e 9 per quanto riguarda il dettaglio di dette condizioni.

Il comma 2 stabilisce che agli oneri per l'effettuazione di tali controlli si provvede secondo le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 10.

Articolo 28 Controllo delle sementi ortive appartenenti alla categoria standard

L'articolo 28 disciplina i controlli sui materiali di sementi ortive della categoria standard. Esso deriva dal combinato disposto delle norme di cui all'articolo 15 della Legge 195/76 e dal Decreto Ministeriale 19 marzo 1993.

Il comma, proveniente dall'articolo 1 del decreto 19 marzo 1993, dispone che il controllo delle sementi ortive standard consiste nell'accertamento dell'identità e della purezza varietale e a tali fine sono poste in atto ispezioni, campionamenti, analisi di laboratori e prove in coltura.

Il comma 2, proveniente dall'articolo 2 del decreto 19 marzo 1993, individua i requisiti delle varietà ortive categoria standard da sottoporre a controllo.

Il comma 3 dispone che con proprio decreto il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce i criteri e le modalità operative per l'attuazione dei controlli di cui al presente articolo.

I commi 4 e 5, provenienti dall'articolo 15 della Legge 195/76 e dall'articolo 5 del decreto 19 marzo 1993, riguardano le disposizioni relative all'attività di confezionamento delle sementi ortive standard e stabiliscono gli obblighi cui devono ottemperare le ditte sementiere per l'apposizione dei cartellini delle sementi standard.

Il comma 6, proveniente dall'articolo 15 della Legge 195/76, definisce il controllo sugli obblighi di cui al comma precedente.

Il comma 7, proveniente dall'articolo 15 della legge 195/76, dispone la comunicazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o di un organismo delegato alla ditta sementiera circa l'elenco dei campioni sottoposti ad analisi e prove messe in atto.

Il comma 8 prevede che qualora i campioni non rispettino i requisiti di identità e purezza varietale richiesta possono essere oggetto di ulteriore controllo.

Il comma 9, proveniente dall'articolo 16 della legge 195/76 e dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può vietare interamente o parzialmente la commercializzazione di sementi standard di varietà di specie ortive, qualora venga ripetutamente rilevata a seguito di controlli eseguiti a posteriori, una mancata rispondenza ai requisiti di identità e purezza varietale. Tale divieto viene revocato se è accertato che le sementi potranno nel futuro rispondere ai requisiti suddetti.

Il comma 10 attribuisce gli oneri derivanti dalle attività di controllo e certificazione a carico della ditta sementiera secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

Articolo 29 Esiti del controllo e certificazione dei prodotti sementieri

L'articolo 29 disciplina la modalità di emissione del certificato in esito ai controlli delle sementi alle colture, alla lavorazione e confezionamento e alle analisi in laboratorio. Esso combina le disposizioni



vigenti di cui all'articolo 22 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065. In particolare,

Il comma 1 stabilisce che in caso di controllo positivo, viene disposta la cartellinatura delle partite controllate. Per tali operazioni di controllo e certificazione sono previsti dei compensi di cui all'articolo 83.

Il comma 2 precisa che le informazioni sull'esito dei controlli sono registrate e rese disponibili al richiedente il controllo.

Articolo 30 Requisiti per l'autorizzazione del personale addetto al controllo sotto sorveglianza ufficiale e modalità di esercizio della sorveglianza su colture e sementi

L'articolo 30 disciplina il controllo dei prodotti sementieri sotto sorveglianza ufficiale per quel che riguarda la modalità per il rilascio dell'autorizzazione del personale delle ditte sementiere o comunque esterno all'ente incaricato della certificazione all'esecuzione di detti controlli e la modalità di esercizio della sorveglianza effettuata dall'ente incaricato della certificazione su questo tipo di attività. Esso combina le disposizioni di cui all'articolo 26-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065 e dell'articolo 13 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150. In particolare:

Il comma 1 fornisce le specifiche necessarie all'effettuazione dei controlli di cui agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 quando eseguiti sotto sorveglianza ufficiale. In particolare, stabilisce le modalità e le figure professionali per l'esecuzione dei controlli in campo, dei controlli delle sementi e le modalità di campionamento delle stesse. Le figure professionali e i laboratori di analisi delle sementi che operano sotto sorveglianza ufficiale sono incaricati ufficialmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 2 attribuisce la sorveglianza dei controlli di cui al comma precedente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o ad un organismo da questo delegato.

Il comma 3 dispone che qualora, durante le attività di sorveglianza, l'organismo di controllo delegato accerti una delle violazioni di cui all'articolo 81 deve trasmettere un apposito verbale al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 4 dispone che gli oneri derivanti dalle attività di formazione e sorveglianza ufficiale, di cui al presente articolo, sono interamente a carico del richiedente l'autorizzazione secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

Articolo 31 Inadempienze relative ai controlli sotto sorveglianza ufficiale

L'articolo 31, deriva in parte dall'articolo 13 del decreto legislativo del 2 agosto 2007, n. 150. L'articolo descrive le sanzioni relative alle inadempienze sui controlli delle sementi da parte dell'ispettore di campo, del laboratorio o del campionatore autorizzati a eseguire i controlli sotto sorveglianza ufficiale. In particolare:

I commi 1 e 2 stabiliscono che in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 o per dolo dell'ispettore in campo, del titolare del laboratorio e del campionatore autorizzati a eseguire i controlli e le analisi delle sementi sotto sorveglianza ufficiale, l'autorizzazione può essere, rispettivamente, sospesa o revocata.

Il comma 3 prevede che in caso di violazione di cui ai commi 1 e 2, la certificazione è annullata.

Il comma 4 prevede che le violazioni siano comunicate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'applicazione delle sanzioni.



Il **Titolo IV** tratta le Condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri ed è costituito dagli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43.

Articolo 32 *Immissione in commercio dei prodotti sementieri*

L'articolo 32 reca disposizioni inerenti l'immissione in commercio dei prodotti sementieri per i quali è previsto l'obbligo di etichettatura ufficiale. Esso combina le disposizioni vigenti previste dall'articolo 12 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dall'articolo 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195 e dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, riallineate e semplificate.

Il comma 1, reca le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 1096/71 e dell'articolo 3 della Legge 20 aprile 1976 e stabilisce che i prodotti sementieri di categoria di pre-base, base e certificata possono essere venduti solo se iscritti al registro nazionale delle varietà o al catalogo comune europeo delle varietà vegetali e se muniti del cartellino ufficiale rilasciato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dall'organismo incaricato dietro compenso previsto dal presente provvedimento.

Il comma 2, proveniente dall'articolo 12 della legge 1096/71, dispone che le ditte sementiere possono sconfezionare e riconfezionare, sotto propria responsabilità, prodotti sementieri acquistati. Nel caso di prodotti ufficialmente controllati e certificati tali operazioni sono oggetto di vigilanza da parte del Ministero o organismo da questo delegato.

Il comma 3, proveniente dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, stabilisce il livello di tolleranza sul grado di purezza e germinabilità dichiarato.

Il comma 4, proveniente dall'articolo 11 della legge 1096/71, stabilisce per i miscugli i limiti di purezza specifica e di percentuale di germinabilità rimandando all'allegato 6.

Il comma 5 dispone che per gli oneri derivanti dal presente articolo si applicano le tariffe di cui all'articolo 83.

Articolo 33 *Imballaggi e cartellini*

L'articolo 33 stabilisce le norme relative all'imballaggio e all'etichettatura dei prodotti sementieri ai fini della loro immissione in commercio. Esso combina le disposizioni vigenti previste dall'articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e degli articoli 10 bis e 11 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065. In particolare:

Il comma 1, proveniente dall'articolo 11 della legge 1096/71, definisce le modalità di messa in commercio delle partite di sementi, con riferimento all'imballaggio ed etichettatura per quel che riguarda il cartellino ufficiale.

Il comma 2, proveniente dall'articolo 11 della legge 1096/71 e opportunamente allineato alla nuova normativa unionale, stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte sementiere registrate al RUOP ai sensi dell'articolo 6.

I commi 3 e 4, regolamentano il sistema di chiusura degli imballaggi di prodotti sementieri e ripropongono le disposizioni dell'articolo 10 bis del DPR 1065/73.

Il comma 5, proveniente dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, reca le disposizioni applicative in materia di contrassegno degli imballaggi, incluse le indicazioni che devono essere riportate sul cartellino, così come disciplinato dall'allegato 7.

Il comma 6, proveniente dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, reca le disposizioni applicative in materia di contrassegno degli imballaggi per le



sementi e i materiali di moltiplicazione della categoria commerciale di generi e specie per i quali non è stato istituito un registro delle varietà.

Il comma 7, proveniente dall'articolo 11 della legge 1096/71 e dall'articolo 13 del DPR 1065/73, prescrive che le informazioni riguardanti trattamenti chimici siano indicate in applicazione a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1107/2009. Prevede inoltre la possibilità di inserire in un riquadro ben distinto del cartellino altre informazioni purché non ufficiali.

Articolo 34 Imballaggio e cartellino relativo alla commercializzazione delle sementi di specie ortive standard

L'articolo 34 reca disposizioni inerenti all'imballaggio e il cartellino di commercializzazione per le sementi ortive appartenenti alla categoria standard. Esso riporta le disposizioni vigenti previste dagli articoli 3, 8, 9, 15 e 16 della legge 20 aprile 1976, n. 195.

Il comma 1, proveniente dall'articolo 3 della legge 195/76, stabilisce che le sementi di specie ortive della categoria standard possono essere sconfezionate e riconfezionate dai produttori di sementi che devono apporre un proprio cartellino del fornitore sulla nuova confezione.

Il comma 2, proveniente dall'articolo 9 della legge 195/76 dispone che il cartellino del fornitore sia conforme a quanto stabilito all'allegato 10, parte IV.

Il comma 3, proveniente dall'articolo 8 della legge 195/76, riguarda le disposizioni relative al riconfezionamento di sementi ortive standard.

Il comma 4, proveniente dall'articolo 3 della legge 195/76, dispone che se si tratta di una varietà anteriore al 1 luglio 1970, sull'etichetta può essere indicato il riferimento a una selezione conservatrice riconosciuta che affianca la denominazione varietale.

Il comma 5, proveniente dall'articolo 15 della legge 195/76, stabilisce gli obblighi cui devono ottemperare le ditte sementiere che appongono cartellini delle sementi standard.

Il comma 6, proveniente dall'articolo 16 della legge 195/76, definisce il controllo ufficiale sugli obblighi di cui al comma 3 e al comma 5, lettere b) e c) precedente, secondo le disposizioni dell'articolo 28.

Articolo 35 Cartellino del produttore

L'articolo 35 stabilisce le norme relative all'imballaggio e all'etichettatura dei prodotti sementieri ai fini della loro immissione in commercio con particolare riferimento al cartellino del produttore. Esso combina le disposizioni vigenti previste dall'articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065. In particolare

Il comma 1 definisce le modalità di messa in commercio delle partite di sementi, con riferimento alla possibilità di apporre un cartellino del produttore.

Il comma 2 elenca le indicazioni che devono essere riportate qualora la ditta sementiera apponga il cartellino del produttore.

Il comma 3 vieta l'impiego di cartellini e indicazioni non previsti dal presente decreto su prodotti sementieri pur consentendo l'indicazione sulle confezioni di caratteristiche varietali e agronomiche.

Il comma 4 fornisce disposizioni per l'etichettatura dei prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, in base alle quali la presenza di OGM deve essere sempre indicata, precisando che tale indicazione può essere omessa solamente in caso di totale assenza di contaminazione, accertata analiticamente.



Il comma 5 dispone che per i miscugli e le piccole confezioni le indicazioni della ditta produttrice possono essere sostituite dal marchio della ditta medesima.

Articolo 36 Piccoli imballaggi

L'articolo 36 deriva dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, e disciplina le condizioni per l'immissione in commercio dei piccoli imballaggi dei prodotti sementieri relativamente all'imballaggio e all'etichettatura. In particolare:

Il comma 1 fornisce la definizione e la classificazione dei piccoli imballaggi rimandando all'allegato 5 per quanto riguarda le dimensioni della confezione.

Il comma 2 dà disposizioni circa le modalità di apertura e chiusura dei piccoli imballaggi e le prescrizioni per quanto attiene l'etichettatura, indicate in allegato 7.

Il comma 3 dà disposizioni circa le modalità di apertura e chiusura dei piccoli imballaggi di sementi ortive certificate o di sementi e materiali di moltiplicazione di specie diverse nonché dei Piccoli imballaggi di miscugli non destinati alla produzione di foraggio.

Il comma 4 dà disposizioni circa l'etichettatura dei piccoli imballaggi di cui al comma 3.

Il comma 5 stabilisce che possono circolare piccole confezioni sementiere a scopo dimostrativo senza obbligo di rispetto delle disposizioni previste agli articoli 6 e 9, nei limiti di peso e numero di pezzi non superiore a un quinto rispetto a quanto riportato nell'allegato 5. Le sementi devono provenire da lotti certificati e non geneticamente modificati.

Il comma 6 dà facoltà al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di stabilire le disposizioni relative ai piccoli imballaggi di tuberi-seme di patate chiusi nel territorio nazionale.

Articolo 37 Tracciabilità dei prodotti sementieri

L'articolo 37 definisce gli obblighi relativi alla istituzione di sistemi di tracciabilità da parte delle ditte sementiere. Le disposizioni di tale articolo vanno a sostituirsi a quelle di cui all'articolo 5 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e degli articoli 5 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065 in tema di Registro di carico e scarico. Ciò al fine di riallineare la normativa nazionale alle nuove disposizioni e obblighi previsti a carico dell'operatore professionale dal regolamento 2016/2031. In particolare:

Il comma 1 dispone che le ditte sementiere istituiscano sistemi di tracciabilità atti a consentire l'identificazione degli operatori professionali fornitori di prodotti sementieri e gli operatori professionali a cui tali prodotti sono ceduti.

Il comma 2 dispone che i sistemi di tracciabilità debbano consentire l'identificazione, in maniera inequivocabile, di tutti i prodotti sementieri e i relativi lotti commercializzati, distinguendo tra quelli prodotti e quelli acquistati e la registrazione di tutte le lavorazioni effettuate.

Il comma 3 dispone che sia il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o suo organismo delegato a verificare la validità di tali sistemi.

Articolo 38 Locali di commercializzazione

L'articolo 38 deriva dall'articolo 13 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e disciplina le modalità di detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, sia all'ingrosso che al dettaglio. In particolare:



Il comma 1 stabilisce che nei locali adibiti alla vendita all'ingrosso e al dettaglio non si possono detenere prodotti sementieri che non siano imballati e cartellinati ai sensi del presente provvedimento.

Il comma 2 prevede disposizioni specifiche per prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate.

Il comma 3 dispone che, nei luoghi di vendita promiscui, i materiali non destinati alla riproduzione siano individuati mediante specifica cartellinatura.

Articolo 39 Coltivazioni di base e conservazione in purezza

L'articolo 39 definisce gli obblighi amministrativi cui devono adempiere i produttori di sementi e di materiali di moltiplicazione durante la fase di moltiplicazione delle sementi. Esso consolida le disposizioni dell'articolo 4 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065. In particolare:

Il comma 1, proveniente dall'articolo 4 del DPR 1065/73, stabilisce gli obblighi di informazione a carico dei produttori di sementi di categorie antecedenti il base non certificate nonché di sementi di ortive standard, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'eventuale Organismo delegato, prima dell'inizio di ciascun ciclo colturale. Il Ministero o l'organismo delegato provvederà al controllo della relativa selezione conservatrice, anche in base alle registrazioni effettuate dai responsabili della produzione. Detti controlli sono estesi anche a tutte le generazioni antecedenti la categoria di base.

Il comma 2 prevede che il controllo di cui al comma 1 verifichi anche la titolarità delle moltiplicazioni dei materiali da parte di soggetti diversi dal Responsabile della conservazione in purezza.

Il comma 3 attribuisce ai responsabili della conservazione gli oneri economici delle attività di controllo secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

Articolo 40 Associazioni varietali

L'articolo 40 disciplina la commercializzazione delle associazioni varietali, una particolare tipologia di vendita consentita esclusivamente alle sementi di specie oleaginose e da fibra. Esso deriva dall'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065. In particolare:

Il comma 1 stabilisce che per le sementi certificate appartenenti a specie oleaginose e da fibra è consentita la commercializzazione in forma di associazione varietale.

Il comma 2 definisce il concetto di associazione varietale, ibrido impollinatore dipendente e impollinatore.

Il comma 3 definisce la colorazione differente della semente per le componenti maschili e femminili dell'associazione varietale.

Articolo 41 Condizioni per l'immissione in commercio di prodotti sementieri importati

L'articolo 41 deriva dall'articolo 16 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e stabilisce le condizioni per l'immissione in commercio di prodotti sementieri importati. Le disposizioni sono state riallineate a quanto previsto dal nuovo regime fitosanitario unionale e semplificate. In particolare,

Il comma 1 stabilisce che l'importazione dei materiali sementieri è subordinata al rilascio di una autorizzazione da parte dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio. Con provvedimento



del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali saranno stabilite le relative condizioni e le modalità.

Il comma 2 dispone che l'immissione in commercio dei prodotti sementieri provenienti dall'estero è consentita se questi rispondono ai requisiti previsti dalle norme e siano esenti da infezioni e parassiti.

Il comma 3 dispone che l'immissione in commercio di prodotti sementieri provenienti dagli Stati dell'Unione europea è consentita, purché essi siano conformi alle norme comunitarie e fatta salva la presenza di restrizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

Articolo 42 Cartellino della ditta importatrice

L'articolo 42 deriva dall'articolo 17 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e disciplina le modalità di apposizione del cartellino della ditta importatrice sull'imballaggio dei prodotti sementieri importati da Paesi terzi. In particolare:

Il comma 1 stabilisce che la ditta importatrice deve apporre sui prodotti sementieri importati un cartellino con le informazioni di cui all'allegato 7 sezione V nonché le prescrizioni di cui all'articolo 33.

Il comma 2 prevede che detto cartellino può essere omissivo qualora le informazioni figurino già nel cartellino originale.

Il comma 3 prescrive che i prodotti sementieri importati possono circolare negli involucri originali o in quelli propri della ditta.

Il comma 4 precisa che in caso di sementi certificate e controllate ufficialmente, lo sconfezionamento e il riconfezionamento sono soggette alla vigilanza degli organi ufficiali di controllo e al riguardo prescrive le indicazioni da apporre sul cartellino.

Il comma 5 consente l'uso di etichette autoadesive o di stampigliature indelebili, in luogo del cartellino.

Il comma 6 stabilisce che gli importatori di prodotti sementieri, destinati al commercio nel territorio nazionale, devono garantire la registrazione dei dati che consentano la tracciabilità di tali prodotti in applicazione dell'articolo 37.

Articolo 43 Responsabilità di chi commercializza i prodotti sementieri

L'articolo 43 deriva dall'articolo 15 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e definisce i criteri di attribuzione delle responsabilità per quanto riguarda la rispondenza dei prodotti sementieri contenuti nelle confezioni a quanto indicato nella relativa etichetta o cartellino.

In particolare il comma 1 precisa che chi pone in vendita prodotti sementieri nelle confezioni originali non è responsabile della rispondenza di tali prodotti alle indicazioni in etichetta, sempreché le confezioni siano conformi al presente decreto legislativo e non presentino manomissioni.

Il **Titolo V** riguarda deroghe e divieti alla commercializzazione delle sementi ed è composto dagli articoli 44, 45, 46 e 47.

Articolo 44 Deroga per piccoli quantitativi di sementi a scopi scientifici



L'articolo 44 deriva dall'articolo 37 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e stabilisce le fattispecie per le quali è applicabile la deroga relativa all'obbligo dell'iscrizione al Registro nazionale a piccoli quantitativi di sementi, destinate a scopi scientifici. In particolare:

Il comma 1, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32 del provvedimento in esame, prevede la possibilità di importare, per scopi sperimentali, sementi di varietà non iscritte al registro nazionale o al Catalogo comune, conformemente alle modalità stabilite dall'allegato 11.

Il comma 2, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32 del provvedimento in esame, prevede la possibilità di commercializzare, per scopi di prova o sperimentazione diversi dal comma 1, sementi di varietà non ancora iscritte al registro nazionale o al Catalogo comune, ma per le quali è stata presentata domanda di iscrizione, conformemente alle modalità stabilite dall'allegato 12.

Il comma 3 stabilisce che per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate è applicabile solamente la deroga di cui al comma 1, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

Articolo 45 Requisiti minimi e difficoltà di approvvigionamento

L'articolo 45 stabilisce i criteri e le modalità per consentire, in caso di difficoltà di approvvigionamento, la commercializzazione di sementi con requisiti ridotti rispetto a quelli stabiliti dal provvedimento in esame. Esso combina le vigenti disposizioni previste dall'articolo 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065. In particolare,

Il comma 1, proveniente dall'articolo 14 della legge 1096/71, dà facoltà al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di ammettere temporaneamente alla commercializzazione prodotti sementieri con requisiti ridotti rispetto a quelli previsti dall'allegato 6, qualora ricorrano difficoltà di approvvigionamento.

Il comma 2, proveniente dall'articolo 14 della legge 1096/71, dà facoltà al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di ammettere alla commercializzazione sementi appartenenti a varietà non iscritte al registro nazionale o al Catalogo comune qualora ricorrano difficoltà di approvvigionamento.

Il comma 3, proveniente dall'articolo 20 del DPR 1065/73, stabilisce che può essere autorizzata la certificazione di sementi di base che non rispettano i requisiti di cui all'allegato 6, limitatamente alla facoltà germinativa, la cui percentuale ridotta dovrà essere espressamente indicata sul cartellino.

Il comma 4, proveniente dall'articolo 20 del DPR 1065/73, prevede che in caso di difficoltà di approvvigionamento, può essere autorizzata la certificazione e la commercializzazione delle sementi fino al primo destinatario commerciale quando ancora non ne è stata determinata la facoltà germinativa. Tali i materiali devono essere accompagnati da una dichiarazione del produttore relativa alla germinabilità. La certificazione delle sementi con requisiti ridotti è consentita solo a fronte della presentazione di un rapporto di analisi provvisorio delle sementi di cui si chiede la certificazione. Il fornitore deve garantire la facoltà germinativa risultante da detto rapporto di analisi provvisorio e dovrà essere indicata sul cartellino ufficiale. Tali disposizioni si applicano anche alle sementi prodotte in altri Stati membri o in Paesi terzi equivalenti ma, in tal caso, solo per le sementi ottenute dalla moltiplicazione di materiali certificati nell'Unione europea.

Il comma 5, proveniente dall'articolo 20 del DPR 1065/73, dispone che può essere autorizzata la commercializzazione sul territorio nazionale di sementi di riso con facoltà germinativa ridotta all'80%, rispetto a quella prevista dall'allegato 6, e che tale specifica deve essere riportata sul cartellino ufficiale unicamente per le sementi commercializzate nel territorio nazionale.



Il comma 6, proveniente dall'articolo 20 del DPR 1065/73, definisce come le disposizioni del presente articolo si applicano a sementi importate da paesi terzi.

Il comma 7, proveniente dall'articolo 14 della legge 1096/71, dispone che l'applicazione del presente articolo è fatta salva le convenzioni internazionali.

Articolo 46 Divieto di commercializzare sementi per rischi fitosanitari, alla salute umana e all'ambiente

L'articolo 46 deriva dall'articolo 20-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e stabilisce le fattispecie che consentono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di vietare la commercializzazione delle sementi di varietà iscritte al Catalogo comune. In particolare:

Il comma 1 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su proposta di altre amministrazioni competenti in materia di sicurezza ambientale e sanitaria, può chiedere alla Commissione europea di vietare in tutto o in parte del territorio nazionale la commercializzazione delle sementi di una varietà se è accertata che la coltivazione di tale varietà sia di nocimento alla salute umana, all'ambiente o ad altre specie o varietà.

Il comma 2 stabilisce che il divieto di coltivazione di cui al precedente comma può essere applicato al momento della comunicazione alla Commissione europea e in attesa di una decisione di quest'ultima.

Articolo 47 Divieto di coltivare varietà per rischi fitosanitari, alla salute umana e all'ambiente o perché non adatta alla coltivazione nel territorio nazionale

L'articolo 47 deriva dall'articolo 20-ter della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e stabilisce le fattispecie che consentono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di vietare la coltivazione nel territorio nazionale di varietà iscritte al Catalogo comune. In particolare:

Il comma 1 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può chiedere alla Commissione europea l'autorizzazione a vietare la coltivazione di una varietà in tutto o parte del territorio nazionale qualora detta varietà possa costituire un rischio fitosanitario, non risponda ai requisiti di valore agronomico attesi e possa costituire un rischio per la salute umana o l'ambiente.

Il comma 2 prevede che, in caso di rischio per la salute umana o l'ambiente, la proposta di divieto possa essere avanzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia di sicurezza ambientale e sanitaria.

Il **Titolo VI** disciplina le varietà da conservazione, le varietà ortive prive di valore intrinseco e i miscugli di preservazione ed è composto dagli articoli da 48 a 74.

Articolo 48 Varietà da conservazione e varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari

L'articolo 48 combina le disposizioni vigenti stabilite dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 e dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267.

Con unico comma 1 stabilisce le deroghe per l'iscrizione al Registro nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie e ortive e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco per la produzione orticola a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.



Detto comma stabilisce anche che sono previste deroghe per la commercializzazione dei relativi prodotti sementieri.

Articolo 49 Termini tecnici per le varietà da conservazione

L'articolo 49 elenca una serie di termini riferiti specificatamente alle varietà da conservazione e alle miscele di sementi di foraggiere destinati alla preservazione degli ambienti naturali, disciplinate dal Titolo VI del provvedimento in esame. Esso è il risultato del combinato disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148.

Con l'unico comma 1, pertanto, fornisce le definizioni di conservazione *in-situ*, di erosione genetica, di ecotipi, zona fonte, sito di raccolta, miscela di sementi raccolte direttamente e miscela di sementi coltivate.

Articolo 50 Ammissione al Registro nazionale delle varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari

L'articolo 50 prevede la possibilità di ammettere varietà da conservazione di specie agrarie e ortive e varietà di specie ortive prive di valore intrinseco sviluppate in condizioni particolari, le cui sementi possono essere controllate esclusivamente come "sementi standard", al Registro nazionale. Esso combina le vigenti disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e agli articoli 3 e 21 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. In particolare:

I commi 1, 2 e 3 prevedono la possibilità di ammissione, al Registro nazionale, delle varietà da conservazione di specie agrarie e ortive, di specie ortive commercializzate come certificate e di specie ortive controllate come standard.

Il comma 4 prevede la possibilità di ammissione, al Registro nazionale, delle varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

Articolo 51 Requisiti essenziali per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari

L'articolo 51 definisce le condizioni essenziali per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco. Esso combina le vigenti disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e degli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. In particolare:

- Il comma 1 stabilisce che per essere ammesse, al Registro nazionale, le varietà da conservazione devono costituire un interesse per le risorse fitogenetiche.
- Il comma 2 stabilisce che per essere ammesse, al Registro nazionale, tali varietà di specie ortive devono essere prive di valore intrinseco per la produzione orticola commerciale ma devono essere sviluppate per la coltivazione in condizioni pedologiche, agrotecniche e climatiche particolari.
- Il comma 3 stabilisce che per la verifica del requisito di stabilità della varietà suddette occorre fare riferimento ai protocolli tecnici dell'Ufficio Comunitario delle varietà vegetali (CPVO) ovvero, nei casi previsti, ai protocolli tecnici dell'Unione internazionale per la protezione delle varietà vegetali (UPOV) riportati negli allegati I e II delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione



- Il comma 4 stabilisce il livello di omogeneità cui fare riferimento per valutare tale requisito nelle varietà da conservazione di specie agrarie e ortive e nelle varietà ortive prive di valore intrinseco, che costituisce un livello meno restrittivo rispetto all'ammissione delle varietà convenzionali.

Articolo 52 Inammissibilità di varietà da conservazione e di varietà ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari

L'articolo 52 individua i casi e le condizioni che non permettono l'iscrizione di varietà di specie agrarie od ortive al Registro nazionale come varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco. Esso combina le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e degli articoli 6 e 24 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. In particolare,

Il comma 1 definisce le condizioni per cui una varietà da conservazione o una varietà ortiva priva di valore intrinseco e sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari non può essere ammessa al registro nazionale. In particolare, le condizioni fanno riferimento al tempo trascorso tra la cancellazione dal registro nazionale e la successiva ammissione come varietà da conservazione. Inoltre, vengono evidenziati i rapporti con i diritti di proprietà intellettuale e nello specifico una varietà da conservazione non può essere oggetto di privativa per nuova varietà vegetale ai sensi del regolamento 2100/94 o ai sensi del decreto legislativo n. 30/2005.

Articolo 53 Domanda di iscrizione

L'articolo 53 disciplina le modalità di ammissione al Registro nazionale delle varietà da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco. Esso combina le disposizioni vigenti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 e all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. In particolare

Il comma 1 disciplina l'iscrizione di un varietà da conservazione e di varietà ortive prive di valori intrinseco identificando i soggetti per iniziativa dei quali può essere presentata una richiesta di iscrizione

Il comma 2 demanda le modalità di presentazione della domanda all'allegato I4.

Il comma 3 specifica che l'esame di una domanda di iscrizione per una varietà da conservazione è effettuato dalle regioni o province autonome competenti per territorio, che esprimono un proprio parere.

Il comma 4 prevede che l'iscrizione di una varietà da conservazione è disposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ne definisce le relative tempistiche.

Il comma 5 e 6 specificano che l'esame di una domanda di iscrizione per una varietà priva di valore intrinseco è effettuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, previo parere delle regioni o province autonome competenti per territorio, ne dispone l'iscrizione con proprio provvedimento.

I commi 7 e 8 dispongono che l'ammissione delle varietà di cui al presente Titolo al Registro è sempre gratuita ad eccezione dei casi specificati.

Il comma 9 dispone la sospensione del procedimento amministrativo qualora sia necessario integrare le informazioni fornite in domanda o sia necessario avviare prove di campo per testare la differenziabilità della varietà candidata.

Articolo 54 Denominazione



L'articolo 54 stabilisce le modalità di utilizzo della denominazione varietale per le varietà da conservazione e per le varietà di specie ortive prive di valore intrinseco, combinando quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 e dagli articoli 7 e 25 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. In particolare:

Il comma 1 prevede delle ulteriori deroghe per ciò che concerne l'uso della denominazione varietale. In tal senso le regole stabilite dal Regolamento (CE) n. 637/2009 possono non essere applicate in quanto le denominazioni attribuite alle varietà da conservazione rappresentano parte delle conoscenze proprie di tali varietà e non possono essere subordinate al rispetto di tali norme in quanto andrebbero a snaturare le varietà medesime.

Il comma 2 ammette l'uso di sinonimi per consentire la commercializzazione delle varietà da conservazione con la denominazione propria con cui le varietà sono conosciute nel proprio territorio.

Articolo 55 Zona di origine

L'articolo 55 definisce il concetto di zona di origine di una varietà da conservazione e per la produzione di miscele di sementi di specie foraggere destinate alla preservazione degli ambienti naturali e le relative modalità di individuazione. Esso combina le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e all'articolo 3 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148. In particolare:

particolare:

- Il comma 1 stabilisce un rapporto di dipendenza funzionale tra varietà da conservazione e zona d'origine intesa come areale di tradizionale coltivazione, individuata grazie anche alle informazioni fornite dalle organizzazioni competenti in materia di risorse fitogenetiche;
- Il comma 2 prevede che se la zona di origine comprende anche territori al di fuori dei confini nazionali, la sua individuazione è determinata di comune accordo con gli Stati membri interessati.
- Il comma 3 prevede che la zona di origine individuata sia notificata alla Commissione europea.
- Il comma 4 stabilisce che nel momento in cui sono autorizzati alla commercializzazione miscugli di sementi di specie foraggere destinati alla preservazione degli ambienti naturali, è individuata la zona di origine come area cui tali miscele sono associate, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche.
- Il comma 5 precisa che se la zona di origine è estesa oltre i confini nazionali, la sua individuazione è effettuata di comune accordo con gli Stati membri interessati.

Articolo 56 Zona di produzione delle sementi

L'articolo 56 definisce la zona di produzione delle sementi di varietà da conservazione. Esso combina le disposizioni vigenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 e dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. In particolare:

Il comma 1 stabilisce che le sementi delle varietà da conservazione siano prodotte nella zona d'origine o in altre zone qualora non fosse possibile nella zona d'origine.

Il comma 2 prevede che dette zone, diverse da quella di origine, siano notificate alla Commissione UE e agli altri Stati membri.

Articolo 57 Selezione conservatrice

L'articolo 57 fornisce disposizioni particolari sullo svolgimento del mantenimento in purezza delle varietà da conservazione. Esso combina le vigenti disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267.



Il comma 1 prevede che per ogni varietà da conservazione, iscritta al registro nazionale, sia istituita una selezione conservatrice, nella zona di origine, al fine di consentire il mantenimento, nel tempo, delle caratteristiche proprie della varietà.

Articolo 58 Controllo delle colture di sementi

L'articolo 58 deriva dall'articolo 16 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 e prevede che le colture per la produzione di sementi di varietà da conservazione di specie agrarie siano controllate.

Il comma 1 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o l'organismo da questo delegato provvede al controllo ufficiale della conformità delle sementi di cui al presente Capo.

Il comma 2 prevede che i controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

Articolo 59 Controllo delle sementi standard

L'articolo 59 proviene dagli articoli 11 e 26 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e definisce le modalità di esecuzione dei controlli sulle sementi di varietà da conservazione di specie ortive e varietà ortive prive di valore intrinseco commercializzate come standard.

Il comma 1 stabilisce le deroghe per quanto riguarda le condizioni di commercializzazione dei prodotti sementieri di varietà da conservazione di specie ortive e di varietà ortive prive di valore intrinseco controllate come sementi standard.

Il comma 2 prevede che le sementi commercializzate come tali devono soddisfare i requisiti minimi previsti per la categoria standard.

Il comma 3 stabilisce un livello meno oneroso in relazione alla purezza varietale minima.

Il comma 4 prevede che i controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

Articolo 60 Analisi delle sementi

L'articolo 60 stabilisce le modalità di esecuzione delle analisi delle sementi per le varietà da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco. Esso combina le vigenti disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 e agli articoli 12 e 27 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. In particolare:

- Il comma 1 prevede che le analisi sulle sementi di varietà da conservazione di specie agrarie siano eseguite sotto sorveglianza ufficiale conformemente ai protocolli internazionali o nazionali esistenti.
- Il comma 2 prevede che le analisi sulle sementi di varietà da conservazione di specie ortive e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco siano effettuate conformemente ai protocolli internazionali o nazionali esistenti.
- Il comma 3 specifica che i campioni su cui effettuare le analisi devono rispettare le condizioni dell'allegato 2.
- Il comma 4 prevede che le analisi di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

Articolo 61 Certificazione delle sementi delle varietà da conservazione di specie agrarie



L'articolo 61 proviene dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e definisce i criteri e le modalità di certificazione delle sementi certificate delle varietà da conservazione di specie agrarie. In particolare,

Il comma 1, stabilisce che le varietà da conservazione di specie agrarie possono essere commercializzate con le deroghe stabilite ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6.

Articolo 62 Certificazione delle sementi delle varietà da conservazione di specie ortive

L'articolo 62 proviene dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e definisce i criteri e le modalità di certificazione delle sementi certificate delle varietà da conservazione di specie ortive. In particolare,

Il comma 1 stabilisce deroghe per la commercializzazione delle sementi di varietà da conservazione di specie ortive stabilite ai commi 2, 3 e 4.

Articolo 63 Autorizzazione alla commercializzazione delle miscele di sementi

L'articolo 63 combina le disposizioni di cui all'articolo 4 e 7 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148 e stabilisce i criteri e le disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione di miscele di sementi di specie foraggere destinate alla preservazione degli ambienti naturali. In particolare:

Il comma 1 dispone che le miscele di sementi per la preservazione possano essere commercializzate se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 64 e 65, rispettivamente per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente e per le miscele di sementi per la preservazione coltivate.

Il comma 2 riporta le indicazioni necessarie ai fini della richiesta di autorizzazione alla commercializzazione delle sementi di cui sopra.

Il comma 3 e il comma 4 descrivono i controlli e gli esami ufficiali o sotto sorveglianza che devono essere messi in atto ai fini della verifica della richiesta di autorizzazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dall'organismo da questo delegato o dalle regioni e province autonome.

Il comma 5 dispone che l'autorizzazione in questione sia concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definisce gli elementi che questa deve contenere.

Il comma 6 individua prescrizioni specifiche in merito alle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente in merito all'applicazione del comma 3 lettera c).

Articolo 64 Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente

L'articolo 64 deriva dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148, e stabilisce le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione di miscele di sementi di specie foraggere destinate alla preservazione degli ambienti naturali direttamente raccolti nel loro ambiente naturale. In particolare:

I commi 1, 2, 3 e 4 indicano le condizioni cui devono soddisfare le sementi delle miscele per la preservazione raccolte direttamente ai fini l'autorizzazione di cui all'articolo 63.

Articolo 65 Condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione coltivate



L'articolo 65 deriva dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148, e disciplina le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione di miscele di sementi di specie foraggere destinate alla preservazione degli ambienti naturali coltivate nella loro zona di origine. In particolare:

I commi 1, 2, 3 e 4 indicano le condizioni cui devono soddisfare le sementi delle miscele per la preservazione coltivate ai fini l'autorizzazione di cui all'articolo 63.

Il comma 5 precisa che la moltiplicazione di tali sementi può essere effettuata solo nella zona d'origine in cui è sita la zona fonte.

Articolo 66 Condizioni di commercializzazione

L'articolo 66 individua le condizioni di commercializzazione delle sementi delle varietà da conservazione di specie agrarie e ortive, delle varietà ortive prive di valore intrinseco e miscele di sementi foraggere destinate alla preservazione degli ambienti naturali. Esso combina le disposizioni vigenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, all'articolo 14 e 26 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148.

Il comma 1 stabilisce che la produzione e commercializzazione delle sementi delle varietà da conservazione e delle varietà ortive prive di valore intrinseco per la coltivazione devono avvenire nel rispetto della norma fitosanitaria vigente.

Il comma 2 definisce le condizioni alle quali possono essere commercializzate le varietà da conservazione.

I commi 3 e 4 disciplinano la possibilità di applicare deroghe al comma 2 e le relative condizioni. In particolare, prevedono che in alcuni casi possano essere approvate ulteriori zone di commercializzazione, la cui autorizzazione è subordinata a notifica alla Commissione europea.

I commi 5 e 6 disciplinano la commercializzazione in deroga a quanto previsto dall'articolo 32 di miscele di sementi foraggere destinate alla preservazione degli ambienti naturali e le relative condizioni richieste ai fini della commercializzazione.

Articolo 67 Restrizioni quantitative

L'articolo 67 definisce i criteri per la definizione dei limiti quantitativi delle sementi commercializzabili per ciascuna varietà da conservazione e varietà di specie ortive prive di valore intrinseco nonché le sementi che compongono le miscele di preservazione, commercializzabili nel territorio nazionale. Esso combina le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, all'articolo 15 e 28 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e all'articolo 8 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148.

Il comma 1, proveniente dall'articolo 14 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, stabilisce i limiti quantitativi di sementi commercializzabili per ciascuna varietà da conservazione di specie agrarie iscritta al registro nazionale. Tali limiti sono stabiliti nella misura dello 0,3 – 0,5% della produzione nazionale, a seconda della specie. Inoltre, per i casi in cui tali limiti non fossero sufficienti per investire almeno 100 ha di superficie, il quantitativo ammesso è quello necessario per tale investimento.

Il comma 2, proveniente dall'articolo 14 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, prevede un'ulteriore restrizione quantitativa e più in dettaglio per ciascuna varietà di specie agrarie non può essere ammesso alla commercializzazione un quantitativo di semente superiore al 10% di quello annualmente utilizzato sul territorio nazionale per la medesima specie.



Il comma 3, proveniente dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, stabilisce i limiti quantitativi di sementi di specie ortive commercializzabili per ciascuna varietà da conservazione iscritta al registro nazionale in relazione alla superficie massima di coltivazione per ciascuna specie secondo i limiti di cui all'allegato 15.

Il comma 4, proveniente dall'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, stabilisce che le sementi delle varietà prive di valore intrinseco devono essere commercializzate esclusivamente in piccoli imballaggi e, per ciascuna specie, ne definisce i limiti quantitativi in relazione al peso netto massimo in essi contenuto secondo i limiti di cui all'allegato 16.

Il comma 5, proveniente dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148, stabilisce i limiti quantitativi di sementi, che compongono i miscugli di preservazione, commercializzabili sul territorio nazionale. Tali limiti sono stabiliti nella misura massima del 5% del totale dei miscugli di piante foraggere commercializzate annualmente.

Articolo 68 Applicazione delle restrizioni quantitative

L'articolo 68 combina le disposizioni vigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e all'articolo 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148 e disciplina le modalità di applicazione delle restrizioni quantitative definite all'articolo 67 per le miscele di sementi di specie foraggere destinate alla preservazione degli ambienti naturali, In particolare:

Il comma 1 stabilisce che i produttori di sementi di varietà da conservazione comunicano, prima dell'inizio di ogni stagione, le superfici destinate alla produzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'organismo delegato.

I commi 2, 3 e 4 stabiliscono le disposizioni per la verifica del rispetto dei limiti quantitativi previsti dall'articolo 67 sia per le miscele coltivate che direttamente raccolte. Il comma 2, in particolare, prevede che possono essere autorizzate quote superiori ai limiti quantitativi stabiliti all'articolo 67 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dal suo organismo delegato d'intesa con le regioni e province autonome.

Articolo 69 Chiusura degli imballaggi e dei contenitori

L'articolo 69 combina le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, all'articolo 29 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e all'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148.

I commi 1, 2 e 3 stabiliscono le modalità di imballaggio, chiusura ed etichettatura delle confezioni destinate alla commercializzazione delle sementi disciplinate dal presente Titolo VI.

Articolo 70 Etichettatura

L'articolo 70 stabilisce le informazioni che devono essere riportate sull'etichetta del produttore applicata agli imballaggi delle sementi delle varietà da conservazione, delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e delle sementi di miscele di sementi di specie foraggere destinate alla preservazione degli ambienti naturali. Esso combina le vigenti disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, all'articolo 18 e 30 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e all'articolo 11 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148 e stabilisce le informazioni che devono essere riportate sull'etichetta del produttore applicata agli imballaggi. In particolare:

Articolo 71 Controlli ufficiali a posteriori



L'articolo 71 stabilisce che sulle sementi delle varietà da conservazione di specie agrarie e ortive e sulle sementi delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco sia effettuato il controllo sia effettuato il controllo a posteriori. Esso combina le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 e agli articoli 19 e 31 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267.

Il comma 1 e 2 prescrivono che, nel corso della commercializzazione siano effettuati controlli a posteriori, mediante sondaggi, sulle sementi delle varietà da conservazione o varietà prive di valore intrinseco eseguiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che con proprio decreto può delegare l'esercizio di determinati compiti relativi a tali controlli conformemente all'articolo 19 definendone le condizioni e modalità di esecuzione.

Il comma 3 prescrive che tali sementi debbano soddisfare i requisiti del presente titolo con particolare attenzione alla varietà, alla zona di produzione e commercializzazione.

Il comma 4 prevede che i controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

Articolo 72 Notifiche

L'articolo 72 stabilisce le prescrizioni di notifica da parte dei produttori di sementi delle varietà da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulle produzioni delle sementi di dette varietà nonché delle miscele di sementi di specie foraggere destinate alla preservazione degli ambienti naturali alle autorità interessate. Esso combina le disposizioni vigenti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, all'articolo 33 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e all'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148. In particolare:

Il comma 1 prevede un sistema di notifiche, a carico dei produttori, nei confronti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e verso l'eventuale organismo da questo delegato, circa i quantitativi di sementi di varietà da conservazione e varietà ortive prive di valore intrinseco annualmente commercializzate.

Il comma 2 stabilisce che gli elementi di cui sopra, inerenti anche le miscele destinate alla preservazione, possono, su richiesta, essere oggetto di notifica da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'autorità comunitaria e agli altri Stati membri.

Articolo 73 Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche

L'articolo 73 stabilisce l'obbligo di notifica da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche alla Commissione europea. Esso combina le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148.

Articolo 74 Commercializzazione mediante vendita diretta di sementi di varietà da conservazione

L'articolo 74 deriva dall'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e riconosce la facoltà del libero scambio di sementi se appartenenti a varietà da conservazione e a determinate condizioni. In particolare:



Il comma 1 prevede che gli agricoltori che producono sementi di varietà da conservazione hanno il diritto alla vendita diretta in ambito locale di dette sementi e diritto di libero scambio all'interno della rete rurale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli di cui al presente Titolo nonché dalle norme fitosanitarie.

Il comma 2 precisa che sono escluse le varietà geneticamente modificate dal presente articolo.

Il **Titolo VII** tratta l'equivalenza dei Paesi Terzi ed è composto dagli articoli 75, 76, 77, 78, 79 e 80.

Articolo 75 Equivalenza sementi importate

L'articolo 75 deriva dall'articolo 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e disciplina le condizioni di equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi e importate nel territorio nazionale ed europeo. In particolare:

Il comma 1 stabilisce che i prodotti sementieri provenienti da Paesi Terzi possono essere commercializzati in Italia solo se è riconosciuta l'equivalenza delle norme di tali Paesi a quelle vigenti nel territorio nazionale.

Il comma 2 stabilisce le condizioni di certificazione cui devono sottostare le sementi importate da Paesi Terzi equivalenti per la commercializzazione.

Articolo 76 Certificazione in Italia di sementi di cereali certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo

L'articolo 76 deriva dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, e definisce le condizioni che devono rispettare le sementi di cereali certificate in uno o più Stati europei o in un Paese Terzo equivalente e le condizioni relative al loro imballaggio ed etichettatura. In particolare:

I commi 1, 2, 3, 4 stabiliscono le condizioni di certificazione in Italia di sementi di cereali certificate in uno più Stati europei o in un Paese Terzo equivalente per quanto riguarda le condizioni che devono rispettare dette sementi, il loro imballaggio ed etichettatura.

Il comma 5 prevede che i controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

Articolo 77 Certificazione in Italia di sementi di piante foraggere certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo

L'articolo 77 deriva dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, e definisce le condizioni che devono rispettare le sementi di piante foraggere certificate in uno o più Stati europei o in un Paese Terzo equivalente e le condizioni relative al loro imballaggio ed etichettatura. In particolare:

I commi 1, 2, 3, 4 stabiliscono le condizioni di certificazione in Italia di sementi di foraggere certificate in uno più Stati europei o in un Paese Terzo equivalente per quanto riguarda le condizioni che devono rispettare dette sementi, il loro imballaggio ed etichettatura.

Il comma 5 prevede che i controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 83.



Articolo 78 Certificazione in Italia di sementi di barbabietole certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo

L'articolo 78 deriva dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, e definisce le condizioni che devono rispettare le sementi di barbabietole certificate in uno o più Stati europei o in un Paese Terzo equivalente e le condizioni relative al loro imballaggio ed etichettatura. In particolare:

I commi 1, 2, 3, 4 stabiliscono le condizioni di certificazione in Italia di sementi di barbabietole certificate in uno o più Stati europei o in un Paese Terzo equivalente per quanto riguarda le condizioni che devono rispettare dette sementi, il loro imballaggio ed etichettatura.

Il comma 5 prevede che i controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

Articolo 79 Certificazione in Italia di sementi di piante oleaginose e da fibra certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo

L'articolo 79 deriva dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, e definisce le condizioni che devono rispettare le sementi di piante oleaginose e da fibra certificate in uno o più Stati europei o in un Paese Terzo equivalente e le condizioni relative al loro imballaggio ed etichettatura. In particolare:

I commi 1, 2, 3, 4 stabiliscono le condizioni di certificazione in Italia di sementi di oleaginose e da fibra certificate in uno o più Stati europei o in un Paese Terzo equivalente per quanto riguarda le condizioni che devono rispettare dette sementi, il loro imballaggio ed etichettatura.

Il comma 5 prevede che i controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

Articolo 80 Certificazione in Italia di sementi di ortive certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo

L'articolo 80 deriva dall'articolo 13 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e definisce le condizioni che devono rispettare le sementi di specie ortive certificate in uno o più Stati europei o in un Paese Terzo equivalente e le condizioni relative al loro imballaggio ed etichettatura. In particolare:

I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 stabiliscono le condizioni di certificazione in Italia di sementi di ortive certificate in uno o più Stati europei o in un Paese Terzo equivalente per quanto riguarda le condizioni che devono rispettare dette sementi, il loro imballaggio ed etichettatura.

I commi 7 e 8 definiscono le condizioni di commercializzazione delle sementi standard di specie ortive provenienti da Paesi Terzi.

Il comma 9 dispone che i controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 83.



Il **Titolo VIII** disciplina l'attività di vigilanza e le sanzioni e le norme finanziarie ed è costituito dagli articoli 81, 104, 105, 106, 107, 108 e 109.

Articolo 81 Sanzioni per inadempienze relative agli obblighi dell'esercizio dell'attività sementiera

L'articolo 81 deriva dagli articoli 31, 32 e 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, si compone di 23 commi e individua le sanzioni derivanti dalla violazione delle disposizioni di cui al presente decreto. In particolare, le sanzioni sono state stabilite in funzione della incidenza della violazione sull'identità varietale e le caratteristiche tecnico qualitative dei prodotti sementieri commercializzati.

Nell'attribuire la sanzione relativa è stata tenuta in considerazione che tale sanzione deve essere effettiva, proporzionata e dissuasiva.

Articolo 82 Obbligo di rapporto e contestazione da parte del personale addetto alla vigilanza

L'articolo 82 si compone di 9 commi e combina le disposizioni di cui all'articolo 30 e all'articolo 34 della legge 25 novembre 1971, n. 1096. L'articolo descrive i compiti, gli obblighi e le competenze dell'addetto alla vigilanza e le procedure sanzionatorie e di ricorso. In particolare:

- Il comma 1, proveniente dall'articolo 30 della legge 1096/71, affida al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia delle finanze la vigilanza per l'applicazione del provvedimento in esame.
- Il comma 2, proveniente dall'articolo 30 della legge 1096/71, stabilisce che gli incaricati di vigilanza nel svolgimento delle proprie attività sono considerati pubblici ufficiali e possono accedere a tutti i locali e strutture pubbliche e private coinvolte nella produzione e manipolazione dei prodotti sementieri e hanno facoltà di prelevare campioni destinati ai controlli. Quando la vigilanza è effettuata nei locali di porti e aeroporti, l'incaricato della vigilanza può essere accompagnato da agenti di polizia ferroviaria o dai militari della Guardia di finanza.
- Il comma 3, proveniente dall'articolo 30 della legge 1096/71, stabilisce che per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, la vigilanza doganale è svolta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel rispetto della normativa vigente. Nulla è innovato per quanto si riferisce agli accertamenti fitosanitari.
- Il comma 4, proveniente dall'articolo 34 della legge 1096/71, prevede che gli incaricati di vigilanza, qualora rilevino fattispecie ascrivibili a reato, devono fare rapporto all'autorità giudiziaria competente per territorio. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, invece, deve contestare immediatamente la sanzione ovvero, qualora non fosse possibile, notificare l'accertamento all'interessato e trasmetterne copia all'autorità prefettizia competente per territorio.
- Il comma 5, proveniente dall'articolo 34 della legge 1096/71, stabilisce che il trasgressore che paga entro cinque giorni dalla contestazione o notifica è ammesso a pagare la somma minima prevista dalla relativa sanzione con modalità stabilite con le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Il comma 6, proveniente dall'articolo 34 della legge 1096/71, prevede che quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma 5, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligo di pagare, con le modalità stabilite con decreto di cui al precedente comma 5, la somma medesima entro trenta giorni dalla notifica.



- Il comma 7, proveniente dall'articolo 34 della legge 1096/71, stabilisce che l'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato può ricorrere secondo la normativa vigente.
- Il comma 8, stabilisce che, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute, si procede mediante ruolo.
- Il comma 9, proveniente dall'articolo 34 della legge 1096/71, stabilisce che le sanzioni amministrative irrogate ai sensi del provvedimento in esame non sono trasmessi agli eredi del trasgressore.

Articolo 83 Tariffe

L'articolo 83 si compone di 5 commi di nuova redazione che ridefiniscono le modalità di definizione delle tariffe e le tariffe stesse, per le attività di certificazione, iscrizione e controllo delle sementi. In particolare:

Il comma 1 stabilisce che le tariffe per le attività di cui agli articoli 9, 19, 28, 30, 39, 58, 59, 60, 71, 76, 77, 78, 79 e 80 sono stabilite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono a carico dell'interessato.

Il comma 2 prevede che le tariffe siano aggiornate ogni tre anni con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 3 prevede che entro 180 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze determina le tariffe per l'iscrizione delle varietà ai Registri e le modalità di versamento al Bilancio dello Stato, con successiva riassegnazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 4 prevede che entro 180 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali determina le tariffe per le attività di controllo e certificazione delle sementi.

Il comma 5 assicura che il Ministro dell'Economia e delle Finanze possa provvedere alle necessarie variazioni di Bilancio.

Articolo 84 Clausola di neutralità finanziaria

L'articolo 84, costituito da un solo comma, stabilisce che dall'applicazione della nuova norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Inoltre, le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Titolo IX

Articolo 85 Clausola di cedevolezza

L'articolo 85, costituito da un solo comma, riguarda la clausola di cedevolezza, in base alla quale, in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma 5, della Costituzione, le norme del presente provvedimento afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto all'attuazione delle disposizioni previste



dal provvedimento in esame, si applicano, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna Regione e Provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Articolo 86 Norme transitorie

L'articolo 87 introduce le norme transitorie ed in particolare

Il comma 1 prevede che, fino all'adozione dei provvedimenti previsti dal presente provvedimento, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti qualora in contrasto.

Il comma 2 prevede che il personale ispettivo autorizzato alla data di approvazione del presente decreto sia iscritto d'ufficio in una sezione ad esaurimento del registro del personale di cui all'articolo 20.

Articolo 87 Abrogazioni

L'articolo 88 elenca le disposizioni abrogate dal provvedimento in esame.



Relazione tecnico-finanziaria allo schema di decreto recante Norme per la produzione a scopo di vendita e la vendita di prodotti sementieri.

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai sensi della legge 4 ottobre 2019, n. 117, inerente “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018” (pubblicata nella G.U. n.245 del 18-10-2019), che, all’articolo 11, delega il Governo a produrre uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017.

Il provvedimento, che si compone di 88 articoli suddivisi in IX Titoli e di 16 allegati, accorpa tre testi della normativa di base, rappresentati dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096 “Disciplina dell’attività sementiera”, dal decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 “Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi” e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195 “Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell’attività sementiera”, e le loro successive modifiche e integrazioni e adegua le norme in materia di produzione e commercializzazione delle sementi alle disposizioni del nuovo regime fitosanitario unionale sopra richiamato.

Inoltre, nel rispetto dei principi di semplificazione e ammodernamento delle norme imposto dalla legge 28 luglio 2016, n. 154, sono state apportate opportune modifiche attraverso:

- a) la ricognizione e l’abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle e che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
- b) l’organizzazione delle disposizioni per settori omogenei, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo;
- c) il coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- d) la risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.

Dall’attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e agli adempimenti in esso previsti si farà fronte avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Di seguito vengono illustrate le singole disposizioni dello schema di decreto legislativo.

Per quanto riguarda gli allegati del provvedimento in esame si precisa che ripropongo requisiti e modalità operative già previste dalla norma vigente, pertanto, nessuna delle disposizioni in essi contenute comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’allegato 1 contiene l’elenco delle specie oggetto del presente provvedimento come già previsto dalla normativa vigente.

L’allegato 2 definisce l’elenco delle specie oggetto del presente provvedimento le cui varietà devono essere ufficialmente iscritte al Registro ufficiale come già previsto dalla normativa vigente.

L’Allegato 3 contiene l’elenco delle specie di piante agrarie e ortive per le quali l’istituzione dei Registri di varietà è volontaria come già previsto dalla normativa vigente.

L’Allegato 4 contiene le caratteristiche tecniche il peso di un lotto, di un campione minimo di prelevamento e del campione per la determinazione del numero dei semi come già previste dalla normativa vigente.

L’Allegato 5 riporta le caratteristiche tecniche dei Piccoli imballaggi come già previste dalla normativa vigente.



L'Allegato 6 riporta le condizioni cui debbono soddisfare le sementi come già previste dalla normativa vigente.

L'Allegato 7 elenca le diverse tipologie di contrassegno degli imballaggi come già previsti dalla normativa vigente.

L'Allegato 8 elenca i protocolli tecnici contenenti i caratteri e condizioni minime da osservarsi per determinare la differenziabilità, la omogeneità, la stabilità e, nei casi previsti, il valore agronomico e di utilizzazione delle varietà di specie agrarie e ortive come già previsti dalla normativa vigente.

L'Allegato 9 elenca le condizioni alle quali devono soddisfare le colture ai fini della certificazione come già previste dalla normativa vigente.

L'Allegato 10 è inerente le modalità di esecuzione degli esami delle sementi eseguiti sotto sorveglianza ufficiale come già previste dalla normativa vigente.

L'Allegato 11 riporta le modalità di presentazione della domanda per l'importazione e la circolazione a scopi sperimentali delle sementi convenzionali e geneticamente modificate come già previste dalla normativa vigente.

L'Allegato 12 riporta le modalità per la richiesta di autorizzazione alla commercializzazione sementi varietà in corso di iscrizione di cui all'articolo 44 comma 2 come già previste dalla normativa vigente

L'Allegato 13 riporta i modelli per la registrazione dei dati inerenti l'attività svolta relativamente alle sementi di ortaggi della categoria "sementi standard" come già previsti dalla normativa vigente

L'allegato 14 è inerente le modalità di presentazione di una domanda d'iscrizione ai Registri nazionali delle varietà da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari come già previste dalla normativa vigente

L'allegato 15 riporta le restrizioni quantitative alla commercializzazione di sementi di varietà da conservazione di cui all'articolo 67, comma 3, come già previsti dalla normativa vigente

L'allegato 16 definisce il peso netto massimo per imballaggio di cui all'articolo 67 come già previsti dalla normativa vigente

Di seguito vengono illustrate le disposizioni dello schema di decreto legislativo.

Il **Titolo I rubricato "Norme generali"**, che include gli articoli da 1 a 6, definisce l'ambito di applicazione oggetto del presente decreto legislativo, individua l'autorità nazionale competente per l'applicazione delle presenti norme, definisce i termini con valenza tecnica specifici ricorrenti nel testo ed elenca i gruppi di specie e le categorie di commercializzazione in cui si suddividono i prodotti sementieri, riproponendo disposizioni già contenute nella norma sementiera nazionale. In particolare:

L'articolo 1 esplicita le finalità e il campo di applicazione dello schema di decreto consolidando le disposizioni vigenti di cui all'articolo 1 delle legge 25 novembre 1971, n. 1096 e all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. Da tali disposizioni non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.

L'articolo 2 individua l'autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione del presente decreto, individuata nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Da tale disposizione non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.

L'articolo 3 contiene le definizioni già elencate nell'allegato 3 della legge 1096/71 opportunamente aggiornate sulla base delle attuali conoscenze tecnico scientifiche. Da tali disposizioni non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.

L'articolo 4 ripropone le norme preesistenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge 24 novembre 1971, n. 1096, all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e all'articolo 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195 indicando le diverse categorie e relativi requisiti nella quali le sementi sono classificate. Le disposizioni non presentano effetti sui saldi di finanza pubblica.



L'articolo 5 disciplina la commercializzazione di miscugli di sementi indicando i requisiti e le condizioni tecniche specifiche che questi devono possedere riproponendo norme preesistenti di cui all'articolo 10 della legge 24 novembre 1971, n. 1096, e dell'articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 riallineate e semplificate. Pertanto dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 6 stabilisce gli obblighi che devono rispettare le ditte sementiere per svolgere l'attività sementiera. In esso sono riprese le norme di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, semplificate e riallineate alla nuova normativa europea di cui al Regolamento (UE) 2016/2031 ed in particolare agli obblighi previsti per gli operatori professionali.

Con tali disposizioni la registrazione al al Registro Ufficiale degli operatori professionali previsto dall'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 è estesa a tutte le ditte sementiere. La registrazione è gratuita pertanto non vi sono oneri a carico dell'operatore professionale.

I Servizi Fitosanitari regionali, autorità competenti individuate ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 per la registrazione dei soggetti e la gestione del RUOP, provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo, quali la registrazione dei soggetti e la gestione del RUOP, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Pertanto dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Titolo II, costituito dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, istituisce e disciplina i Registri nazionali per le varietà vegetali di specie agrarie ed ortive, obbligatori e volontari, definisce i soggetti che possono presentare domanda d'iscrizione, i requisiti che una varietà vegetale deve possedere per il suo inserimento a Registro, le modalità con le quali tali requisiti sono ufficialmente verificati, le eventuali deroghe a tali requisiti consentite e le modalità di gestione dei Registri nazionali.

In tali Registri sono iscritte anche le varietà da conservazione e le varietà di specie ortive prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari. Le relative modalità sono stabilite in dettaglio nel Titolo VI del presente provvedimento. Tutte le norme ivi contenute sono il combinato disposto di norme previgenti. In particolare:

L'articolo 7 dispone l'istituzione dei Registri nazionali delle varietà di specie agrarie e ortive, ne identifica la composizione e struttura, gli obblighi di gestione e manutenzione degli stessi e gli obblighi di notifica alla Commissione e altri Stati membri, consolidando le disposizioni vigenti ai sensi degli articoli 19, 19-*bis* e 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, degli articoli 4 e 5 della legge 20 aprile 1976, n. 195 e dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065. Il Ministero delle politiche, agricole, alimentari e forestali provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 8 include disposizioni inerenti la domanda di iscrizione di varietà di specie agrarie e ortive ai registri nazionali derivanti dall'articolo 19 della legge 1096/71. Le disposizioni non presentano effetti sui saldi di finanza pubblica.

L'articolo 9 include le disposizioni inerenti i requisiti necessari all'iscrizione delle varietà vegetali al registro nazionale. Tali norme derivano dall'articolo 19 della legge 1096/71. Il Ministero provvede ad eseguire o a far eseguire prove di coltivazione in campo e individua le strutture e enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera o vivaistica e in possesso di adeguata esperienza. A tal fine si specifica che le ordinarie attività di competenza del Ministero o di altri organismi pubblici coinvolti dal Ministero per l'esecuzione di tali prove, sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'accertamento dei requisiti avviene sulla base di prove di campo nel corso delle quali sono osservate caratteristiche morfologiche e agronomiche nel rispetto di protocolli conformi alle norme europee. Il



comma 8 stabilisce che con successivo decreto del Ministero saranno definiti i criteri e le procedure tecniche per l'effettuazione di tali accertamenti. A copertura degli oneri derivanti dalle specifiche attività di accertamento dei requisiti tecnici, sono dovute le tariffe di cui all'articolo 83 a carico del richiedente l'iscrizione della varietà. Si specifica, infine, che nei casi di delega dei compiti di accertamento in campo delle caratteristiche varietali ad altre organismi pubblici i relativi oneri specifici sono determinati sempre in base alle tariffe di cui all'articolo 83.

L'articolo 10 deriva dalle disposizioni vigenti di cui all'articolo 15 e dall'articolo 17 del DPR 1065/73 e contiene i casi di deroga ai requisiti per l'iscrizione delle varietà al Registro nazionale. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 11 deriva dalle disposizioni di cui all'articolo 19 e 19 bis della legge 1096/71 e decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212 e contiene le disposizioni che regolano l'iscrizione delle varietà, anche geneticamente modificate, al Registro nazionale, specificando gli obblighi a carico dei costitutori in materia di conservazione in purezza nel tempo delle varietà. Gli oneri derivanti dalle attività di conservazione in purezza delle varietà sono totalmente a carico dei costitutori o comunque dei soggetti a cui il Ministero affida tale compito. Pertanto dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 12 contiene disposizioni normative in materia di restrizione alla commercializzazione, che non possono essere applicate per varietà iscritte nel Catalogo comune europeo e di partecipazione ad esperimenti temporanei stabiliti da norme europee. Esso deriva dall'articolo 6 della legge 20 aprile 1976, n. 195 e dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 13 norma i requisiti che deve possedere una denominazione varietale e la relativa ammissibilità e deriva dall'articolo 16-ter del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065. Dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 14 include norme inerenti la gestione dei Registri varietali con particolare riferimento alla durata dell'iscrizione a Registro e al suo eventuale rinnovo. Le disposizioni derivano dalle norme di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065. Il comma 3 prevede che con decreto del Ministero sono stabilite le modalità con cui effettuare controlli di identità sulle varietà ai fini del loro rinnovo. Tali specifiche attività saranno svolte mediante i medesimi accertamenti di cui all'articolo 9 e a copertura dei specifici oneri sono dovute le tariffe di cui all'articolo 83 a carico del richiedente.

L'articolo 15 racchiude le disposizioni inerenti la cancellazione di una varietà dal Registro nazionale, provenienti dall'articolo 17-bis del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065 e come tali non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 16 dispone che le condizioni di cui al presente decreto, per l'iscrizione di una varietà al Registro nazionale, valgono anche se tale varietà è costituita in un Paese terzo. Analogamente la conservazione in purezza della varietà può essere effettuata anche in paesi terzi riconosciuti equivalenti dall'Unione europea. Esse derivano dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065 e non evidenziano aspetti che determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 17 istituisce la Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificati, già prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212 e ne definisce i compiti. Ai componenti della Commissione non spettano, inoltre, compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti e né rimborsi spese comunque denominati. Dalla sua istituzione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **Titolo III**, composto dagli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, disciplina le attività di controllo ufficiale e di certificazione dei prodotti sementieri e le norme ivi contenute sono il combinato disposto di norme previgenti. In particolare:

L'articolo 18 e articolo 19: l'articolo 18 dispone che le norme del presente Titolo III si applicano ai controlli dei prodotti sementieri finalizzati all'accertamento della loro conformità e più in dettaglio:



- (comma 1) ai controlli finalizzati all'accertamento della conformità delle sementi alle caratteristiche e condizioni tecniche richieste per la loro immissione in commercio.
Per le attività di controllo di cui al presente comma 1, come specificato nel successivo **articolo 19**, l'autorità competente è individuata nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che può delegare la loro esecuzione ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera o vivaistica e in possesso di adeguata esperienza. Le ordinarie attività di competenza del Ministero o delle eventuali amministrazioni pubbliche coinvolte saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Tale previsione normativa non modifica quanto già messo in atto dalla legislazione vigente: i controlli ai fini della certificazione e commercializzazione delle sementi sono attualmente effettuati da organismi pubblici delegati e la previsione normativa in esame non apporta alcuna modifica alle attività in essere.

Qualora le attività specifiche di controllo e certificazione comportino oneri, la loro copertura, come già avviene a legislazione vigente, sarà posta totalmente a carico del richiedente, secondo le tariffe di cui al successivo articolo 83, così come specificato al **comma 7 dell'articolo 19** e continuerà a non gravare sulle amministrazioni pubbliche coinvolte.

Le disposizioni del presente articolo non prevedono nuovi compiti affidati alle amministrazioni pubbliche coinvolte, non modifica quanto già realizzato a normativa vigente e i relativi oneri amministrativi, pertanto dalla previsione normativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- (comma 2) ai controlli ufficiali finalizzati alla verifica della presenza di organismi nocivi delle piante; tali controlli saranno effettuati conformemente a quanto stabilito dalla normativa fitosanitaria in vigore in applicazione del Regolamento (UE) 2017/625 e pertanto rientrano nelle competenze attribuite al Servizio fitosanitario nazionale che effettuerà tali ordinarie attività di competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente secondo quanto stabilito dalla specifica normativa di settore.

L'articolo 19 sopra richiamato, oltre a definire la competenza per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 18 comma 1, combina le disposizioni vigenti di cui all'articolo 21 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, opportunamente riallineate e semplificate. In particolare, contiene norme per l'effettuazione dei controlli in tutte le fasi produzione delle sementi e delle relative analisi di laboratorio per accertare le caratteristiche di commercializzazione specificando che gli oneri derivanti da attività specifiche finalizzate al controllo e certificazione dei prodotti sementieri sono totalmente a carico del richiedente secondo le tariffe di cui al successivo articolo 83.

L'articolo 20 include le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065. Esso dispone che il personale incaricato all'effettuazione dei controlli sia opportunamente formato allo scopo ed autorizzato; con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definiti i requisiti e le modalità di formazione e aggiornamento del personale tecnico autorizzato. Il personale tecnico autorizzato sarà iscritto in un apposito registro, il cui mantenimento è affidato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Tale previsione normativa non modifica quanto già messo in atto a legislazione vigente: il personale è autorizzato con provvedimento del Ministero previa formazione da parte del Ministero medesimo o da organismi pubblici delegati e la previsione normativa in esame non apporta alcuna modifica alle attività in essere. Trattasi di ordinaria attività di competenza già svolta dal Ministero o dalle amministrazioni pubbliche coinvolte (per quanto concerne la formazione) che sarà realizzata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



La formazione, inoltre, rientra tra le competenze del SFN così come nella riorganizzazione è prevista la formazione degli addetti ai controlli

Il Registro del personale previsto dal presente articolo sarà inserito, al pari di altri registri/banche dati già in essere, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), istituito dall'art. 15 art.15 della L. 4 giugno 1984, n. 194 al fine di garantire il coordinamento delle attività agricole e la conseguente acquisizione e verifica di tutti i dati relativi al comparto agricolo.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico.

Pertanto, la creazione del registro rientra tra le competenze ordinarie in essere del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e come tale eventuali oneri sono coperti dalle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 21 combina le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065 e dell'articolo 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195, semplificandole e disciplina le diverse categorie di certificazione e commercializzazione delle sementi. Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni contenute negli articoli da 22 a 28 derivano da disposizioni già vigenti (articolo 22, 23, 24, 25, 26 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, dall'articolo 2, della legge 20 aprile 1976, n. 195 e dal combinato disposto delle norme di cui all'articolo 15 della Legge 195/76 e dal Decreto Ministeriale 19 marzo 1993) ed elencano i requisiti tecnici che le sementi devono soddisfare ai fini della loro certificazione ufficiale. Al riguardo si evidenzia che agli oneri derivanti dai controlli previsti all'articolo 27, comma 2, si provvede come disposto al successivo art. 28, comma 10 e, quindi, in base alle tariffe di cui al successivo art. 83, a carico del richiedente la certificazione.

L'articolo 29 dispone che qualora l'esito dei controlli di cui all'articolo 18 sia favorevole, viene disposta la cartellinatura ai sensi del successivo Capo IV. Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Gli articoli 30 e 31 combinano le disposizioni di cui all'articolo 26-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065 e dell'articolo 13 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150, inerenti all'esecuzione di controlli sotto sorveglianza ufficiale da parte di personale delle ditte sementiere opportunamente formato allo scopo e relative inadempienze

Tali articoli riguardano le disposizioni inerenti l'effettuazione di controlli effettuate da parte di personale alle dipendenze di ditte sementiere, di persone fisiche indipendenti, di laboratori per la verifica delle caratteristiche di commercializzazione indipendenti o alle dipendenze delle ditte sementiere, opportunamente formato e autorizzato, sotto sorveglianza ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dell'organismo pubblico delegato a tale scopo. Gli oneri connessi a tale sorveglianza e relativa attività di formazione rientrano tra quelli coperti dal sistema tariffario di cui all'articolo 83 e pertanto sono a carico dei soggetti richiedenti l'accreditamento.

Pertanto, da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Il **Titolo IV** tratta le Condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri ed è costituito dagli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43. Le norme ivi contenute sono il combinato disposto di norme previgenti, in particolare:

L'articolo 32 combina le disposizioni vigenti previste dall'articolo 12 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dall'articolo 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195 e dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, riallineate e semplificate. L'articolo reca disposizioni inerenti le prescrizioni e i requisiti che le ditte sementiere devono soddisfare ai fini dell'immissione in commercio di prodotti sementieri. Tutte le prescrizioni del presente articolo sono oggetto di attività



specifiche di controllo i cui oneri sono coperti con le tariffe di cui all'articolo 83. Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

L'articolo 33 combina le disposizioni vigenti previste dall'articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e degli articoli 10 bis e 11 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065. L'articolo reca disposizioni inerenti le prescrizioni e i requisiti che gli imballaggi e i cartellini devono soddisfare ai fini dell'immissione in commercio di prodotti sementieri. Le prescrizioni del presente articolo sono oggetto di attività specifiche di controllo i cui oneri sono coperti con le tariffe di cui all'articolo 83. Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 34 riporta le disposizioni vigenti previste dagli articoli 3, 8, 9, 15 e 16 della legge 20 aprile 1976, n. 195. L'articolo reca disposizioni inerenti le prescrizioni e i requisiti che gli imballaggi e i cartellini relativi alla categoria sementi ortive standard devono soddisfare ai fini dell'immissione in commercio di prodotti sementieri. Le operazioni di cui al comma 2 e al comma 5 lettere b) e c) sono sottoposte a controllo ufficiale i cui oneri, pertanto, sono coperti come indicato all'articolo 28, comma 10. Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 35 combina le disposizioni vigenti previste dall'articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dell'articolo 11 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065. L'articolo reca disposizioni inerenti il cartellino apposto dal produttore. Le prescrizioni di cui al presente articolo sono a carico della ditta sementiera. Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 36 deriva dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065. L'articolo reca disposizioni inerenti le prescrizioni che devono soddisfare i piccoli imballaggi. Le prescrizioni del presente articolo sono oggetto di attività specifiche di controllo i cui oneri sono coperti con le tariffe di cui all'articolo 83. Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 37 deriva dalle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e agli articoli 5 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065 inerenti il Registro di carico e scarico, semplificandole e riallineandole alle nuove prescrizioni e obblighi previsti a carico dell'operatore professionale in applicazione dall'articolo 69 del regolamento (UE) 2016/2031.

L'articolo 38 deriva dall'articolo 13 della legge 25 novembre 1971, n. 1096,

L'articolo 39 consolida le disposizioni dell'articolo 4 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065.

L'articolo 40 deriva dall'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065.

L'articolo 41 deriva dall'articolo 16 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

L'articolo 42 deriva dall'articolo 17 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

L'articolo 43 deriva dall'articolo 15 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

Il presente Titolo reca disposizioni in ordine all'immissione in commercio delle sementi e reca ogni prescrizione che deve essere soddisfatta in materia di imballaggio, chiusura ed etichettatura delle sementi. Le disposizioni prevedono diversi oneri principalmente informativi e di registrazione di dati a carico dell'operatore qualora venga apposto un cartellino per sementi ortive standard (articolo 34, comma 5), comunicazione dei siti o modalità con cui viene effettuata la selezione conservatrice delle varietà (art. 39) e notifica di associazioni varietali (Art. 40). Gli oneri derivanti da tali obblighi informativi sono completamente a carico dell'operatore interessato e deve garantirne l'effettuazione nell'ambito della propria attività.



Nell'ambito di tali disposizioni sono previste anche attività ordinarie di controllo e sorveglianza di competenza del Ministero o delle eventuali amministrazioni pubbliche coinvolte. Al riguardo si evidenzia che tali previsioni normative non modifica quanto già messo in atto a legislazione vigente: i controlli e la sorveglianza ai fini della chiusura degli imballaggi (art. 33 comma 4) del riconfezionamento di sementi o del campionamento di lotti di semente da parte degli operatori (art. 34 commi 2 e 5, lett. b) e c)) o di verifica dei sistemi di registrazione dei dati (prima registro di carico e scarico ora sistemi di tracciabilità di cui all'art. 37) sono già effettuati dal Ministero o da organismi pubblici delegati e la previsione normativa in esame non apporta alcuna modifica alle attività in essere, pertanto saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Le disposizioni del presente Titolo non prevedono nuovi compiti affidati alle amministrazioni pubbliche coinvolte, non modificano quanto già realizzato a normativa vigente e i relativi oneri amministrativi, pertanto dalla previsione normativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **Titolo V** riguarda deroghe e divieti alla commercializzazione delle sementi ed è composto dagli articoli 44, 45, 46 e 47 e ripropone disposizioni già presenti nella normativa sementiera vigente in particolare:

L'articolo 44 deriva dall'articolo 37 della legge 25 novembre 1971, n. 1096,

L'articolo 45 combina le vigenti disposizioni previste dall'articolo 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065.

L'articolo 46 deriva dall'articolo 20-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

L'articolo 47 deriva dall'articolo 20-*ter* della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

Pertanto, le disposizioni del presente Titolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **Titolo VI** disciplina le varietà da conservazione, le varietà ortive prive di valore intrinseco e i miscugli di preservazione ed è composto dagli articoli da 48 a 74. Esso ripropone le disposizioni già presenti nella normativa sementiera vigente accorpandole per argomenti omogenei e semplificandole, Includono tutte le disposizioni inerenti l'iscrizione di tali vari in un'apposita sezione del Registro e relativi requisiti, le condizioni di commercializzazione, le restrizioni previste alla commercializzazione, la loro certificazione, imballaggio, etichettatura e commercializzazione. In particolare:

L'articolo 48 combina le disposizioni vigenti stabilite dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 e dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. Esso contiene disposizioni inerenti deroghe applicabili in merito alla conservazione *in-situ* e all'utilizzo sostenibile di risorse fitogenetiche attraverso la coltivazione e la commercializzazione. le disposizioni come tali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 49 è il risultato del combinato disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148. Introduce la definizione di termini tecnici e come tale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 50 combina le vigenti disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e agli articoli 3 e 21 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. Elenca i requisiti che le varietà da conservazione devono possedere ai fini dell'ammissione al registro e come tali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 51 combina le vigenti disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e degli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. Elenca i requisiti che le varietà da conservazione devono possedere ai fini dell'ammissione al registro e come tali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 52 combina le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e degli articoli 6 e 24 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 ed elenca i casi di inammissibilità delle varietà in questione al Registro e come tali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 53 combina le disposizioni vigenti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 e all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. Include le disposizioni inerenti la domanda di iscrizione e le relative modalità, le attività di gestione delle domande rientrano tra le attività ordinarie di questo Ministero svolte con risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 54 combinando quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 e dagli articoli 7 e 25 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 ed include i requisiti richiesti inerenti la e come tali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 55 combina le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e all'articolo 3 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148. Esso include le disposizioni inerenti la definizione della zona di origine e come tali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 56 Esso combina le disposizioni vigenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 e dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. Esso include le disposizioni inerenti la definizione della zona di produzione delle sementi e come tali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 57 combina le vigenti disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. Esso include le disposizioni inerenti l'esecuzione della selezione conservatrice che deve essere svolta nella zona di origine e come tali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

L'articolo 58 deriva dall'articolo 16 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o l'Organismo delegato provvede al controllo ufficiale della conformità delle sementi di varietà da conservazione di specie agrarie e ortive alle disposizioni del presente decreto, mediante ispezioni alle colture, con particolare riguardo alla varietà, ai siti di produzione delle sementi e alle quantità. Tali controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

L'articolo 59 proviene dagli articoli 11 e 26 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 dispone che le sementi di varietà da conservazione di specie ortive e di varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, possono essere controllate come sementi standard e relative prescrizioni. Tali controlli di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

L'articolo 60 combina le vigenti disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 e agli articoli 13 e 27 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. Prescrive che le analisi delle sementi agrarie, effettuate per appurare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 61, sono soggette a vigilanza ufficiale. Analogamente le analisi delle sementi ortive da conservazione o di quelle sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, effettuate per appurare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli 61 e 62. Le analisi di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 83.

L'articolo 61 proviene dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149. Include i requisiti necessari ai fini della certificazione delle sementi di varietà da conservazione di specie agrarie e come tali non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 62 proviene dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. Include i requisiti necessari ai fini della certificazione delle sementi di varietà da conservazione di specie ortive e come tali non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 63 combina le disposizioni di cui all'articolo 4 e 7 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148. inerenti il rilascio di autorizzazione di miscele di sementi finalizzate alla preservazione degli habitat. Tali disposizioni contemplano attività ordinarie delle amministrazioni pubbliche svolte con le risorse disponibili a legislazione e come tali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 64 deriva dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148 ed elenca le specifiche condizioni propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 63 per miscele raccolte direttamente; come tali come tali non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 65 deriva dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148 ed elenca le specifiche condizioni propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 63 per miscele coltivate; come tali come tali non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 66 combina le disposizioni vigenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, all'articolo 14 e 26 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148 inerenti le condizioni di commercializzazione dei prodotti sementieri di cui al presente titolo. Come tali non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 67 Esso combina le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, all'articolo 15 e 28 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e all'articolo 8 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148. Le disposizioni prevedono restrizioni quantitative nella commercializzazione di varietà da conservazione di specie agrarie e ortive e come tali non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 68 combina le disposizioni vigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e all'articolo 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148. Esso prescrive obblighi di notifica da parte del produttore di sementi in relazione alle produzioni messe in atto. Tali obblighi determinano oneri esclusivamente a carico dell'interessato. La gestione e il coordinamento invece di tali informazioni rientra invece nelle attività ordinarie delle amministrazioni pubbliche svolte con risorse disponibili a legislazione. Pertanto non si hanno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 69 combina le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, all'articolo 29 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e all'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148. Le disposizioni riguardano i requisiti richiesti ai fini della chiusura degli imballaggi e come tali non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 70 combina le vigenti disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, all'articolo 18 e 30 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e all'articolo 11 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148. Le disposizioni elencano i requisiti richiesti ai fini della etichettatura dei prodotti sementieri in questione e come tali non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 71 combina le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 e agli articoli 19 e 31 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267. Le disposizioni prevedono che il Ministero è l'autorità competente per l'esecuzione dei controlli ufficiali delle sementi prodotte da varietà da conservazione o di varietà prive di valore intrinseco che può delegare l'esercizio di determinati compiti a organismi in applicazione dell'art. 19. Le disposizioni, pertanto, comportano attività specifiche di controllo e certificazione i cui oneri sono coperti con le tariffe di cui all'articolo 83.

L'articolo 72 combina le disposizioni vigenti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, all'articolo 33 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e all'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148. Le disposizioni riguardano obblighi di notifica di



informazioni inerenti la certificazione e la commercializzazione dei prodotti sementieri di cui al presente titolo da parte dei produttori e da parte del Ministero. Tali obblighi sono, nel primo caso, a carico del produttore. Il ministero garantisce tale attività nell'ambito delle attività ordinarie, svolte con risorse disponibili a legislazione vigente,

L'articolo 73. Esso combina le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 e dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148. Le disposizioni riguardano obblighi di notifica di informazioni a organizzazioni riconosciute nell'ambito fitogenetico da parte del Ministero. Il Ministero garantisce tale attività nell'ambito delle attività ordinarie, svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 74 deriva dall'articolo 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e riconosce la facoltà del libero scambio di sementi se appartenenti a varietà da conservazione e a determinate condizioni. Come tali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **Titolo VII** contiene disposizioni che trattano l'equivalenza di sementi importate e prodotte in altri Stati membri o in Paesi Terzi e che sono stati riconosciuti equivalenti. È composto dagli articoli 75, 76, 77, 78, 79 e 80 che differiscono per il diverso gruppo di specie a cui fanno riferimento le disposizioni. Tutte le disposizioni derivano da norme vigenti ed in particolare:

L'articolo 75 deriva dall'articolo 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

L'articolo 76 deriva dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065

L'articolo 77 deriva dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065

L'articolo 78 deriva dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065.

L'articolo 79 deriva dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065.

L'articolo 80 deriva dall'articolo 13 della legge 20 aprile 1976, n. 195.

Le sementi appartenenti ai diversi gruppi di specie, agrarie (cereali, foraggere, barbabietole ecc..) ed ortive, provenienti da sementi di base o certificate in altri Paesi terzi possono essere considerate equivalenti allorché sia stata riconosciuta l'equivalenza delle norme del Paese produttore a quelle vigenti nel territorio dell'Unione europea.

Le sementi raccolte in un Paese terzo debbono, a richiesta dell'interessato, essere certificate se rispettano determinate condizioni.

Gli oneri derivanti dalle attività di controllo specifiche finalizzate alla certificazione di tali materiali, richieste dagli operatori interessati, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o di altre amministrazioni pubbliche delegate, sono soggette al sistema tariffario di cui all'articolo 83 e pertanto sono a carico dei soggetti richiedenti l'accreditamento.

Pertanto, le disposizioni del presente Titolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **Titolo VIII** disciplina l'attività di vigilanza e le sanzioni e le norme finanziarie ed è costituito dagli articoli 81, 82, 83 e 84.

L'articolo 81 deriva dagli articoli 31, 32 e 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e individua, aggiornandole, le sanzioni derivanti dalle inadempienze relative all'attività sementiera. Ad eccezione



delle sanzioni di cui ai commi 2, 4, 19 e 21, già presenti nella normativa vigente, le altre sono di nuova istituzione, inserite con l'obiettivo di ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime, nel rispetto del criterio direttivo di cui al comma n) della legge 117/2019.

Il presente decreto legislativo al comma 23 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e i Servizi fitosanitari delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono competenti ad irrogare le sanzioni.

Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 82 combina le disposizioni già vigenti di cui all'articolo 30 e all'articolo 34 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, opportunamente aggiornate alla norma vigente e pertanto si mantiene la stessa attività ordinaria senza ulteriori nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Trattasi di attività di vigilanza sui prodotti sementieri in commercio che può, eventualmente, essere svolta con l'ausilio di agenti di polizia ferroviaria, portuale e dai militari della Guardia di finanza.

In particolare il comma 5 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono, altresì, individuate le modalità di versamento delle sanzioni al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, nella misura del 50 per cento dell'importo versato, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031. Con tale disposizione viene rispettato il criterio di cui alla lettera o), comma 1, articolo 11, L. n.117/2019.

L'articolo 83 si compone di 5 commi di nuova redazione.

Il comma 1 pone a carico dei soggetti interessati le tariffe per le attività di iscrizione delle varietà nei Registri, di cui all'articolo 9, e per le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi di cui agli articoli 19, 28 comma 10, 30, 39 comma 2, 33, 36, 58, 59, 60, 71, 76, 77, 78, 79 e 80 nonché per il rilascio dei cartellini ufficiali di cui all'articolo 32, sono a carico del soggetto interessato. Gli importi sono stabiliti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in misura corrispondente al costo del servizio.

Le tariffe di cui al comma 1, saranno calcolate tenendo conto dei seguenti costi:

- a) retribuzione media del personale ispettivo e tecnico per l'esecuzione dei controlli e dei rilievi di campo ai fini della certificazione e dell'esecuzione delle prove per l'iscrizione delle varietà ai Registri, compresi gli oneri sociali;
- b) formazione personale tecnico e ispettivo;
- c) uffici, infrastrutture, terreni, strumenti e attrezzature;
- d) prelievo campioni per l'esecuzione di prove di laboratorio ed esecuzione delle relative analisi;
- e) prove di campo;

Il comma 2 prevede che le tariffe siano aggiornate ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e da adottare entro centottanta giorni dalla



data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per le attività di verifica dei requisiti, propedeutiche all' iscrizione delle varietà nei Registri delle varietà vegetali, le pertinenti prove di campo e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il comma 4 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per la copertura dei costi derivanti dalle attività di controllo e di certificazione delle sementi di cui agli articoli 19, 28 comma 10, 30, 39 comma 2, 33, 36, 58, 59, 60, 71, 76, 77, 78, 79 e 80 nonché per il rilascio dei cartellini ufficiali di cui all'articolo 32 e di certificazione delle sementi di cui all'articolo 39, comma 2, e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L'articolo 83 introduce una semplificazione del processo di spesa in materia di iscrizione di nuove varietà vegetali. I costitutori di varietà vegetali attualmente versano i compensi stabiliti con provvedimento del Mipaaf in apposito capitolo di entrata del bilancio, istituito dalla legge 22 dicembre 1981, n. 774.

Con il Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sono state individuate (in un importo fisso di euro 2,5 milioni) le risorse a valere sui fondi trasferiti alle Regioni ai sensi del decreto legislativo 1997, finalizzate al rimborso del costo sostenuto per le prove varietali. Tali entrate afferiscono al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il presente articolo prevede un allineamento delle entrate e delle uscite, evitando differenze tra le spese effettivamente sostenute, che ormai superano il limite di euro 2,5 milioni annui e la disponibilità annua fissa di 2,5 milioni di euro, non comportando, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 84, costituito da un solo comma, stabilisce che dall'applicazione della nuova norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Inoltre, le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Tutto sopra premesso, le disposizioni del presente Titolo non comportano nuovi o maggiori oneri sui conti della finanza pubblica.

Il **Titolo IX** rubricato **Norme transitorie e finali** include le norme inerenti la clausola di cedevolezza, gli adeguamenti tecnici, le norme transitorie e le abrogazioni ed è costituito dagli articoli 85, 86, 87, 88. Le previsioni in questione non hanno effetto sui conti della finanza pubblica.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 191, ha avuto esito

to

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Largo Chigi, 19 – 00187 Roma – Tel. 06.6779.2821 – Fax 06.67792859

UFFICIO II

DRP/II/XVIII/D98/20

Roma, 5 novembre 2020

Senato della Repubblica
- Servizio dell'Assemblea
segreteriaassemblea@pec.senato.it

ROMA

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri, in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (atto Governo n. 211).

Facendo seguito alla nota in data 2 novembre 2020, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, si allega alla presente la relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Il Direttore
Cons. Fulvia Beatrice

rdll



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi
Ufficio studi, documentazione giuridica
e qualità della regolazione
Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare

DAGL/51153/10.3.202

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAGL 0010898 P-
del 03/11/2020



DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO
Alla c.a. del Capo Dipartimento

e p.c.

Ufficio Legislativo
MINISTRO PER GLI AFFARI
EUROPEI

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI
Ufficio Legislativo

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, la relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Indirizzo a :

- Nassis
- Comitè
- A. Di Legge
- Merini
NAPOLITANI

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
(dot.ssa Santa Cannistrà)

Santa Cannistrà

RELAZIONE DI ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Provvedimento: Schema di decreto legislativo concernente “Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”.

Amministrazione competente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo MiPAAF.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

A livello europeo sono stati adottati due nuovi regolamenti, il Regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro i parassiti delle piante e il Regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali e altre attività ufficiali, con l'obiettivo di contrastare l'ingresso e la diffusione di parassiti nocivi per la salute delle piante e proteggere le produzioni vegetali, il patrimonio forestale, le superfici impiantate, gli ecosistemi naturali e la biodiversità nell'Unione.

Detti regolamenti, che si applicano dal 14 dicembre 2019, hanno introdotto numerosi elementi innovativi con l'obiettivo di attuare un approccio alla difesa delle piante e dei prodotti vegetali, incluse le sementi, più armonizzato a livello europeo e più efficace.

La nuova regolamentazione, pur mantenendo l'architettura generale del regime fitosanitario attuale, ha introdotto aspetti innovativi e, al contempo, ha rafforzato alcuni degli strumenti preesistenti (certificato fitosanitario, passaporto delle piante, controlli all'import ecc.). In particolare sono potenziati i controlli alle produzioni mentre agli operatori professionali sono richiesti l'istituzione di tracciabilità, una maggiore responsabilità sui materiali vegetali prodotti e una migliore organizzazione delle proprie strutture.

Al fine di garantire la piena applicazione delle novità introdotte dai suddetti regolamenti, è stato necessario intraprendere un percorso di riordino della attuale normativa nazionale e dell'attuale organizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN), che se pur adatta nella sua articolazione presenta diverse criticità e non risponde in modo adeguato alle attuali esigenze di intervento immediato in caso di emergenza fitosanitaria. Tale ipotesi di riorganizzazione ha portato alla elaborazione di una specifica ipotesi di intervento normativo.

L'applicazione di detti regolamenti, che perseguono l'obiettivo di proteggere la sanità delle piante e assicurare la qualità delle piante e dei prodotti vegetali e la riorganizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale, si riflettono, al contempo, anche sul settore delle sementi, strettamente connesso al settore fitosanitario, in quanto lo stesso Servizio fitosanitario nazionale è competente dell'effettuazione dei controlli ufficiali fitosanitari (ai sensi del regolamento 2016/2031) nonché dei controlli ufficiali ai fini della certificazione dei materiali sementieri (ai sensi del regolamento 625/2017).

Tale impatto comporta pertanto l'esigenza di un adeguamento normativo in tale settore, la cui disciplina di base, tra l'altro, ha subito nel tempo numerose modifiche ed integrazioni ad opera delle

norme europee che lo regolamentano.

Il settore sementiero è difatti regolamentato a livello europeo da 12 direttive di base (emanate a partire dal 1966) e da numerose disposizioni applicative, oltre 40, implementate nel sistema normativo italiano dalle leggi n. 1096 del 25 novembre 1971 e n. 195 del 20 aprile 1976 e dal relativo regolamento di applicazione nel DPR n. 1065 dell'8 ottobre 1973 e loro successive modifiche. Le modifiche delle stesse direttive di base sono state puntualmente recepite con decreti legislativi e/o con decreti ministeriali che, nel corso degli anni, sono andati a modificare o ad integrare la legge sementiera nazionale.

La continua evoluzione normativa ha reso, nel corso degli anni, il quadro normativo nazionale del settore sementiero estremamente complesso, di difficile lettura per gli operatori professionali interessati, nel quale si riscontrano incongruenze, disposizioni ormai prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete, non ben organizzate per settori omogenei, poco coerenti in alcuni aspetti e caratterizzate da un linguaggio normativo non moderno e poco semplificato.

In tale contesto, l'intervento normativo in esame vuole adeguare la disciplina nazionale di produzione e commercializzazione prodotti sementieri al nuovo regime fitosanitario europeo e contestualmente riordinare in un testo unico il complesso insieme di norme che regolano il settore.

Esso, pertanto, è il risultato dell'accorpamento dei tre testi della normativa di base attualmente in vigore, rappresentati dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096 "Disciplina dell'attività sementiera", dal decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi" e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195 "Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera", incluse le loro successive modifiche e integrazioni che, nel corso degli anni, si sono rese necessarie per recepire l'evoluzione della normativa europea di settore.

Oltre alle modifiche e alle integrazioni ai testi sopra citati, sono stati inseriti riaccorpati i seguenti decreti legislativi riguardanti l'attuazione di norme relative a specifici settori, collegati alla normativa di base ma non interamente integrati nei relativi testi:

- il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, inerente "Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agrarie e relativi controlli";
- il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150, inerente "Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi";
- il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, inerente "Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agrarie naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà";
- il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, inerente "Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà ortive tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà ortive prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà";
- il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148, inerente "Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale".

Nel corso della stesura del provvedimento in esame sono state apportate le opportune modifiche, nel

rispetto dei principi di semplificazione e ammodernamento delle norme.

Lo schema di decreto legislativo in analisi è stato predisposto ai sensi della legge 4 ottobre 2019, n. 117, inerente “Legge di delegazione europea 2018” (pubblicata nella G.U. n.245 del 18-10-2019), che, all’articolo 11, delega il Governo a produrre uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni dei regolamenti suddetti.

Il provvedimento in esame costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri.

I destinatari dell’intervento normativo sono tutti gli operatori professionali coinvolti nella produzione e commercializzazione dei prodotti sementieri. A tal proposito si evidenzia che l’attività di moltiplicazione delle sementi vede coinvolti sul territorio nazionale oltre 15.000 agricoltori per le specie agrarie e più di 4.000 per le specie ortive. Le superfici moltiplicate con le specie agrarie, sono oltre 195.000 ettari, concentrate soprattutto in Emilia-Romagna, Puglia, Marche e Sicilia, mentre le superfici moltiplicate con le specie orticole e aromatiche, circa 40.000 ettari, interessano specialmente Emilia-Romagna, Marche e Puglia.

Il valore del mercato delle sementi nel nostro Paese sfiora i 700 milioni di euro. In tale contesto le specie orticole primeggiano per il valore generato (200 milioni di euro), seguite dai cereali (140 milioni) e dal mais (130 milioni).

A ciò si aggiunge il valore delle flussi in import ed export: sono importate in Italia sementi per un valore di circa 360 milioni di euro, mentre le esportazioni ammontano a circa 255 milioni di euro.

Il settore sementiero ricopre pertanto un ruolo fondamentale in quanto rappresenta il primo imprescindibile anello della filiera produttiva agricola. Imprescindibile perché è il punto di partenza della maggior parte delle filiere agricole vegetali, il fulcro sul quale poggiano tutti i sistemi produttivi che intendono fare prodotti di qualità.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Il primo obiettivo del presente intervento normativo è rappresentato dall’adeguamento della disciplina nazionale del settore sementiero per renderla rispondente al nuovo contesto normativo europeo definito dai regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, in quanto il Servizio fitosanitario nazionale è autorità competente per l’effettuazione dei controlli ufficiali fitosanitari, parte integrante dei controlli ufficiali ai fini della certificazione dei materiali sementieri.

Le norme nazionali che disciplinano tale settore, risalenti agli anni’70, necessitano, tra l’altro, di una ricognizione e riorganizzazione delle disposizioni in esse contenute, di una semplificazione amministrativa e di un adeguamento tecnico scientifico dei contenuti, nonché di un’attualizzazione del linguaggio normativo e di un aggiornamento del quadro sanzionatorio. Questi aspetti rendono

tale norma poco organica e non facilmente fruibile dai soggetti interessati. Pertanto, un ulteriore obiettivo generale è stato identificato nella definizione di un quadro normativo e giuridico di riferimento più appropriato e rispondente alle esigenze degli operatori professionali.

Nel corso della procedura di revisione e riordino del quadro normativo del settore sementiero sono stati messi in luce altri obiettivi specifici quali:

- Riduzione dei tempi procedurali: il provvedimento prevede, ad esempio, la successiva ridefinizione delle modalità operative di deposito delle domande di iscrizione al registro (al fine di incrementare il passaggio da un deposito cartaceo ad un deposito di tipo telematico); o ancora, viene prevista un'unificazione e semplificazione dei procedimenti finalizzati alla registrazione ed identificazione degli operatori professionali (si veda quando illustrato nel paragrafo 3.1); semplificazione delle procedure di controllo
- Crescita di competenze del personale tecnico nel settore attraverso la ridefinizione dei requisiti e delle modalità di formazione del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri nonché degli operatori professionali che scelgono di effettuare ispezioni, analisi e controlli dei prodotti sementieri sotto sorveglianza ufficiale.
- Miglioramento qualitativo delle produzioni sementiere: che si esplicherà nel medio lungo periodo, ad esempio, attraverso l'aumento delle ditte sementiere operanti sul territorio nazionale, delle superfici investite nella produzione di sementi, dei quantitativi di sementi certificate nonché attraverso una maggiore affidabilità degli operatori professionali.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Dall'intervento normativo in questione potranno derivare, nel breve-medio periodo, benefici importanti quali una normativa sulla produzione e i controlli in materia di qualità dei prodotti sementieri armonizzata e razionalizzata, una filiera produttiva trasparente e garantita da sistemi di tracciabilità, una maggiore qualità dei prodotti sementieri, un rafforzamento e potenziamento dei sistemi di controllo delle sementi, sia da punto di vista tecnico che sanitario, nonché una semplificazione delle procedure a carico degli operatori professionali.

Più in dettaglio, si individuano i seguenti indicatori che consentiranno di verificare, una volta attuato l'intervento, nel breve e medio periodo, di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi precedentemente illustrati.

Indicatore	Unità di misura
Procedimenti completati su istanza (autorizzazioni, provvedimenti adottati ecc)	Numero di procedimenti completati / n. istanze pervenute
Corsi di formazione e di aggiornamento del personale tecnico	n. di corsi di formazione e n. corsi di aggiornamento con esito positivo/n. corsi completati;

Corsi di formazione indirizzati ad operatori professionali	n. piani di formazione indirizzati agli operatori professionali nell' anno
Miglioramento qualitativo delle produzioni sementiere nazionali dal punto di vista fitosanitario, ambientale ed economico	N. di esiti positivi di controlli alle produzioni/n. controlli effettuati; N. notifiche inerenti organismi nocivi da parte operatori professionali, Variazione annuali delle produzioni in export,

Nel medio/lungo periodo (fino a 10 anni), si prevede:

Indicatore	Unità di misura
Nuovi operatori professionali nel settore sementiero	n. nuovi operatori professionali registrati nel RUOP
Consistenza del Registro nazionale	n. di varietà iscritte nel Registro nazionale/anno
Superfici investite nella produzione di sementi	n. ettari investiti
Sementi certificate	n. sementi certificate
Affidabilità degli operatori professionali	Rapporto controlli effettuati/non rilevate / controlli conformità

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

3.1 Valutazione dell'opzione di non intervento (opzione zero).

Trattandosi di un atto normativo che dà piena applicazione a regolamenti europei già in vigore e direttamente applicabili e finalizzato al riordino del quadro normativo nazionale vigente non sussistono le condizioni di non intervento.

In assenza dell'intervento in questione non sarebbe possibile garantire una piena ed efficace attuazione, in ambito sementiero, degli obblighi imposti dai regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, Inoltre la disciplina sementiera nazionale continuerebbe a rappresentare un quadro estremamente complesso e di difficile lettura per gli operatori professionali.

L'opzione zero porrebbe dunque a rischio la piena efficacia e funzionalità del sistema di produzione delle sementi nazionale, con un impatto negativo sulla qualità stessa dei prodotti sementieri nazionali, sulla competitività delle imprese e i flussi di export verso Paesi terzi.

3.2 Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono state prese in considerazione opzioni alternative all'intervento, trattandosi di una norma volta all'adeguamento della normativa sementiera nazionale alle disposizioni stabilite dai citati regolamenti e, contestualmente, al riordino delle norme stesse in un testo unico più coerente, omogeneo e semplificato.

Unica opzione alternativa all'intervento in questione avrebbe richiesto l'emendamento di singoli provvedimenti attualmente in vigore, per renderli compatibili con la nuova normativa fitosanitaria europea, determinando nel tempo una maggiore complessità del quadro normativo vigente, privando così gli operatori professionali interessati di un quadro normativo semplificato e più rispondente alle esigenze attuali.

Inoltre, in relazione ai contenuti della proposta normativa si evidenzia che un mancato riordino e coordinamento con i nuovi Regolamenti europei in materia di difesa fitosanitaria determinerebbe la presenza di norme in contrasto.

A titolo esemplificativo si richiamano le prescrizioni che la norma vigente prevede in materia di obblighi delle ditte sementiere.

L'attuale norma sementiera prevede che le ditte, per poter svolgere la loro attività e come tali essere chiaramente identificati, devono essere in possesso di una specifica autorizzazione per lo svolgimento di attività in merito alla produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti sementieri rilasciata dai Servizi Fitosanitari regionali competenti per territorio in applicazione degli articoli 19 e 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Tali soggetti devono, inoltre, dimostrare di possedere specifici requisiti di professionalità nonché strutture e dotazione minima di attrezzature, propedeutici al rilascio dell'autorizzazione all'attività sementiera e all'esercizio dell'attività stessa.

Al contempo coloro che hanno rilevanza fitosanitaria, devono anche essere iscritti al Registro Ufficiale dei produttori (RUP) di cui al decreto legislativo 214/2005.

Il nuovo regime fitosanitario europeo, di cui al Regolamento 2016/2031, ha modificato lo strumento del RUP rafforzandolo, estendendolo ad un numero molto più elevato di operatori professionali e prevedendo una modalità di registrazione immediata previa domanda dell'operatore.

Sulla base delle nuove previsioni risulta che la maggior parte delle ditte sementiere hanno rilevanza fitosanitaria (coloro che importano, esportano, movimentano sementi, appongono passaporto delle piante) e come tali devono essere iscritti al RUOP ai fini di una loro identificazione.

Il regolamento impone allo stesso tempo che la registrazione sia unica in tutto il territorio europeo, di conseguenza per tutte le ditte sementiere iscritte al RUOP si disapplica l'articolo 19 del d.lgs. 214/2005 in quanto in contrasto con quanto prescritto dal regolamento.

Pertanto in questa fase si vengono a creare due differenti livelli di “registrazione ed identificazione” degli operatori professionali e due percorsi amministrativi differenti a carico dei servizi fitosanitari coinvolti, con oneri completamente diversi:

- gli operatori professionali ai quali è richiesta la registrazione al RUOP sono soggetti ad una semplice registrazione da parte dei Servizi fitosanitari senza alcun onere o controllo preventivo,
- per gli operatori ai quali non si applica il Reg. 2016/2031 resterà in vigore l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 241/2014 vincolata alla verifica preventiva di specifici requisiti

L'adozione dei nuovi regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 ha determinato la necessità di un allineamento tra la registrazione degli operatori professionali a fini fitosanitari e la registrazione degli operatori ai fini della commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione. Essendo tali sistemi di identificazione degli operatori parzialmente sovrapposti, la redazione del testo ha tenuto conto dello schema di decreto legislativo relativo alla riorganizzazione del Servizio fitosanitario nazionale e ha permesso l'eliminazione di ogni duplicazione di sistema prevenendo l'unificazione dei sistemi di registrazione degli operatori, eliminando la necessità di oneri ripetuti.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'amministrazione ha valutato che l'opzione prescelta non presenta svantaggi. Trattandosi di un provvedimento di adeguamento e riordino normativo, determina indubbi vantaggi in termini di razionalizzazione della disciplina, di semplificazione amministrativa, di adeguamento tecnico scientifico dei contenuti, di attualizzazione del linguaggio normativo e di aggiornamento del quadro sanzionatorio. Questi aspetti renderanno la norma più organica, coerente e facilmente fruibile dai soggetti interessati.

Al riguardo si richiama all'attenzione che l'attività di moltiplicazione delle sementi vede coinvolti sul territorio nazionale oltre 15.000 agricoltori per le specie agrarie e più di 4.000 per le specie ortive, con un valore del mercato delle sementi che sfiora i 700 milioni di euro. A ciò si aggiunge il valore dei flussi di sementi in importazione però a un valore di circa 360 milioni di euro, è in esportazioni pari a 255 milioni di euro.

Il settore sementiero ricopre pertanto un ruolo fondamentale in quanto rappresenta il primo imprescindibile anello della filiera produttiva agricola. Imprescindibile perché è il punto di partenza della maggior parte delle filiere agricole vegetali, il fulcro sul quale poggiano tutti i sistemi produttivi che intendono fare prodotti di qualità. L'opzione prescelta ha, inoltre, come obiettivo principale l'adeguamento della norma sementiera al fine di renderla rispondente alle esigenze imposte dal nuovo regime fitosanitario. La crescita della capacità di intervento su organismi nocivi e sulle emergenze fitosanitarie, sulla quale è incentrato il nuovo Sistema di protezione delle piante nazionale, determinerà vantaggi enormi in termini di qualità delle produzioni sementiere, in termini ambientali e di capacità competitiva delle imprese.

Allo stesso tempo i controlli e la certificazione dei prodotti sementieri rappresentano attività di protezione delle piante volte alla prevenzione e mitigazione dei rischi fitosanitari.

Pertanto l'elaborazione di una norma che risponda alle numerose interconnessioni tra i due settori

rappresenta una esigenza fondamentale per gli operatori professionali e per accrescere per loro competitività sul mercato.

4.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

I regolamenti che disciplinano il nuovo regime fitosanitario prevedono nuovi obblighi nei confronti degli operatori professionali, quindi di tutte quelle imprese che svolgono attività in relazione alle piante e ai prodotti vegetali, incluse le ditte sementiere.

In particolare, in applicazione del nuovo regolamento (UE) 2016/2031, il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), già previsto dalla normativa fitosanitaria vigente, viene esteso ad un numero maggiore di categorie di operatori professionali. Agli operatori già iscritti che producono, commercializzano, importano sementi dovranno aggiungersi *ex novo* tutti quelli che rientrando nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2016/2031 (ad esempio operatori che esportano sementi). Tale obbligo, già previsto e attuato nell'ambito del nuovo regime fitosanitario, non determinerà alcun onere informativo aggiuntivo per gli operatori coinvolti, al contrario consentirà l'eliminazione di ogni duplicazione di sistema prevenendo l'unificazione dei sistemi di registrazione degli operatori, eliminando la necessità di oneri ripetuti.

Il presente decreto, pertanto, elimina l'obbligo dell'autorizzazione sementiera limitando gli obblighi dell'azienda alla sola registrazione prevista dalla normativa fitosanitaria.

Anche i controlli ufficiali sono resi coordinati con il risultato di una unificazione dei sistemi di controllo ufficiali determinando, anche in questo caso, l'eliminazione di oneri ripetuti, che comportano, per l'azienda interessata, una riduzione diretta dei costi connessi ai controlli in questione.

Tutti gli operatori professionali sono chiamati, inoltre, ad istituire sistemi di tracciabilità dei prodotti sementieri. L'introduzione di tale strumento anche nel comparto sementiero è stata valutata quale opzione più efficace in quanto, pur a fronte di un onere dovuto all'implementazione di un sistema di tracciabilità, già previsto delle nuove disposizioni fitosanitarie, l'operatore potrà ulteriormente valorizzare le proprie produzioni, aumentando così la propria competitività e utilizzare strumenti omogenei nei diversi ambiti di controllo del proprio ciclo produttivo, riducendo il numero di procedure e gli oneri connessi. Al riguardo è necessario evidenziare che il comparto sementiero, consapevole dell'importanza di tale strumento, già da tempo, si sta orientando verso questa direzione attraverso iniziative, a carattere volontario, che vanno da accordi di filiera interprofessionali, attivi dal 2013, a progetti di tracciabilità, quali il "Road to quality" promosso dalle ditte produttrici di sementi da orto, fino a iniziative utili a garantire la trasparenza di tutti i passaggi e la qualità del materiale prodotti. La maggior parte degli operatori si è già organizzata per tale implementazione di sistema, pertanto gli oneri saranno molto limitati.

Il presente schema legislativo elimina la tenuta del registro di carico e scarico dei prodotti sementieri, richiesto dalla normativa attualmente vigente, disponendo in maniera coordinata l'utilizzo del sistema di tracciabilità sopra descritto già definito dalla normativa fitosanitaria, con evidente riduzione dei costi a carico delle aziende.

Più in generale l'opzione di intervento scelta a fronte di limitati oneri informativi consentirà agli operatori professionali di raggiungere una accresciuta capacità di sorveglianza dei proprio processi produttivi, di intervento sugli organismi nocivi e sul loro contenimento, nonché una maggiore omogeneità e certezza dei controlli. A tal fine l'opzione di intervento prescelta consentirà una efficace attuazione del nuovo assetto normativo fitosanitario, in particolar modo in materia di controlli e di condivisione di tutte le informazioni rilevanti attraverso una rete strutturata su tre differenti livelli:

- autocontrollo da parte degli operatori professionali
- controllo ufficiale da parte delle autorità competenti
- sorveglianza di sistema

Tutto ciò avrà una ricaduta molto positiva sul settore sementiero in quanto permetterà una maggiore connessione con le PMI che potranno beneficiare di una maggiore tutela e qualità delle loro produzioni.

Si evidenzia che non è possibile una esatta quantificazione economica degli effetti sopra descritti, soprattutto in termini di risparmi e minor costi, in quanto tale determinazione è strettamente connessa alla struttura delle aziende considerate, alla loro capacità produttiva nonché alla loro efficienza organizzativa.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento non comporta effetti sul funzionamento concorrenziale del mercato in quanto si tratta di norme adeguate all'applicazione di regolamenti europei e che applicano specifiche direttive, inoltre:

- non comporta restrizioni all'accesso sul mercato e non limita il numero o la tipologia degli operatori professionali che svolgono la propria attività in relazione ai prodotti sementieri;
- non riduce in alcun modo le possibilità competitive degli operatori professionali, anzi le nuove prescrizioni introdotte dai regolamenti europei rappresentano un'occasione di crescita in termini qualitativi delle imprese coinvolte e
- rappresenta un incentivo per gli operatori per competere sul mercato. Il processo di riorganizzazione a cui le imprese sono chiamate (si pensi ai sistemi di tracciabilità) favorirà l'ammodernamento delle attività legate al settore in questione.

C. Oneri informativi

I regolamenti introducono oneri informativi a carico degli operatori professionali, connessi in particolare alla definizione di sistemi di tracciabilità e alla registrazione di dati, da conservare per almeno tre anni, inerenti alle attività di controllo delle produzioni vegetali.

L'opzione considerata non introduce nessun ulteriore onere informativo a carico delle imprese, rispetto a quanto già previsto dalle norme vigenti, al contrario viene attuata una semplificazione dei procedimenti con riduzione dei costi e dei tempi richiesti.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'opzione considerata non introduce oneri, obblighi o procedure ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa europea né estende l'ambito di applicazione rispetto a quello previsto dalle norme europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Alla luce delle esigenze scaturite dall'applicazione dei Regolamenti in questione e dei nuovi obblighi introdotti, a cui è necessario dare applicazione dal 14 dicembre 2019, tenuto conto delle evidenze raccolte nel corso dell'analisi di impatto, a seguito anche di confronti con tutti i soggetti coinvolti (SFR, soggetti pubblici e privati, operatori professionali, istituti di ricerca, stakeholder), è stata individuata l'opzione preferita, tradotta nello schema di provvedimento proposto, che prevede un intervento di adeguamento al nuovo regime fitosanitario e di riordino del quadro normativo nazionale in ambito sementiero.

Il nuovo assetto normativo in materia di sanità delle piante e controlli ufficiali, comportando un impatto profondo su tutti i settori dei mezzi di produzione ad essa interconnessi, quali il settore delle sementi, non può che richiedere un intervento di adeguamento anche per il pacchetto normativo alla base di tale settori.

In particolare, il nuovo quadro normativo europeo trasferisce gli organismi nocivi, cosiddetti di qualità, propri degli schemi di certificazione, al regolamento fitosanitario 2016/2031, denominandoli "Organismi regolamentati non da quarantena" e sottoponendoli ai controlli ufficiali di cui al regolamento 2017/625.

Si rende necessario, di conseguenza, l'adeguamento normativo nel settore delle sementi, in quanto il Servizio fitosanitario nazionale è competente dell'effettuazione dei controlli ufficiali fitosanitari (ai sensi del regolamento 2016/2031) nonché dei controlli ufficiali ai fini della certificazione dei materiali (ai sensi del regolamento 2017/625).

Le norme nazionali dei settori in questione, tuttavia, non necessitano solo delle modifiche per dare applicazione ai nuovi obblighi introdotti dalla normativa europea in materia fitosanitaria e di controlli ufficiali ma anche di una completa riorganizzazione delle disposizioni, risalenti agli anni '60 e '70, talvolta obsolete, incongruenti e antinomiche.

Si rende necessaria, ad esempio, una revisione delle procedure amministrative al fine di ridurre i tempi procedurali, facilitare lo svolgimento delle attività e garantire la necessaria tracciabilità e trasparenza lungo le tre filiere produttive.

Anche le attività a carico dei soggetti coinvolti (autorità competenti, soggetti delegati, operatori professionali), necessitano di un adeguamento agli obblighi introdotti dalla nuova disciplina europea, di una più chiara definizione dei ruoli dei soggetti interessati e di un maggiore coordinamento, al fine di evitare duplicazioni delle attività stesse (ad esempio delle attività di controllo).

Si rende necessaria, inoltre, una riqualificazione del personale tecnico a cui è affidato il compito dei controlli ufficiali in tutte le fasi di produzione delle sementi, garantendone una regolare formazione in merito alla legislazione e agli obblighi derivanti dai regolamenti.

Ciò consentirebbe, alla luce dei nuovi obblighi e responsabilità a carico degli operatori

professionali, di garantire anche un efficiente ed efficace supporto alle singole imprese.

Visto il numero e la complessità delle norme vigenti, è determinante, per tale settore, l'accorpamento di tutte le disposizioni e dei provvedimenti riguardanti l'applicazione delle norme dell'Unione europea in un testo unico, nel quale attuare la semplificazione amministrativa e l'adeguamento tecnico scientifico dei contenuti, nonché la semplificazione e l'attualizzazione del linguaggio normativo utilizzato, aggiornando anche il quadro sanzionatorio.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e le Province autonome (Servizi Fitosanitari Regionali), gli operatori professionali interessati dalle misure fitosanitarie.

5.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio sarà effettuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle ordinarie attività svolte da tale Amministrazione, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Un sistema di monitoraggio e la conseguente raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni è inoltre previsto dai regolamenti fitosanitari sopra citati, che prevedono, in materia di controlli, la realizzazione di un sistema di audit interni (sulle strutture del Servizio fitosanitario nazionale) ed esterni (su eventuali organismi delegati all'esecuzione di controlli ufficiali o altre attività ufficiali), che saranno organizzati dal Servizio Fitosanitario Nazionale. A tal fine sarà adottato uno specifico programma di audit per le strutture del Servizio fitosanitario nazionale, i laboratori e le strutture delegate ai controlli ufficiali su parere del Comitato fitosanitario nazionale.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

La normativa introdotta con il presente schema di provvedimento è volta ad adeguare la normativa nazionale in materia di sementi e dare piena applicazione alle nuove disposizioni introdotte dai regolamenti (UE) n. 2016/2031 e n. 2017/625, i quali sono stati oggetto di consultazioni specifiche svolte dall'Unione europea e di un lungo confronto con tutti gli Stati membri nell'ambito dello *Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section Plant Health*.

Pur non essendo stata effettuata una formale consultazione, l'ipotesi di intervento di adeguamento e riordino del quadro normativo sementiero è stata concertata nell'ambito del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione sementi. Tale Gruppo di lavoro, organo collegiale istituito con il decreto ministeriale del 30 giugno 2016 e strutturato in distinte sezioni (sementi, materiali di moltiplicazione della vite, dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, i fertilizzanti, i prodotti fitosanitari e le barriere fitosanitarie), presieduto dal direttore del Servizio fitosanitario Centrale e produzioni vegetali, è formato da funzionari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, funzionari dei Servizi fitosanitari regionali, ricercatori del CREA, rappresentanti degli stakeholders, da tutte le organizzazioni agricole e le associazioni di categoria. Il Gruppo di lavoro si è riunito regolarmente a partire dal 2019, discutendo e valutando le bozze

predisposte dall'amministrazione centrale, ha condiviso proposte di miglioramento ed implementazione del testo, fino a raggiungere una condivisione unanime.

La necessità di un riordino normativo in ambito, oggetto del presente intervento, alla luce dei nuovi regolamenti europei, già a partire dal 2018, è stato illustrato e oggetto di confronti e dibattiti nell'ambito di Convegni, Tavole rotonde, Fiere di settore, iniziative pubbliche di vario genere, organizzate da portatori in interesse, a cui hanno partecipato altre amministrazioni centrali, amministrazioni regionali, Servizi fitosanitari regionali, stakeholders, istituti di ricerca, associazioni di settore ecc..

Nel corso di tali eventi tutti i soggetti interessati sono stati invitati anche a trasmettere quesiti e dubbi sull'impatto della nuova disciplina fitosanitaria in ambito sementiero.

Contestualmente è stato organizzato e pubblicato uno specifico sito web, denominato "Protezione delle piante", nel quale sono state pubblicate tutte le informazioni e gli aspetti innovativi previsti dal nuovo regime fitosanitario e l'impatto che questi hanno sui diversi settori di produzione dei materiali di moltiplicazione. In una sezione specifica del sito web sono stati pubblicati inoltre tutti i contributi e le risposte ai quesiti inviati e raccolti presso gli stakeholders. Il sito è in costante fase di aggiornamento.

Il Servizio fitosanitario centrale, in collaborazione con i Servizi fitosanitari regionali, ha inoltre organizzato alcuni incontri formativi sulla nuova legislazione fitosanitaria e di presentazione dell'ipotesi di riorganizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale che hanno consentito la raccolta di osservazioni e spunti di miglioramento per l'elaborazione dello schema di provvedimento in esame.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

La relazione è stata elaborata dall'Ufficio DISR V- Servizio Fitosanitario Centrale e Produzioni vegetali del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.



Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XVIII/D98/20

Roma, 21 dicembre 2020

Ca. Pignoli

facendo seguito alla nota del 2 novembre 2020, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri, in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 (atto Governo n. 211), Le invio copia dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2020.

Giuliano

Federico D'Inca

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante *Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.*

Repertorio atti n. 222 /CSR del 17 dicembre 2020

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

nell'odierna seduta del 17 dicembre 2020:

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante *organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli* e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle *misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante*, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai *controlli ufficiali* e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la direttiva di esecuzione (UE) n. 177/2020 dell'11 febbraio 2020, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli *organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale*;

VISTA la legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attività sementiera e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inerente il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi e successive modificazioni;

VISTA la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante "Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera";

VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, inerente l'attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agrarie e relativi controlli e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150, inerente l'attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, inerente l'attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, inerente l'attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agrarie naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, inerente la "Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà ortive tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà ortive prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà";

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n.148, inerente l'attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale;



Handwritten initials



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante *norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea* ed in particolare gli articoli 31 e 32 sui criteri della delega europea;

VISTA la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante *Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale*;

VISTA la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante *delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018*, ed in particolare l'art. 11 che delega appunto il Governo a predisporre uno o più decreti legislativi diretti ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, del 26 ottobre 2016 e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi Testi Unici tutte le norme vigenti in materia di sementiere, di materiale di moltiplicazione delle piante da frutta, delle ortive e di moltiplicazione della vite;

VISTO lo schema di decreto legislativo proposto dal Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ed approvato in sede di esame preliminare nella seduta del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2020, che costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri;

VISTA la nota n. 10855 del 2 novembre 2020 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato il suddetto schema, unitamente alle prescritte *Relazioni*, che indicano partitamente le disposizioni preesistenti, aggiornate e coordinate nel rispetto di esigenze di logica e sistematicità giuridica, nonché di semplificazione sostanziale e procedurale;


VISTA la successiva diramazione con nota DAR n. 17846 del 4 novembre 2020;

VISTA la comunicazione della Coordinatrice tecnica della Regione Puglia n. 4087 del 7 dicembre 2020, nella quale si afferma che le Regioni e le Province autonome non hanno formulato proposte emendative o osservazioni sullo schema di decreto in esame;

VISTA la nota del Coordinatore della Commissione Politiche Agricole delle Regioni n. 4113 del 10 dicembre 2020, con la quale si notifica l'espressione dell'intesa da parte della Commissione;

VISTI gli esiti dell'odierna sessione, nel corso della quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha manifestato avviso favorevole all'intesa;

[Handwritten signature]





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

ACQUISITO l'assenso del Governo;


SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante *Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.*

IL SEGRETARIO
Cons. Elisa Grande



IL PRESIDENTE
On. Francesco Boccia



G
R
RR